TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI

annessa al Regio Decreto-Legge 9 giugno 1921, n. 806, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 30 giugno 1921, n. 153.

Allegato A.

TARIFFA GENERALE dei dazi doganali del Regno d'Italia in vigore al 1° luglio 1921.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

I dazi doganali si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci, e non si possono condonare nè in tutto nè in parte per avaria, qualunque ne sia la causa. È in facoltà del proprietario di una merce avariata di optare per la distruzione di essa a sue spese, osservate le cautele imposte dalla dogana.

Art. 2.

I pezzi di merci, i quali, insieme riuniti, costituiscano un determinato oggetto, anche incompleto, quando siano presentati insieme allo sdoganamento e siano compresi nella stessa dichiarazione, o anche in diverse dichiarazioni intestate alla medesima persona, si tassano come l'oggetto che sono destinati a formare, anche se siano contenuti in colli diversi, o formino colli diversi, oppure siano alla rinfusa.

Art. 3.

Per la risoluzione delle controversie fra la dogana e i contribuenti, rispetto alla classificazione delle merci, si deve seguire il procedimento stabilito dalla legge per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 4

Le merci non nominate in tariffa o nel repertorio sono assimilate a quelle con le quali hanno maggiore analogia e che siano in essi nominate.

L'assimilazione è fatta dal ministro delle finanze, con decreto motivato, udito il Collegio consultivo dei periti doganali.

Questo decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale.*

Art. 5.

Le merci provenienti da paesi nei quali le navi e le merci italiane venissero sottoposte a particolari gravezze, o con sopradazi, o con dazi differenziali, o con dazi o altri diritti particolarmente alti, o anche con formalità o restrizioni aventi per effetto di ostacolare ingiustamente l'importazione delle merci italiane, potranno essere assoggettate ad un aumento di dazi di confine sino a 50 per cento della misura inscritta nella tariffa generale.

Le merci esenti in tariffa potranno essere assoggettate a un dazio fino a 25 per cento del loro valore commerciale ufficiale.

Questi provvedimenti saranno applicati per decreto Reale. In questo decreto saranno designate le merci che dovranno essere colpite e la misura del maggior dazio da applicare.

Il decreto Reale anzidetto dovrà essere presentato immediatamente al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 6.

Nel caso di variazioni ai dazi portati dalla tariffa, si applicano:

a) alle merci provenienti da paese estero, dai depositi franchi, dai depositi doganali e dai magazzini generali, i dazi preesistenti, solo quando, prima dell'attuazione dei nuovi dazi, sia stata consegnata in dogana la dichiarazione per introduzione in consumo, o sia inoltre stata presentata la merce. Si considera come presentata in dogana la merce che trovasi in temporanea od in diretta custodia della dogana, nonchè quella esistente a bordo della nave ancorata in porto, purchè sia stato consegnato il manifesto.

Si applicano, tuttavia, i nuovi dazi anche nel caso in cui sia stata già presentata la merce e consegnata la dichiarazione, quando il nuovo regime risulti per l'importatore più favorevole di quello preesistente;

b) alle merci destinate a paese estero, i dazi esistenti al momento della consegna della bolletta d'uscita;

c) alle merci sotto sequestro o cadute in confisca, i dazi esistenti nel giorno in cui sono vendute o rilasciate sia con cauzione, sia in conseguenza della definizione del processo;

d) alle merci estere provenienti da naufragio e alle merci abbandonate, i dazi esistenti nel giorno della vendita;

e) alle merci in transito od assegnate da una ad altra dogana, per le quali non sia pervenuto il certificato di scarico, i dazi esistenti alla scadenza del tempo assegnato nella bolletta di cauzione;

f) alle merci in transito, per le quali sia stata ottenuta la permanenza nello Stato, i dazi esistenti nel giorno in cui viene presentata la dichiarazione di sdoganamento.

Nel caso di variazioni alle sopratasse di fabbricazione si applicano, alle merci estere da immettere in consumo nel Regno, le sopratasse in vigore al momento della loro uscita dalla dogana, dai depositi franchi, dai depositi doganali o dai magazzini generali. Nei casi previsti alle lettere *c), d), e), f)* del comma precedente sono applicabili alle variazioni delle sopratasse di fabbricazione le

norme stabilite dallo stesso comma per le variazioni dei dazi doganali.

Art. 7.

Sono esenti dal pagamento dei dazi di entrata e di uscita gli oggetti spettanti ai Sovrani, capi di Stato e principi del sangue delle famiglie regnanti, i quali vengano a soggiornare nel Regno. Tale esenzione è accordata a condizione di reciprocità per parte dei dei loro Governi.

Ne sono pure esenti gli oggetti spettanti ai capi di missione del corpo diplomatico accreditati in Italia, parimenti a condizione di reciprocità per parte dei rispettivi Governi a favore dei capi di missione italiani accreditati presso di quelli.

Art. 8.

Sono esenti dal pagamento del dazi di entrata e di uscita gli effetti ed i mobili di primo impianto spettanti ai consoli stranieri, sotto l'osservanza della condizione accennata nel precedente articolo.

Questa esenzione non si estende agli oggetti di consumo, come derrate alimentari, coloniali, generi di privativa, vini, liquori e simili.

Sotto condizioni di reciprocità sono pure esenti dai dazi di entrata le uniformi dei consoli esteri Sono esenti altresì le bandiere, gli stemmi, gli oggetti di cancelleria, compresi i mobili di custodia degli oggetti medesimi, le casse forti e le macchine da scrivere, che i Governi esteri spediscono ai rispettivi consoli in Italia per uso dell'ufficio consolare.

Art. 9.

Esenzione totale dei dazi di entrata è concessa dalla dogana per i seguenti oggetti, e sotto le condizioni che qui si specificano:

1. Effetti e mobili usati degli impiegati civili e militari dello Stato che ritornano dopo di essere stati ad esercitare il loro ufficio all'estero o nelle colonie; nonchè effetti usati spettanti ai reparti militari di guarnigione in paesi compresi nelle zone dichiarate neutre dalle convenzioni internazionali.

2. Pubblicazioni ed altri oggetti mandati in dono a Istituti scientifici italiani e destinati a servire per scopo scientifico o didattico. Per ottenere tale esenzione si deve far constare alla dogana dell'avvenuto dono.

3. Effetti, armi e strumenti portatili dei viaggiatori; macchine fotografiche, da cucire e da scrivere e il piccolo corredo di libri biancheria da letto e da tavola che essi abbiano seco, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla loro condizione. L'esenzione viene concessa quand'anche tali effetti non siano accompagnati dal viaggiatore, a condizione che il tempo scorso dopo il suo passaggio non sia maggiore di tre mesi.

4. Abiti, arredi teatrali usati e spartiti di opere che gli attori o artisti portano seco trasferendosi da luogo a luogo; strumenti usati dagli artisti ambulanti; animali condotti da giocolieri per pubblici spettacoli.

5. Vetture pubbliche o postali, diligenze e simili aventi le autorizzazioni ed i contrassegni stabiliti: carri nazionali, serventi all'agricoltura e al trasporto delle merci, i quali abbiano un corso periodico noto agli impiegati di dogana, e bestie da tiro attaccate ai suddetti veicoli.

6. Effetti, mobili, libri, veicoli (vetture, velocipedi, automobili, motocicli), utensili e strumenti necessari alla professione, e altri oggetti di uso domestico appartenenti a coloro che trasportano la propria residenza nel Regno, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla condizione dei proprietari, e ne sia fatta la introduzione in termine non maggiore di sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza. Tale esenzione è concessa dalla dogana, dopo la presentazione di un certificato del Municipio del luogo in cui fu eletta la nuova residenza, dimostrante lo stato di famiglia, il luogo di precedente residenza e la data della dichiarazione di trasferimento.

La dogana può prescindere dal richiedere il certificato di trasferimento di residenza per gli operai nazionali che rimpatriano portando seco le masserizie evidentemente usate e proporzionate alla loro condizione

7. Strumenti rurali, mobili ed effetti che i contadini italiani, domiciliati alla estrema frontiera, introducono per motivi di lavoro o per trasferimento di domicilio.

8. Prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea doganale ed appartenenti a sudditi italiani, quando tali prodotti si importino alla casa colonica, ai granai o ad altri luoghi di custodia posti sulle possessioni medesime.

9. Carne fresca in quantità non eccedente i quattro chilogrammi; formaggio, burro fresco e latte in quantità non eccedente i due chilogrammi; semprechè tali generi siano destinati ad essere consumati nei Comuni posti all'estrema frontiera.

10. Campioni senza valore destinati a rappresentare oggetti di cui fanno parte. L'esenzione si estende anche ai campioni di carta e di stoffa da parati sino alla dimensione necessaria a far conoscere l'intiero disegno, ai campioni di porcellana, di stoffe e di altre merci, comprendenti in un sol pezzo vari disegni, purchè l'importatore si sottoponga a renderli inservibili ad uso diverso da quello a cui sono destinati.

11. Merci nazionali ricuperate da naufragi in vista del lido, purchè la nazionalità sia comprovata in modo irrefragabile.

12. Avanzi non utilizzabili altrimenti (alberi, vele, àncore, cordami) di bastimenti naufragati sul littorale dello Stato, o sulle coste straniere, purchè in questo secondo caso l'introduzione degli avanzi avvenga nel termine di nove mesi, e il fatto del naufragio sia comprovato da regolari certificati.

13 Provviste di bordo sopravanzate ai bastimenti, purchè ne sia riconosciuta l'origine nazionale e non si tratti di generi di privativa.

14. Provviste di bordo portate dall'estero dai bastimenti al loro arrivo in un porto dello Stato, e che servono per il consumo a bordo dell'equipaggio e dei passeggeri fino alla fine dello scarico, se si tratta di bastimenti nazionali, e per tutta la durata del soggiorno nei porti dello Stato, se si tratta di bastimenti esteri. Tanto per i bastimenti nazionali, quanto per quelli esteri, il consumo delle provviste estere sopravanzate può effettuarsi in esenzione da dazio, nei periodi di tempo rispettivamente indicati, anche in più porti, finchè non siano caricate merci per essere trasportate dall'uno all'altro porto dello Stato.

15. Casse e urne che contengono i resti dei defunti, trasportati in Italia, come pure gli oggetti che ne formano ornamento. La esenzione è concessa dalla dogana verso presentazione del permesso d'importazione rilasciato dall'autorità competente.

16. Doni e soccorsi in natura, destinati ai prigionieri di guerra e agli internati civili.

Art. 10.

Esenzione totale dai dazi di uscita è accordata per i seguenti oggetti:

1. Prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea doganale ed appartenenti ai sudditi italiani.

2. Provviste di bordo, semprechè proporzionate al numero dei passeggieri e dell'equipaggio, ed alla durata del viaggio.

3. Effetti e mobili usati degli impiegati civili e militari dello Stato che vanno ad esercitare il loro ufficio all'estero o nelle colonie.

Art. 11.

Nessuna esenzione dal pagamento dei dazi doganali, oltre quelle

indicate nei precedenti articoli, può essere concessa se non in virtù di una legge.

Art. 12.

È data facoltà al Governo del Re di concedere la franchigia doganale alle merci di produzione italiana di ritorno dall'estero, delle quali possa accertarsi in modo assoluto l'origine nazionale.

Le merci ammesse alla franchigia saranno designate con decreto Reale sopra proposta del Ministero delle finanze e di quello per la industria e il commercio.

Nel decreto stesso saranno indicati i modi per comprovare l'origine delle merci, il termine entro il quale possono reintrodursi nello Stato e le altre condizioni che dovranno verificarsi per la loro ammissione in franchigia.

Art. 13.

Il Governo del Re, udito il Consiglio dell'industria, ha facoltà di prescrivere, con decreto Reale, che prodotti destinati alla esportazione siano ammessi alla restituzione del dazio sulle materie prime impiegate, e di variare le restituzioni, in ragione dei nuovi dazi.

Art. 14.

L'importazione dei generi medicinali e dei medicamenti composti - comprese le così dette « specialità medicinali » - non può effettuarsi se non vi sia il permesso del Consiglio superiore di sanità.

L'importazione dei vaccini, virus, sieri, tossine e di ogni altro prodotto affine, a scopo diagnostico, profilattico e curativo, è regolata dalla legge sanitaria e non può effettuarsi senza preventivo permesso del Ministero dell'interno.

Art. 15.

Con decreto Reale può essere vietata l'uscita delle merci che siano considerate quale contrabbando di guerra.

Può pure per decreto Reale essere vietata l'importazione di prodotti, piante, bestiame, allo scopo di tutelare la salute pubblica, l'agricoltura e la pastorizia.

Tali decreti dovranno essere presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Art. 16.

Le merci che, per disposizioni speciali, non possono essere introdotte nel Regno, e quelle che dall'autorità competente sono giudicate nocive alla salute pubblica, devono, nel termine prefisso dall'autorità sanitaria, essere distrutte o riesportate a spese del destinatario.

Art. 17.

I seguenti documenti di dogana sono sottoposti alle tasse fisse di bollo sottoindicate:

a) alla tassa di L. 3:

i manifesti di arrivo e di partenza, per ogni foglio;

b) alla tassa di L. 2:

le bollette di cauzione che si riferiscono a merci estere;

c) alla tassa di L. 1:

le bollette d'introduzione in deposito;

i lasciapassare di merci estere;

le bollette o quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta, comprese quelle che si rilasciano per diritti di magazzinaggio maturati o per contrassegni applicati dopo la definitiva liquidazione del dazio doganale, quando la somma pagata supera L. 10, esclusa da tale somma quella parte che costituisce diritto di bollo sulle polizze di carico e lettere di vettura;

d) alla tassa di L. 0,20:

i lasciapassare che si consegnano ai bastimenti che sono dispensati dal manifesto di partenza;

e) alla tassa di L. 0,10:

le bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta, comprese quelle che si rilasciano per diritti di magazzinaggio maturati o per contrassegni applicati dopo la definitiva liquidazione del dazio doganale, quando la somma pagata non supera le L. 10;

le bollette per temporanee importazioni ed esportazioni senza cauzione e qualsivoglia altra bolletta doganale qui non espressamente nominata;

i buoni per visite a riprese delle merci estere e nazionali;

i permessi di partenza che si danno ai bastimenti ai sensi dell'art. 32 della legge doganale (testo unico, n. 20, del 26 gennaio 1896).

Si applicano tasse graduali secondo la misura seguente:

1° alle bollette che si rilasciano per il suppletivo pagamento dei dazi doganali riscossi in meno;

2° a quelle per somme depositate;

3° a quelle per pagamento di multe:

per le somme superiori a lire 5 ma non a lire 100 centesimi 10;

per le somme superiori a lire 100 ma non a lire 1000 centesimi 20;

per le somme superiori a lire 1000 ma non a lire 5000 centesimi 30;

per le somme superiori a lire 5000 ma non a lire 10,000 centesimi 40;

per le somme superiori a lire 10,000 e per le ricevute senza determinazione di somma centesimi 50.

Art. 18.

Sono esenti da tassa di bollo:

a) le copie dei manifesti fatti per lo sbarco e l'introduzione delle merci in dogana;

b) le bollette per le temporanee importazioni ed esportazioni del bestiame condotto al pascolo od al lavoro, e dei cereali destinati alla macinazione nella zona di confine, a condizione della reciprocità di trattamento per parte degli Stati finitimi, anche quando tali bollette comprendono veicoli e strumenti destinati allo scopo principale pel quale sono rilasciate le bollette stesse;

c) le quietanze di pagamento delle quote di cambio sui dazi d'importazione riscossi con altre bollette;

d) i certificati di scarico a bollette di cauzione o di temporanea importazione.

Art. 19.

Per tutte le merci, tanto in temporanea custodia quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, sieno esse in colli ovvero alla rinfusa, è riscosso il diritto di magazzinaggio nella misura di centesimi 10 per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale, esclusi il giorno di entrata e quello di uscita dalla dogana.

Per le merci in temporanea custodia il suddetto diritto è aumentato a cent. 20 dopo i quindici giorni completi di giacenza.

Art. 20.

L'approvazione delle tariffe delle mercedi per il movimento delle merci nelle dogane, ove il facchinaggio è organizzato a norma del regolamento approvato col decreto Reale del 4 dicembre 1864, spetta agli intendenti di finanza, sentite le camere di commercio.

TARIFFA DEI DAZI D'IMPORTAZIONE.

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	SEZIONE I. **Animali, generi alimentari e tabacchi**			
	CATEGORIA I. *Animali vivi.*			
1	Cavalli:			
a	cavalli interi aventi, al garrese, un'altezza di metri 1,40 o meno	ciascuno	140 —	0 5
b	altri, compresi i puledri e le cavalle di qualsiasi altezza	ciascuno	100 —	0 5
2	Muli	ciascuno	25 —	0 4
3	Asini	ciascuno	5 —	1 —
4	Bovi	ciascuno	40 —	1 —
5	Tori	ciascuno	20 —	1 —
6	Vacche	ciascuna	14 —	1 —
7	Giovenchi e torelli	ciascuno	10 —	1 —
8	Vitelli	ciascuno	10 —	1 —
9	Bestiame ovino	per capo	3 —	0 5
10	Bestiame caprino	per capo	3 —	0 5
11	Porci, del peso:			
a	fino a 20 chilogrammi	ciascuno	3 —	1 —
b	di più di 20 chilogrammi	ciascuno	10 —	1 —
12	Pollame	quintale	5 —	2 —
13	Piccioni:			
a	viaggiatori	quintale	50 —	—
b	altri	quintale	5 —	1 —
14	Conigli	quintale	15 —	—
	I conigli importati dalle Società per l'allevamento del coniglio e dalle Istituzioni agrarie che si propongono lo stesso scopo sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme da stabilire dal ministro delle finanze.			
15	Selvaggina:			
a	esotica	quintale	100 —	—
b	d'altra specie	quintale	15 —	1 —
	La selvaggina destinata ad Istituti di istruzione e a parchi o giardini zoologici, o destinata a servire per ripopolamento, è ammessa in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme da stabilire dal ministro delle finanze.			
16	Api vive coi loro alveari	—	esenti	—
17	Animali vivi non nominati	—	esenti	—
	CATEGORIA II. *Carni, brodi, minestre e uova.*			
18	Animali morti:			
a	pollame	quintale	5 —	2 —

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
b	cacciagione:			
	1. esotica	quintale	100 —	—
	2. d'altra specie	quintale	15 —	1 —
c	piccioni	quintale	5 —	1 —
d	conigli	quintale	15 —	—
e	d'altra specie:			
	1. per uso alimentare	—	Dazio delle carni non preparate	
	2. altri	—	esenti	—
19	Carni non preparate (escluse quelle di pollame, di selvaggina, di piccione e di coniglio):			
	Le carni non preparate di pollame, di selvaggina, di piccione e di coniglio seguono il trattamento degli animali morti della rispettiva specie. Come carni non preparate si classificano anche gli animali macellati interi.			
a	fresche, anche refrigerate	quintale	12 —	0 5
b	congelate	quintale	8 —	1 —
20	Carni preparate:			
a	cotte	quintale	12 —	0 5
b	salate, affumicate od in altro modo preparate:			
	1. prosciutti	quintale	25 —	1 —
	2. altre	quintale	25 —	1 —
21	Estratti di carne e brodi condensati:			
a	allo stato solido o pastoso	quintale	80 —	0 2
b	allo stato liquido	quintale	60 —	0 2
	Il dazio sugli estratti di carne e sui brodi condensati si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti o degli involucri immediati.			
22	Condimenti per brodi e per minestre, in recipienti o in involucri del peso (compreso il recipiente o l'involucro):			
a	fino a 1 chilogramma	quintale	50 —	0 4
b	di più di 1, fino a 25 chilogrammi	quintale	45 —	0 3
c	di più di 25 chilogrammi	quintale	40 —	0 2
23	Minestre preparate, in recipienti o in involucri del peso (compreso il recipiente o l'involucro):			
a	fino a 1 chilogramma	quintale	45 —	0 3
b	di più di 1 chilogramma	quintale	40 —	0 2
24	Uova di pollame	—	esenti	—
25	Giallo d'uova, disseccato o liquido	—	esente	—
	CATEGORIA III. *Latte e prodotti del caseificio.*			
26	Latte:			
a	fresco o semplicemente sterilizzato	—	esente	—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	condensato:			
	1. senza zucchero:			
	a) in polvere	quintale	20 —	1 —
	b) altro	quintale	10 —	1 —
	2. con zucchero:			
	a) in misura non superiore a 40 per cento	quintale	30 —	0 2
	Sul latte condensato con zucchero in misura non superiore a 40 per cento si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto.			
	b) in misura superiore a 40 per cento	quintale	55 —	0 2
	Sul latte condensato con zucchero in misura superiore a 40 per cento si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto.			
27	Farina lattea, contenente zucchero:			
a	in misura non superiore a 33 per cento . .	quintale	25 —	0 2
	Sulla farina lattea contenente zucchero in misura non superiore a 33 per cento si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 33 per ogni quintale di prodotto.			
b	in misura superiore a 33 per cento	quintale	60 —	0 2
	Sulla farina lattea contenente zucchero in misura superiore a 33 per cento si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 45 per ogni quintale di prodotto.			
28	Zucchero di latte	quintale	30 —	0 2
29	Burro di latte:			
a	fresco	quintale	15 —	0 2
b	cotto o salato	quintale	20 —	0 2
30	Formaggio:			
a	di pasta dura	quintale	10 —	1 5
b	di pasta molle	quintale	15 —	1 5
31	Caseina	quintale	10 —	—
32	Prodotti a base di caseina, per uso alimentare	quintale	25 —	0 5
	CATEGORIA IV. *Prodotti della pesca.*			
33	Pesci freschi, anche congelati	—	esenti	—
34	Pesci preparati:			
a	secchi, salati o affumicati:			
	1. salmone	quintale	35 —	—
	2. baccalà	quintale	5 —	—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	3. stoccafisso	quintale	6 —	—
	4. aringhe	quintale	5 —	—
	5. sardelle salate e pressate, salacche e salacchini	quintale	4 —	0 5
	6. sardelle e acciughe, in salamoia . .	quintale	6 —	—
	7. altri	quintale	6 —	—
	I pesci salati pescati da italiani che si recano temporaneamente ad esercitare la loro industria nelle acque litoranee e in quelle fronteggianti le coste italiane sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal ministro delle finanze.			
b	marinati, sott'olio o altrimenti preparati:			
	1. in scatole, del peso fino a mezzo chilogramma (compreso il recipiente):			
	a) tonno	quintale	40 —	0 5
	b) sardine e acciughe	quintale	80 —	0 5
	c) salmone	quintale	35 —	0 2
	d) altri	quintale	30 —	0 2
	2. in scatole, del peso di più di mezzo chilogramma, fino a 20 chilogrammi (compreso il recipiente):			
	a) tonno	quintale	35 —	0 5
	b) sardine e acciughe	quintale	65 —	0 5
	c) altri	quintale	25 —	0 2
	3. in altri recipienti:			
	a) tonno	quintale	30 —	0 5
	b) sardine e acciughe	quintale	40 —	0 5
	c) altri	quintale	25 —	0 2
35	Crostacei, testacei e molluschi, mangerecci:			
a	freschi	—	esenti	—
b	cotti o altrimenti preparati:			
	1. aragoste in scatole	quintale	100 —	—
	2. altri	quintale	80 —	—
36	Caviale e altre uova di pesce preparate . . .	quintale	80 —	—
	CATEGORIA V. *Coloniali e loro succedanei, zuccheri e prodotti zuccherati.*			
37	Caffè:			
a	in grani e in pellicole	quintale	150 —	—
b	tostato, anche macinato	quintale	207 —	—
38	Cicoria ed ogni altra sostanza da sostituirsi al caffè:			
a	disseccate	—	esenti	—
b	tostate, anche macinate	quintale	15 —	—
39	Zucchero:			
a	di prima classe	quintale	18 —	1 —

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
b	di seconda classe . . . . Appartengono alla prima classe gli zuccheri con rendimento in raffinato superiore a 94 per cento. Il rendimento si ottiene deducendo dalla percentuale in saccarosio la percentuale di ceneri solubili moltiplicata per 5. Appartengono pure alla prima classe gli zuccheri mescolati a sostanze atte ad abbassarne il rendimento. Sullo zucchero si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa e alla sopratassa interne di fabbricazione.	quintale	12 —	1 —
40	Glucosio: Seguono il trattamento del glucosio anche il maltosio e i siroppi di maltosio.			
a	liquido	quintale	50 —	0 5
b	solido . . . . Sul glucosio, tanto liquido, quanto solido, sul maltosio e sui siroppi di maltosio che nel consumo possano servire agli usi del glucosio e che contengano più di 20 per cento in peso di sostanze zuccherine, calcolato come glucosio, oltre il dazio, si riscuote la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla rispettiva tassa interna di fabbricazione.	quintale	40 —	0 5
41	Melazzo . . . . Il melazzo con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a 63 segue il trattamento dello zucchero di seconda classe. Il melazzo di canna, destinato alla fabbricazione di surrogati del caffè, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme da stabilire dal ministro delle finanze.	quintale	8 —	0 3
42	Miele:			
a	naturale, puro	quintale	20 —	0 5
b	altro	quintale	100 —	—
43	Frutti e scorze di frutti, canditi . . . . Sui frutti o sulle scorze di frutti, canditi, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 80 per ogni quintale di canditi alla portoghese, alla parigina e di quelli con l'ultima cottura, e di kg. 60 per ogni quintale di altri canditi.	quintale	80 —	—
44	Marmellate, gelatine e altre conserve di frutti Sulle marmellate, sulle gelatine e sulle altre conserve di frutti si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto.	quintale	60 —	—
45	Caramelle, confetti, pastiglie e altri lavori di zucchero Sulle caramelle, sui confetti, sulle pastiglie e sugli altri lavori di zucchero si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 80 per ogni quintale di prodotto.	quintale	80 —	—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
46	Torroni, mandorlati e prodotti di pasticceria con zucchero o miele	quintale	60 —	—
	Sui torroni, sui mandorlati e sui prodotti di pasticceria con zucchero o miele si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto.			
47	Biscotti:			
a	senza zucchero.	quintale	60 —	0 5
b	con zucchero:			
	1. in misura non superiore a 18 per cento	quintale	65 —	0 5
	Sui biscotti contenenti zucchero fino a 18 per cento si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 18 per ogni quintale di prodotto.			
	2. in misura superiore a 18 per cento .	quintale	70 —	0 5
	Sui biscotti contenenti più di 18 per cento di zucchero si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 35 per ogni quintale di prodotto.			
48	Prodotti a base di zuccheri, non nominati . .	quintale	150 —	—
	I prodotti a base di zuccheri, non nominati, contenenti zuccheri o nella fabbricazione dei quali siano stati consumati zuccheri, in misura superiore a 50 per cento, seguono il trattamento stabilito per la voce « Caramelle, confetti, pastiglie e altri lavori di zucchero ».			
49	Amidi, farine e fecole, aromatizzati, coloriti, dolcificati, destrinizzati o altrimenti preparati, o anche semplicemente confezionati in piccoli recipienti o involucri di qualsiasi specie per uso alimentare	quintale	80 —	0 3
50	Cacao:			
a	in grani.	quintale	30 —	—
	Seguono il trattamento del cacao in grani anche le bucce e pellicole di cacao; quelle destinate all'estrazione della teobromina sono ammesse in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal ministro delle finanze.			
b	infranto, macinato o in pasta	quintale	80 —	0 5
51	Cioccolata	quintale	60 —	1 —
	Sulla cioccolata si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 60 per ogni quintale di prodotto.			
52	Cannella.	quintale	250 —	—
53	Chiodi e steli, di garofani	quintale	250 —	—
54	Pepe nero e bianco e pepe garofanato	quintale	220 —	—
55	Peperoni rossi:			
a	secchi	quintale	220 —	—
b	macinati.	quintale	250 —	—

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
56	Zenzero in radica fresca o secca oppure in polvere, anche mista a pimento	quintale	220 —	—
57	Tè e mate.	quintale	400 —	—
58	Vainiglia.	quintale	450 —	—
59	Zafferano:			
a	in filo	chilogr.	20 —	—
b	in polvere	chilogr.	25 —	—
60	Noci moscade:			
a	col guscio	quintale	180 —	—
b	senza guscio e macis.	quintale	300 —	—
61	Amomi e cardamomi.	quintale	150 —	—
62	Senapa:			
a	in farina non condizionata in scatole o in barattoli	quintale	12 —	1 —
b	in farina condizionata in scatole o in barattoli, oppure liquida o in composta	quintale	20 —	1 —
63	Spezie non nominate.	quintale	30 —	—
	CATEGORIA VI.			
	Cereali, legumi, tuberi e loro derivati alimentari.			
64	Frumento.	quintale	7 50	—
65	Segala	quintale	4 50	—
66	Orzo:			
a	tallito (malto)	quintale	8 —	0 50
b	altro.	quintale	4 —	—
67	Granturco:			
a	bianco.	quintale	7 50	—
b	altro.	quintale	1 15	—
68	Riso:			
a	con lolla.	quintale	5 —	—
b	semigreggio	quintale	7 50	—
c	lavorato	quintale	11 —	—
	Il mezzo riso e il risino destinati alla fabbricazione dell'amido sono ammessi al dazio di L. 6 il quintale, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro delle finanze.			
69	Granaglie non nominate	quintale	1 15	—
70	Farine:			
a	di frumento	quintale	11 50	—
b	di riso.	quintale	11 —	—
c	di segala	quintale	6 50	—
d	di avena e di orzo.	quintale	6 —	—
e	di granoturco bianco.	quintale	11 50	—
f	di altre granaglie	quintale	3 15	—
71	Sem lino	quintale	15 50	—
72	Paste di frumento	quintale	15 —	—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
73	Pane o biscotto di mare	quintale	16 —	—
74	Legumi secchi	quintale	1 50	0 5
75	Farine di legumi	quintale	3 50	—
76	Patate	—	esenti	—
	CATEGORIA VII. *Ortaggi e frutta.*			
77	Ortaggi freschi	—	esenti	—
78	Ortaggi secchi, preparati per ministre o per condimento, anche triturati o sminuzzati	quintale	25 —	—
79	Pomodori:			
a	freschi	quintale	1 —	—
b	secchi	quintale	4 —	—
80	Capperi freschi	quintale	10 —	—
81	Agrumi:			
a	aranci e mandarini	quintale	2 —	—
b	limoni	quintale	2 —	—
c	cedri e cedrati	—	esenti	—
d	altri	quintale	2 —	—
82	Ananassi e banane	quintale	10 —	—
83	Olive secche	quintale	15 —	1 —
84	Uva:			
a	fresca:			
	1. da tavola	quintale	20 —	—
	2. da vino	quintale	12 —	0 7
b	secca	quintale	25 —	0 5
85	Frutta fresche non nominate	quintale	1 —	—
86	Castagne	—	esenti	—
87	Farina di castagne	quintale	4 —	—
88	Carrube	quintale	3 —	—
89	Datteri	quintale	12 —	—
90	Fichi secchi	quintale	15 —	0 4
91	Mandorle:			
a	con guscio	—	esenti	—
b	sgusciate	quintale	20 —	—
92	Nocciole:			
a	con guscio	quintale	10 —	—
b	sgusciate	quintale	20 —	—
93	Noci	quintale	10 —	—
94	Pignoli:			
a	con guscio	quintale	5 —	—
b	sgusciati	quintale	20 —	

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
95	Pistacchi:			
a	con guscio	quintale	8 —	—
b	sgusciati	quintale	30 —	—
96	Prugne secche	quintale	10 —	0 5
97	Frutta secche non nominate	quintale	10 —	0 5
98	Frutti, legumi e ortaggi:			
a	nell'aceto, in salamoia o nell'olio:			
	1. olive	quintale	30 —	—
	2. altri	quintale	20 —	—
b	nello spirito	quintale	350 —	—
99	Conserva di pomodori	quintale	25 —	—
100	Funghi:			
a	freschi	quintale	10 —	—
b	secchi	quintale	25 —	—
101	Tartufi	quintale	30 —	—
102	Noci di cocco	—	esenti	—
	CATEGORIA VIII. *Bevande.*			
103	Acque minerali:			
a	medicinali naturali	quintale	3 —	1 —
b	altre	quintale	6 —	1 —
	Le acque minerali, naturali o artificiali quando siano sopragassificate, si classificano come acque gassose.			
104	Acque gassose	quintale	5 —	1 —
	Sulle acque gassose, oltre il dazio, si riscuote la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione. A tale effetto si computano altrettanti ettolitri quanti sono i quintali sui quali si riscuote il dazio.			
105	Birra:			
a	in fusti	ettolitro	15 —	0 5
b	in bottiglie:			
	1. di mezzo litro o meno	cento	8 —	0 5
	2. superiori a mezzo litro	cento	15 —	0 5
	Sulla birra, tanto in fusti, quanto in bottiglie, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione, secondo i gradi saccarometrici e alcoolometrici effettivamente accertati. È in facoltà dell'importatore di chiedere che la sopratassa sia liquidata, senza analisi, sulla base di 16 gradi.			
106	Vini:			
	È vietata l'importazione dei vini che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato, sono da ritenersi non genuini. Sui vini di qualsiasi specie contenenti più di 5 per cento di alcool in volume si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa corrispondente al diritto interno sul consumo del vino.			

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
a	in fusti, damigiane o vagoni cisterna . . .	ettolitro	20 —	0 5
	I mosti d'uva seguono il trattamento dei vini. Le damigiane di capacità inferiore a 5 litri vengono considerate come bottiglie. Sul vino genuino, la cui ricchezza alcoolica sorpassi i 12 gradi, oltre il dazio proprio del vino, si riscuote il dazio o la sopratassa sull'alcool eccedente il detto limite, in ragione di un litro di spirito anidro per grado e per ettolitro. Se la ricchezza alcoolica supera i 12, ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcool si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori a un decimo di grado: se la ricchezza alcoolica supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori a un decimo. La ricchezza alcoolica dei vini dolci, contenenti più di 1 per cento di di zucchero non fermentato, nei quali lo zucchero totale (sommati insieme gli zuccheri presenti a quelli corrispondenti all'alcool contenuto nel vino) superi il 26 per cento, si calcola aggiungendo all'alcool contenuto nel vino quello corrispondente agli zuccheri presenti (zucchero × 0.63). I vini con contenuto alcoolico superiore a 22,5 per cento in volume seguono il trattamento dei liquori.			
	in bottiglie:			
	1. di mezzo litro o meno:			
	a) spumanti	cento	60 —	1 —
	b) altri	cento	30 —	1 —
	2. superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro:			
	a) spumanti	cento	100 —	1 —
	b) altri	cento	50 —	1 —
	Sul vino in bottiglie di capacità superiore al litro, per ogni ulteriore capacità anche iniziale, di 25 centilitri, si riscuote il dazio pari ad un quarto di quello stabilito per i vini in bottiglie da litro.			
107	Vino vermut:			
	È vietata l'importazione dei vini vermut che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato, sono da ritenersi non genuini. Sul vino vermut si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa corrispondente al diritto interno sul consumo del vino.			
	in fusti o in damigiane	ettolitro	75 —	—
	Le damigiane di capacità inferiore a 5 litri vengono considerate come bottiglie.			
	in bottiglie:			
	1. di mezzo litro o meno.	cento	60 —	—
	2. superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro	cento	120 —	—
	Sul vermut in bottiglie di capacità superiore al litro, per ogni ulteriore capacità, anche iniziale, di mezzo litro, si riscuote il dazio stabilito per il vino vermut in bottiglie di mezzo litro o meno.			

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
108	Sidro:			
a	in fusti	ettolitro	20 —	—
b	in bottiglie.	cento	60 —	—
109	Spirito . . . . Sullo spirito si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione. La denaturazione dello spirito, comunque fatta all'estero, non ne muta la classificazione.	ettolitro	50 —	0 2
110	Acquaviti: Sulle acquaviti si riscuote oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sullo spirito, da commisurare sopra una forza alcoolica non inferiore a 70 gradi. La dogana, quando ritenga che tali bevande abbiano una forza superiore a 70 gradi, ha diritto di sottoporle all'analisi o di commisurare la sopratassa sulla forza effettiva accertata se risulti superiore a 70 gradi. Le acquaviti in damigiane di capacità inferiore a 5 litri vengono considerate come in bottiglie. Sulle acquaviti in bottiglie di capacità superiore al litro, per ogni ulteriore capacità, anche iniziale, di mezzo litro, si riscuote il dazio stabilito per le acquaviti in bottiglie di mezzo litro o meno.			
a	cognac, arac, rum e wisky:			
	1. in fusti o in damigiane	ettolitro	90 —	1 —
	2. in bottiglie:			
	a) di mezzo litro o meno	cento	60 —	1 —
	b) superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro	cento	100 —	1 —
b	altre:			
	1. in fusti o in damigiane	ettolitro	75 —	1 —
	2. in bottiglie:			
	a) di mezzo litro o meno	cento	55 —	1 —
	b) superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro	cento	80 —	1 —
111	Liquori e altre bevande spiritose, dolcificate o aromatizzate: Sui liquori e sulle altre bevande spiritose, dolcificate o aromatizzate, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sullo spirito, da commisurato sopra una forza alcoolica non inferiore a 70 gradi. La dogana, quando ritenga che tali bevande abbiano una forza superiore a 70 gradi ha diritto di sottoporle all'analisi e di commisurare la sopratassa sulla forza effettiva accertata, se risulti superiore a 70 gradi.			
a	in fusti e in damigiane . . . . Le damigiane di capacità inferiore a 5 litri vengono considerate come bottiglie.	ettolitro	80 —	1 —
b	in bottiglie:			
	1. di mezzo litro o meno	cento	60 —	1 —

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	2. superiori a mezzo litro ma non eccedenti il litro	cento	90 —	1 —
	Sui liquori e sulle altre bevande spiritose dolcificate e aromatizzate, in bottiglie di capacità superiore al litro, per ogni ulteriore capacità, anche iniziale, di mezzo litro si riscuote il dazio stabilito per i liquori in bottiglie di mezzo litro o meno.			
112	Siroppi per bibite	quintale	60 —	—
	I siroppi con sostanze medicinali entrano nella classe delle preparazioni farmaceutiche. Sui siroppi per bibite si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto.			
113	Ghiaccio e neve	—	esenti	—
	CATEGORIA IX. *Sale e tabacchi.*			
114	Sale marino salgemma			
	L'importazione del sale marino e del salgemma è riservata allo Stato. E' permessa l'importazione del sale, in esenzione da dazio, nelle isole nelle quali non è in vigore il monopolio.			
	E' considerata come sale ogni miscela di sali solubili, nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 e il sodio di 9,8 per cento. Seguono parimenti il trattamento del sale tutti i prodotti che ne contengono in quantità superiore a 25 per cento. L'introduzione dall'estero di questi prodotti può essere permessa sotto l'osservanza delle discipline da stabilire con decreto del ministro delle finanze col quale sarà altresì fissata la misura del diritto di monopolio, che dovrà essere corrisposto per il sale contenuto nei prodotti stessi. Il ministro delle finanze ha pure facoltà di concedere, con norme e cautele speciali, la importazione, ad esclusivo uso personale, dall'estero o dalle isole non soggette a monopolio, di sali speciali da tavola, in quantità non eccedente 5 chilogrammi, contro pagamento dei diritti di monopolio, nella misura di L. 2 per ogni chilogramma.			
115	Tabacchi:			
a	greggi:			
	1. in foglie	—	esenti	—
	2. in costole di foglie	—	esenti	—
	3. altri, e succedanei del tabacco . . .	—	esenti	—
	L'importazione dei tabacci greggi è riservata allo Stato.			
b	lavorati:			
	1. sigarette	chilogr.	130 —	—
	2. sigari Manilla, Avana, uso Avana e altri sigari di qualità superiore	chilogr.	130 —	—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	3. sigari comuni	chilogr.	70 —	—
	4. trinciati chiari dolci e trinciati dell'Avana	chilogr.	100 —	—
	5. trinciati, altri	chilogr.	60 —	—
	6. tabacchi da fiuto	chilogr.	60 —	—
	7. altri	chilogr.	50 —	—
	L'importazione dei tabacchi lavorati è riservata allo Stato. E' autorizzato lo sdoganamento dei tabacchi lavorati, semprechè servano al consumo personale dell'importatore, fino a quattro chilogrammi nelle dogane di primo ordine ed in quelle di secondo ordine della prima classe, fino a due chilogrammi nelle altre dogane. Per la introduzione di quantità superiori a quattro chilogrammi occorre il permesso del ministero delle finanze. I tabacchi lavorati importati per conto dello Stato sono ammessi in esenzione da dazio.			
116	Sugo di tabacco	—	esente	—
	L'importazione del sugo di tabacco è riservata allo Stato.			
	SEZIONE II.			
a	**Semi e frutti, oleosi, oli e grassi animali e vegetali; cere**			
	CATEGORIA X.			
	Semi e frutti oleosi, e loro residui.			
117	Semi oleosi:			
a	di arachide	quintale	6 —	—
b	di canapa	quintale	6 —	—
c	di colza e di ravizzone	quintale	4 75	—
	di palma (palmisti), di stillingia e altri per la produzione di grassi	—	esenti	—
e	di lino	quintale	4 75	—
f	di ricino	—	esenti	—
g	di senapa	—	esenti	—
h	di sesamo	quintale	6 —	—
i	non nominati	quintale	5 —	—
	I semi oleosi da impiegare per la produzione di oli destinati ad usi industriali ammessi a fruire di dazi ridotti per gli oli della stessa specie importati dall'estero sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal ministro delle finanze.			
118	Olive fresche	—	esenti	—
119	Copra	—	esente	—
120	Frutti oleosi non nominati	—	esenti	—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
121	Farine di semi oleosi, non nominate	quintale	7 —	—
122	Panelli di semi oleosi e di altre materie oleose I panelli seguono il trattamento per essi stabilito anche quando siano ridotti in polvere.	—	esenti	—
123	Sansa di olive	—	esente	—
	CATEGORIA XI. *Oli e grassi, animali e vegetali, e cere.*			
124	Oli animali:			
a	di pesce, di altri animali marini e di fegato di pesce:			
	1. in bottiglie o altri recipienti, di capacità non superiore a 5 litri	quintale	10 —	—
	2. in altri recipienti.	quintale	6 —	—
	Gli oli di pesce, di altri animali marini e di fegato di pesce, preparati per uso medicinale con l'aggiunta di altre sostanze, si classificano fra le preparazioni farmaceutiche.			
b	di lardo, di piedi o di sevo	quintale	10 —	—
c	altri	—	esenti	—
125	Oli vegetali (esclusi gli oli concreti):			
a	di arachide	quintale	24 —	—
b	di colza e di ravizzone	quintale	24 —	—
c	di cotone	quintale	50 —	—
d	di lino:			
	1. crudo.	quintale	24 —	—
	L'olio di lino crudo destinato ad usi industriali diversi dalla preparazione di prodotti alimentari è, su richiesta dell'importatore, sottoposto al dazio ridotto di L. 10 il quintale, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal ministro delle finanze.			
	2. cotto.	quintale	12 —	—
e	di oliva	quintale	15 —	0.5
f	di ricino	quintale	10 —	—
g	di sesamo.	quintale	24 —	—
h	non nominati	quintale	24 —	—
	Sugli oli di semi, sia puri, sia mescolati con olio di oliva, o con altri oli, in qualsiasi proporzione, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione sugli oli stessi. Gli oli di semi, escluso quello di lino, destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione di prodotti alimentari, sono, su richiesta dell'importatore, sottoposti al dazio ridotto di L. 6 il quintale, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal ministro delle finanze.			

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
126	Oli ossidati e soffiati, di qualsiasi specie. . .	quintale	12 —	—
127	**Sevo animale:**			
a	alimentare	quintale	10 —	0 5
b	altro, anche colato o pressato	—	esente	—
128	**Oleomargarina**	quintale	10 —	0 5
129	**Grasso di maiale (strutto)**.	quintale	10 —	0 5
130	**Lardo**	quintale	25 —	—
131	**Burro artificiale**	quintale	30 —	0 5
132	***Dègras***, anche artificiale, non contenente oli minerali nè vaselina.	quintale	6 —	—
133	**Burro di cacao**	quintale	50 —	0 4
134	**Olio di cocco, di illipé e di palmisti:**			
a	depurati per uso alimentare	quintale	30 —	0 5
b	altri	quintale	4 —	—
135	**Olio di palma**	—	esente	—
136	**Sevo vegetale**	—	esente	—
137	**Grassi non nominati:**			
a	animali:			
	1. alimentari	quintale	10 —	0 5
	2. altri	—	esenti	—
b	vegetali:			
	1. depurati per uso alimentare	quintale	30 —	0 5
	2. altri.	—	esenti	—
	I grassi non nominati, animali e vegetali, suscettibili di impiego per uso alimentare, quando siano, invece, destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione di prodotti alimentari, sono ammessi, su richiesta dell'importatore, in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal ministro delle finanze.			
138	**Spermaceti:**			
a	greggio	quintale	15 —	—
b	depurato	quintale	30 —	—
139	**Cera:**			
a	di api:			
	1. bianca:			
	a) non lavorata	quintale	30 —	—
	b) lavorata, escluse le candele	quintale	40 —	—
	2. altra:			
	a) non lavorata	quintale	15 —	—
	b) lavorata, escluse le candele	quintale	20 —	—
b	non nominata.	quintale	15 —	—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	SEZIONE III. **Materie tessili e loro prodotti** — CATEGORIA XII. *Canapa, lino, juta e altri vegetali filamentosi, escluso il cotone.*			
140	Canapa:			
a	greggia	—	esente	—
b	pettinata	—	esente	—
141	Stoppa di canapa	—	esente	—
142	Lino:			
a	greggio	—	esente	—
b	pettinato	—	esente	—
143	Stoppa di lino	—	esente	—
144	Juta:			
a	greggia	—	esente	—
b	pettinata	—	esente	—
145	Sparto	—	esente	—
146	Crino vegetale, anche arricciato	—	esente	—
147	Vegetali filamentosi non nominati:			
a	greggi	—	esenti	—
b	pettinati	—	esenti	—
148	Cordami, cordicelle o spago, anche incatramati, esclusi quelli di cocco, sparto, tiglio o simili, di grossezza:			
a	superiore a 5 millimetri	quintale	17 —	0 2
b	fino a 5 millimetri	quintale	25 —	0 2
149	Cordoni e cordoncini intrecciati (a più di 4 capi) e straforzini, di grossezza:			
a	superiore a 5 millimetri	—	Dazio dei cordami	—
b	superiore a 2, fino a 5 millimetri	quintale	60 —	0 2
c	fino a 2 millimetri	quintale	100 —	0 2
150	Filetti di cocco, sparto, tiglio o simili, a 2 capi	quintale	5 —	—
151	Cordami di cocco, sparto, tiglio e simili	quintale	10 —	—
152	Filati di lino, semplici:			
a	greggi, che misurano per chilogramma:			
	1. fino a 7 mila metri	quintale	12 —	0 2
	2. più di 7 mila, fino a 15 mila metri	quintale	16 —	0 2
	3. più di 15 mila, fino a 20 mila metri	quintale	22 —	0 2
	4. più di 20 mila, fino a 37 mila metri	quintale	25 —	0 2
	5. più di 37 mila metri	quintale	28 —	0 2
b	lisciviati o imbianchiti	—	Aumento di L. 6 il quintale sul dazio dei greggi	—
c	tinti I filati leggermente azzurrati, o con un'altra tenue tinta che scompare dopo la lavatura, si considerano come imbianchiti.	—	Aumento di L. 15 il quintale sul dazio degli imbianchiti	0 2

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
153	**Filati di canapa, semplici**	—	Dazio dei filati di lino semplici, secondo la specie	—
154	**Filati di lino e di canapa, ritorti**	—	Aumento di 40 per cento sul dazio dei semplici, secondo la specie	—
	La classificazione dei filati ritorti viene stabilita moltiplicando la lunghezza per il numero dei capi.			
155	**Filati di juta:**			
a	semplici:			
	1. greggi	quintale	14 —	0 2
	2. imbianchiti	quintale	18 —	0 2
	3. tinti	quintale	35 —	0 2
b	ritorti	—	Aumento di 40 per cento sul dazio dei semplici, secondo la specie	—
156	**Filati e spago, di carta, che misurano per chilogramma:**			
a	fino a 2 mila metri	quintale	40 —	—
b	più di 2 mila, fino a 4 mila metri	quintale	50 —	—
c	più di 4 mila metri	quintale	60 —	—
	La classificazione dei filati ritorti viene stabilita moltiplicando la lunghezza per il numero dei capi.			
157	**Filati semplici di lino e di canapa, a lungo tiglio, o refe, in matasse, in gomitoli, su rocchetti e simili, per la lavorazione, a mano o meccanica, delle calzature**	quintale	80 —	0 3
158	**Filati di lino e di canapa, da cucire, in matassine, in gomitoli, su rocchetti o simili, o comunque preparati per la vendita al minuto**	quintale	110 —	0 2
159	**Reti**	—	Aumento di 10 per cento sul dazio dei filati di cui sono composte	—
160	**Tessuti di lino e di canapa:**			
a	greggi:			
	1. lisci, che presentano fra catena e trama nel quadrato di 5 millimetri di lato:			
	a) fino a 10 fili elementari.	quintale	25 —	0 2
	b) più di 10, fino a 26 fili elementari.	quintale	75 —	0 2
	c) più di 26, fino a 40 fili elementari.	quintale	93 —	0 2
	d) più di 40 fili elementari.	quintale	122 —	0 2
	Per stabilire il numero dei fili nel quadrato di cinque millimetri di lato, si devono contare e sommare i fili della trama e quelli della catena. Sono trascurati i fili non interamente compresi nei cinque millimetri Quando non sia possibile di contare i fili o nella trama o nella catena, si considera il tessuto come appartenente alla classe superiore per numero di fili.			
	2. operati	—	Aumento di L. 20 il quintale sul dazio dei lisci	—
b	sciviati o imbianchiti	—	Aumento di 30 per cento sul dazio dei greggi secondo la specie	—
	Si considerano imbianchiti anche i tessuti greggi, misti di bianco.			

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
c	a colori o tinti . . . . I tessuti greggi o imbianchiti con rade e stratte righe colorite, in contrassegno di essere destinati ad un uso determinato, come per forniture militari, per ospedali e simili luoghi pii, o a far sacchi o altre involture, si classificano come tessuti greggi o imbianchiti, secondo la rispettiva qualità.	—	Aumento di L. 35 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	0 2
d	stampati.	—	L. 10 per 100 metri quadrati oltre il dazio dei greggi, secondo la specie	0 5
161	Tessuti di juta:			
a	greggi, lisci	quintale	24 —	0 2
b	altri	—	Dazio dei tessuti di lino, secondo la specie	—
162	Tessuti di filati di carta:			
a	greggi, imbianchiti, tinti o a colori, pesanti per 100 metri quadrati:			
	1. chilogrammi 20 o più	quintale	60 —	—
	2. meno di chilogrammi 20	quintale	75 —	—
b	stampati.	—	L. 10 per 100 metri quadrati oltre il dazio dei non stampati	—
163	Altri manufatti di filati di carta	—	Come quelli di cotone secondo la specie	—
164	Tessuti ricamati:			
a	a catenella.	—	Aumento di L. 100 il quintale sul dazio dei non ricamati secondo la specie	1 —
b	altri, con tessuto di fondo visibile avente nel quadrato di 5 millimetri di lato:			
	1. fino a 40 fili elementari	quintale	400 —	—
	2. più di 40, fino a 50 fili elementari. .	quintale	550 —	—
	3. più di 50 fili elementari	quintale	700 —	—
165	Ricami su tessuto di fondo invisibile . . . . La materia che determina la classificazione è quella che costituisce il ricamo.	quintale	900 —	—
166	Pizzi chimici.	quintale	500 —	—
167	Cinghie e tubi, di lino e di canapa, non imbevuti di olio o di altre materie grasse	quintale	100 —	0 2
168	Tele di lino e di canapa:			
a	incatramate, oliate e simili.	quintale	40 —	0 5
b	incerate.	quintale	60 —	0 5
c	smerigliate	quintale	50 —	0 2
169	Velluti di lino e di ramié:			
a	greggi	quintale	1[illegible]0 —	0 3
b	imbianchiti	quintale	185 —	0 3
c	tinti	quintale	225 —	0 3
d	stampati	quintale	285 —	0 3

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
170	**Velluti di juta, esclusi i tappeti da pavimento, vellutati**	quintale	150 —	0 3
171	**Tappeti da pavimento, di juta, vellutati, compresi quelli di ciniglia**	quintale	100 —	0 2
172	**Calze:** I dazi sulle calze fatte a maglia comprendono anche i sopradazi, tanto per la cucitura, quanto per il ricamo. Tuttavia essi si applicano anche alle calze semplicemente tagliate da maglia in pezza e non cucite. Le calze di maglia a punto diminuito si classificano come calze foggiate anche se i pezzi usciti dalla macchina, uniti l'uno con l'altro, non sono stati ancora separati mediante taglio o altrimenti.			
a	tagliate	quintale	210 —	—
b	foggiate: 1. intere, escluse quelle per ragazzi, pesanti per dozzina: Come tali si classificano le calze nelle quali la lunghezza del gambale, misurata dal vertice del calcagno all'orlo superiore, è uguale o superiore a due volte e mezzo la lunghezza del piede, misurata dal vertice del calcagno all'estremità della punta, e nelle quali la lunghezza del piede, misurata dal vertice del calcagno all'estremità della punta, è superiore a 22 centimetri.			
	a) più di 500 grammi	quintale	275 —	—
	b) fino a 500 grammi	quintale	450 —	—
	2. mezze calze, escluse quelle per ragazzi, pesanti per dozzina: Come tali si classificano le calze nelle quali la lunghezza del gambale, misurata dal vertice del calcagno all'orlo superiore, è inferiore a due volte e mezzo la lunghezza del piede, misurata dal vertice del calcagno all'estremità della punta.			
	a) più di 400 grammi	quintale	275 —	—
	b) fino a 400 grammi	quintale	450 —	—
	3. per ragazzi . . . . Come tali si classificano le calze e le mezze calze nelle quali la lunghezza del piede, misurata dal vertice del calcagno all'estremità della punta, non è superiore a 22 centimetri.	quintale	250 —	—
173	**Guanti:** I dazi sui guanti fatti a maglia comprendono anche i sopradazi, tanto per la cucitura, quanto per il ricamo. Tuttavia essi si applicano anche ai guanti semplicemente tagliati da maglia in pezza e non cuciti. I guanti di maglia a punto diminuito si classificano come guanti foggiati anche se i pezzi usciti dalla macchina, uniti l'uno con l'altro, non sono stati ancora separati mediante taglio o altrimenti.			

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente maggiorazione
a	tagliati	quintale	210 —	—
b	foggiati	quintale	275 —	—
174	Maglie non nominate:			
a	semplici	quintale	140 —	—
b	foggiate	quintale	210 —	—
175	Pizzi	quintale	800 —	—
176	Tulli:			
a	greggi	quintale	500 —	—
b	apparecchiati, imbianchiti o tinti	quintale	700 —	—
c	ricamati	quintale	800 —	—
177	Galloni e nastri:			
a	vellutati	—	Aumento di L. 200 il quintale sul dazio dei velluti, secondo la qualità	—
b	altri:			
	1. lisci	quintale	125 —	0 5
	2. operati o broccati	quintale	200 —	0 5
178	Passamani	quintale	250 —	0 5
179	Velluti, maglie (esclusi i guanti e le calze), galloni e nastri, ricamati a punto passato	—	Aumento di L. 300 il quintale sul dazio rispettivo	—
180	Tessuti misti con fili metallici, in misura inferiore a 50 per cento: Per stabilire in quali proporzioni le singole materie entrano nei tessuti misti, non si tiene conto dei fili che costituiscono la cimosa.			
a	con fili d'oro, di platino o d'argento, o dorati o argentati	—	Aumento di L. 5 il chilogramma sul dazio del tessuto rispettivo.	—
b	con fili di metallo comune, non dorati, nè argentati	—	Aumento di L. 2 il chilogramma sul dazio del tessuto rispettivo	—
	CATEGORIA XIII. *Cotone.*			
181	Cotone:			
a	in bioccoli o in massa: Come cotone in massa si classifica anche il cotone meccanico proveniente dalla sfilacciatura degli stracci, anche se misto con lana o con seta, in misura inferiore a 30 per cento.			
	1. greggio	quintale	3 —	—
	2. tinto	quintale	10 —	—
b	depurato, lavato e sgrassato (idrofilo):			
	1. in pacchi, del peso fino a mezzo chilogramma	quintale	13 —	0 5
	2. altro, anche sciolto o in massa o in fogli	quintale	8 —	0 5
c	impregnato di sostanze antisettiche, anche preparato per la vendita al minuto	quintale	23 —	0 5

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
d	in ovatte:			
	1. ingommate	quintale	10 —	—
	2. altre	quintale	9 —	—
182	Cascami di cotone, di ogni sorta:			
a	greggi	quintale	3 —	—
b	tinti	quintale	10 —	—
183	Filati semplici non mercerizzati:			
a	greggi, che misurano per mezzo chilogramma:			
	1. fino a 10 mila metri	quintale	13 —	—
	2. più di 10 mila, fino a 20 mila metri	quintale	18 —	—
	3. più di 20 mila, fino a 30 mila metri	quintale	21 —	0 2
	4. più di 30 mila, fino a 40 mila metri	quintale	30 —	0 2
	5. più di 40 mila, fino a 50 mila metri	quintale	38 —	0 2
	6. più di 50 mila, fino a 60 mila metri	quintale	50 —	0 2
	7. più di 60 mila, fino a 80 mila metri	quintale	65 —	0 2
	8. più di 80 mila fino a 100 mila metri	quintale	85 —	0 2
	9. più di 100 mila metri	quintale	110 —	0 2
b	imbianchiti	—	Aumento di L. 6 il quintale sul dazio dei greggi	—
c	tinti . . . . I filati leggermente azzurrati, o con un'altra tenue tinta che scompare con la lavatura, si considerano come imbianchiti.	—	Aumento di L. 15 il quintale sul dazio dei greggi	0 2
184	Filati ritorti non mercerizzati: La classificazione dei filati ritorti viene stabilita moltiplicando la lunghezza per il numero dei capi.			
a	greggi, che misurano per mezzo chilogramma:			
	1. fino a 30 mila metri	—	Aumento di 40 per cento sul dazio dei semplici	—
	2. più di 30 mila metri	—	Aumento di 30 per cento sul dazio dei semplici	—
b	imbianchiti	—	Aumento di L. 6 il quintale sul dazio dei ritorti greggi	—
c	tinti	—	Aumento di L. 15 il quintale sul dazio dei ritorti greggi	0 2
185	Filati mercerizzati	—	Aumento di L. 8 il quintale sul dazio dei non mercerizzati, secondo la specie	—
186	Catene ordite (warps)	—	Aumento di 15 per cento sul dazio dei filati di cui sono composte	—
187	Filati da cucire, in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili, o comunque preparati per la vendita al minuto	quintale	110 —	0 2
188	Corde	—	Dazio dei filati ritorti, secondo la specie	—
189	Reti	—	Aumento di 10 per cento sul dazio dei filati di cui sono composte	—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
190	Tessuti non mercerizzati o fatti con fili non mercerizzati:			
	Per stabilire il numero dei fili nel quadrato di cinque millimetri di lato, si devono contare e sommare i fili della trama e quelli della catena. Sono trascurati i fili non interamente compresi nei cinque millimetri. Quando non sia possibile di contare i fili o nella trama o nella catena, si considera il tessuto come appartenente alla classe superiore per numero di fili.			
	greggi, lisci (esclusi i graticolati):			
	1. del peso di chilogrammi 13 o più per 100 metri quadrati, che presentano fra catena e trama nel quadrato di 5 millimetri di lato:			
	a) fino a 20 fili elementari	quintale	30 —	0 3
	b) più di 20, fino a 30 fili elementari	quintale	45 —	0 3
	c) più di 30, fino a 40 fili elementari	quintale	60 —	0 3
	d) più di 40 fili elementari	quintale	80 —	0 3
	2. del peso di chilogrammi 11 o più, ma meno di chilogrammi 13 per 100 metri quadrati, che presentano fra catena e trama nel quadrato di 5 millimetri di lato:			
	a) fino a 20 fili elementari	quintale	40 —	0 3
	b) più di 20, fino a 30 fili elementari	quintale	55 —	0 3
	c) più di 30, fino a 40 fili elementari	quintale	75 —	0 3
	d) più di 40 fili elementari	quintale	100 —	0 3
	3. del peso di chilogrammi 9 o più, ma meno di chilogrammi 11 per 100 metri quadrati, che presentano fra catena e trama nel quadrato di 5 millimetri di lato:			
	a) fino a 20 fili elementari	quintale	45 —	0 3
	b) più di 20, fino a 30 fili elementari	quintale	65 —	0 3
	c) più di 30, fino a 40 fili elementari	quintale	85 —	0 3
	d) più di 40 fili elementari	quintale	115 —	0 3
	4. del peso di chilogrammi 7 e mezzo o più, ma meno di chilogrammi 9 per 100 metri quadrati, che presentano fra catena e trama nel quadrato di 5 millimetri di lato:			
	a) fino a 20 fili elementari.	quintale	50 —	0 3
	b) più di 20, fino a 30 fili elementari.	quintale	80 —	0 3
	c) più di 30, fino a 40 fili elementari.	quintale	115 —	0 3
	d) più di 40 fili elementari	quintale	140 —	0 3
	5. del peso di chilogrammi 6 o più, ma meno di chilogrammi 7 e mezzo per 100 metri quadrati, che presentano fra catena e trama nel quadrato di 5 millimetri di lato:			
	a) fino a 20 fili elementari.	quintale	65 —	0 3

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	(Lire in oro) — L. C.	di maggiorazione
	b) più di 20, fino a 30 fili elementari.	quintale	90 —	0 3
	c) più di 30, fino a 40 fili elementari.	quintale	135 —	0 3
	d) più di 40 fili elementari.	quintale	175 —	0 3
	6. del peso di chilogrammi 4 e mezzo o più, ma meno di chilogrammi 6 per 100 metri quadrati, che presentano fra catena e trama nel quadrato di 5 millimetri di lato:			
	a) fino a 20 fili elementari.	quintale	85 —	0 3
	b) più di 20, fino a 30 fili elementari.	quintale	115 —	0 3
	c) più di 30, fino a 40 fili elementari.	quintale	160 —	0 3
	d) più di 40 fili elementari.	quintale	190 —	0 3
	7. del peso di chilogrammi 3 o più, ma meno di chilogrammi 4 e mezzo per 100 metri quadrati, che presentano fra catena e trama nel quadrato di 5 millimetri di lato:			
	a) fino a 20 fili elementari.	quintale	110 —	0 3
	b) più di 20, fino a 30 fili elementari.	quintale	155 —	0 3
	c) più di 30, fino a 40 fili elementari.	quintale	180 —	0 3
	d) più di 40 fili elementari.	quintale	200 —	0 3
	8. di peso inferiore a chilogrammi 3 per 100 metri quadrati.	quintale	200	0 3
	greggi, lisci, graticolati.	quintale	200 —	0 3
	Si classificano come graticolati i tessuti che presentano interstizi prodotti da legatura garza inglese, oppure da mancanza regolare di fili in catena e agglomeramento di quelli di trama, o da mancanza regolare di fili in trama e agglomeramento di quelli di catena.			
	greggi, operati:			
	1. del peso di chilogrammi 9 o più per 100 metri quadrati	—	Aumento di L. 20 il quintale sul dazio dei greggi, lisci, secondo la specie	—
	2. di peso inferiore a chilogrammi 9 per 100 metri quadrati	—	Aumento di 25 per cento sul dazio dei greggi, lisci, secondo la specie	—
	greggi, broccati	—	Aumento di L. 20 al quintale, sul dazio dei greggi, operati	—
	imbianchiti:			
	Si considerano come imbianchiti anche i tessuti greggi misti di bianco.			
	1. del peso di chilogrammi 9 o più per 100 metri quadrati	—	Aumento di L. 15 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	—
	2. del peso di chilogrammi 6 o più, ma meno di chilogrammi 9 per 100 metri quadrati	—	Aumento di L. 20 al quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	—
	3. di peso inferiore a chilogrammi 6 per 100 metri quadrati	—	Aumento di L. 25 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	tinti:			
	1. del peso di chilogrammi 9 o più per 100 metri quadrati	—	Aumento di L. 30 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	0 2
	2. del peso di chilogrammi 6 o più, ma meno di chilogrammi 9 per 100 metri quadrati	—	Aumento di L. 35 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	0 2
	3. di peso inferiore a chilogrammi 6 per 100 metri quadrati	—	Aumento di L. 40 al quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	0 2
	a colori:			
	I tessuti greggi o imbianchiti con rade e strette righe colorite, in contrassegno di essere destinati ad un uso determinato, come per forniture militari, per ospedali e simili luoghi pii, o a far sacchi o altre involture, si classificano come tessuti greggi o imbianchiti, secondo la rispettiva qualità.			
	1. semplicemente rigati in catena . . .	—	Aumento di L. 5 il quintale sul dazio dei greggi o degli imbianchiti, secondo la specie	—
	Come tali si classificano i tessuti che hanno, solo in catena, filati colorati costituenti righe nel senso della lunghezza della pezza. Il sopradazio di L. 5 si applica sul dazio dei tessuti greggi o su quello dei tessuti imbianchiti, secondo che siano greggi, o, in tutto o in parte, imbianchiti, i fili di trama o quelli di catena non colorati.			
	2. altri	—	Aumento di 40 per cento sul dazio dei greggi, secondo la specie	0 2
	stampati.	—	L. 10 per 100 metri quadrati oltre il dazio dei greggi, secondo la specie	0 5
191	Tessuti mercerizzati o fatti con fili mercerizzati	—	Aumento di L. 15 il quintale sul dazio dei non mercerizzati, secondo la specie	—
192	Garze e tessuti, idrofili o impregnati di sostanze antisettiche	—	Aumento di L. 10 il quintale sul dazio dei tessuti imbianchiti, secondo la specie	—
193	Tessuti ricamati:			
a	a catenella.	—	Aumento di L. 100 il quintale sul dazio dei non ricamati, secondo la specie	1 —
b	altri, con tessuto di fondo visibile avente nel quadrato di 5 millimetri di lato:			
	1. fino a 40 fili elementari.	quintale	400 —	0 5
	2. più di 40, fino a 50 fili elementari. .	quintale	550 —	0 5
	3. più di 50 fili elementari.	quintale	700 —	0 5
194	Ricami su tessuto di fondo invisibile.	quintale	900 —	0 2
	La materia che determina la classificazione è quella che costituisce il ricamo.			
195	Pizzi chimici.	quintale	500 —	0 5
196	Tessuti incatramati, oliati o simili	quintale	30 —	0 5
197	Tessuti incerati	quintale	60 —	0 5
198	Tessuti smerigliati.	quintale	50 —	0 2

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazi di entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
199	**Cinghie e tubi, di cotone:**			
a	imbevuti di olio o di altre materie grasse, anche spalmati di materie coloranti	quintale	40 —	0 5
b	altri.	quintale	70 —	0 3
200	**Velluti:**			
a	comuni:			
	Si considerano comuni i velluti del peso di 250 grammi o più per metro quadrato.			
	1. greggi.	quintale	150 —	0 3
	2. imbianchiti	quintale	175 —	0 3
	3. tinti	quintale	215 —	0 3
	4. stampati	quintale	275 —	0 3
b	fini:			
	1. greggi	quintale	180 —	0 3
	2. imbianchiti	quintale	220 —	0 3
	3. tinti	quintale	270 —	0 3
	4. stampati	quintale	340 —	0 3
201	**Calze:**			
	I dazi sulle calze fatte a maglia comprendono anche i sopradazi, tanto per la cucitura, quanto per il ricamo. Tuttavia essi si applicano anche alle calze semplicemente tagliate da maglia in pezza e non cucite.			
	Le calze di maglia a punto diminuito si classificano come calze foggiate anche se i pezzi usciti dalla macchina, uniti l'uno con l'altro, non sono stati ancora separati mediante taglio o altrimenti.			
a	tagliate	quintale	210 —	0 2
b	foggiate:			
	1. intere, escluse quelle per ragazzi, pesanti per dozzina:			
	Come tali si classificano le calze nelle quali la lunghezza del gambale, misurata dal vertice del calcagno all'orlo superiore, è uguale o superiore a due volte e mezzo la lunghezza del piede, misurata dal vertice del calcagno all'estremità della punta, e nelle quali la lunghezza del piede, misurata dal vertice del calcagno all'estremità della punta, è superiore a 22 centim.			
	a) più di 500 grammi	quintale	275 —	0 2
	b) fino a 500 grammi	quintale	450 —	0 2
	2. mezze calze, escluse quelle per ragazzi, pesanti per dozzina:			
	Come tali si classificano le calze nelle quali la lunghezza del gambale, misurata dal vertice del calcagno all'orlo superiore, è inferiore a due volte e mezzo la lunghezza del piede, misurata dal vertice del calcagno all'estremità della punta.			
	a) più di 400 grammi	quintale	275 —	0 2
	b) fino a 400 grammi	quintale	450 —	0 2

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	* 3. per ragazzi	quintale	250 —	0 2
	Come tali si classificano le calze e le mezze calze nelle quali la lunghezza del piede misurata dal vertice del calcagno all'estremità della punta, non è superiore a 22 centimetri.			
202	Guanti:			
	I dazi sui guanti fatti a maglia comprendono anche i sopradazi, tanto per la cucitura, quanto per il ricamo. Tuttavia essi si applicano anche ai guanti semplicemente tagliati da maglia in pezza e non cuciti. I guanti di maglia a punto diminuito si classificano come guanti foggiati anche se i pezzi usciti dalla macchina, uniti l'uno con l'altro, non sono stati ancora separati mediante taglio o altrimenti.			
a	tagliati	quintale	210 —	0 2
b	foggiati	quintale	275 —	0 2
203	Maglie non nominate:			
a	semplici	quintale	140 —	0 2
b	foggiate	quintale	210 —	0 2
204	Pizzi:			
a	greggi	quintale	500 —	0 5
b	altri	quintale	800 —	0 5
205	Tulli:			
a	greggi, aventi nello spazio di 1 centimetro di larghezza o di lunghezza:			
	1. fino a 9 fori	quintale	400 —	0 5
	2. più di 9, fino a 12 fori	quintale	475 —	0 5
	3 più di 12 fori	quintale	550 —	0 5
b	apparecchiati, imbianchiti o tinti, aventi nello spazio di 1 centimetro di larghezza o di lunghezza:			
	1. fino a 9 fori	quintale	450 —	0 5
	2. più di 9, fino a 12 fori	quintale	525 —	0 5
	3. più di 12 fori	quintale	600 —	0 5
c	ricamati	quintale	600 —	0 5
206	Guipures in pezza:			
	I guipures in strisce o in bande seguono il trattamento dei pizzi.			
a	greggi	quintale	400 —	0 5
b	apparecchiati	quintale	450 —	0 5
207	Galloni e nastri			
a	vellutati	—	Aumento di L. 200 il quintale sul dazio dei velluti fini, secondo la specie	—
b	altri:			
	1. lisci	quintale	125 —	0 5
	2. operati o broccati	quintale	200 —	0 5

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
203	**Passamani**	quintale	250 —	0 5
209	**Velluti, maglie (esclusi i guanti e le calze), galloni e nastri, ricamati a punto passato**	—	Aumento di L. 300 il quintale sul dazio rispettivo.	—
210	**Tessuti misti:**			
	Per stabilire in quali proporzioni le singole materie entrano nei tessuti misti, non si tiene conto dei fili che costituiscono la cimosa.			
a	**con lana in misura inferiore a 15 per cento**	—	Aumento di L. 20 il quintale sul dazio del tessuto rispettivo.	—
b	**con seta:**			
	1. in misura inferiore a 6 per cento, con catena interamente di seta	—	Aumento di L. 40 il quintale sul dazio del tessuto rispettivo.	1 —
	2. in misura inferiore a 12 per cento, con catena non interamente di seta	—	Aumento di L. 40 il quintale sul dazio del tessuto rispettivo.	1 —
c	**con fili metallici, in misura inferiore a 50** per cento:			
	1. **con fili d'oro, di platino o d'argento,** o dorati o argentati	—	Aumento di L. 5 il chilogramma sul dazio del tessuto rispettivo.	1 —
	2. **con fili di metallo comune, non dorati nè argentati**	—	Aumento di L. 2 il chilogramma sul dazio del tessuto rispettivo.	1 —
	CATEGORIA XIV.			
	Lana, crino e peli.			
211	**Lane:**			
a	**naturali o sudice**	—	esenti	—
b	**lavate**	—	esenti	—
c	**tinte**	—	esenti	—
d	**cardate**	—	esenti	—
e	**pettinate:**			
	1. **non tinte**	quintale	15 —	1 —
	2. **tinte**	quintale	25 —	1 —
	meccaniche:			
	1. **di colore** non uniforme	quintale	8 —	0 5
	2. **altre**	quintale	18 —	0 5
212	**Cascami e borra** di lana.	—	esenti	—
213	**Crino animale:**			
a	**greggio**	—	esente	—
b	**imbianchito o tinto**	quintale	10 —	—
c	**arricciato**	quintale	20 —	—
	Seguono il trattamento del crino arricciato anche le corde di crino.			
214	**Pelo:**			
a	**greggio**	—	esente	—
b	**tinto**	quintale	10 —	—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
215	Setole:			
a	greggie	—	esenti	—
b	pulite e legate in mazzi o disposte in pacchetti	quintale	8 —	0 5
216	Filati di pura lana Mohair	—	esenti	—
217	Filati di lana, altri:			
a	semplici:			
	1. greggi, che misurano per chilogr.:			
	a) fino a 10 mila metri	quintale	45 —	0 5
	b) più di 10 mila, fino a 50 mila metri	quintale	55 —	0 5
	c) più di 50 mila, fino a 60 mila metri	quintale	65 —	1 —
	d) più di 60 mila metri	quintale	75 —	1 —
	2. imbianchiti	—	Aumento di L. 15 il quintale sul dazio dei greggi	—
	3. tinti	—	Aumento di L. 25 il quintale sul dazio dei greggi	—
b	ritorti La classificazione dei filati ritorti viene stabilita moltiplicando la lunghezza per il numero dei capi.	—	Aumento di 25 per cento sul dazio dei semplici, secondo la specie	—
218	Tessuti di lana:			
a	non stampati, pesanti per metro quadrato:			
	1. fino a 150 grammi	quintale	325 —	0 3
	2. più di 150, fino a 300 grammi	quintale	280 —	0 3
	3. più di 300, fino a 500 grammi	quintale	250 —	0 2
	4. più di 500 grammi	quintale	150 —	0 2
b	stampati	—	L. 10 per 100 metri quadrati oltre il dazio dei non stampati	0 5
219	Tessuti di fili di lana stampati in nastro	—	Aumento di L. 50 il quintale sul dazio dei non stampati	—
220	Tessuti broccati	—	Aumento di L. 40 il quintale sul dazio dei non broccati, secondo la specie	—
221	Tessuti ricamati:			
a	a catenella	—	Aumento di L. 200 il quintale sul dazio dei non ricamati, secondo la specie	—
b	altri, con tessuto di fondo visibile	—	Aumento di L. 300 il quintale sul dazio dei non ricamati, secondo la specie	—
222	Ricami su tessuto di fondo invisibile La materia che determina la classificazione è quella che costituisce il ricamo	quintale	900 —	0 2
223	Tessuti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento:			
a	non stampati, pesanti per metro quadrato:			
	1. fino a 150 grammi	quintale	200 —	0 3

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	2. più di 150 fino a 500 grammi	quintale	170 —	0 3
	3. più di 500 grammi	quintale	120 —	0 3
b	stampati	—	L. 10 per 100 metri quadrati oltre il dazio dei non stampati	0 5
224	Feltri tessuti per la fabbricazione della pasta di legno e di paglia, della cellulosa o della carta	quintale	140 —	0 2
225	Feltri:			
a	per cappelli	quintale	150 —	—
b	altri:			
	1. non stampati, pesanti per metro quadrato:			
	a) fino a 250 grammi	quintale	250 —	0 2
	b) più di 250, fino a 450 grammi . .	quintale	200 —	0 2
	c) più di 450, fino a 650 grammi . .	quintale	150 —	0 2
	d) più di 650 grammi	quintale	100 —	0 2
	2. stampati	—	L. 10 per 100 metri quadrati oltre il dazio dei feltri non stampati	0 5
226	Coperte di lana o di borra di lana	—	Dazio del tessuto, secondo la specie	—
	Le coperte non separate le une dalle altre, ma in pezza, sono pur sempre considerate tali se hanno righe colorite o altri contrassegni che indichino la testata di ciascuna coperta o il punto dove devono esser divise.			
227	Tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana:			
	Come tali si classificano anche i tappeti da pavimento di altre materie tessili non seriche, misti, in qualsiasi proporzione, con lana o borra di lana.			
a	a punti annodati	metro quad.	8 —	0 5
b	altri	quintale	110 —	0 5
228	Velluti di lana:			
a	pesanti più di 500 grammi per metro quadrato	quintale	225 —	0 2
b	altri	—	Dazio dei tessuti di lana, secondo la specie	—
229	Velluti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento:			
a	pesanti più di 500 grammi per metro quadrato	quintale	165 —	0 3
b	altri	—	Dazio dei tessuti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento, secondo la specie	—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
230	**Calze di lana:** I dazi sulle calze fatte a maglia comprendono anche i sopradazi, tanto per la cucitura, quanto per il ricamo. Tuttavia essi si applicano anche alle calze semplicemente tagliate da maglia in pezza e non cucite. Le calze di maglia a punto diminuito si classificano come calze foggiate anche se i pezzi usciti dalla macchina, uniti l'uno con l'altro, non sono stati ancora separati mediante taglio o altrimenti.			
a	per ragazzi: Come tali si classificano le calze nelle quali la lunghezza del piede, misurata dal vertice del calcagno all'estremità della punta, non è superiore a 22 centimetri:			
	1. tagliate	quintale	290 —	0 2
	2. foggiate	quintale	3[illegible]0 —	0 2
b	altre:			
	1. tagliate, pesanti per dozzina:			
	a) più di 500 grammi	quintale	310 —	0 2
	b) fino a 500 grammi	quintale	440 —	0 2
	2. foggiate, pesanti per dozzina:			
	a) più di 500 grammi	quintale	380 —	0 2
	b) fino a 500 grammi	quintale	550 —	0 2
231	Guanti di lana: I dazi sui guanti fatti a maglia comprendono anche i sopradazi, tanto per la cucitura, quanto per il ricamo. Tuttavia essi si applicano anche ai guanti semplicemente tagliati da maglia in pezza e non cuciti. I guanti di maglia a punto diminuito si classificano come guanti foggiati anche se i pezzi usciti dalla macchina, uniti l'uno con l'altro, non sono stati ancora separati mediante taglio o altrimenti.			
a	tagliati, pesanti per dozzina:			
	1. più di 300 grammi	quintale	310 —	0 2
	2. fino a 300 grammi	quintale	440 —	0 2
b	foggiati, pesanti per dozzina:			
	1. più di 300 grammi	quintale	380 —	0 2
	2. fino a 300 grammi	quintale	550 —	0 2
232	Maglie non nominate di lana:			
a	semplici	quintale	220 —	0 2
b	foggiate	quintale	330 —	0 2
233	**Calze miste di lana e di materia tessile vegetale, nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento:** I dazi sulle calze fatte a maglia comprendono anche i sopradazi, tanto per la cucitura, quanto per il ricamo. Tuttavia essi si applicano anche alle calze semplicemente tagliate da maglia in pezza e non cucite.			

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	Le calze di maglia a punto diminuito si classificano come calze foggiate anche se i pezzi usciti dalla macchina, uniti l'uno con l'altro, non sono stati ancora separati mediante taglio o altrimenti.			
a	per ragazzi: Come tali si classificano le calze nelle quali la lunghezza del piede, misurata dal vertice del calcagno all'estremità della punta, non è superiore a 22 centimetri.			
	1. tagliate	quintale	240 —	0 2
	2. foggiate	quintale	300 —	0 2
b	altre:			
	1. tagliate, pesanti per dozzina:			
	a) più di 500 grammi	quintale	250 —	0 2
	b) fino a 500 grammi	quintale	370 —	0 2
	2. foggiate, pesanti per dozzina:			
	a) più di 500 grammi	quintale	325 —	0 2
	b) fino a 500 grammi	quintale	490 —	0 2
234	Guanti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento:			
	I dazi sui guanti fatti a maglia comprendono anche i sopradazi, tanto per la cucitura, quanto per il ricamo. Tuttavia essi si applicano anche ai guanti semplicemente tagliati da maglia in pezza e non cuciti.			
	I guanti di maglia a punto diminuito si classificano come guanti foggiati anche se i pezzi usciti dalla macchina, uniti l'uno con l'altro, non sono stati ancora separati mediante taglio o altrimenti.			
a	tagliati, pesanti per dozzina:			
	1. più di 300 grammi	quintale	250 —	0 2
	2. fino a 300 grammi	quintale	370 —	0 2
b	foggiati, pesanti per dozzina:			
	1. più di 300 grammi	quintale	325 —	0 2
	2. fino a 300 grammi	quintale	490 —	0 2
235	Maglie non nominate, miste di lana e di materia tessile vegetale, nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento:			
a	semplici	quintale	130 —	0 2
b	foggiate	quintale	270 —	0 2
236	Pizzi	quintale	800 —	0 5
237	Tulli	quintale	7[illegible]0 —	0 5
238	Galloni o nastri	quintale	[illegible] —	0 5
239	Passamani	quintale	3[illegible]0 —	0 5

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
240	Tessuti misti con fili metallici, in misura inferiore a 50 per cento: Per stabilire in quali proporzioni le singole materie entrano nei tessuti misti, non si tiene conto dei fili che costituiscono la cimosa.			
a	con fili d'oro, di platino o d'argento, o dorati o argentati	—	Aumento di L. 5 il chilogramma sul dazio del tessuto rispettivo.	1 —
b	con fili di metallo comune, non dorati nè argentati	—	Aumento di L. 2 al chilogramma sul dazio del tessuto rispettivo.	1 —
241	Tessuti di crino:			
a	per stacci	quintale	30 —	—
b	di qualsiasi altra sorta	quintale	165 —	—
242	Tessuti grossolani di pelo, esclusi quelli di pelo di cammello, pesanti più di 1600 grammi per metro quadrato	quintale	30 —	—
243	Tessuti per presse, di lana o di pelo di cammello, pesanti più di 1600 grammi per metro quadrato	quintale	150 —	—
244	Cinghie di trasmissione, di pelo di cammello o di qualsiasi altra materia mista a pelo di cammello in qualsiasi proporzione	quintale	150 —	0 2
245	Lavori grossolani di crino	quintale	30 —	—
	CATEGORIA XV. *Seta e seta artificiale.*			
246	Bozzoli	—	esenti	—
247	Seta tratta:			
a	greggia:			
	1. semplice	—	esente	—
	2. addoppiata o torta.	—	esente	—
b	tinta	quintale	50 —	1 —
248	Cascami di seta:			
a	greggi:			
	1. strusa e strazza di seta e di doppio .	—	esenti	—
	2. altri	—	esenti	—
b	pettinati	quintale	10 —	—
c	filati	quintale	50 —	—
249	Seta artificiale, in fili o in lamette, anche tinta. I manufatti di seta artificiale o misti con seta artificiale seguono il trattamento stabilito per quelli di seta naturale o misti con seta naturale.	chilogr.	1 —	0 5
250	Cascami di seta artificiale	chilogr.	0 50	—
251	Fili da cucire, in matassine, in gomitoli, su rocchetti o simili, o comunque preparati per la vendita al minuto:			
a	di cascami di seta	chilogr.	3 —	0 2
b	di seta	chilogr.	6 —	0 2

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
252	**Tessuti di seta:**			
a	**greggi ed imbianchiti:**			
	1. lisci	chilogr.	5 50	1 —
	2. operati	chilogr.	6 50	1 —
b	**tinti in filo:**			
	1. neri:			
	a) lisci	chilogr.	5 —	1 —
	b) operati	chilogr.	6 —	1 —
	2. colorati:			
	Si classificano come colorati anche quelli neri, misti con fili greggi, bianchi o di altro colore diverso dal nero. Non si tiene, però, conto del colore dei fili che costituiscono la cimosa.			
	a) lisci	chilogr.	5 50	1 —
	b) operati	chilogr.	6 50	1 —
c	**tinti in pezza:**			
	1. lisci	chilogr.	5 50	1 —
	2. operati	chilogr.	6 50	1 —
d	stampati	—	L. 20 per 100 metri quadrati oltre il dazio dei non stampati, secondo la specie.	0 5
e	**graticolati:**			
	1. veli da buratti	chilogr.	15 —	0 5
	2. altri:			
	a) lisci	chilogr.	7 —	1 —
	b) operati	chilogr.	8 —	1 —
253	**Tessuti misti con catena interamente di seta e trama in tutto o in massima parte di altre materie tessili, nei quali la seta entra in misura di 6 o più, ma meno di 12 per cento:**			
	Per stabilire in quali proporzioni le singole materie entrano nei tessuti misti, non si tiene conto dei fili che costituiscono la cimosa.			
a	**greggi e imbianchiti:**			
	1. lisci	chilogr.	4 —	1 —
	2. operati	chilogr.	5 —	1 —
b	**tinti in filo:**			
	1. neri:			
	a) lisci	chilogr.	3 50	1 —
	b) operati	chilogr.	4 50	1 —
	2. colorati:			
	Si classificano come colorati anche quelli neri, misti con fili greggi, bianchi o di altro colore diverso dal nero. Non si tiene, però, conto del colore dei fili che costituiscono la cimosa:			
	a) lisci	chilogr.	4 —	1 —
	b) operati	chilogr.	5 —	1 —

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
c	tinti in pezza:			
	1. lisci	chilogr.	3 25	1 —
	2. operati	chilogr.	4 —	1 —
d	stampati.	—	L. 20 per 100 metri quadrati oltre il dazio dei non stampati, secondo la specie.	0 5
254	Tessuti misti, nei quali la seta entra in misura di non meno di 12, ma non più di 50 per cento:			
	Per stabilire in quali proporzioni le singole materie entrano nei tessuti misti, non si tiene conto dei fili che costituiscono la cimosa.			
a	greggi e imbianchiti:			
	1. lisci.	chilogr.	5 —	1 —
	2. operati	chilogr.	6 —	1 —
b	tinti in filo:			
	1. neri:			
	a) lisci.	chilogr.	4 50	1 —
	b) operati	chilogr.	5 50	1 —
	2. colorati:			
	Si classificano come colorati anche quelli neri, misti con fili greggi, bianchi o di altro colore diverso dal nero. Non si tiene, però, conto del colore dei fili che costituiscono la cimosa.			
	a) lisci.	chilogr.	5 —	1 —
	b) operati	chilogr.	6 —	1 —
c	tinti in pezza:			
	1. lisci	chilogr.	5 —	1 —
	2. operati	chilogr.	6 —	1 —
d	stampati	—	L. 20 per 100 metri quadrati oltre il dazio dei non stampati, secondo la specie	0 5
e	graticolati:			
	1. lisci	chilogr.	6 —	1 —
	2. operati	chilogr.	7 —	1 —
255	Tessuti ordinari di cascami di seta, pesanti più di 200 grammi per metro quadrato e nei quali i cascami di seta entrano in misura di non meno di 12 per cento:			
a	lisci	chilogr.	4 —	0 2
b	operati	chilogr.	5 —	0 2
256	Tessuti incerati	chilogr.	4 —	0 2
257	Tessuti ricamati:			
a	a catenella	—	Aumento di L. 3 il chilogramma sul dazio dei non ricamati, secondo la specie	0 5
b	altri, con tessuto di fondo visibile	—	Aumento di L. 4 il chilogramma sul dazio dei non ricamati, secondo la specie	0 5

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
258	Ricami su tessuto di fondo invisibile	chilogr.	—	0 2
	La materia che determina la classificazione è quella che costituisce il ricamo.			
259	Pizzi chimici	chilogr.	10 —	0 5
260	Velluti di seta:			
a	lisci	chilogr.	9 —	1 —
b	operati	chilogr.	12 —	1 —
261	Velluti misti, nei quali la seta entra in misura:			
a	di 6 o più, ma meno di 12 per cento . . .	chilogr.	5 —	1 —
	Seguono questo trattamento i velluti misti nei quali il peluzzo sia formato interamente di seta o questa entri nella misura di 6 o più, ma meno di 12 per cento in peso.			
b	di non meno di 12, ma non più di 50 per cento:			
	1. lisci	chilogr.	7 —	1 —
	2. operati	chilogr.	10 —	1 —
	Per stabilire in quali proporzioni le singole materie entrano nei velluti misti, non si tiene conto dei fili che costituiscono la cimosa.			
262	Maglie di seta:			
a	calze e guanti:			
	I dazi sulle calze e sui guanti, fatti a maglia, comprendono anche i sopradazi, tanto per la cucitura, quanto per il ricamo. Tuttavia essi si applicano anche alle calze e ai guanti semplicemente tagliati da maglia in pezza e non cuciti. Le calze e i guanti, di maglia a punto diminuito, si classificano come calze e guanti foggiati anche se i pezzi usciti dalla macchina, uniti l'uno con l'altro, non sono stati ancora separati mediante taglio o altrimenti.			
	1. tagliati	chilogr.	12 —	1 —
	2. foggiati	chilogr.	16 —	1 —
b	altre:			
	1. semplici	chilogr.	8 —	1 —
	2. foggiate	chilogr.	12 —	1 —
263	Maglie miste, nelle quali la seta entra in misura di non meno di 12, ma non più di 50 per cento:			
a	calze e guanti:			
	I dazi sulle calze e sui guanti, fatti a maglia, comprendono anche i sopradazi, tanto per la cucitura, quanto per il ricamo. Tuttavia essi si applicano anche alle calze e ai guanti semplicemente tagliati da maglia in pezza e non cuciti. Le calze e i guanti, di maglia a punto diminuito, si classificano come calze e guanti foggiati anche se i pezzi usciti dalla macchina, uniti l'uno con l'altro, non sono stati ancora separati mediante taglio o altrimenti.			
	1. tagliati	chilogr.	7 50	1 —

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	2. foggiati	chilogr.	11 —	1 —
b	altre:			
	1. semplici	chilogr.	5 —	1 —
	2. foggiate	chilogr.	7 50	1 —
264	Pizzi di seta o misti con seta in qualsiasi proporzione	chilogr.	20 —	0 5
265	Tulli e crespi, di seta, o misti con seta in qualsiasi proporzione:			
a	lisci	chilogr.	17 —	0 5
b	operati.	chilogr.	20 —	0 5
266	Galloni e nastri	—	Aumento di L. 2 il chilogramma sul dazio del tessuto rispettivo	0 5
267	Passamani	chilogr.	11 —	0 5
268	Tessuti misti con fili metallici, in misura inferiore al 50 per cento: Per stabilire in quali proporzioni le singole materie entrano nei tessuti misti, non si tiene conto dei fili che costituiscono la cimosa.			
a	con fili d'oro, di platino o d'argento, o dorati o argentati	—	Aumento di L. 5 il chilogramma sul dazio del tessuto rispettivo	1 —
b	con fili di metallo comune, non dorati, nè argentati	—	Aumento di L. 2 il chilogramma sul dazio del tessuto rispettivo	1 —
269	Tessuti, galloni, pizzi, tulli, maglie, passamani e simili, d'oro, di platino o d'argento, buono o falso:			
a	con fili d'oro, di platino, o d'argento, o dorati o argentati	chilogr.	17 —	—
b	altri	chilogr.	14 —	—
	CATEGORIA XVI. *Vestimenta, biancheria ed altri oggetti cuciti non compresi in altre categorie.*			
270	Oggetti cuciti di canapa, lino, juta e di altri vegetali filamentosi, escluso il cotone:			
a	sacchi	—	Aumento di 10 per cento sul dazio del tessuto	—
b	biancheria da letto e da tavola, asciugamani e altri oggetti di forma rettangolare semplicemente orlati Per biancheria s'intendono solamente le lenzuola, le federe, le tovaglie ed i tovaglioli. Sono escluse le sottovesti e gli altri indumenti.	—	Aumento di 20 per cento sul dazio del tessuto	—
c	busti per donna e per ragazzi:			
	1. lisci	ciascuno	0 50	1 —
	2. ricamati o guarniti	—	Aumento di 10 per cento sul dazio del tessuto	0 5

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
d	altri	—	Aumento di 40 per cento sul dazio del tessuto	0 5
	Nella classificazione degli oggetti cuciti di canapa, di lino, di juta e di altri vegetali filamentosi, escluso il cotone, quando non si può determinare il numero di fili compresi nel quadrato di cinque millimetri di lato del tessuto più fortemente tassato, tale tessuto si considera come soggetto al dazio più alto della classe cui appartiene.			
271	Oggetti cuciti di cotone:			
a	sacchi	—	Aumento di 10 per cento sul dazio del tessuto	—
b	biancheria da letto e da tavola, asciugamani ed altri oggetti di forma rettangolare, semplicemente orlati	—	Aumento di 20 per cento sul dazio del tessuto	—
	Per biancheria s'intendono solamente le lenzuola, le federe, le tovaglie ed i tovaglioli. Sono escluse le sottovesti e gli altri indumenti.			
c	busti per donna e per ragazzi:			
	1. lisci:			
	a) con stecche di balena	ciascuno	0 50	1 —
	b) altri	ciascuno	0 30	1 —
	2. ricamati o guarniti	—	Aumento di 70 per cento sul dazio del tessuto	0 5
d	altri	—	Aumento di 40 per cento sul dazio del tessuto	0 5
	Nella classificazione degli oggetti cuciti di cotone, quando non si può determinare il peso riferito alla superficie o il numero di fili compresi nel quadrato di cinque millimetri di lato del tessuto più fortemente tassato, tale tessuto si considera come soggetto al dazio più alto della classe cui appartiene.			
272	Oggetti cuciti di lana, crino e peli:			
a	scialli, coperte e altri oggetti di forma rettangolare, semplicemente orlati o con sola applicazione di frange	—	Aumento di 20 per cento sul dazio del tessuto	0 5
b	altri	—	Aumento di 50 per cento sul dazio del tessuto	0 5
273	Oggetti cuciti di seta:			
a	scialli, coperte e altri oggetti di forma rettangolare, semplicemente orlati o con sola applicazione di frange	—	Aumento di 20 per cento sul dazio del tessuto	0 5
b	altri	—	Aumento di 50 per cento sul dazio del tessuto	0 5
	Il dazio degli oggetti cuciti, tanto di canapa, di lino, di cotone o di altri vegetali filamentosi, quanto di lana, di crino, di peli o di seta, si determina prendendo per base il dazio del tessuto o altro prodotto di materia tessile più fortemente tassato che entra nella loro composizione.			

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	SEZIONE IV. **Minerali metallici, metalli comuni, prodotti delle industrie metallurgiche e meccaniche, strumenti e veicoli**			
	CATEGORIA XVII. *Minerali metallici, ceneri e scorie.*			
274	Minerali metallici:			
a	di ferro:			
	1. piriti di ferro	—	esenti	—
	2. altri	—	esenti	—
b	di manganese e di ferro manganese	—	esenti	—
	L'ossido e il biossido di manganese naturali, seguono il trattamento dei minerali di manganese.			
c	di piombo, anche argentiferi	—	esenti	—
d	di rame:			
	1. piriti cuprifere	—	esenti	—
	Si classificano come piriti cuprifere quelle che hanno un tenore in rame di 5 per cento o più.			
	2. altri	—	esenti	—
e	di zinco	—	esenti	—
f	non nominati	—	esenti	—
275	Ceneri di piriti di ferro	—	esenti	—
276	Ceneri di zinco	—	esenti	—
277	Scorie provenienti da fusione o da affinazione di metalli o prodotti metallici	—	esenti	—
	CATEGORIA XVIII. *Ghisa, ferro e acciaio.*			
278	Rottami di ferro e di acciaio:			
a	di qualsiasi specie, in pezzi di qualunque dimensione, destinati a ferriere o acciaierie per la ribollitura o la rifusione, sotto vigilanza doganale	quintale	1 —	—
b	in ritagli o strisce di lamiere stagnate, scatole, barattoli e altri simili recipienti di lamiera stagnata, usati o nuovi di scarto, destinati ad officine di distagnatura, per ricavarne lo stagno, sotto vigilanza doganale	—	esenti	—
c	cascami minuti della lavorazione del ferro e dell'acciaio (limature, torniture, scaglie, ritagli e simili)	quintale	1 —	—
d	altri, in materiali d'ogni specie resi inservibili dall'uso, oppure scarti di laminazione o di fusione (spuntature e pezzi di lingotti, di barre o verghe, aventi profondi difetti di struttura, sfoglie o screpolature), presentati o ridotti, sotto vigilanza doganale, in pezzi non aventi alcuna dimensione superiore a 50 centimetri	quintale	3 —	0 5

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
279	**Rottami di ghisa** e cascami della lavorazione della ghisa	**quintale**	1 —	—
280	**Ghisa da fusione** o da affinazione, allo stato **greggio**:			
a	**comune**	quintale	1 25	2 5
	Si classifica come ghisa comune da affinazione, oltre alla ghisa propriamente detta, il ferro-alluminio contenente non più di 10 per cento di alluminio, il ferro-cromo contenente non più di 10 per cento di cromo, il ferro-manganese contenente non più di 15 per cento di manganese, il ferro-silico-manganese contenente non più di 20 per cento di silicio e manganese uniti, il ferro-molibdeno contenente non più di 5 per cento di molibdeno, il ferro-silicio contenente non più di 8 per cento di silicio, il ferro-titanio contenente non più di 5 per cento di titanio, il ferro-tungsteno contenente non più di 5 per cento di tungsteno ed il ferro-vanadio contenente non più di 5 per cento di vanadio.			
b	**specolare**, contenente più di 15, fino a 25 per cento di manganese	quintale	1 75	2 5
281	**Leghe ferro-metalliche**, allo stato **greggio**:			
a	**ferro-alluminio**, contenente in alluminio più di 10 fino a 90 per cento	quintale	7 —	1 —
b	**ferro-cromo**, contenente in cromo più di 10, fino a 90 per cento	quintale	8 —	1 —
c	**ferro-manganese, contenente in manganese più di 25, fino a 90 per cento**	quintale	6 50	1 —
d	**ferro-silico-manganese, contenente in silicio e manganese uniti più di 20, fino a 90 per cento**	quintale	7 50	1 —
e	ferro-molibdeno, contenente in molibdeno più di 5, fino al 90 per cento	quintale	25 —	0 5
f	ferro-silicio, contenente in silicio più di 8, fino a 90 per cento	quintale	5 —	1 —
g	**ferro-titanio, contenente in titanio più di 5, fino a 90 per cento**	quintale	25 —	0 5
h	**ferro-tungsteno, contenente in tungsteno più di 5, fino a 90 per cento**	quintale	25 —	0 5
i	**ferro-vanadio, contenente in vanadio più di 5, fino a 90 per cento**	quintale	25 —	0 5
j	**altre, non nominate**	quintale	25 —	0 5
282	**Metalli per leghe ferro-metalliche (cromo, manganese, molibdeno, silicio, titanio, tungsteno e vanadio) al tenore di più di 90 per cento**	**quintale**	40 —	0 5
283	Ferro greggio in masselli	quintale	3 —	0 8
	Si classifica come ferro greggio in masselli il primo prodotto dell'operazione di pudellaggio o di rimpasto, anche sottoposto ad una prima grossolana sbozzatura a caldo e al taglio.			
284	**Acciai in lingotti**:			
	Come acciaio in lingotti si classifica il prodotto colato in lingottiere, in pezzi che non abbiano subita altra lavorazione all'infuori di quella ordinaria di pulitura e di scalpellatura atta a renderli commerciabili come materia prima.			

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
a	comuni	quintale	3 —	0 8
	Si considerano come acciai comuni quelli contenenti non più di 1 1/2 per cento di manganese, di 1 per cento di silicio e di 0.50 per cento di nichelio. Sono considerati come impurità e restano quindi senza influenza nella classificazione degli acciai, un contenuto qualsiasi di zolfo, fosforo, arsenico e rame; non influisce neppure un contenuto di cromo o di tungsteno non superiore a 0.15 per cento, di alluminio non superiore a 0 20 per cento, di molibdeno o di titanio non superiore a 0.10 per cento, per ciascuno di questi elementi, oppure un contenuto di due o più dei suddetti elementi, ciascuno in proporzione inferiore alle percentuali sopra indicate.			
b	speciali	quintale	6 —	1 —
	Si considerano come acciai speciali quelli contenenti più di 1 1/2 per cento di manganese, o più di 1 per cento di silicio, o più di 0.50 per cento di nichelio, o più di 0.15 per cento di cromo o tungsteno, o più di 0.10 per cento di molibdeno o di titanio, o vanadio in qualsiasi proporzione, pure che contengono due o più dei suddetti elementi, ciascuno in proporzione superiore alle percentuali sopra indicate.			
285	Acciai comuni in blooms e in bidoni	quintale	7 —	0 5
286	Ferri e acciai comuni, laminati a caldo in barre o verghe, greggie:			
a	in barre a doppio *T* (travi):			
	1. di altezza superiore a 185 millimetri e con larghezza di ali:			
	a) non superiore a metà dell'altezza .	quintale	7 —	0 8
	b) superiore a metà dell'altezza . . .	quintale	8 —	0 8
	2. di altezza superiore a 115, fino a 185 millimetri e con larghezza di ali:			
	a) non superiore a metà dell'altezza .	quintale	8 —	0 8
	b) superiore a metà dell'altezza . . .	quintale	9 —	0 8
	3. di altezza fino a 115 millimetri e con larghezza di ali:			
	a) non superiore a metà dell'altezza .	quintale	9 50	0 8
	b) superiore a metà dell'altezza . . .	quintale	10 50	0 8
b	in barre o verghe, di sezione ad *U*, di larghezza esterna:			
	1. superiore a 145 millimetri	quintale	7 —	0 8
	2. superiore a 80, fino a 145 millimetri . .	quintale	8 —	0 8
	3. fino a 80 millimetri:			
	a) aventi in sezione la grossezza minima superiore a 1 millimetro e mezzo	quintale	9 50	0 8
	b) aventi in sezione la grossezza minima di 1 millimetro e mezzo o meno .	quintale	12 50	1 —

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata (Lire in oro) L. c.	Coefficiente di maggiorazione
c	in barre o verghe, tonde, ovali, quadre, piatte, piatte arrotondate, angolari, a *T*, a *Z*:			
	1. non aventi in sezione alcun lato o diametro di 8 millimetri o meno.	quintale	7 —	0 8
	2. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 8 millimetri o meno, ma più di 4 millimetri e mezzo	quintale	8 —	0 8
	3. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 4 millimetri e mezzo o meno, ma più di 1 millimetro e mezzo	quintale	9 50	0 8
	4. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 1 millimetro e mezzo o meno	quintale	12 50	1 —
d	in barre o verghe esagonali, ottagonali, trapezoidali o con altre sagome speciali non nominate:			
	1. non aventi in sezione alcun lato o diametro di 8 millimetri o meno	quintale	8 —	0 8
	2. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 8 millimetri o meno, ma più di 4 millimetri e mezzo	quintale	9 —	0 8
	3. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 4 millimetri o mezzo o meno, ma più di un millimetro e mezzo	quintale	10 50	0 8
	4. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 1 millimetro e mezzo o meno	quintale	13 50	1 —
287	Acciai speciali, laminati a caldo in barre o verghe, greggie	—	Aumento di L. 5 il quintale sul dazio degli acciai comuni, laminati a caldo in barre o verghe, secondo la sezione	—
288	Ferri e acciai, in barre o verghe, trafilate o laminate a freddo, non altrimenti lavorate, escluse quelle da classificare, per le loro dimensioni, come nastri o fili	—	Aumento di 30 per cento sul dazio dei ferri e acciai, secondo la specie, laminati a caldo in barre o verghe, greggie, secondo la sezione.	—
289	Ferri e acciai, battuti in barre a sezione costante, non altrimenti lavorate	—	Aumento di L. 3 il quintale sul dazio dei ferri e acciai, secondo la specie, laminati a caldo in barre o verghe, greggie, secondo la sezione.	—
290	Ferri e acciai, in barre o verghe, lavorate: Nella classificazione dei ferri e acciai, in barre o verghe, non si tiene conto della spalmatura o colorazione fatta con grasso, minio, catrame o con altre simili sostanze al solo scopo di preservarli dalla ruggine			
a	su minima parte della loro superficie, cioè con qualche semplice foro o colpo di lima o di martello	—	Aumento di L. 3 il quintale sul dazio dei ferri e acciai, secondo la specie, laminati o battuti in barre o verghe, secondo la sezione.	0 5
b	ossidate, verniciate, laccate, ottonate, ramate, piombate, zincate, stagnate o alluminiate	—	Aumento di L. 2.50 il quintale sul dazio dei ferri e acciai, secondo la specie, laminati o battuti in barre o verghe, secondo la sezione.	0 4

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
c	nichelato	—	Aumento di L. 6 il quintale sul dazio dei ferri e acciai, secondo la specie, laminati o battuti in barre o verghe, secondo la sezione.	0 4
d	bruuito	—	Aumento di L. 15 il quintale sul dazio dei ferri e acciai, secondo la specie, laminati o battuti in barre o verghe, secondo la sezione.	0 3
291	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a freddo, della grossezza:			
	Come tali si considerano il ferro e l'acciaio laminati a freddo, di larghezza non superiore a 200 millimetri e di spessore non superiore a 2 millimetri, purchè lo spessore non ecceda il quinto della larghezza. I nastri di ferro e di acciaio, di grossezza inferiore a un millimetro, ossidati, verniciati, laccati, ottonati, ramati, piombati, zincati, stagnati alluminiati o nichelati, si considerano sempre come laminati a freddo e sono sottoposti agli stessi aumenti di dazio stabiliti per i fili di ferro e di acciaio ossidati, verniciati, ecc. Quelli di grossezza di un millimetro o più, ossidati, verniciati, ecc. si considerano sempre come laminati a caldo.			
a	di 1 millimetro o più	quintale	17 —	0 5
b	di meno di 1, ma più di mezzo millimetro .	quintale	19 —	0 5
c	di mezzo millimetro o meno	quintale	20 —	0 5
292	Fili di ferro o di acciaio, di sezione tonda o quadra;			
	Come tali si classificano il ferro e l'acciaio, passati alla trafila con sezione tonda o quadra la quale non presenti alcuna dimensione superiore a 4 millimetri e mezzo. Nel caso di sezione quadra s'intende per diametro quello del cerchio circoscritto alla sezione. Nella classificazione del ferro e acciaio in fili a nulla influisce che questi siano ripiegati od ammatassati.			
a	greggi o soltanto lucidati:			
	1. con resistenza inferiore a 75 chilogrammi per millimetro quadrato di sezione e del diametro:			
	a) superiore a millimetri 1 e mezzo .	quintale	11 —	0 8
	b) di millimetri 1 mezzo o meno, ma più di millimetri 0.5	quintale	13 —	0 8
	c) di millimetri 0.5 o meno, ma più di millimetri 0.3	quintale	20 —	0 8
	d) di millimetri 0 3 o meno	quintale	35 —	0 5
	2. con resistenza di 75 chilogrammi o più ma meno di 150 chilogrammi, per millimetro quadrato di sezione e del diametro:			
	a) superiore a millimetri 1 e mezzo .	quintale	18 —	0 8

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	b) di millimetri 1 e mezzo o meno, ma più di millimetri 0.5	quintale	23 —	0 8
	c) di millimetri 0.5 o meno, ma più di millimetri 0.3	quintale	35 —	0 5
	d) di millimetri 0.3 o meno	quintale	55 —	0 5
	3. con resistenza di 150 chilogrammi o più per millimetro quadrato di sezione e del diametro:			
	a) superiore a millimetri 1 e mezzo .	quintale	40 —	0 5
	b) di millimetri 1 e mezzo o meno, ma più di millimetri 0.5	quintale	50 —	0 5
	c) di millimetri 0.5 o meno, ma più di millimetri 0.3	quintale	60 —	0 5
	d) di millimetri 0.3 o meno	quintale	90 —	0 3
b	anneriti o azzurrati per ricottura od ossidazione	—	Aumento di L. 3 il quintale sul dazio dei greggi	0 3
c	verniciati	—	Aumento di L. 0.50 il quintale sul dazio dei greggi	0 3
d	zincati:			
	1. di diametro superiore a 1 millimetro e mezzo	—	Aumento di L. 4 il quintale sul dazio dei greggi	0 3
	2. altri	—	Aumento di L. 7 il quintale sul dazio dei greggi	0 3
e	piombati, stagnati o alluminiati	—	Aumento di L. 7 il quintale sul dazio dei greggi	0 3
f	ottonati o ramati . . . . Non si considerano come ramati i fili che presentano alla superficie tracce irregolari di rame soltanto per effetto della soluzione di sali di rame adoperata per preservare i fori della trafila durante la fabbricazione dei fili stessi.	—	Aumento di L. 6 il quintale sul dazio dei greggi	0 3
g	nichelati	—	Aumento di L. 10 il quintale sul dazio dei greggi	0 3
h	fasciati di carta, di materia tessile, di gomma e simili, per oggetti di moda, per fiori artificiali e simili usi	quintale	80 —	0 5
i	dorati o argentati	quintale	120 —	0 5
293	Fili di ferro o di acciaio, di sezione diversa dalla tonda o dalla quadra Come tali si classificano il ferro o l'acciaio passati alla trafila, con sezione diversa dalla tonda o dalla quadra, la quale non presenti alcuna dimensione superiore a 4 millimetri e mezzo. Nella classificazione di questi fili per diametro s'intende quello del cerchio circoscritto alla sezione.	—	Aumento di L. 2 il quintale sul dazio dei fili di sezione tonda o quadra	—
294	Fili o corde, spinosi di ferro o di acciaio . . Nella determinazione del dazio dei fili o delle corde, spinosi, di ferro o di acciaio, ossidati, verniciati, laccati, piombati, nichelati, ecc., si prende per base quello del filo del quale sono formati, considerato come ossidato, verniciato, ecc.	—	Aumento di L. 2 il quintale sul dazio dei fili di cui sono formati	—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
295	**Cavi e corde, di filo di ferro o di acciaio, anche rivestiti di materia tessile o con nucleo di materia tessile** Nella determinazione del dazio dei cavi e delle corde, di ferro o di acciaio, fatti di fili diversamente tassati, si prende per base il dazio del filo più fortemente tassato. Nella determinazione del dazio dei cavi e delle corde, di ferro o di acciaio, ossidati, verniciati, laccati, piombati, nichelati, ecc., si prende per base quello del filo del quale sono formati, considerato come ossidato, verniciato, ecc.	—	Aumento di L. 10 il quintale sul dazio dei fili di cui sono formati	0 2
296	Reti e tele, di filo di ferro o di acciaio:			
a	con meno di 5 fori, anche non completi, in un decimetro quadrato	—	Aumento di L. 5 il quintale sul dazio dei fili o delle corde di cui sono formate	0 2
b	con 5 fori, anche non completi, o più, ma meno di 20 in un decimetro quadrato	—	Aumento di L. 8 il quintale sul dazio dei fili o delle corde di cui sono formate	0 2
c	altre . . . . Nella determinazione del dazio del filo di cui sono formate le reti e le tele non si tiene conto della ondulazione del filo. Nel caso in cui entrino, nella composizione delle reti o delle tele, fili di diametro o di resistenza diversi, si applica il dazio del filo più fortemente tassato. Non si tiene conto, però, del filo spinato che costituisca la bordura della rete o della tela. Nella determinazione del dazio delle reti e delle tele, di ferro o di acciaio, ossidate, verniciate, laccate, piombate, nichelate, ecc., si prende per base quello del filo del quale sono formate, considerato come ossidato, verniciato, ecc. Le reti e le tele, di ferro o di acciaio, tagliate a misura, in forma diversa dalla rettangolare, per predisporle ad un uso determinato, pagano il dazio delle reti o tele della rispettiva specie con aumento di L. 3 al quintale.	—	Aumento di L. 15 il quintale sul dazio dei fili o delle corde di cui sono formate	0 2
297	**Ferri e acciai comuni, laminati a caldo in lamiere piane, anche ricotte, greggie, della grossezza:**			
a	di millimetri 4 o più	quintale	8 50	0 8
b	di millimetri 1 e mezzo o più, ma meno di millimetri 4	quintale	11 50	0 8
c	di millimetri 0.6 o più, ma meno di millimetri 1 e mezzo	quintale	13 —	0 8
d	di millimetri 0.4 o più, ma meno di millimetri 0.6	quintale	15 —	1 —
e	inferiore a millimetri 0.4	quintale	16 50	1 —
298	**Acciai speciali, laminati a caldo in lamiere piane, anche ricotte, greggie**	—	Aumento di L. 7 il quintale sul dazio dei ferri e acciai comuni, laminati a caldo in lamiere piane, secondo la grossezza	—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
299	**Lamiere piane di ferro o di acciaio, laminate a freddo, anche imbianchite, ma non ulteriormente lavorate**	—	Aumento di L. 4 il quintale sul dazio dei ferri e acciai, secondo la specie, laminati a caldo in lamiere piane, secondo la grossezza	—
300	**Lamiere di ferro o di acciaio, lavorate:** Nella classificazione delle lamiere di ferro o di acciaio non si tiene conto della spalmatura o colorazione fatta con grasso, minio, catrame o con altre simili sostanze al solo scopo di preservarle dalla ruggine.			
a	**tagliate a misura per predisporle ad un uso determinato** Come tali si considerano le lamiere tagliate in forma diversa dalla rettangolare. Le lamiere quadrate o rettangolari si considerano come non tagliate, anche se sono rifilate.	—	Aumento di L. 2 il quintale sul dazio delle lamiere non tagliate, secondo la specie	0 3
b	**limate o battute su minima parte della superficie, cioè con qualche colpo di lima o di martello, anche piegate e curvate**	—	Aumento di L. 2 il quintale sul dazio delle lamiere, secondo la specie	0 3
c	**perforate:** 1. con più di 500 fori per metro quadrato	—	Aumento di L. 13 il quintale sul dazio delle lamiere non perforate, secondo la specie	0 3
	2. altre	—	Aumento di L. 4 il quintale sul dazio delle lamiere non perforate, secondo la specie	0 3
d	**stirate o con filettature, fregi o disegni, ottenuti dopo la laminazione**	—	Aumento di L. 4 il quintale sul dazio delle lamiere secondo la specie	0 3
e	**ondulate, della grossezza:**			
	1. superiore a 4 millimetri.	—	Aumento di L. 3 il quintale sul dazio delle lamiere piane, secondo la specie	0 3
	2. di 4 millimetri o meno	—	Aumento di L. 1 il quintale sul dazio delle lamiere piane, secondo la specie	0 3
f	**grossolanamente verniciate**	—	Aumento di L. 1 il quintale sul dazio delle lamiere secondo la specie	0 3
g	**ossidate, piombate, zincate o alluminiate. .** Si considerano come ossidate le lamiere ricoperte di uno strato uniforme e compatto di ossido ferroso-ferrico, anche se ottenuto nel corso della laminazione.	—	Aumento di L. 4 il quintale sul dazio delle lamiere secondo la specie	0 3
h	**ottonate o ramate**	—	Aumento di L. 3 il quintale sul dazio delle lamiere, secondo la specie	0 3
i	**stagnate**.	—	Aumento di L. 6 il quintale sul dazio delle lamiere, secondo la specie	0 3
j	**laccate o finimente verniciate** . . . . Come finemente verniciate s'intendono le lamiere di ferro o di acciaio ricoperte, in tutto o in parte, con uno strato di vernice a pulitura speculare.	—	Aumento di L. 5 il quintale sul dazio delle lamiere, secondo la specie	0 3

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lira in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
k	nichelate	—	Aumento di L. 10 il quintale sul dazio delle lamiere, secondo la specie	0 3
l	brunite	—	Aumento di L. 20 il quintale sul dazio delle lamiere, secondo la specie	—
301	Tubi di ferro o di acciaio, di sezione circolare od ovale, greggi:			
	Si classificano sotto questa voce soltanto i tubi a sezione interna ed esterna circolare od ovale, che abbiano sezione costante per tutta la loro lunghezza e siano aperti alle due estremità. Per i tubi di sezione ovale si prende come termine di misurazione la semisomma dei due assi.			
a	a lembi semplicemente avvicinati, ma non saldati, aventi un diametro o asse, interno:			
	1. superiore a 35 millimetri, con parete della grossezza:			
	a) di 4 millimetri o più	quintale	12 —	0 8
	b) di 2 millimetri e mezzo o più, ma meno di 4 millimetri	quintale	14 —	0 8
	c) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	quintale	16 —	0 8
	d) di 1 millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo	quintale	20 —	0 6
	e) inferiore a 1 millimetro.	quintale	30 —	0 4
	2. di 35 millimetri o meno, ma superiore a 9 millimetri, con parete della grossezza:			
	a) di 4 millimetri o più	quintale	14 —	0 8
	b) di 2 millimetri e mezzo o più, ma meno di 4 millimetri	quintale	16 —	0 8
	c) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	quintale	18 —	0 8
	d) di 1 millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo	qu	25 —	0 5
	e) inferiore a 1 millimetro	quintale	40 —	0 4
	3. di 9 millimetri o meno, con parete della grossezza:			
	a) di 2 millimetri e mezzo o più . .	quintale	20 —	0 6
	b) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	quintale	23 —	0 5
	c) di 1 millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo	quintale	45 —	0 4
	d) inferiore a 1 millimetro	quintale	75 —	0 3
b	saldati per combaciamento, aventi un diametro o asse, interno:			
	1. superiore a 35 millimetri, con parete della grossezza:			
	a) di 4 millimetri o più	quintale	14 —	0 8

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	b) di due millimetri e mezzo o più, ma meno di 4 millimetri	quintale	16 —	0 8
	c) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	quintale	20 —	0 6
	d) di 1 millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo	quintale	23 —	0 5
	e) inferiore a 1 millimetro	quintale	40 —	0 4
	2. di 35 millimetri o meno, ma superiore a 9 millimetri, con parete della grossezza:			
	a) di 4 millimetri o più	quintale	16 —	0 8
	b) di 2 millimetri e mezzo o più, ma meno di 4 millimetri	quintale	19 —	0 8
	c) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	quintale	21 —	0 6
	d) di 1 millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo	quintale	25 —	0 4
	e) inferiore a 1 millimetro	quintale	50 —	0 3
	3. di 9 millimetri o meno, con parete della grossezza:			
	a) di 2 millimetri e mezzo o più. . .	quintale	30 —	0 4
	b) di 1 millimetro o mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	quintale	48 —	0 4
	c) di 1 millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo	quintale	70 —	0 3
	d) inferiore a 1 millimetro	quintale	100 —	0 3
	saldati per sovrapposizione o saldati a spirale, esclusi quelli saldati mediante chiodatura, aventi un diametro o asse, interno:			
	1. superiore a 35 millimetri, ma inferiore a 125 millimetri, con parete della grossezza:			
	a) di 4 millimetri o più	quintale	16 —	0 8
	b) di 2 millimetri e mezzo o più, ma meno di 4 millimetri	quintale	18 —	0 8
	c) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	quintale	23 —	0 5
	d) di 1 millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo	quintale	40 —	0 4
	e) inferiore a 1 millimetro	quintale	70 —	0 3
	2. di 35 millimetri o meno, ma superiore a 9 millimetri, oppure di 125 millimetri o più, con parete della grossezza:			
	a) di 4 millimetri o più	quintale	20 —	0 6
	b) di 2 millimetri e mezzo o più, ma meno di 4 millimetri	quintale	30 —	0 4
	c) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	quintale	45 —	0 4
	d) di 1 millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo	quintale	60 —	0 3
	e) inferiore a 1 millimetro	quintale	80 —	0 3

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	3. di 9 millimetri o meno, con parete della grossezza:			
	a) di 2 millimetri e mezzo o più . .	quintale	60 —	0 3
	b) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	quintale	80 —	0 3
	c) di un millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo	quintale	120 —	0 3
	d) inferiore a 1 millimetro	quintale	200 —	0 2
d	senza saldatura, aventi un diametro o asse, interno:			
	1. superiore a 35 millimetri, ma inferiore a 125 millimetri, con parete della grossezza:			
	a) di 4 millimetri o più	quintale	20 —	0 6
	b) di 2 millimetri e mezzo o più, ma meno di 4 millimetri	quintale	25 —	0 5
	c) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	quintale	40 —	0 4
	d) di 1 millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo	quintale	60 —	0 3
	e) inferiore a 1 millimetro	quintale	100 —	0 3
	2. di 35 millimetri o meno, ma superiore a 9 millimetri, oppure di 125 millimetri o più, con parete della grossezza:			
	a) di 4 millimetri o più	quintale	30 —	0 4
	b) di 2 millimetri e mezzo o più, ma meno di 4 millimetri	quintale	40 —	0 4
	c) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	quintale	50 —	0 3
	d) di 1 millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo	quintale	80 —	0 3
	e) inferiore a 1 millimetro	quintale	150 —	0 2
	3. di 9 millimetri o meno, ma superiore a 5 millimetri, con parete della grossezza:			
	a) di 2 millimetri e mezzo o più. . .	quintale	100 —	0 3
	b) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	quintale	150 —	0 2
	c) di 1 millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo	quintale	300 —	0 2
	d) inferiore a 1 millimetro.	quintale	500 —	0 2
	4. di 5 millimetri o meno, con parete della grossezza:			
	a) di 1 millimetro e mezzo o più . .	quintale	300 —	0 2
	b) di 1 millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo	quintale	600 —	0 2
	c) inferiore a 1 millimetro	quintale	1000 —	0 2
	ottenuti a freddo mediante aggancimento, rigidi, aventi un diametro o asse, interno:			
	1. superiore a 45 millimetri, con parete della grossezza:			
	a) di millimetri 0,6 o più	quintale	17 —	0 8
	b) inferiori a millimetri 0,6	quintale	22 —	0 6

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	2. di 45 millimetri o meno, ma superiore a 16 millimetri, con parete della grossezza:			
	a) di 2 millimetri e mezzo o più. . .	quintale	20 —	0 6
	b) di 1 millimetro o mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	quintale	32 —	0 4
	c) di 1 millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo	quintale	50 —	0 3
	d) inferiore al millimetro	quintale	80 —	0 3
	3. di 16 millimetri o meno, con parete della grossezza:			
	a) di 1 millimetro e mezzo o più. . .	quintale	80 —	0 3
	b) di 1 millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo	quintale	1[illegible]0 —	0 3
	c) inferiore a 1 millimetro.	quintale	250 —	0 2
f	ottenuti a freddo mediante agganciamento, flessibili	—	Aumento di 50 per cento sul dazio dei rigidi	—
g	chiusi mediante chiodatura:			
	1. aventi un diametro o asse, interno, superiore a 200 millimetri, con parete della grossezza:			
	a) di 4 millimetri o più	quintale	17 —	0 6
	b) inferiore a 4 millimetri	quintale	20 —	0 6
	2. aventi un diametro o asse, interno, di 200 millimetri o meno	quintale	22 —	0 6
302	**Tubi di ferro o di acciaio, di sezione diversa dalla circolare od ovale, greggi**	—	Aumento di L. 6 il quintale sul dazio dei tubi di sezione circolare, secondo la specie	—
	Si classificano sotto questa voce soltanto i tubi di sezione diversa dalla circolare od ovale, che abbiano sezione costante per tutta la loro lunghezza e siano aperti alle due estremità. Per i tubi di questa voce si prende come termine di misurazione il diametro del cerchio inscritto.			
303	**Tubi di ferro o di acciaio, lavorati:**			
	Il taglio a misura dei tubi non si considera come lavorazione.			
a	con sole operazioni di carattere meccanico:			
	1. con filettatura esterna cilindrica, con o senza manicotto	—	Aumento di L. 1 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	0 3
	2. semplicemente allargati, strozzati, filettati internamente, o con filettatura conica esterna, o a sezione non costante, o muniti alle estremità di flange o dadi scorrevoli o fissi, per congiungerli	—	Aumento di L. 2 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	0 3
	Pei tubi di sezione non costante si prende come limite di misurazione il diametro della sezione minore.			
	3. rinforzati a una o alle due estremità, oppure curvati o piegati	—	Aumento di L. 3 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	0 3

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	4. con cannotto di altro metallo	—	Aumento di L. 8 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	0 3
	5. altrimenti lavorati, senza congiunzione di pezzi o unione con altre materie	—	Aumento di L. 10 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	0 3
b	grossolanamente verniciati o incatramati .	—	Aumento di L. 3 il quintale sul dazio dei greggi o dei lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo la specie	0 3
c	laccati, finemente verniciati, ottonati, ramati o zincati Come finemente verniciati s'intendono i tubi di ferro o di acciaio ricoperti, in tutto o in parte, con uno strato di vernice a pulitura specolare.	—	Aumento di L. 6 il quintale sul dazio dei greggi o dei lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo la specie.	0 3
d	ossidati, piombati, stagnati o rivestiti di juta, anche incatramati	—	Aumento di L. 7 il quintale sul dazio dei greggi o dei lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo la specie	0 3
e	nichelati	—	Aumento di L. 12 il quintale sul dazio dei greggi o dei lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo la specie	0 3
f	bruniti	—	Aumento di L. 30 il quintale sul dazio dei greggi o dei lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo la specie	0 3
304	Raccordi per tubi, di ferro o di acciaio, comunque ottenuti:			
a	diritti, con diametro costante, anche filettati:			
	1. greggi, con parete della grossezza:			
	a) di 4 millimetri o più	quintale	25 —	0 5
	b) di 2 millimetri e mezzo o più, ma meno di 4 millimetri	quintale	30 —	0 5
	c) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	quintale	40 —	0 5
	d) di 1 millimetro o più, ma meno di 1 millimetro e mezzo	quintale	60 —	0 3
	e) inferiore a 1 millimetro	quintale	120 —	0 3
	Per la classificazione serve di base la grossezza minima che i raccordi presentano in una parte qualsiasi della parete.			
	2. grossolanamente verniciati o incatramati	—	Aumento di L. 3 il quintale sul dazio dei greggi	0 3
	3. laccati, finemente verniciati, ottonati, ramati o zincati Come finemente verniciati s'intendono i raccordi per tubi, di ferro o di acciaio, ricoperti, in tutto o in parte, con uno strato di vernice a pulitura specolare.	—	Aumento di L. 6 il quintale sul dazio dei greggi	0 3
	4. ossidati, piombati o stagnati	—	Aumento di L. 7 il quintale sul dazio dei greggi	0 3
	5. nichelati	—	Aumento di L. 12 il quintale sul dazio dei greggi	0 3

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	6. **bruniti**	—	Aumento di L. 30 il quintale sul dazio dei greggi	0 3
b	**altri**	—	Aumento di L. 8 il quintale sul dazio dei diritti, con diametro costante, secondo la specie	0 3
305	**Rotaie per ferrovie e tramvie, di ferro o di acciaio**	quintale	7 —	1 —
306	**Traversine di ferro o di acciaio, finite, per ferrovie, anche portatili, e per tramvie**	quintale	8 —	1 —
307	**Binari montati**	quintale	14 —	1 —
308	**Stecche di ferro o di acciaio, per congiunzione delle rotaie per ferrovie e per tramvie**	quintale	12 —	1 —
309	**Materiali fissi per ferrovie e tramvie, non nominati, esclusi quelli elettrici:**			
	Come tali si classificano anche le piattaforme, gli scambi, i deviatoi, gli incroci e simili.			
a	**per ferrovie portatili o aeree**	quintale	18 —	1 —
b	**per ferrovie ordinarie o tramvie:**			
	1. prevalentemente di ghisa	quintale	16 —	1 —
	2. prevalentemente di ferro o di acciaio	quintale	20 —	1 —
310	**Tubi di ghisa:**			
a	**greggi o solo intestati:**			
	1. con parete di grossezza superiore a 7 millimetri:			
	a) diritti	quintale	6 50	0 5
	b) altri	quintale	7 —	0 5
	2. con parete della grossezza di 7 millimetri o meno	quintale	10 —	0 5
b	**grossolanamente verniciati o incatramati** .	—	Aumento di L. 0.50 il quintale sul dazio dei greggi	0 5
c	**ossidati, laccati, finemente verniciati, ottonati, ramati o piombati**	—	Aumento di L. 3 il quintale sul dazio dei greggi	0 5
	Come finemente verniciati s'intendono i tubi di ghisa ricoperti, in tutto od in parte, con uno strato di vernice a pulitura speculare.			
d	**zincati**	—	Aumento di L. 3.50 il quintale sul dazio dei greggi	0 5
e	**stagnati**	—	Aumento di L. 4.50 il quintale sul dazio dei greggi	0 5
f	**nichelati**	—	Aumento di L. 9 il quintale sul dazio dei greggi	0 5
g	**bruniti**	—	Aumento di L. 20 il quintale sul dazio dei greggi	0 5
311	Ghisa non malleabile in getti non nominati:			
	Nella classificazione dei getti di ghisa non malleabile non si tien conto della spalmatura o colorazione fatta con grasso, minio, catrame o con altre simili sostanze, al solo scopo di preservarli dalla ruggine.			

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
a	greggi:			
	1. temprati (induriti per fusione in conchiglia), pesanti per pezzo:			
	a) 100 chilogrammi o più	quintale	8 —	0 8
	b) 10 chilogrammi o più, ma meno di 100 chilogrammi	quintale	8 50	0 8
	c) meno di 10 chilogrammi	quintale	11 —	0 8
	2. altri, pesanti per pezzo:			
	a) 100 chilogrammi o più	quintale	6 —	0 8
	b) 10 chilogrammi o più, ma meno di 100 chilogrammi	quintale	6 50	0 8
	c) 1 chilogramma o più, ma meno di 10 chilogrammi	quintale	8 50	0 8
	d) meno di 1 chilogramma	quintale	12 —	0 8
b	piallati, torniti od in altro modo lavorati:			
	1. temprati (induriti per fusione in conchiglia), pesanti per pezzo:			
	a) 100 chilogrammi o più	quintale	12 —	0 8
	b) 10 chilogrammi o più, ma meno di 100 chilogrammi	quintale	13 —	0 8
	c) 1 chilogramma o più, ma meno di 10 chilogrammi	quintale	15 50	0 8
	d) meno di 1 chilogramma.	quintale	20 —	0 8
	2. altri pesanti per pezzo:			
	a) 100 chilogrammi o più	quintale	9 —	0 8
	b) 10 chilogrammi o più, ma meno di 100 chilogrammi	quintale	10 —	0 8
	c) 1 chilogramma o più, ma meno di 10 chilogrammi	quintale	12 —	0 8
	d) meno di 1 chilogramma	quintale	16 —	0 8
c	grossolanamente verniciati	—	Aumento di L. 0.50 il quintale sul dazio di quelli piallati, torniti, ecc.	0 5
d	ossidati, laccati, finemente verniciati, ottonati, ramati o piombati Come finemente verniciati s'intendono i getti di ghisa non malleabile ricoperti, in tutto o in parte, con uno strato di vernice a pulitura specolare.	—	Aumento di L. 3 il quintale sul dazio di quelli piallati, torniti, ecc.	0 5
e	zincati	—	Aumento di L. 3 50 il quintale sul dazio di quelli piallati, torniti, ecc.	0 5
f	stagnati.	—	Aumento di L. 4.50 il quintale sul dazio di quelli piallati, torniti, ecc.	0 5
g	nichelati o commisti con altre materie . . . Non si considerano come commisti con altre materie i lavori di ghisa commisti con ferro o acciaio o con legno.	—	Aumento di L. 9 il quintale sul dazio di quelli piallati, torniti, ecc.	0 5

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
h	**smaltati:**			
	1. in utensili e vasellame per uso domestico	quintale	35 —	0 5
	2. altri	quintale	28 —	0 6
i	bruniti	—	Aumento di L. 20 il quintale sul dazio di quelli piallati, torniti, ecc.	0 5
j	dorati od argentati	quintale	70 —	0 5
312	Ghisa malleabile in getti non nominati	—	Dazio degli acciai in getti, secondo la specie	—
313	Acciai in getti non nominati:			
a	greggi, pesanti per pezzo:			
	1. chilogrammi 5.000 o più	quintale	15 —	0 8
	2. chilogrammi 100 o più, ma meno di chilogrammi 5.000	quintale	13 —	0 8
	3. chilogrammi 40 o più, ma meno di chilogrammi 100	quintale	15 —	0 8
	4. chilogrammi 10 o più, ma meno di chilogrammi 40	quintale	16 —	0 8
	5. chilogramma 1 o più, ma meno di chilogrammi 10	quintale	20 —	0 8
	6. grammi 100 o più, ma meno di chilogramma 1	quintale	25 —	0 8
	7. meno di grammi 100	quintale	32 —	0 7
b	piallati, limati, torniti, bucati o in altro modo lavorati, solo su piccola parte della loro superficie, pesanti per prezzo:			
	1. chilogrammi 5.000 o più	quintale	16 —	0 8
	2. chilogrammi 100 o più, ma meno di chilogrammi 5.000	quintale	15 —	0 8
	3. chilogrammi 40 o più, ma meno di chilogrammi 100	quintale	17 —	0 8
	4. chilogrammi 10 o più, ma meno di chilogrammi 40	quintale	19 —	0 8
	5. chilogrammi 1 o più, ma meno di chilogrammi 10	quintale	24 —	0 8
	6. grammi 100 o più, ma meno di chilogrammi 1	quintale	30 —	0 8
	7. meno di grammi 100	quintale	33 —	0 7
314	Ferri e acciai, in pezzi fucinati o stampati a caldo, non nominati:			
a	greggi, pesanti per pezzo:			
	1. chilogrammi 5.000 o più	quintale	15 —	0 8
	2. chilogrammi 100 o più, ma meno d chilogrammi 5.000	quintale	14 —	0 8
	3. chilogrammi 40 o più, ma meno di chilogrammi 100	quintale	16 —	0 8
	4. chilogrammi 10 o più, ma meno di chilogrammi 40	quintale	19 —	0 8
	5. chilogrammi 1 o più, ma meno di chilogrammi 10	quintale	24 —	0 8
	6. grammi 100 o più, ma meno di chilogramma 1	quintale	23 —	0 8
	7. meno di grammi 100	quintale	35 —	0 7

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
b	piallati, limati, torniti, bucati o in altro modo lavorati, solo su piccola parte della loro superficie, pesanti per pezzo:			
	1. chilogrammi 5.000 o più	quintale	16 —	0 8
	2. chilogrammi 100 o più, ma meno di chilogrammi 5.000	quintale	15 —	0 8
	3. chilogrammi 40 o più, ma meno di chilogrammi 100	quintale	19 —	0 8
	4. chilogrammi 10 o più, ma meno di chilogrammi 40	quintale	22 —	0 8
	5. chilogramma 1 o più, ma meno di chilogrammi 10	quintale	27 —	0 8
	6. grammi 100 o più, ma meno di chilogramma 1	quintale	32 —	0 7
	7. meno di grammi 100	quintale	42 —	0 7
315	Ferri e acciai, in getti o in pezzi fucinati o stampati a caldo, non nominati, lavorati su tutta o larga parte della loro superficie: Nella classificazione dei ferri e acciai, in getti o in pezzi fucinati o stampati a caldo, non nominati, non si tien conto della spalmatura o colorazione fatta con grasso, minio, catrame o con altre simili sostanze, al solo scopo di preservarli dalla ruggine.			
a	con sole operazioni di carattere meccanico (piallati, limati, bucati, ecc.), pesanti per pezzo:			
	1. chilogrammi 5.000 o più	quintale	19 —	0 8
	2. chilogrammi 100 o più, ma neno di chilogrammi 5 000	quintale	20 —	0 8
	3. chilogrammi 40 o più, ma meno di chilogrammi 100	quintale	25 —	0 8
	4. chilogrammi 10 o più, ma meno di chilogrammi 40	quintale	30 —	0 8
	5. chilogramma 1 o più, ma meno di chilogrammi 10	quintale	35 —	0 7
	6. grammi 100 o più, ma meno di chilogramma 1	quintal	42 —	0 7
	7. meno di grammi 100.	quintale	58 —	0 6
b	grossolan'mente verniciati.	—	Aumento di L. 0,50 il quintale sul dazio di quelli lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo il peso	0 5
c	o sidati, la'eati, finemente verniciati, ottonati, ramati, piombati o alluminiati Come finemente verniciati s'intendono i ferri o acciai, in getti o in pezzi fucinati o stampati a caldo, ricoperti, in tutto o in parte, con uno strato di vernice a pulitura spesolare.	[illegible]	Aumento di L. 3 il quintale sul dazio di quelli lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo il peso	0 5
d	zincati	—	Aumento di L. 3,50 il quintale sul dazio di quelli lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo il peso.	0 5

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
e	stagnati	—	Aumento di L. 4,50 il quintale sul dazio di quelli lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo il peso	0 5
f	nichelati o commisti con altre materie . . . Non si considerano come commisti con altre materie i lavori di ferro o di acciaio commisti con ghisa o con legno.	—	Aumento di L. 9 il quintale sul dazio di quelli lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo il peso	0 5
g	bruniti	—	Aumento di L. 20 il quintale sul dazio di quelli lavorati con sole operazioni di carattere meccanico, secondo il peso	0 5
h	dorati o argentati	quintale	70 —	0 5
316	Bulloni di ferro o di acciaio, con o senza dado, e dadi per bulloni:			
a	fucinati o stampati a caldo, anche parzialmente lavorati, aventi in sezione un diametro:			
	1. di 25 millimetri o più	quintale	12 50	0 8
	2. di 13 millimetri o più, ma meno di 25 millimetri	quintale	15 50	0 8
	3. di 5 millimetri o più, ma meno di 13 millimetri	quintale	22 —	0 6
	4. inferiore a 5 millimetri	quintale	30 —	0 6
b	altri	quintale	35 —	0 5
	I bulloni e i dadi, che non presentano tracce o testimoni di fucinazione o stampatura a caldo, si classificano fra gli « altri ». Per la classificazione dei bulloni si prende per base la dimensione del gambo misurato immediatamente sotto la testa. I dadi avvitati sui bulloni seguono il trattamento di questi ultimi. Quelli presentati isolatamente si tassano prendendo per base il diametro del foro filettato, misurato sul fondo del filetto. Seguono il trattamento dei bulloni anche le caviglie con gambo filettato, gli arpioni per ferrovie, i ganci porta-isolatori e gli altri pezzi non nominati, anche filettati, per infissione o collegamento o connessione.			
317	Chiodi di ferro o di acciaio:			
a	punte di Parigi della grossezza:			
	1. di 2 millimetri e mezzo o più . . .	quintale	15 —	0 6
	2. di più di 1 millimentro e mezzo, ma meno di 2 millimetri e mezzo	quintale	22 —	0 6
	3. di 1 millimetro e mezzo o meno . .	quintale	65 —	0 4
b	da mascalcia	quintale	24 —	0 6
c	con capocchia ricoperta d'altro metallo . .	quintale	33 —	0 6

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
d	non nominati, fatti a mano o a macchina, a freddo o a caldo, anche puliti, bruniti, verniciati, zincati o stagnati, della grossezza:			
	1. di 8 millimetri o più	quintale	15 —	0 6
	2. di 4 millimetri o più, ma meno di 8 millimetri	quintale	20 —	0 6
	3. di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 4 millimetri	quintale	28 —	0 6
	4. inferiore a 1 millimetro e mezzo . .	quintale	60 —	0 4
	La grossezza dei chiodi si determina in base al diametro o lato minore che presentano in sezione immediatamente sotto la testa o la capocchia.			
318	Bullette per mobili, con gambo di ferro o di acciaio:			
a	con capocchia di altro metallo:			
	1. non dorate, nè argentate, nè nichelate	quintale	75 —	0 4
	2. dorate argentate nichelate	quintale	120 —	0 4
b	con capocchia di porcellana, di smalto, di vetro o di altre simili materie	quintale	100 —	0 4
c	altre	—	Dazio dei chiodi, secondo la specie	—
319	Pernotti e ribadini, di ferro o di acciaio:			
a	per gomme da automobili, anche fresati o forati nel gambo:			
	1. cementati o temperati	quintale	70 —	0 5
	2. altri	quintale	50 —	0 5
b	non nominati, della grossezza:			
	1. di 25 millimetri o più	quintale	12 50	0 6
	2. di 13 millimetri o più, ma meno di 25 millimetri	quintale	15 50	0 6
	3. di 5 millimetri o più, ma meno di 13 millimetri	quintale	22 —	0 6
	4. inferiore a 5 millimetri	quintale	30 —	0 5
	La grossezza dei pernotti e dei ribadini si determina in base al diametro o lato minore che presentano in sezione immediatamente sotto la testa o la capocchia.			
320	Viti di ferro o di acciaio, della grossezza:			
a	di 8 millimetri o più	quintale	20 —	0 6
b	di 4 millimetri o più, ma meno di 8 millimetri	quintale	26 —	0 6
c	di 2 millimetri o più, ma meno di 4 millimetri	quintale	35 —	0 5
d	inferiore a 2 millimetri	quintale	60 —	0 4
	La grossezza delle viti si determina in base al diametro o lato minore che presentano in sezione immediatamente sotto la testa o la capocchia.			

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
321	**Rondelle, piastrine e briglie (flange), di ferro o di acciaio, per tubi, greggie o lavorate, con uno o più fori, della grossezza:**			
a	di 12 millimetri o più	quintale	17 —	0 6
b	di 5 millimetri o più, ma meno di 12 millimetri	quintale	20 —	0 6
c	di 1 millimetro o più, ma meno di 5 millimetri	quintale	25 —	0 6
d	inferiore a 1 millimetro	quintale	30 —	0 5
322	**Rubinetti, valvole, saracinesche, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:**			
a	non commisti con altri metalli, del peso per pezzo:			
	1. di 50 chilogrammi o più	quintale	12 —	0 8
	2. di 10 chilogrammi o più, ma meno di 50 chilogrammi			
	di 1 chilogramma o più, ma meno di 10 chilogrammi	quintale	15 —	0 8
	4. di 500 grammi o più, ma meno di 1 chilogramma	quintale	19 —	0 8
	5. di meno di 500 grammi	quintale	25 —	0 8
b	commisti con altri metalli, del peso per pezzo:	quintale	35 —	0 7
	1. di 50 chilogrammi o più	quintale	15 —	0 8
	2. di 10 chilogrammi o più, ma meno di 50 chilogrammi	quintale	20 —	0 8
	3. di 1 chilogramma o più, ma meno di 10 chilogrammi	quintale	30 —	0 8
	4. di 500 grammi o più, ma meno di 1 chilogramma	quintale	40 —	0 7
	5. di meno di 500 grammi	quintale	50 —	0 6
323	**Catene, catenelle, e loro parti, di ferro o di acciaio:**			
a	greggie:			
	1. ad anelli di ferro o di acciaio, tondi o quadri, bolliti o saldati, aventi gli anelli di lunghezza interna superiore a tre volte e mezzo la grossezza del ferro impiegato, pesanti per metro lineare:			
	a) 100 chilogrammi o più	quintale	26 —	0 8
	b) 50 chilogrammi o più, ma meno di 100 chilogrammi	quintale	22 —	0 8
	c) 10 chilogrammi o più, ma meno di 50 chilogrammi	quintale	20 —	0 8
	d) 5 chilogrammi o più, ma meno di 10 chilogrammi	quintale	22 —	0 8
	e) 1 chilogramma o più, ma meno di 5 chilogrammi	quintale	25 —	0 8
	f) 100 grammi o più, ma meno di 1 chilogramma	quintale	30 —	0 7
	g) meno di 100 grammi	quintale	40 —	0 7

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	2. ad anelli di ferro o di acciaio, tondi o quadri, bolliti o saldati, aventi gli anelli di lunghezza interna uguale o inferiore a tre volte e mezzo la grossezza del ferro impiegato	—	Aumento di L. 5 il quintale sul dazio delle catene ad anelli del n. 1	—
	3. a piastrine semplici, pesanti per metro lineare:			
	a) 100 chilogrammi o più	quintale	20 —	0 8
	b) 50 chilogrammi o più, ma meno di 100 chilogrammi	quintale	25 —	0 8
	c) 10 chilogrammi o più, ma meno di 50 chilogrammi	quintale	32 —	0 7
	d) 5 chilogrammi o più, ma meno di 10 chilogrammi	quintale	38 —	0 7
	e) 1 chilogramma o più, ma meno di 5 chilogrammi	quintale	44 —	0 6
	f) 100 grammi o più, ma meno di 1 chilogramma	quintale	50 —	0 6
	g) meno di 100 grammi	quintale	65 —	0 5
	4. a piastrine con rulli, pesanti per metro lineare:			
	a) 100 chilogrammi o più	quintale	40 —	0 7
	b) 50 chilogrammi o più, ma meno di 100 chilogrammi	quintale	52 —	0 6
	c) 10 chilogrammi o più, ma meno di 50 chilogrammi	quintale	64 —	0 5
	d) 5 chilogrammi o più, ma meno di 10 chilogrammi	quintale	76 —	0 4
	e) 1 chilogramma o più, ma meno di 5 chilogrammi	quintale	88 —	0 4
	f) 100 grammi o più, ma meno di 1 chilogramma	quintale	100 —	0 3
	g) meno di 100 grammi	quintale	120 —	0 3
b	grossolanamente verniciate	—	Aumento di L. 0,75 il quintale sul dazio di quelle greggie, secondo la specie	0 3
c	ossidate, laccate, finemente verniciate, ottonate, ramate, piombate o alluminiate Come finemente verniciate s'intendono le catene e le catenelle, di ferro o di acciaio, ricoperte, in tutto o in parte, con uno strato di vernice a pulitura speculare,	—	Aumento di L. 3 il quintale sul dazio di quelle greggie, secondo la specie	0 3
d	zincate	—	Aumento di L. 3,50 il quintale sul dazio di quelle greggie, secondo la specie	0 3
e	stagnate.	—	Aumento di L. 4,50 il quintale sul dazio di quelle gregge, secondo la specie	0 3
f	commiste con altre materie	—	Aumento di L. 10 il quintale sul dazio di quelle greggie, secondo la specie	0 3
g	nichelate	—	Aumento di L. 12 il quintale sul dazio di quelle greggie, secondo la specie	0 3

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
h	brunite	—	Aumento di L. 20 il quintale sul dazio di quelle greggie, secondo la specie	0 3
i	dorate o argentate.	—	Aumento di L. 50 il quintale sul dazio di quelle greggie, secondo la specie	0 3
324	Molle di acciaio:			
a	a balestra, del peso per pezzo:			
	1. di 55 chilogrammi o più.	quintale	22 —	0 8
	2. di meno di 55 chilogrammi	quintale	26 —	0 8
b	di filo di acciaio, per mobili	quintale	15 —	0 5
c	per busti da donna, anche commiste con altri metalli:			
	1. fasciate di tessuto, di carta, di pelle o di altra materia	quintale	80 —	0 5
	2. altre	quintale	50 —	0 5
d	di qualsiasi altra specie, del peso per pezzo:			
	1. di più di 10 chilogrammi	quintale	22 —	0 8
	2. di più di 2 chilogrammi, fino a 10 chilogrammi	quintale	30 —	0 8
	3. di più di 100 grammi, fino a 2 chilogrammi	quintale	50 —	0 5
	4. di più di 20 grammi, fino a 100 grammi	quintale	150 —	0 3
	5. fino a 20 grammi	quintale	400 —	0 3
325	Mobili di ferro o di acciaio:			
a	per operazioni chirurgiche o per uso clinico.	quintale	50 —	1 —
b	non nominati:			
	1. nichelati o commisti con altri metalli	quint	35 —	0 8
	2. bruniti o smaltati	quintale	50 —	0 7
	3. dorati o argentati	quintale	70 —	0 7
	4. altri	quintale	24 —	0 8
326	Botti di lamiera di ferro o di acciaio, anche piombate, zincate, stagnate o con accessori d'altre materie	quintale	28 —	0 8
327	Recipienti di ferro o di acciaio, per gas compressi o liquefatti, pesanti:			
a	75 chilogrammi o più	quintale	36 —	0 8
b	più di 35 chilogrammi, ma meno di 75 chilogrammi	quintale	39 —	0
c	35 chilogrammi o meno	quintale	42 —	0 8
328	Utensili e vasellame per uso domestico, di lamiera di ferro o di acciaio:			
a	greggi o soltanto puliti internamente . . .	quintale	22 —	0 8
b	commisti con altre materie	quintale	30 —	0 8
c	smaltati	quintale	50 —	0 5
d	altri.	quintale	25 —	0 8

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
329	Serrande per porte o finestre, di lamiera di ferro o di acciaio, anche verniciate, zincate o altrimenti lavorate e anche commiste con alri metalli	quintale	32 —	0 8
330	Serrature e loro parti, di ferro o di acciaio, anche brunite, verniciate, nichelate, dorate, argentate o commiste con altri metalli:			
	Le chiavi presentate insieme con le serrature relative seguono il trattamento daziario di queste.			
a	semplici	quintale	50 —	0 6
	Si intendono per semplici le serrature senza congegni, per chiavi non a tacche.			
b	altre	quintale	90 —	0 3
331	Guarniture di ghisa, di ferro o di acciaio, per mobili e per porte o finestre (cremonesi, chiavistelli, ganci, cerniere, bocchette, ecc.):			
a	greggie	quintale	30 —	0 8
b	lavorate:			
	1. commiste con altri metalli	quintale	50 —	0 5
	2. altre	quintale	40 —	0 6
332	Aghi di ferro o di acciaio, compresi i recipienti o gli involucri immediati:			
a	diritti, lisci, senza cruna, per lavori di maglieria, ricami o simili, compresi i ferri da calze	quintale	20 —	1 —
b	torti, da uncinetto e simili, anche con manico di altra materia	quintale	50 —	0 8
c	da cucire e per macchine da cucire, della lunghezza:			
	1. di 5 centimetri o più	quintale	150 —	0 4
	2. inferiore a 5 centimetri	quintale	250 —	0 3
	per telai meccanici da fare tulli, pizzi o maglie:			
	1. rigidi	quintale	300 —	0 3
	2. articolati	quintale	500 —	0 2
	Le platine per telai e per macchine da maglierie seguono il trattamento degli aghi rigidi			
333	Ami da pesca	quintale	100 —	0 5
334	Guarniture per fornimenti da tiro o da sella, di ferro o di acciaio (escluse le fibbie):			
a	brunite	quintale	70 —	0 6
b	dorate o argentate	quintale	90 —	0 6
c	altre	quintale	60 —	0 6
	Si comprendono specialmente fra le guarniture per fornimenti da tiro o da sella i morsi, i barbazzali, i filetti e le staffe. Seguono lo stesso trattamento gli speroni			

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
335	**Fibbie di ferro o di acciaio, anche con ardiglione di altro metallo:**			
a	con un solo ardiglione di massima grossezza non inferiore a 3 millimetri:			
	1. gregge, pulite o verniciate.	quintale	20 —	0 8
	2. ossidate, smaltate, ramate, piombate, zincate o nichelate	quintale	32 —	0 8
	3. dorate, argentate o ricoperte di altre materie	quintale	80 —	0 6
b	altre:			
	1. greggie, pulite o verniciate	quintale	30 —	0 8
	2. ossidate, smaltate, ramate, piombate, zincate o nichelate	quintale	45 —	0 6
	3. dorate, argentate o ricoperte di altre materie	quintale	100 —	0 5
336	**Fermagli di ferro o di acciaio, per oggetti tascabili o da vestiario**	quintale	80 —	0 6
337	**Gambi da spilli, anche azzurrati, ossidati, bruniti o nichelati**	quintale	50 —	0 6
338	**Forbici di ferro o di acciaio:**			
a	a pettine (compresi gli accessori abituali, presentati insieme con le forbici rispettive)	cento	80 —	0 6
b	non a pettine:			
	1. per uso industriale od agricolo	quintale	50 —	0 2
	2. non nominate:			
	a) brunite, nichelate, dorate, platinate o argentate	quintale	100 —	0 5
	b) altre	quintale	70 —	0 5
339	**Lame da forbici, di ferro o di acciaio:**			
a	a pettine	quintale	200 —	0 3
b	non nominate:			
	1. greggie	quintale	50 —	0 6
	2. altre	—	Dazio delle forbici, secondo la specie	—
340	**Lame da coltelli, di ferro o di acciaio, anche greggie**	quintale	50 —	0 6
341	**Casseforti, forzieri, porte di sicurezza e armadi di sicurezza e refrattari, di ferro o di acciaio, anche commisti con altre materie:**			
a	nichelati, dorati, argentati o con parti di nichelio o di metallo nichelato, dorato o argentato	quintale	50 —	0 8
b	altri	quintale	40 —	0 8
342	**Pattini di ferro o di acciaio, anche commisti con altre materie:**			
a	bruniti	paio	2 —	0 8
b	altri	paio	1 —	0 8

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
343	Lavori non nominati fatti prevalentemente con barre o verghe di ferro o di acciaio: Nella classificazione dei lavori di barre o verghe si tiene conto delle barre o verghe che prevalgono nel lavoro e non si tiene conto della spalmatura o colorazione fatta con grasso, minio, catrame o con altre simili sostanze destinate a preservare i lavori stessi dalla ruggine.			
a	greggi, fatti con barre o verghe: 1. grosso	quintale	16 —	0 8
	S'intendono per barre o verghe grosse quelle considerate sotto il n. 286, alle sottovoci *A*-1 *a*, *b*; *A*-2 *a*; *B*-1 e 2; *C*-1 e 2; *D*-1.			
	2. mezzane	quintale	18 50	0 8
	S'intendono per barre mezzane quelle considerate sotto il n 286 alle sottovoci *A*-2 *b*; *A*-3 *a*; *B*-3 *a*; *C*-3; *D*-2.			
	3. piccole	quintale	22 —	0 8
	S'intendono per barre o verghe piccole quelle considerate sotto il n. 286 alle sottovoci *A*-3 *b*; *B* 3 *b*; *C* 4; *D*-3 e 4.			
b	grossolanamente verniciati	—	Aumento di L. 0,75 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	0 5
c	ossidati, laccati, finemente verniciati, ottonati, ramati, piombati o alluminiati Come finemente verniciati s'intendono i lavori fatti prevalentemente con barre o verghe di ferro o di acciaio ricoperti, in tutto o in parte, con uno strato di vernice a pulitura speculare.	—	Aumento di L. 3 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	0 5
d	zincati.	—	Aumento di L. 3,50 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	0 5
e	stagnati	—	Aumento di L. 4,50 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	0 5
f	nichilati o commisti con altre materie . . .	—	Aumento di L. 9 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	0 5
g	smaltati.	—	Aumento di L. 12 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	0 5
h	bruniti	—	Aumento di L. 20 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	0 5
i	dorati o argentati	quintale	70 —	0 5
344	Lavori non nominati fatti prevalentemente con fili, o con nastri laminati a freddo, di ferro o di acciaio: Nella classificazione dei lavori di fili o di nastri laminati a freddo si tiene conto dei fili o dei nastri che prevalgono nel lavoro.			

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	Quando per la classificazione dei lavori non nominati di fili di ferro o di acciaio, non si possa, senza guastare il lavoro, determinare la resistenza del filo di cui sono formati, si prende per base il dazio dei fili con resistenza di chilogr. 75 o più, ma meno di 150 per millimetro quadrato di sezione. Il dazio dei lavori di fili o di nastri di ferro o di acciaio ossidati, ottonati, ramati, zincati, stagnati, ecc, si determina aggiungendo il sopradazio per i lavori di fili o di nastri al dazio del filo o del nastro del quale sono formati, considerato come ossidato, zincato, stagnato, ecc.			
a	semplici	—	Aumento di L. 10 il quintale sul dazio del filo o nastro di cui sono formati	0 5
b	commisti con altre materie	—	Aumento di L. 12 il quintale sul dazio dei semplici	—
345	**Lavori fatti prevalentemente con corde di fili di ferro o di acciaio** Le corde metalliche che presentano soltanto un cappio o occhiello alle estremità, oppure una stretta legatura di filo di ferro, o una specie di guaina per impedirne lo sfilacciamento, non sono considerate come lavori.	—	Aumento di L. 4 il quintale sul dazio delle corde di cui sono formati	0 5
346	**Lavori fatti prevalentemente con rete o con tela, di fili di ferro o di acciaio, anche commisti con altre materie**	—	Aumento di L. 6 il quintale sul dazio della rete o tela di cui sono formati	0 5
347	**Lavori non nominati fatti prevalentemente con lamiere di ferro o di acciaio:** Nella classificazione dei lavori di lamiere si tiene conto delle lamiere che prevalgono nel lavoro. e non si tiene conto della spalmatura o colorazione fatta con grasso, minio, catrame o con altre simili sostanze al solo scopo di preservarli dalla ruggine.			
a	semplicemente stampati, anche ritagliati, torniti, fresati o ugnati agli orli, ma non ulteriormente lavorati, di lamiera di grossezza:			
	1. di più di 10 millimetri:			
	a) con diametro o dimensione massima superiore a 1 metro	quintale	16 —	0 8
	b) altri	quintale	15 —	0 8
	2. di 4 millimetri o più, ma non più di 10 millimetri	quintale	15 —	0 8
	3. di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 4 millimetri	quintale	18 —	0 8
	4. di meno di 1 millimetro e mezzo . .	quintale	21 50	0 8
b	altri, greggi, di lamiera di grossezza:			
	1. di 4 millimetri o più	quintale	17 —	0 8
	2. di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 4 millimetri	quintale	20 —	0 8
	3. di meno di 1 millimetro e mezzo . .	quintale	23 —	0 8

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
c	grossolanamente verniciati	—	Aumento di L. 1 il quintale sul dazio dei semplicemente stampati, ecc., o degli altri, greggi, secondo la specie	0 5
d	ottonati o ramati	—	Aumento di L 4 il quintale sul dazio dei semplicemente stampati, ecc., o degli altri, greggi, secondo la specie	0 5
e	ossidati, piombati, zincati o alluminiati . . .	—	Aumento di L. 5 il quintale sul dazio dei semplicemente stampati, ecc., o degli altri, greggi, secondo la specie	0 5
f	laccati o finemente verniciati . . . . Come finemente verniciati s'intendono i lavori fatti prevalentemente con lamiere di ferro o di acciaio ricoperti, in tutto o in parte, con uno strato di vernice a pulitura specolare.	—	Aumento di L. 6 il quintale sul dazio dei semplicemente stampati, ecc., o degli altri, greggi, secondo la specie	0 5
g	stagnati	—	Aumento di L. 7,50 il quintale sul dazio dei semplicemente stampati, ecc., o degli altri greggi, secondo la specie	0 5
h	smaltati	—	Aumento di L. 12 il quintale sul dazio dei semplicemente stampati, ecc., o degli altri, greggi, secondo la specie	0 5
i	nichelati o commisti con altre materie . .	—	Aumento di L. 15 il quintale sul dazio dei semplicemente stampati, ecc., o degli altri, greggi, secondo la specie	0 5
j	bruniti	—	Aumento di L. 20 il quintale sul dazio dei semplicemente stampati, ecc., o degli altri, greggi, secondo la specie	0 5
	dorati o argentati	quintale	70 —	0 5
348	Lavori non nominati fatti prevalentemente con tubi di ferro o di acciaio Nella classificazione dei lavori di tubi si tiene conto dei tubi che prevalgono nel lavoro. Il dazio dei lavori di tubi, ossidati, bruniti, verniciati, laccati, ottonati, ramati, piombati, zincati, stagnati o nichelati si determina prendendo per base quello dei tubi sottoposti alle stesse operazioni.	—	Aumento di L. 10 il quintale sul dazio dei tubi di cui sono formati	0 5
	CATEGORIA XIX. *Rame e sue leghe.*			
349	Rame e sue leghe, in pani e in rottami . . . Si intendono per leghe di rame quelle nelle quali il rame è contenuto in una proporzione ponderale superiore a qualunque de-	quintale		—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	gli altri metalli costituenti la lega, fatta eccezione per le leghe di rame col nichelio, le quali si classificano come leghe di nichelio, qualunque sia la proporzione di questo metallo.			
	Come rame in pani si classificano anche il rame fuso e quello elettrolitico, greggi, in lingotti e in barre o piastre, di grossezza superiore a 3 centimetri.			
350	**Verghe o spranghe, di rame e sue leghe:**			
a	**greggie;**			
	1. a sezione circolare	quintale	19 —	0 1
	2. a sezione quadra, rettangolare o esagonale.	quintale	22 —	0 [illegible]
	3. di altra sezione	quintale	25 —	0 1
b	**lucidate, stagnate, nichelate o altrimenti lavorate.**	—	**Aumento di L. 10 il quintale sul dazio di quelle greggie.**	—
	Non si considerano come lavorate le verghe e le spranghe semplicemente intestate o smussate alle estremità.			
c	**dorate o argentate**	quintale	100 —	0 2
351	**Fogli o lamiere, di rame e sue leghe:**			
a	**greggi:**			
	1. non tagliati, della grossezza:			
	I fogli o le lamiere, quadrati o rettangolari, si considerano come non tagliati, anche se sono rifilati.			
	a) di millimetri 0,6 o più	quintale	16 —	0 2
	b) inferiore a millimetri 0,6 (esclusi quelli sottilissimi per dorare a falso)	quintale	25 —	0 2
	2. tagliati o in nastri arrotolati, dello spessore:			
	Come tagliati si considerano i fogli o le lamiere tagliati in forma diversa dalla rettangolare.			
	a) di millimetri 0,6 o più	quintale	20 —	0 2
	b) inferiore a millimetri 0,6	quintale	30 —	0 3
b	**lucidati, stagnati o nichelati**	—	**Aumento di L. 10 il quintale sul dazio delle corrispondenti lamiere greggie.**	—
c	**dorati o argentati**	quintale	100 —	0·2
d	**per dorare a falso**	quintale	200 —	1 —
	Quelli in libretti si tassano senza diffalcare il peso della carta.			
352	**Lastre di rame e sue leghe, per fondi di caldaie, fucinate greggie, anche semplicemente piegate.**	quintale	23 —	0 3
353	**Fili di rame e sue leghe, anche avvolti su filati di materie tessili:**			
	Come tali si considerano il rame e sue leghe passati alla trafila, di grossezza non superiore a 4 millimetri e mezzo.			
	I nastri e i nastrini di rame e sue leghe, avvolti o pur no su filati di materie tessili, seguono il trattamento daziario dei fili di rame e sue leghe.			

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
a	greggi:			
	1. di sezione circolare del diametro:			
	a) di millimetri 1 o più	quintale	20 —	0 1
	b) di millimetri 0.5 o più, ma meno di millimetri 1	quintale	30 —	0 1
	c) di millimetri 0.2 o più, ma meno di millimetri 0.5	quintale	40 —	0 1
	d) inferiore a millimetri 0.2	quintale	60 —	0 1
	2. di altra sezione	—	Aumento di L. 10 il quintale sul dazio dei fili di sezione circolare di eguale diametro	—
	Nella determinazione del dazio dei fili di altra sezione si considera come diametro lo spessore minore			
b	verniciati, stagnati o nichelati	—	Aumento di L. 10 il quintale sul dazio dei fili greggi	—
c	dorati o argentati	quintale	100 —	0 2
354	Cavi e corde, di fili di rame e sue leghe . . .	—	Aumento di L. 10 il quintale sul dazio dei fili di cui sono composti	0 2
	Nella determinazione del dazio dei cavi e delle corde di rame o sue leghe, fatti di fili diversamente tassati, si prende per base il dazio del filo più fortemente tassato.			
355	Tubi di rame e sue leghe, greggi:			
	di sezione circolare od ovale, con o senza saldatura:			
	Come tali si considerano soltanto i tubi di rame o sue leghe, di sezione interna ed esterna circolare od ovale, che abbiano sezione costante per tutta la loro lunghezza, e siano aperti alle due estremità. Per i tubi a sezione ovale si prende come termine di misurazione la semisomma dei due assi.			
	1. del diametro esterno di 35 millimetri o più, ma non superiore a 125 millimetri, con parete della grossezza:			
	a) di 2 millimetri e mezzo o più . .	quintale	25 —	0 3
	b) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	quintale	30 —	0 3
	c) inferiori a 1 millimetro e mezzo .	quintale	40 —	0 3
	2. del diametro esterno inferiore a 35 millimetri o superiore a 125 millimetri, con parete della grossezza:			
	a) di 2 millimetri e mezzo o più . .	quintale	30 —	0 3
	b) di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 2 millimetri e mezzo	quintale	40 —	0 3
	c) inferiore a 1 millimetro e mezzo .	quintale	60 —	0 3
b	di altra sezione	—	Aumento di L. 6 il quintale sul dazio dei tubi a sezione circolare	—
	Come tali si considerano soltanto i tubi di rame e sue leghe, di sezione diversa dalla circolare od ovale, che abbiano sezione costante per tutta la loro lunghezza, e siano aperti alle due estremità			

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	Per i tubi di sezione diversa dalla circolare od ovale si prende come termine di misurazione il diametro del cerchio inscritto			
c	di sezione non costante	—	Aumento di L. 2 il quintale sul dazio dei tubi a sezione costante	—
	Per i tubi di sezione non costante si prende come limite di misura il diametro della sezione minore			
d	aventi all'estremità un'appendice di metallo comune diverso da quello di cui sono composti	—	Aumento di L. 5 il quintale sul dazio dei tubi senza appendice, secondo la sezione	—
e	con fregi, disegni, filettature e simili, impressi o incisi	—	Aumento di L. 5 il quintale sul dazio dei tubi senza fregi, ecc., secondo la sezione	—
356	Tubi di rame o sue leghe, lucidati, verniciati o nichelati	—	Aumento di L. 12 il quintale sul dazio dei greggi	—
357	Tubi di rame o sue leghe, dorati o argentati.	quintale	100 —	0 2
358	Getti greggi di rame e sue leghe.	quintale	22 —	0 3
359	Saldature di rame e sue leghe.	quintale	20 —	0 1
360	Cilindri e stampi, di rame e sue leghe, incisi per la stampa	quintale	25 —	0 3
361	Viti e chiavarde, di rame e sue leghe	quintale	45 —	0 3
362	Pernotti o ribaldini, di rame e sue leghe . .	quintale	30 —	0 2
363	Chiodi e bullette, di rame e sue leghe . . .	quintale	75 —	0 5
364	Rubinetti, valvole, saracinesche, e loro parti, di rame e sue leghe:			
a	greggi	quintale	23 —	0 8
b	altri, del peso per pezzo:			
	1. di 50 chilogrammi o più	quintale	25 —	0 8
	2. di 10 chilogrammi o più, ma meno di 50 chilogrammi	quintale	30 —	0 8
	3. di 1 chilogramma o più, ma meno di 10 chilogrammi	quintale	40 —	0 7
	4. di 500 grammi o più, ma meno di 1 chilogramma	quintale	45 —	0 7
	5. di 100 grammi o più, ma meno di 500 grammi	quintale	53 —	0 5
	6. meno di 100 grammi	quintale	75 —	0 5
365	Lampade, lampadari, candelabri e altri apparecchi di illuminazione, e loro parti, di rame e sue leghe:			
a	dorati o argentati	quintale	120 —	0 5
b	altri	quintale	75 —	0 5
366	Reti e tele, di fili di rame e sue leghe . . .	—	Aumento di 20 per cento sul dazio dei fili di cui sono formate	—
367	Lavori di reti e di tele, di fili di rame e sue leghe	—	Aumento di L. 10 il quintale sul dazio della rete o della tela di cui sono formati	—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
368	Monete di rame e sue leghe:			
a	aventi corso legale nel Regno	—	esenti	—
b	per collezioni di numismatica	—	esenti	—
c	altre	chilogr.	10 —	—
369	Lavori di rame e sue leghe, non nominati:			
a	ornamentali, non dorati nè argentati	quintale	150 —	0 5
b	dorati o argentati	quintale	150 —	0 5
c	altri	quintale	65 —	0 5
	CATEGORIA XX. *Altri metalli comuni e loro leghe.*			
370	Alluminio e sue leghe: Si intendono per leghe di alluminio quelle nelle quali l'alluminio è contenuto in una proporzione ponderale superiore a qualunque degli altri metalli costituenti la lega.			
a	in lingotti e in rottami	quintale	30 —	0 4
b	in getti:			
	1. greggi	quintale	50 —	0 4
	2. comunque lavorati, non dorati nè argentati	quintale	75 —	0 4
c	in barre, in verghe e in spranghe, laminate o battute:			
	1. a sezione circolare, quadra o rettangolare	quintale	50 —	0 4
	2. di altra sezione	quintale	75 —	0 4
d	in fogli e in lamiera, della grossezza:			
	1. di più di 1 millimetro	quintale	60 —	0 4
	2. di più di millimetri 0,25, fino a 1 millimetro	quintale	80 —	0 4
	3. fino a millimetri 0,25	quintale	100 —	0 5
e	in fili, del diametro:			
	1. di più di millimetri 0,5	quintale	70 —	0 4
	2. fino a millimetri 0,5	quintale	90 —	0 4
f	in tubi	quintale	100 —	0 4
g	in polvere	quintale	50 —	0 4
371	Corde e cavi, di fili d'alluminio e sue leghe	quintale	100 —	0 4
372	Lavori d'alluminio e sue leghe, non nominati	quintale	100 —	0 5
373	Antimonio allo stato metallico	quintale	7 50	0 2
374	Arsenico allo stato metallico	quintale	8 —	—
375	Mercurio	quintale	10 —	—
376	Nichelio e sue leghe: Si intendono per leghe di nichelio quelle di nichelio col rame e le altre nelle quali il nichelio è contenuto in una proporzione ponderale superiore a qualunque degli altri metalli costituenti la lega.			

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
a	in pani, in dadi e in rottami.	—	esenti	—
b	in verghe, in fogli, in lamiere, in fili e in tubi	—	Dazio dei corrispondenti prodotti di rame e sue leghe, secondo la specie	—
377	Rubinetti, valvole, saracinesche, e loro parti, di nichelio e sue leghe	—	Dazio dei rubinetti, valvole e saracinesche, di rame e sue leghe	—
378	**Lavori di nichelio e sue leghe, non nominati:**			
a	ornamentali, non dorati nè argentati. . . .	quintale	150 —	0 5
b	dorati o argentati	quintale	150 —	0 5
c	altri.	quintale	100 —	0 5
379	**Piombo e sue leghe:**			
	Si intendono per leghe di piombo quelle nelle quali il piombo è contenuto in una proporzione ponderale superiore a qualunque degli altri metalli costituenti la lega.			
a	in pani e in rottami.	quintale	2 —	0 5
b	in fogli e in fili.	quintale	5 —	0 5
c	in tubi	quintale	5 —	0 5
380	**Caratteri da stampa di piombo e sue leghe.** .	quintale	20 —	0 5
381	**Tubetti per colori, profumerie, vernici e simili, di piombo e sue leghe**	quintale	15 —	0 5
382	**Lavori di piombo e sue leghe non nominati:**			
a	verniciati, dorati o argentati.	quintale	40 —	0 5
b	altri	quintale	20 —	0 5
383	**Stagno e sue leghe:**			
	Si intendono per leghe di stagno quelle nelle quali lo stagno è contenuto in una proporzione ponderale superiore a qualunque degli altri metalli costituenti la lega.			
a	in pani, in verghe e in rottami	—	esenti	—
b	in fili e in tubi	quintale	15 —	0 2
c	in fogli:			
	1. verniciati	quintale	40 —	0 2
	2. altri	quintale	15 —	0 2
384	Tubetti per colori, profumerie, vernici e simili, di stagno o sue leghe	quintale	25 —	0 5
385	Lavori di stagno e sue leghe, non nominati:			
a	verniciati, dorati o argentati.	quintale	40 —	0 5
b	altri	quintale	20 —	0 5
386	**Zinco e sue leghe:**			
	Si intendono per leghe di zinco quelle nelle quali lo zinco è contenuto in una proporzione ponderale superiore a qualunque degli altri metalli costituenti la lega.			
a	in pani o in rottami	quintale	8 —	—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
b	in verghe, in fogli, in lamiere, in fili o in tubi	quintale	15 —	—
387	Lavori di zinco o sue leghe:			
a	dorati o argentati	quintale	150 —	0 5
b	non nominati:			
	1. ornamentali o verniciati.	quintale	75 —	0 5
	2. altri	quintale	25 —	0 5
388	Metalli e leghe metalliche, non nominati:			
a	in pani o in rottami	quintale	20 —	—
b	in verghe, in fogli, in lamiere, in fili o in tubi	quintale	30 —	—
c	in lavori di qualsiasi sorta.	quintale	150 —	—
	CATEGORIA XXI.			
	Lavori diversi di metalli comuni, non compresi in altre categorie.			
389	Lucchetti:			
a	di ferro o di acciaio:			
	1. bruniti, verniciati, nichelati, dorati, argentati o commisti con altri metalli	quintale	100 —	0 3
	2. altri	quintale	50 —	0 6
b	di altro metallo	quintale	100 —	0 3
390	Chiavi per serrature:			
a	di ghisa, di ferro o di acciaio:			
	1. gettate o stampate, greggie	quintale	30 —	0 8
	2. altre, non dorate, non argentate, nè commiste con altri metalli	quintale	50 —	0 5
b	non nominate	quintale	75 —	0 5
391	Spilli di qualsiasi specie, compresi quelli di sicurezza, anche azzurrati, ossidati, bruniti, verniciati, ottonati, ramati, nichelati, dorati o argentati: Il dazio sugli spilli si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti o degli involucri immediati o della carta sulla quale siano infissi			
a	con ornamenti di altra materia	quintale	120 —	0 5
b	altri	quintale	100 —	0 5
392	Coltelli: I coltelli con manico di metallo prezioso o ricoperto con lamina di metallo prezioso si classificano come « Vasellame e posaterie » o come « Gioielli » del metallo prezioso di cui è formato o ricoperto il manico, a seconda che sono da tavola oppure da tasca e temperini. I manichi da coltelli, presentati senza le lame, se sono fatti o ricoperti di metallo prezioso, seguono il trattamento del « Vasellame e posaterie » o dei « Gioielli » del rispettivo metallo prezioso, secondo che sono per coltelli da tavola oppure da tasca o temperini; negli altri casi si classificano come lavori della materia di cui sono formati.			

6

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	CATEGORIA XXII.			
	Macchine ed apparecchi.			
396	Macchine motrici:			
a	a moto alternativo:			
	1. a vapore, del peso:			
	a) di più di 200 quintali	quintale	15 —	1 —
	b) di più di 100, fino a 200 quintali .	quintale	16 —	1 —
	c) di più di 50, fino a 100 quintali .	quintale	17 —	1 —
	d) di più di 25, fino a 50 quintali . .	quintale	18 —	1 —
	e) di più di 10, fino a 25 quintali . .	quintale	20 —	1 —
	f) di più di 5, fino a 10 quintali . .	quintale	23 —	1 —
	g) di più di 3, fino a 5 quintali . . .	quintale	30 —	1 —
	h) di più di 1 e mezzo, fino a 3 quintali	quintale	40 —	1 —
	i) fino a 1 quintale e mezzo	quintale	50 —	1 —
	2. a combustione interna, del peso:			
	a) di più di 1000 quintali	quintale	18 —	1 —
	b) di più di 500, fino a 1000 quintali .	quintale	20 —	1 —
	c) di più di 200, fino a 500 quintali .	quintale	23 —	1 —
	d) di più di 100, fino a 200 quintali .	quintale	25 —	1 —
	e) di più di 50, fino a 100 quintali .	quintale	30 —	1 —
	f) di più di 25, fino a 50 quintali . .	quintale	35 —	1 —
	g) di più di 10, fino a 25 quintali . .	quintale	45 —	1 —
	h) di più di 5, fino a 10 quintali . .	quintale	60 —	1 —
	i) di più di 3, fino a 5 quintali . . .	quintale	70 —	1 —
	j) di più di 1 e mezzo, fino a 3 quintali	quintale	90 —	1 —
	k) fino a 1 quintale e mezzo	quintale	100 —	1 —
	3. altre, del peso:			
	a) di più di 200 quintali	quintale	17 —	0 8
	b) di più di 100, fino a 200 quintali .	quintale	19 —	0 8
	c) di più di 50, fino a 100 quintali .	quintale	21 —	0 8
	d) di più di 25, fino a 50 quintali . .	quintale	24 —	0 8
	e) di più di 10, fino a 25 quintali . .	quintale	28 —	0 8
	f) di più di 5, fino a 10 quintali . .	quintale	35 —	0 8
	g) di più di 3, fino a 5 quintali . . .	quintale	45 —	0 8
	h) di più di 1 e mezzo, fino a 3 quintali	quintale	60 —	0 8
	i) fino a 1 quintale e mezzo	quintale	80 —	0 8
b	a moto rotativo:			
	1. a vapore, del peso:			
	a) di più di 500 quintali	quintale	20 —	1 —
	b) di più di 100, fino a 500 quintali .	quintale	25 —	1 —

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	2. di più di 10, fino a 30 quintali. . . .	quintale	16 —	0 5
	3. fino a 10 quintali	quintale	18 —	0 5
b	trebbiatrici, del peso:			
	1. di più di 30 quintali	quintale	14 —	0 5
	2. di più di 10, fino a 30 quintali . . .	quintale	16 —	0 5
	3. fino a 10 quintali	quintale	18 —	0 5
c	falciatrici e mietitrici, del peso:			
	1. di più di 30 quintali.	quintale	14 —	0 2
	2. di più di 10, fino a 20 quintali . . .	quintale	16 —	0 2
	3. fino a 10 quintali.	quintale	18 —	0 2
	Le mietitrici-legatrici seguono il trattamento delle mietitrici.			
d	non nominate:			
	1. fatte prevalentemente di legno . . .	quintale	14 —	0 5
	2. altre	quintale	18 —	0 5
408	Macchine non nominate, per mulini, pastifici, panifici e brillatoi	quintale	18 —	1 —
409	Macchine per la fabbricazione della carta e dei cartoni	quintale	15 —	1 —
410	Macchine non nominate, per le lavorazioni complementari della carta e dei cartoni	quintale	18 —	1 —
411	Macchine per legare o rilegare i libri e i registri	quintale	20 —	1 —
412	Macchine per le industrie grafiche, escluse quelle per fondere caratteri e comporre, del peso:			
a	di più di 50 quintali.	quintale	18 —	1 —
b	di più di 20, fino a 50 quintali	quintale	20 —	1 —
c	di più di 10, fino a 20 quintali	quintale	24 —	1 —
d	di più di 5, fino a 10 quintali	quintale	28 —	1 —
e	fino a 5 quintali	quintale	32 —	1 —
413	Macchine per fondere caratteri e comporre, del peso:			
a	di più di 20 quintali.	quintale	25 —	1 —
b	di più di 10, fino a 20 quintali.	quintale	30 —	1 —
c	di più di 5, fino a 10 quintali	quintale	35 —	1 —
d	fino a 5 quintali	quintale	40 —	1 —
414	Macchine per la filatura, del peso:			
a	di più di 20 quintali.	quintale	14 —	1 —
b	di più di 10, fino a 20 quintali	quintale	16 —	1 —
c	fino a 10 quintali	quintale	18 —	1 —
	Gli apparecchi di riscaldamento, i ventilatori e le pompe, quando siano importati separatamente dalle macchine di cui fanno parte, o non facciano corpo con le macchine stesse, sono daziati secondo il rimando loro proprio.			

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
415	Macchine per la tessitura, del peso:			
a	di più di 30 quintali	quintale	14 —	1 —
b	di più di 10, fino a 30 quintali.	quintale	16 —	1 —
c	fino a 10 quintali	quintale	18 —	1 —
	Gli apparecchi di riscaldamento, i ventilatori e le pompe, quando siano importati separatamente dalle macchine di cui fanno parte, o non facciano corpo con le macchine stesse, sono daziati secondo il rimando loro proprio.			
416	Macchine per fare maglie, frange, passamani e simili, del peso:			
a	di più di 10 quintali.	quintale	20 —	0 8
b	di più di 1, fino a 10 quintali	quintale	30 —	0 8
c	fino a 1 quintale	quintale	40 —	0 8
417	Telai per fare tulli, pizzi, guipures o per ricamare, del peso:			
a	di più di 30 quintali	quintale	20 —	0 5
b	di più di 10, fino a 30 quintali.	quintale	30 —	0 5
c	di più di 3, fino a 10 quintali	quintale	40 —	0 5
d	fino a 3 quintali.	quintale	50 —	0 5
418	Macchine per la fabbricazione dei materiali da costruzioni edilizie e stradali, del peso:			
a	di più di 50 quintali	quintale	13 —	0 8
b	di più di 10, fino a 50 quintali.	quintale	15 —	0 8
c	di più di 5, fino a 10 quintali	quintale	18 —	0 8
d	fino a 5 quintali.	quintale	22 —	0 8
419	Macchine per l'estrazione e la lavorazione dei minerali, del peso:			
a	di più di 50 quintali.	quintale	13 —	1 —
b	di più di 10, fino a 50 quintali	quintale	15 —	1 —
c	di più di 5, fino a 10 quintali	quintale	18 —	1 —
d	fino a 5 quintali.	quintale	22 —	1 —
420	Macchine per la lavorazione di colori o di materie affini, del peso:			
a	di più di 10 quintali.	quintale	15 —	1 —
b	di più di 5, fino a 10 quintali	quintale	18 —	1 —
c	di più di 1, fino a 5 quintali.	quintale	21 —	1 —
d	fino a 1 quintale	quintale	25 —	1 —
421	Macchine da centrifugazione, per qualsiasi uso industriale:			
	con tamburo di ghisa, di ferro e di acciaio, del peso:			
	1. di più di 3 quintali	quintale	20 —	1 —
	2. fino a 3 quintali	quintale	25 —	1 —

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	c) di più di 1, fino a 3 quintali. . . .	quintale	24 —	0 8
	d) di più di 25 chilogrammi, fino a 1 quintale	quintale	22 —	0 8
	e) fino a 25 chilogrammi	quintale	45 —	0 8
432	**Aspiratori di polvere per edifizi o abitazioni (collettori mobili)**	quintale	[illegible] —	0 8
	Gli aspiratori montati su carri si daziano separatamente da questi.			
433	**Aspiratori non nominati e ventilatori, mossi meccanicamente o a mano:**			
a	a moto rotativo:			
	1. di ghisa, di ferro o di acciaio, del peso:			
	a) di più di 3 quintali.	quintale	15 —	0 8
	b) di più di 1, fino a 3 quintali. . . .	quintale	18 —	0 8
	c) di più di 25 chilogrammi, fino a 1 quintale	quintale	22 —	0 8
	d) fino a 25 chilogrammi.	quintale	25 —	0 8
	Si classificano come aspiratori e ventilatori a moto rotativo, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche quelli con parti o accessori di altra materia.			
	2. altri, del peso:			
	a) di più di 3 quintali.	quintale	20 —	0 8
	b) di più di 1, fino a 3 quintali . . .	quintale	23 —	0 8
	c) di più di 25 chilogrammi, fino a 1 quintale	quintale	28 —	0 8
	d) fino a 25 chilogrammi	quintale	35 —	0 8
b	a moto alternativo.	—	Dazio delle pompe secondo la specie	—
434	**Trasportatori e elevatori, continui . . . . . .**	quintale	20 —	1 —
	I nastri di trasporto di materia non metallica seguono il trattamento loro proprio			
435	**Scale e ponti aerei, meccanici . . . .**	quintale	15 —	1 —
436	**Laminatoi, mangani e calandre, per qualsiasi uso (esclusi i mulini a cilindro), del peso:**			
	Sono comprese in questa voce tutte le macchine costituite da due o più montanti, portanti due o più cilindri, mossi da ruote, pulegge o altro e nelle quali i cilindri costituiscano gli organi operativi.			
a	di più di 100 quintali	quintale	152 —	1 —
b	di più di 50, fino a 100 quintali	quintale	18 —	1 —
c	di più di 10, fino a 50 quintali.	quintale	22 —	1 —
d	di più di 1, fino a 10 quintali	quintale	30 —	1 —
e	fino a 1 quintale	quintale	40 —	1 —
437	**Macchine ed apparecchi per riscaldare, raffreddare, distillare, concentrare e simili;**			
	Sono classificate come macchine ed apparecchi per riscaldare, ecc., di ghisa, di ferro o di acciaio, anche quelli con parti o accessori di altra materia.			

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	[illegible] (Lire oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	Il vasellame unito alle cucine e agli apparecchi viene daziato secondo il proprio rimando.			
a	a gas, a legna o a carbone:			
	1. di ghisa o di lamiera di ferro, greggi o lavorati con sole operazioni di limatura, tornitura o grossolana verniciatura, del peso:			
	a) di più di 1 quintale	quintale	[illegible] —	[illegible]
	b) di più di 10 chilogrammi, fino a 1 quintale	quintale	—	0 8
	c) fino a 10 chilogrammi	quintale	[illegible] —	0 8
	2. di ghisa o di lamiera di ferro, altri, del peso:			
	a) di più di 1 quintale	quintale	17 —	0 8
	b) di più di 10 chilogrammi, fino a 1 quintale	quintale	25 —	0 8
	c) fino a 10 chilogrammi	quintale	[illegible]0 —	0 8
	Nella classificazione delle cucine e degli apparecchi per cuocere o riscaldare vivande, di ghisa o di lamiera di ferro, non ha influenza il metallo di cui sono formati i tubi e i rubinetti.			
	3. non nominati, del peso:			
	a) di più di 1 quintale	quintale	2[illegible] —	0 8
	b) di più di 10 chilogrammi, fino a 1 quintale	quintale	30 —	0 8
	c) fino a 10 chilogrammi	quintale	35 —	[illegible]
b	a liquidi combustibili o ad elettricità:			
	1. di ghisa, di ferro o di acciaio, greggi o lavorati con sole operazioni di limatura, tornitura o grossolana verniciatura, del peso:			
	a) di più di 10 chilogrammi	quintale		
	b) fino a 10 chilogrammi	quintale		
	2. altri del peso:			
	a) di più di 10 chilogrammi	quintale		
	b) fino a 10 chilogrammi	quintale		1 —
440	Scaldabagni	quintale		1 —
441	Estintori portatili	quintale		1 —
442	Macchine a pressione di [illegible] per il caffè, per uso di bar, caffè [illegible]	quintale	[illegible] —	1 —
443	Stufe per riscaldare [illegible] anche fornite di fori, con anelli [illegible] o coperchi per l'introduzione di reci[illegible]			
	Il rivestimento inter[illegible] ale refrattario non ha influ[illegible] classificazione delle stufe.			
a	completamente di ghi[illegible] accessori usuali di ferro, anche [illegible], smaltati o nichelati	quint[illegible]	—	[illegible]

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
d	di più di 50 chilogrammi, fino a 2 quintali e mezzo	quintale	70 —	1 —
e	di più di 10, fino a 50 chilogrammi	quintale	95 —	1 —
f	fino a 10 chilogrammi	quintale	120 —	1 —
	I trasformatori presentati immersi nell'olio si daziano insieme con questo.			
455	Accumulatori elettrici, del peso:			
a	di più di 10 chilogrammi	quintale	20 —	1 —
b	di più di 1, fino a 10 chilogrammi	quintale	30 —	1 —
c	fino a 1 chilogramma	quintale	40 —	1 —
456	Magneti per motori a combustione interna	quintale	350 —	0 8
457	Apparecchi non nominati, per l'applicazione della elettricità e loro parti, del peso:			
a	di più di 2 quintali e mezzo	quintale	40 —	1 —
b	di più di 25 chilogrammi, fino a 2 quintali e mezzo	quintale	50 —	1 —
c	di più di 5, fino a 25 chilogrammi	quintale	65 —	1 —
d	di più di 1, fino a 5 chilogrammi	quintale	80 —	1 —
e	fino a 1 chilogramma	quintale	100 —	1 —
	Gli apparecchi per l'applicazione della elettricità presentati immersi nell'olio si daziano insieme con questo.			
458	Trasmissioni di movimento, compresi i rinvii	quintale	14 —	1 2
459	Innesti e giunti elastici	quintale	25 —	1 2
460	Macchine non nominate:			
a	di legno	quintale	20 —	0 5
	Come tali si classificano le macchine non nominate fatte con prevalenza di legno.			
b	di ghisa, di ferro o di acciaio, del peso:			
	1. di più di 100 quintali	quintale	21 —	1 —
	2. di più di 50, fino a 100 quintali	quintale	27 —	1 —
	3. di più di 10, fino a 50 quintali	quintale	36 —	1 —
	4. di più di 1, fino a 10 quintali	quintale	46 —	1 —
	5. fino a 1 quintale	quintale	53 —	1 —
	Come macchine non nominate di ghisa, di ferro e di acciaio, si classificano quelle fatte con prevalenza di tali metalli.			
	altre, del peso:			
	1. di più di 100 quintali	quintale	30 —	1 —
	2. di più di 50, fino a 100 quintali	quintale	35 —	1 —
	3. di più di 10, fino a 50 quintali	quintale	44 —	1 —
	4. di più di 1, fino a 10 quintali	quintale	55 —	1 —
	5. fino a 1 quintale	quintale	70 —	1 —
461	Guarniture per scardassi	quintale	125 —	0 8
	Gli scardassi si classificano tra le macchine per la filatura. Scardassi e guarniture di scardassi vanno tassati separatamente col rispettivo dazio, anche se presentati alla dogana uniti.			

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
470	Alesatori, frese, maschi, filiere, punte elicoidali, del peso per pezzo:			
a	di più di 4 chilogrammi	quintale	50 —	1 —
b	di più di 2, fino a 4 chilogrammi	quintale	100 —	0 8
c	di più di 400 grammi, fino a 2 chilogrammi	quintale	150 —	0 8
d	fino a 400 grammi	quintale	300 —	0 8
471	Falci, falciole, lame da trinciapaglia o da trinciafieno e roncole	quintale	25 —	0 5
472	Badili, vanghe, zappe, picconi, pale, sarchielli, vomeri ed altri simili strumenti per la lavorazione del suolo, forche, forconi e rastrelli, di ghisa, di ferro o di acciaio	quintale	20 —	0 5
473	Scuri, ascie, piccozze e punte da vomeri	quintale	25 —	0 5
474	Coltelli e trincetti, per arti o mestieri e per l'agricoltura	quintale	30 —	0 8
475	Grattabugie di laminette metalliche o di fili metallici, montate su legno o su metallo, o senza montatura:			
a	fatte con laminette o con fili, di grossezza superiore a millimetri 0.3	quintale	30 —	1 —
b	altre	quintale	50 —	1 —
476	Utensili e strumenti, per arti e mestieri e per l'agricoltura, non nominati e loro parti (esclusi quelli di legno):			
a	comuni, del peso per pezzo:			
	1. di più di 10 chilogrammi	quintale	20 —	1 —
	2. di più di 3, fino a 10 chilogrammi	quintale	27 —	1 —
	3. di più di 1, fino a 3 chilogrammi	quintale	35 —	1 —
	4. fino a 1 chilogramma	quintale	50 —	1 —
b	fini, del peso per pezzo:			
	1. di più di 10 chilogrammi	quintale	35 —	1 —
	2. di più di 3, fino a 10 chilogrammi	quintale	45 —	1 —
	3. di più di 1, fino a 3 chilogrammi	quintale	60 —	1 —
	4. fino a 1 chilogramma	quintale	80 —	1 —
	CATEGORIA XXIV.			
	Strumenti scientifici e orologi.			
477	Strumenti per chirurgia (compreso l'astuccio).	quintale	400 —	0 5
478	Aghi per chirurgia e medicina: Il dazio sugli aghi per chirurgia e medicina si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti o degli involucri immediati.			
a	per suture	quintale	200 —	0 5
b	per iniezioni ipodermiche	chilogr.	50 —	0 2
479	Apparecchi ortopedici e loro parti, anche greggi	quintale	100 —	0 8
480	Apparecchi per medicina (compreso l'astuccio)	quintale	100 —	0 8

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
481	Strumenti per astronomia, geodesia, navigazione, topografia, fisica e chimica (compreso l'astuccio)			
a	con cannocchiali	quintale	400 —	0.5
b	altri	quintale	200 —	0 5
482	Macchine fotografiche, con o senza obbiettivo (compreso l'astuccio)	quintale	350 —	0 5
483	Apparecchi e macchine per proiezioni luminose (con lenti o prismi e specchi parabolici)	quintale	250 —	0 5
	Le lampade presentate insieme con gli apparecchi e con le macchine per proiezioni seguono il trattamento loro proprio.			
484	Binocoli e monocoli, da teatro o da campo:			
a	a prisma	ciascuno	15 —	1 —
b	altri:			
	1. ordinari	ciascuno	2 —	1 —
	Si intendono per ordinari quelli ricoperti di dermoide, di pegamoide, di pelle o verniciati.			
	2. di lusso	ciascuno	5 —	1 —
485	Lenti lavorate:			
a	da occhiali, sciolte	quintale	100 —	1 —
b	per strumenti di ottica, anche montate . .	chilogr.	30 —	1 —
c	altre, anche montate	quintale	300 —	1 —
486	Occhiali:			
a	con montatura di metallo comune	quintale	250 —	0 8
b	altri, esclusi quelli con montatura di metallo prezioso	quintale	300 —	0 8
	Gli astucci contenenti occhiali seguono il trattamento doganale loro proprio. Gli occhiali con montatura di metallo prezioso si classificano come gioielli del metallo prezioso del quale è formata la montatura, con facoltà all'importatore di chiedere la separazione delle lenti per sottoporle al dazio loro proprio			
487	Cannocchiali con sostegno e microscopi	quintale	350 —	1 —
488	Strumenti e apparecchi ottici, non nominati .	quintale	350 —	1 —
489	Strumenti da disegno:			
a	compassi (compreso l'astuccio)	quintale	300 —	0 8
b	altri	quintale	200 —	0 8
490	Barometri, manometri, indicatori di pressione e di livello d'acqua	quintale	200 —	0 8
491	Amperometri e altri strumenti di misura elettrica, esclusi i contatori di elettricità e i registratori grafici	quintale	200 —	0 8
492	Contagiri (compresa la custodia)	quintale	250 —	0

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
512	Prodotti esplodenti non nominati	quintale	200 —	0 5
	Sui prodotti esplodenti non nominati, oltre il dazio, si riscuote la sopratassa di fabbricazione, in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione.			
513	Capsule esplodenti.	quintale	300 —	1 —
514	Cartucce cariche.	quintale	200 —	1 —
	Si considerano cartucce cariche anche quelle le quali, in luogo della polvere pirica, contengono altra qualsiasi materia atta allo sparo.			
515	Micce da minatori	quintale	50 — oltre il dazio proprio dell'involucro	0 5
	Il peso dell'involucro si considera eguale ai due terzi del peso intiero sul quale grava il dazio fisso.			
	CATEGORIA XXVI. *Veicoli.*			
516	Carri da strade comuni, esclusi quelli automobili:			
a	a due ruote	quintale	12 —	0 8
b	a quattro ruote	quintale	14 —	0 8
517	Vetture da strade comuni, escluse quelle automobili:			
a	a due ruote	ciascuna	42 —	1 5
b	con più di due ruote:			
	1. scoperte	ciascuna	150 —	1 5
	2. coperte	ciascuna	200 —	1 5
	Le vetture a doppio mantice si comprendono fra quelle coperte.			
518	Slitte	ciascuna	20 —	—
519	Carrozzelle:			
a	per infermi, comprese le poltrone a ruote:			
	1. comuni	ciascuna	10 —	1 —
	2. fini	ciascuna	30 —	1 —
	Si classificano come fini le carrozzelle per infermi foderate di pelle oppure munite di meccanismo a mano o a pedale per la locomozione.			
b	per bambini:			
	1. comuni	ciascuna	8 —	1 —
	2. fini	ciascuna	25 —	1 —
	Si classificano come fini le carrozzelle per bambini con cassa di legno foderata di pelle, o sospese con cinghie di cuoio alle molle o con parti o accessori dorati o argentati.			
c	laterali o da rimorchio per motocicli. . . .	ciascuna	20 —	1 —
d	altre	ciascuna	20 —	1 —

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	[illegible]	Coefficiente di maggiorazione
d	vetture:			
	1. a letto, vetture salone e vetture ristorante	quintale	[illegible]	1 —
	2. altre:			
	a) di I classe	quintale	22	1 —
	b) di II classe	quintale	[illegible]	1 —
	c) di III classe	quintale	[illegible] —	1 —
	Le vetture miste pagano il dazio stabilito per le vetture della classe più tassata di cui sono composte.			
531	Vagoncini per ferrovie portatili ed aeree	quintale	[illegible] —	1 —
532	Veicoli tramviari:			
a	automotori	quintale	[illegible] —	1 —
b	trainati:			
	1. per passeggeri:			
	a) imbottiti	quintale	[illegible] —	1 —
	b) non imbottiti	quintale		1 —
	2. altri	quintale	17 —	1 —
533	Assi montati per veicoli scorrenti su rotaie:			
a	diritti	quintale	[illegible]	1 —
b	a gomito	quintale	[illegible] —	1 —
534	Cerchioni da ruote per veicoli scorrenti su rotaie:			
a	greggi	quintale	[illegible] —	1 —
b	lavorati	quintale	[illegible] —	1 —
535	Dischi per ruote, d'acciaio laminato:			
a	greggi	quintale	[illegible] —	1 —
b	lavorati anche con cerchioni	quintale	[illegible] —	1 —
536	Aeroplani	sul valore	5 per cento	—
537	Idrovolanti	sul valore	[illegible] cento	—
538	Palloni:			
a	dirigibili	sul valore	[illegible] cento	—
b	altri	sul valore	15 per cento	—
539	Navi:			
a	mercantili	—	[illegible]	—
b	da diporto	sul valore	[illegible] cento	—
c	per la R. marina	sul valore	[illegible]	—
540	Rimorchiatori pontali	—	[illegible]	—
541	Rimorchiatori senza coperta e galleggianti per la navigazione a rimorchio o per il servizio interno dei porti, delle rade, dei laghi, delle lagune, dei fiumi, canali e fossi navigabili:			
a	con scafo di ferro o di acciaio	sul valore	[illegible] cento	—
b	con scafo di legno, anche misto con ferro o acciaio	sul valore	[illegible] cento	—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
542	Draghe	—	esenti	—
	Per la classificazione dei galleggianti sono applicabili le disposizioni regolamentari marittime.			
	SEZIONE V			
	Pietre, terre e minerali non metallici, laterizi, ceramiche e vetrerie.			
	CATEGORIA XXVII.			
	Pietre, terre e minerali non metallici.			
543	Marmo greggio	—	esente	—
544	Alabastro greggio	—	esente	—
545	Marmo e alabastro, lavorati:			
a	in tavole della grossezza di 16 centimetri o più	quintale	0 50	—
b	in statue	—	esenti	—
c	in vasi, soprammobili e simili oggetti, con o ornamenti di metallo comune	quintale	15 —	1 —
d	in altro modo	quintale	1 —	1 —
546	Pietre per costruzioni:			
a	greggie	—	esenti	—
b	in statue	—	esenti	—
c	segate	tonnell.	1 —	—
d	scolpite o pulite	tonnell.	3 —	—
547	Coti di pietra naturale	quintale	2 50	0 5
548	Mole da affilare e arrotare, anche montate, di pietra naturale	quintale	5 —	—
549	Smeriglio e corindone naturale:			
a	non macinati	—	esenti	—
b	macinati	quintale	8 —	—
550	Corindone artificiale, carburundum, xilundum, abrasite e simili:			
a	non macinati	quintale	9 —	—
b	macinati	quintale	17 —	—
551	Lavori di smeriglio, di corindone, di carburundum e simili, naturali o artificiali, del peso per pezzo:			
a	di più di 5 chilogrammi	quintale	30 —	0 2
b	di più di 750 grammi, fino a 5 chilogrammi	quintale	50 —	0 3
c	di più di 75, fino a 750 grammi	quintale	75 —	0 3
d	fino a 75 grammi	quintale	200 —	—
552	Carboni e grafiti, foggiati e preparati per l'elettrotecnica			
a	per forni elettrici e per elettrodi, per uso industriale	quintale	5 —	1 —
b	per lampade elettriche, per pile e per spazzole di macchine dinamo-elettriche:			
	1. con accessori di metallo	quintale	30 —	1 —
	2. altri	quintale	15 —	1 25

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
553	Macine:			
a	di pietra	tonnell.	1 —	—
b	cementate o di tritumi agglomerati	quintale	5 —	0 2
	Come tali si classificano le macine fatte di blocchi o pezzi di pietra, cementati o di tritumi o scaglie di pietra, agglomerati con materiale cementizio.			
554	Lavagne e ardesie, naturali o artificiali:			
a	greggie	—	esenti	—
b	altre:			
	1. con cornice	quintale	15 —	—
	2. senza cornice	quintale	3 —	—
555	Pietre da calce e da cemento	—	esenti	—
556	Caolino	—	esente	—
557	Farina fossile:			
a	greggia	—	esente	—
b	calcinata o mista con materie fibrose	quintale	2 50	—
558	Argille, terre refrattarie e terre da fonderia	—	esenti	—
559	Pietre litografiche:			
a	greggie	—	esenti	—
b	levigate o finite:			
	1. con disegni o scritture, riportati o incisi	quintale	15 —	—
	2. altre	quintale	5 —	—
560	Pietra pomice	—	esente	—
561	Lavori di pietra pomice, anche commisti con altre materie	quintale	20 —	—
562	Zolfo greggio e raffinato e fiore di zolfo	—	esenti	—
563	Bitumi solidi	quintale	0 50	—
564	Carbon fossile e altri combustibili fossili, naturali o carbonizzati	—	esenti	—
565	Pietre, terre e minerali non metallici, non nominati	—	esenti	—
	CATEGORIA XXVIII. *Laterizi e materiale cementizio.*			
566	Laterizi:			
a	pianelle ordinarie	quintale	0 25	—
	Come tali si classificano le pianelle greggie, porose, non greificate, di colore rossastro, anche se venate di bianco, non verniciate.			
b	mattoni (esclusi quelli refrattari):			
	1. ordinari	quintale	0 25	—
	2. forati	quintale	1 50	0 5
	3. verniciati o smaltati	quintale	5 —	—
c	tegole comuni	quintale	0 25	—
d	embrici alla foggia marsigliese e parigina e simili	quintale	1 50	1 —

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficienti di maggiorazione
567	Materiale refrattario:			
a	di qualità inferiore:			
	Come tale si classifica il materiale refrattario contenente meno di 30 per cento di allumina o meno di 70 per cento di magnesia, oppure meno di 60 per cento di silice.			
	1. in mattoni:			
	a) comuni	quintale	0 80	0 5
	Come mattoni refrattari comuni si classificano quelli parallelepipedi, quelli cuneiformi e quelli a corona circolare.			
	b) altri	quintale	1 30	0 5
	2. in altri lavori.	quintale	2 50	0 5
b	di qualità superiore:			
	Come tale si classifica il materiale refrattario contenente 90 o più per cento di silice (dinas) oppure 30 o più per cento di allumina o 70 o più per cento di magnesia e quello al cromo.			
	1. in mattoni:			
	a) comuni	quintale	3 —	0 5
	b) altri	quintale	4 50	0 5
	2. in altri lavori.	quintale	4 50	0 5
568	Calce:			
a	cotta o viva.	quintale	0 50	—
b	idraulica	quintale	0 75	—
569	Cementi:			
a	a presa rapida	quintale	0 75	0 5
b	altri	quintale	1 25	0 4
570	Gesso:			
a	crudo	—	esente	—
b	cotto	quintale	0 30	—
571	Lavori di cemento:			
a	con ornati	quintale	10 —	—
b	altri	quintale	5 —	—
572	Lavori di cemento armato	quintale	7 50	—
573	Lavori di gesso:			
a	comuni	quintale	6 —	0 2 —
	Si classificano come lavori di gesso, comuni: le modanature e le decorazioni architettoniche (cornici, mensole, ecc.), ecc., fatte di gesso senza fibre vegetali o fili metallici e non verniciate; i gessetti per stecche da bigliardi e per scrivere sulle lavagne, anche se ricoperti di carta.			

N. e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
b	altri	quintale	25 —	0 2
	Si classificano come lavori di gesso, altri: gli ornati e le decorazioni di ogni specie per pareti e soffitti, fatti di gesso e fibre vegetali o fili metallici, impastati con o senza colla; le statue, le statuette, i bassorilievi, i soprammobili, le pipe, ecc., anche stearinati o paraffinati, o semplicemente verniciati.			
	CATEGORIA XXIX. *Prodotti delle industrie ceramiche.*			
574	Terre cotte:			
	d'uso comune	quintale	5 —	0 5
	Si classificano come terre cotte, di uso comune: i crogioli, le storte e i tubi, anche smaltati, i pezzi per finimenti o decorazioni architettoniche, non verniciati, nè smaltati; le stufe e parte di stufe di ogni forma, non verniciate nè smaltate, le giare, le pentole anchè smaltate; gli utensili e il vasellame senza ornati, anche se sono coperti di un intonaco di color bruno, giallo, verde o rosso.			
b	altro	quintale	25 —	0 5
	Si classificano come terre cotte, altre: gli utensili, il vasellame, le stufe e le parti di stufe d'ogni forma, verniciati o smaltati, foggiati a mano o allo stampo, le statue, le statuette, i bassorilievi, i soprammobili e simili.			
575	Grès:			
a	ordinari	quintale	8 —	1 —
b	fini	quintale	25 —	1 —
576	Maioliche (lavori di pasta colorata, ricoperta di smalto o con vernice opaca):			
a	bianche o colorate a fondo unito	quintale	12 —	1 —
b	variamente colorate o altrimenti decorate .	quintale	18 —	1 —
577	Terraglie (lavori di pasta bianca):			
a	Bianche	quintale	30 —	1 —
b	colorate, anche a fondo unito, o comunque decorate	quintale	40 —	1 —
578	Porcellane:			
a	bianche	quintale	35 —	1 5
b	colorate, anche a fondo unito, o comunque decorate	quintale	45 —	1 5
579	Ambrogette:			
	Si classificano come ambrogette le piastrelle per pavimenti o per pareti di grossezza massima non superiore a 25 millimetri.			
a	di terracotta, con intonaco terroso di color rosso-bruno, giallastro o nero (esagonette o piastrelline alla marsigliese)	quintale	4 —	0 5

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
b	di qualunque altra specie o materia ceramica:			
	1. bianche, anche smaltate, di spessore:			
	Nella determinazione dello spessore si tiene conto dello spessore minore.			
	a) di più di 12 millimetri	quintale	14 —	1 —
	b) di più di 9, fino a 12 millimetri . .	quintale	19 —	1 —
	c) di più di 6, fino a 9 millimetri . .	quintale	21 —	1 —
	d) fino a 6 millimetri	quintale	30 —	1 —
	2. tinte in pasta, non smaltate, anche con disegni od ornati, ottenuti in pasta, di spessore:			
	a) di più di 12 millimetri	quintale	14 —	1 —
	b) di più di 9 fino a 12 millimetri . .	quintale	19 —	1 —
	c) di più di 6 fino a 9 millimetri . .	quintale	24 —	1 —
	d) fino a 6 millimetri	quintale	30 —	1 —
	3. altre, di spessore:			
	a) di più di 12 millimetri	quintale	19 —	1 —
	b) di più di 9, fino a 12 millimetri . .	quintale	25 —	1 —
	c) di più di 6, fino a 9 millimetri . .	quintale	32 —	1 —
	d) fino a 6 millimetri	quintale	40 —	1 —
580	Isolatori per l'elettricità, di maiolica, di grès, di porcellana o di altre materie vetrificate, escluso il vetro:			
a	semplici:			
	Come tali si classificano gli isolatori fatti interamente di maiolica, di grès, di porcellana o di altre materie vetrificate.			
	1. bianchi, pesanti:			
	a) più di un chilogramma	quintale	35 —	0 5
	b) più di 500 grammi, fino a 1 chilogramma	quintale	40 —	0 5
	c) più di 100, fino a 500 grammi . .	quintale	50 —	0 5
	d) fino a 100 grammi	quintale	65 —	0 5
	2. colorati, dorati o altrimenti decorati, pesanti:			
	a) più di un chilogramma	quintale	45 —	0 5
	b) più di 500 grammi, fino a 1 chilogramma	quintale	50 —	0 5
	c) più di 100, fino a 500 grammi . .	quintale	60 —	0 5
	d) fino a 100 grammi	quintale	75 —	0 5
b	commisti con altre materie	—	Aumento di L. 15 il quintale sul dazio di quelli semplici, secondo la specie	—
	Come tali si classificano gli isolatori di maiolica, di grès, di porcellana o di altre materie vetrificate, con guarnizioni o accessori di metallo o di altra materia qualsiasi, nei quali le guarnizioni o gli accessori non siano prevalenti in peso. Quelli con guarnizioni o accessori di metallo o di altra materia prevalenti in peso seguono il trattamento dei lavori della materia della quale sono formati le guarnizioni o gli accessori.			

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	CATEGORIA XXX.			
	Vetri e cristalli.			
581	**Lastre di vetro o di cristallo:**			
a	**soffiate:**			
	1. comuni da finestra, che misurano in lunghezza e larghezza riunite:			
	a) meno di 120 centimetri	quintale	10 —	1 2
	b) 120 centimetri o più, ma meno di 200 centimetri	quintale	12 —	1 2
	c) 200 centimetri o più, ma meno di 270 centimetri	quintale	15 —	1 2
	d) 270 centimetri o più	quintale	20 —	1 2
	Come lastre comuni da finestra si classificano quelle soffiate, non pulite, nè colorate, di spessore superiore ad un millimetro.			
	2. non colorate, di spessore non superiore ad un millimetro	quintale	18 —	1 2
	3. colorate	quintale	30 —	1 2
b	gettate, retinate:			
	Come retinate si considerano le lastre gettate, con rete o tela metallica incorporatavi nell'atto stesso della fabbricazione.			
	1. stampate, diamantate e simili, anche con rilievi o incavi prodotti all'atto stesso del getto:			
	a) colorate in pasta o alla superficie.	quintale	25 —	1 2
	b) altre	quintale	17 —	1 2
	2. non nominate, non pulite:			
	a) colorate in pasta o alla superficie.	quintale	25 —	1 2
	b) altre	quintale	15 —	1 2
	3. pulite, che misurano in lunghezza e larghezza riunite:			
	a) fino a 160 centimetri	quintale	55 —	1 2
	b) più di 160 centimetri	quintale	40 —	1 2
c	gettate, non retinate:			
	1. stampate, diamantate e simili, anche con rilievi o incavi prodotti all'atto stesso del getto, ma non colorate, nè in pasta, nè alla superficie:			
	a) di spessore non inferiore a 4 millimetri	quintale	10 —	1 2
	b) di spessore inferiore a 4 millimetri	quintale	12 —	1 2
	2. colorate in pasta o alla superficie, non pulite, anche stampate, diamantate e simili, comprese quelle con rilievi o incavi prodotti all'atto stesso del getto:			
	a) di spessore non inferiore a 4 millimetri	quintale	16 —	1 2

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	b) di spessore inferiore a 4 millimetri	quintale	20 —	1 2
	3. altre, non pulite	quintale	12 —	1 2
	4. pulite, di spessore superiore a 4 millimetri, che misurano in lunghezza e larghezza riunite:			
	a) fino a 160 centimetri	quintale	24 —	1 2
	b) più di 160 centimetri	quintale	30 —	1 2
	5. pulite, altre, che misurano in lunghezza e larghezza riunite:			
	a) fino a 160 centimetri	quintale	27 —	1 2
	b) più di 160 centimetri	quintale	35 —	1 2
582	Specchi incorniciati e lastre da specchi, pulite e stagnate o argentate, che misurano in lunghezza e larghezza riunite:			
a	fino a 160 centimetri	quintale	45 —	1 —
b	più di 160 centimetri	quintale	55 —	1 —
	Il dazio sugli specchi incorniciati e sulle lastre da specchi si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti o degli involucri immediati.			
583	Lastre di vetro sensibilizzate per fotografia	quintale	80 —	1 2
	Il dazio delle lastre di vetro sensibilizzate per fotografia si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti o degli involucri immediati.			
584	Vetro o cristallo in canne e in tubi	quintale	20 —	1 —
585	Vetri di ottica, greggi	quintale	50 —	—
	Si considerano come greggi anche i vetri d'ottica che presentano qualche arrotatura fatta evidentemente al solo scopo di provare la purezza del vetro.			
586	Bottiglie comuni	quintale	5 —	1 —
	Si intendono per bottiglie comuni quelle di vetro nero, verdastro, brunastro, rossastro, che si usano comunemente per riporvi il vino, escluse quelle di vetro in colore, le quali rientrano nella classe dei lavori di vetro non nominati.			
587	Damigiane	quintale	7 —	1 —
588	Vetrificazioni e smalti, in pani, in bacchette o in polveri	quintale	5 —	0 5
589	Vetri, cristalli e smalti, in conterie, tagliati a foggia di gemme o in pezzi forati per lumiere, e simili	quintale	30 —	0 5
590	Isolatori per l'elettricità, di vetro, anche commisti con altre materie, pesanti:			
a	più di 1 chilogramma	quintale	35 —	0 5
b	più di 500 grammi, fino a 1 chilogramma	quintale	40 —	0 5
c	più di 100, fino a 500 grammi	quintale	50 —	0 5
d	fino a 100 grammi	quintale	65 —	0 5

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
591	**Lavori di vetro o di cristallo, non nominati:**			
a	**non arrotati, nè smerigliati, nè incisi:**			
	1. incolori	quintale	14 —	1 —
	2. tinti in pasta:			
	a) a un sol colore	quintale	16 —	1 —
	b) a più colori	quintale	20 —	1 —
b	**arrotati, smerigliati o incisi:**			
	Non si considerano come arrotati gli oggetti dai quali si è fatta sparire soltanto la traccia dell'attaccatura.			
	1. incolori o tinti in pasta a un sol colore	quintale	20 —	1 —
	2. tinti in pasta a più colori	quintale	24 —	1 —
c	dipinti, smaltati, dorati, argentati o altrimenti decorati	quintale	30 —	1 —
d	con parti saldate al cannello	quintale	40 —	1 —
e	muniti di intagli per indicare la spartizione in millimetri o in gradi	quintale	50 —	1 —
592	**Vetro rotto**	—	esente	—
	CATEGORIA XXXI.			
	Amianto, grafite e mica.			
593	**Amianto greggio, anche in polvere**	—	esente	—
594	**Fili e cordami, di amianto**	quintale	20 —	0 5
595	**Cartoni di amianto:**			
a	misti con gomma elastica o con tele metalliche	quintale	40 —	0 5
b	altri	quintale	10 —	0 5
596	**Lastre di amianto misto con cemento**	quintale	10 —	0 5
597	**Tessuti di amianto:**			
a	gommati	quintale	50 —	0 5
b	altri	quintale	35 —	0 5
598	**Lavori di tessuto di amianto, non nominati, anche in unione con altre materie**	—	Aumento di 40 0[0 sul dazio del tessuto	—
599	**Lavori di amianto misto con cemento**	quintale	15 —	0 5
600	**Lavori di amianto non nominati, esclusi quelli di cartone di amianto**	quintale	20 —	0 5
	I lavori di cartone di amianto seguono il trattamento dei lavori di cartone della categoria XLIV.			
601	**Grafite**	—	esente	—
602	**Lavori di grafite**.	quintale	12 —	0 5
603	**Mica:**			
a	in massa, in polvere o in scagliette	—	esente	—
b	in lamine gregge o semplicemente rifilate	—	esente	—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
c	in lamine tagliate in pezzi di forma regolare, evidentemente predisposti per lavori determinati	quintale	3 —	0 5
d	in lamine incollate su carta, su cartone o su tessuto	quintale	40 —	0 3
e	in altri lavori	quintale	40 —	0 3
	SEZIONE VI.			
	Legni e materie da intreccio, da intaglio e da intarsio			
	CATEGORIA XXXII.			
	Legni e sughero.			
604	Legno:			
a	comune:			
	1. rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia	—	esente	—
	2. squadrato o segato per il lungo. . .	tonnell.	3 —	—
	3. in assicelle per scatole, stacci e simili	quintale	2 —	0 5
	4. in fogli di spessore inferiore a 2 millimetri	quintale	3 —	0 5
	5. in verghe per cerchi, di qualunque lunghezza	—	esente	—
	6. in fuscellini per flammiferi	—	esente	—
b	fino:			
	1. rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia	—	esente	—
	2. squadrato o segato per il lungo . . .	quintale	3 —	—
	3. in fogli di spessore di più di 1, fino a 3 millimetri	quintale	6 —	0 2
	4. in fogli di spessore fino a 1 millimetro	quintale	8 —	0 2
c	a compensazione:			
	1. in tavole di 3 fogli o meno	quintale	4 —	0 5
	2. in tavole di più di 3 fogli	quintale	5 —	0 5
605	Legna da fuoco	—	esente	—
606	Carbone di legna	—	esente	—
607	Legni macinati, esclusi quelli per tinta e per concia e quelli medicinali	quintale	1 —	—
608	Lana di legno	quintale	2 —	—
609	Doghe per botti	—	esenti	—
610	Remi, pali e pertiche	—	esenti	—
611	Botti nuove o vecchie:			
a	con cerchi di legno	ettolitro capacità	0 20	—
b	con cerchi di ferro	ettolitro capacità	0 30	—
612	Tavoli e quadrelli di legno, per pavimento:			
a	impiallacciati o intarsiati	quintale	8 —	

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
b	altri:			
	1. non incollati	quintale	4 —	1 —
	2. incollati	quintale	6 —	1 —
313	Mobili di legno non imbottiti:			
a	di legno curvato:			
	1. semplici	quintale	30 —	—
	Come tali si classificano quelli senza impressioni o decorazioni, groggi o semplicemente verniciati.			
	2. altri	quintale	50 —	—
b	non nominati:			
	1. semplici:			
	Come tali si classificano i mobili, anche verniciati, laccati o lucidati a cera, che non presentano nè motivi ornamentali di scultura, di incrostazione, di intarsio, di intaglio, di mosaico, nè modanature, nè ornati di metallo.			
	a) mobili da salotto, sedie ed altri sedili	quintale	18 —	0 5
	Come mobili da salotto si classificano le mensole, i torceri, i portavasi, i parafuoco, gli sgabelli, i tavolini, i paraventi, i cabinets, le vetrine, gli scaffali e simili.			
	b) altri	quintale	18 —	0 5
	2. con un solo motivo ornamentale o semplicemente modanati:			
	Si considerano come mobili con un solo motivo ornamentale quelli, anche verniciati, laccati o lucidati a cera, che presentano motivi di scultura, di incrostazione, di intarsio, di intaglio o di mosaico su di un solo punto della loro superficie.			
	a) mobili da salotto, sedie ed altri sedili	quintale	30 —	0 5
	b) altri	quintale	30 —	0 5
	3. con più di un motivo ornamentale o con ornati di metallo:			
	Si considerano come mobili con più di un motivo ornamentale quelli, anche verniciati, laccati o lucidati a cera, che presentano motivi di scultura, di incrostazione, di intarsio, di intaglio o di mosaico, su più parti della loro superficie.			
	a) mobili da salotto, sedie ed altri sedili	quintale	50 —	0 5
	b) altri	quintale	50 —	0 5
314	Mobili di legno imbottiti:			
a	in greggio	—	Dazio dei mobili non imbottiti	—
	Si considerano come mobili imbottiti in greggio quelli senza l'ultima ricopertura di stoffa, pelle simili.			

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	altri	—	Aumento di L. 15 il quintale sul dazio dei mobili non imbottiti	—
615	Parti di mobili di legno:			
a	piani e spalliere di legno curvato, per sedie, poltrone e divani:			
	1. semplici	quintale	12 —	0 5
	Come tali si considerano quelli senza impressioni o decorazioni, greggi o semplicemente verniciati.			
	2. altri	quintale	18 —	0 5
b	non nominate	—	Dazio dei mobili secondo la qualità	—
616	Liste di legno per cornici:			
a	greggie o semplicemente gessate, intonacate, colorite.	quintale	30 —	0 5
b	verniciate, laccate, dipinte, dorate, argentate, scolpite, intagliate o con ornati di stucco o di pasta indurita	quintale	60 —	0 5
c	con incrostazioni di avorio, di madreperla o di tartaruga	quintale	200 —	0 5
617	Cornici di legno	—	Aumento di 25 per cento sul dazio delle liste per cornici, secondo la specie	—
618	Casse di legno da orologi:			
a	scolpite, intarsiate, intagliate o con decorazioni di altra materia	quintale	60 —	0 3
b	altre	quintale	20 —	0 5
619	Assicelle di legno traforate per telai meccanici	quintale	18 —	—
620	Forme per calzature	quintale	20 —	—
621	Persiane di legno avvolgibili	quintale	20 —	0 5
622	Tubetti, spole, fusi e rocchetti, di legno per la filatura e la tessitura:			
a	con accessori di metallo	quintale	25 —	—
b	altri	quintale	20 —	—
	I rocchetti di legno per avvolgervi filati da cucire seguono il trattamento dei lavori di legno non nominati.			
623	Utensili e lavori non nominati di legno:			
a	greggi	quintale	15 —	—
b	puliti, dipinti o verniciati	quintale	20 —	—
c	scolpiti o intagliati	quintale	30 —	—
624	Sughero:			
a	greggio	quintale	5 —	—
b	semplicemente tagliato in cubi o in pezzi prismatici, predisposti per la fabbricazione dei turaccioli	quintale	35 —	0 3
	I tubi o pezzi prismatici, dei quali siano stati anche soltanto arrotondati gli spigoli, si classificano come i turaccioli.			

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
c	in turaccioli	quintale	45 —	0 3
d	in fogli per cappelli o per elmetti coloniali, in dischi per chiusure metalliche e in solette per calzature, anche ricoperto di tessuto od orlate, e simili	quintale	50 —	0 3
e	in altri lavori	quintale	45 —	0 3
625	Lavori fatti con tritumi di sughero agglomerati anche per semplice compressione:			
a	mattoni	quintale	7 —	0 5
b	non nominati	quintale	15 —	0 5
626	Linoleum, corioleum e simili:			
a	di impasto ad un sol colore, anche stampato a più colori	quintale	65 —	0 3
b	di impasto a più colori	quintale	75 —	0 3
	CATEGORIA XXXIII.			
	Paglia e altre materie da intreccio.			
627	Canne, giunchi e vimini:			
a	greggi	—	esenti	—
b	spaccati	quintale	8 —	—
c	trafilati o tinti	quintale	16 —	—
628	Mobili di canne, giunchi o vimini:			
a	non imbottiti	quintale	60 —	0 3
b	imbottiti:			
	1. in greggio	quintale	60 —	0 3
	Si considerano come mobili imbottiti in greggio quelli senza l'ultima ricoportura di stoffa, pelle e simili.			
	2. altri	quintale	80 —	0 3
629	Lavori non nominati di giunchi, vimini, paglia, truciolo e di altre simili materie vegetali:			
a	grossolani	quintale	10 —	0 3
b	fini:			
	1. senza guarnizioni, rapporti o accessori di altra materia:			
	a) greggi	quintale	20 —	0 3
	b) imbianchiti o tinti	quintale	40 —	0 3
	2. con guarnizioni, rapporti o accessori di altra materia	quintale	80 —	0 5
630	Trecce:			
a	di paglia:			
	1. greggie	quintale	20 —	—
	2. imbianchite o tinte	quintale	50 —	—
b	di scorza, di sparto, di legno e simili;			
	1. per cappelli:			
	a) greggie	quintale	20 —	—

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	b) imbianchite o tinte	quintale	50 —	—
	2. per cordami ed altri lavori	—	esenti	—
631	Steli di saggina	—	esenti	—
632	Scope di saggina:			
a	senza manico	—	esenti	—
b	con manico	quintale	2 —	—
633	Radiche per spazzole.	—	esenti	—
	CATEGORIA XXXIV. *Materie da intaglio e da intarsio.*			
634	Ambra:			
a	greggia	—	esente	—
b	in lavori non nominati.	quintale	300 —	—
635	Avorio:			
a	greggio	—	esente	—
b	in lavori non nominati.	quintale	150 —	0,5
636	Corallo:			
a	greggio	—	esente	—
b	in lavori:			
	1. non montati	chilogr.	5 —	—
	2. montati in qualsiasi materia, eccetto che in oro e in platino	chilogr.	10 —	—
637	Madreperla:			
a	greggia	—	esente	—
b	in lavori non nominati	quintale	200 —	0 5
638	Tartaruga:			
a	greggia	—	esente	—
b	in lavori non nominati	quintale	150 —	0 5
639	Corna, ossa e altre materie affini:			
a	greggie	—	esenti	—
b	in lavori non nominati	quintale	100 —	0 5
640	Corozo e semi di palma dum	—	esenti	—
641	Ambroina e materie simili:			
a	in dischi per grammofoni	quintale	100 —	0 5
b	in lavori non nominati	quintale	80 —	0 5
642	Celluloide, cellophane, galalite, bachelite e simili:			
a	in cascami atti solo al rimpasto	quintale	20 —	0 5
b	in massa	quintale	50 —	0 5
c	in bacchette e in tubi	quintale	70 —	0 5

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
d	in lastre e in fogli, di spessore:			
	1. non superiore a millimetri 0,1 . . .	quintale	100 —	0 5
	2. altri	quintale	70 —	0 5
e	in lavori non nominati:			
	1. per uso industriale	quintale	80 —	0 5
	2. per altri usi:			
	a) guarniti; decorati, dorati o argentati	quintale	250 —	0 5
	b) altri	quintale	150 —	0 5
	SEZIONE VII.			
	Prodotti chimici, medicinali, resine, materie tintorie e concianti			
	CATEGORIA XXXV.			
	Oli minerali, di resina e di catrame, gomme e resine.			
643	Oli minerali:			
a	greggi	quintale	8 —	—
	Gli oli minerali greggi, destinati ad essere impiegati esclusivamente e direttamente come combustibili, sono ammessi al dazio di L. 0,50 il quintale. Con decreto del ministro delle finanze saranno stabilite le caratteristiche che devono avere i detti prodotti per essere considerati come destinati ad uso di combustibili e le norme cui deve essere subordinata la concessione del dazio ridotto.			
b	lubrificanti:			
	1. chiari	quintale	24 —	—
	2. scuri	quintale	12 —	—
c	petrolio illuminante	quintale	24 —	—
d	benzina	quintale	24 —	—
e	altri	quintale	24 —	—
644	Residui della distillazione di oli minerali . .	quintale	0 20	1 5
645	Essenza di trementina	quintale	8 —	—
646	Oli di resina non nominati:			
a	pesanti	quintale	8 —	—
b	altri	quintale	12 —	—
647	Catrame del carbon fossile	quintale	0 50	—
648	Oli greggi di catrame:			
a	leggeri	quintale	2 —	—
b	altri	quintale	1 —	—
649	Benzolo, toluolo e xilolo:			
a	greggi	quintale	2 —	—

	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
b	puri	quintale	8 —	—
	Il benzolo, il toluolo e lo xilolo, puri destinati a servire come materia prima per la fabbricazione dei colori organici artificiali o di prodotti medicinali sintetici o di vernici, lacche o prodotti simili, sono ammessi al dazio di L. 4 il quintale, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal ministro delle finanze.			
	Paraffina solida	quintale	15 —	—
	Ceresina	quintale	15 —	—
	Vaselina:			
a	naturale	quintale	16 —	—
b	artificiale, a base di paraffina	quintale	30 —	—
	Catrame vegetale	—	esente	—
	Gomme:			
a	indigene	quintale	2 —	—
b	altre	quintale	5 —	—
	Resine:			
a	colofonia	quintale	2 —	—
b	altre:			
	1. indigene greggie	quintale	2 —	—
	2. non nominate	quintale	9 —	—
	Gommoresine e balsami:			
a	trementina:			
	1. naturale	quintale	8 —	—
	2. artificiale	quintale	10 —	—
b	altri:			
	1. naturali	quintale	9 —	—
	2. artificiali	quintale	15 —	—
	Si considerano come balsami artificiali le imitazioni di quelli naturali. Sui balsami si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che contengono o che fu consumata nella loro preparazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.			
	Ceralacca	quintale	30 —	—
	CATEGORIA XXXVI. *Oli essenziali, profumerie, saponi e candele*			
	Oli essenziali ed essenze:			
a	non deterpenati:			
	1. di agrumi	chilogr.	1 50	—
	2. di anici, di citronella, di eucalipto, di legno cedrino, di lemongrass, di linaloe, di spigo e di timo	chilogr.	3 —	—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	3. di chiodi di garofano	chilogr.	7 50	—
	4. di menta	chilogr.	10 —	—
	5. di rose	chilogr.	100 —	—
	6. non nominati	sul valore ufficiale	15 per cento	—
b	**deterpenati**	sul valore ufficiale	15 per cento	—
	Il valore ufficiale per i singoli prodotti è stabilito periodicamente dal ministro delle finanze di concerto con quello per l'industria e il commercio			
	Il dazio sugli oli essenziali e sulle essenze, tassati a peso, si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati			
	Sugli oli essenziali e sulle essenze contenenti spirito, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sullo spirito in misura corrispondente alla tassa interna di fabbricazione su litri 60 di spirito anidro per ogni quintale di essenze, con detrazione del peso dei recipienti immediati			
659	**Terpeni degli** oli essenziali.	chilogr.	30 —	—
660	**Eteri per** liquori e per profumeria	chilogr.	30 —	—
	Il dazio sugli eteri per liquori e per profumeria si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.			
	Sugli eteri per liquori e per profumeria si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che contengono o che fu consumato nella loro fabbricazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.			
661	**Profumi sintetici e costituenti di essenze non nominati:**	sul valore ufficiale	15 per cento	—
	Il valore ufficiale per i singoli prodotti è stabilito periodicamente dal ministro delle finanze di concerto con quello per l'industria e il commercio.			
	Sui profumi sintetici e sui costituenti di essenze non nominati si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che contengono o che fu consumata nella loro fabbricazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.			
662	**Profumerie:**			
	Il dazio sulle profumerie si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.			
a	**alcooliche**	quintale	300 —	1
	Sulle profumerie alcooliche si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa in misura corrispondente alla tassa interna di fabbricazione su litri 80 di spirito anidro per ogni quintale di profumerie, con detrazione del peso dei recipienti immediati.			
b	**non alcooliche**.	quintale	150 —	1

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
663	Sapone:			
a	comune:			
	1. in forme simili a quelle dei saponi da toletta (panetti, tavolette, palle, polvere, ecc.)	quintale	30 —	0 5
	I saponi ordinari non profumati, di forma parallelepipeda, di qualsiasi dimensione, a spigoli vivi, anche con marche, nomi di fabbrica o altri segni o iscrizioni impressi a stampa, non si considerano in forme simili a quelle dei saponi da toletta.			
	2. altro	quintale	12 —	1 —
	Segue il trattamento del sapone comune, altro, anche quello potassico molle, per uso industriale.			
b	profumato	quintale	60 —	1 —
c	trasparente:			
	1. a base di spirito	quintale	60 —	1 —
	Sul sapone trasparente a base di spirito, oltre il dazio e la sopratassa sui saponi, si riscuote la sopratassa in misura corrispondente alla tassa interna di fabbricazione su litri 20 di spirito anidro per ogni quintale di prodotto.			
	2. d'ogni altra specie (a base di glicerina, zuccheri e simili, ma senza spirito)	quintale	60 —	1 —
	Sui saponi di ogni specie, tanto allo stadio solido, quanto in pasta o liquidi, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla rispettiva tassa interna di fabbricazione. Sulle liscive da bucato, tanto liquide quanto solide, e sulle acque da bucato si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sui saponi in ragione della metà del loro peso netto.			
664	Solforicinati di ammonio, di potassio e di sodio	quintale	12 —	0 2
	Sui solforicinati si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che contengono. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.			
665	Resinati e oleati:			
a	di potassio e di sodio	quintale	10 —	0 5
b	non nominati	quintale	25 —	0 5
666	Unti da carri e da macchine:			
a	contenenti oli minerali lubrificanti chiari .	quintale	20 —	0 2
b	contenenti oli minerali di qualsiasi altra specie	quintale	12 —	0 2
c	altri	quintale	10 —	0 2
667	Candele:			
a	di cera:			
	1. gialla	quintale	20 —	[illegible] —

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	2. bianca	quintale	40 —	—
b	di paraffina e di ceresina	quintale	25 —	—
c	di sevo animale	quintale	8 —	—
d	di stearina.	quintale	20 —	0 2
	Come candele di paraffina e di ceresina si considerano anche quelle miste con paraffina o con ceresina in misura superiore a 30 per cento, escluse quelle di cera.			
	CATEGORIA XXXVII.			
	Prodotti chimici inorganici.			
668	Cloro liquido.	quintale	10 —	—
669	Bromo.	quintale	5 —	—
670	Iodio:			
a	greggio	quintale	3 —	—
b	raffinato	quintale	5	1 —
671	Fosforo bianco e rosso	quintale	50 —	0 5
	Il fosforo, i solfuri di fosforo e qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo, destinati alla fabbricazione dei fiammiferi di ogni sorta, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme da stabilire dal ministro delle finanze, per accertarne la introduzione nelle fabbriche.			
	L'importazione del fosforo e dei suddetti prodotti per altri usi è subordinata al permesso del ministro delle finanze e all'osservanza delle speciali discipline da stabilire dal ministro stesso.			
672	Acido:			
a	arsenico	quintale	10 —	—
b	arsenioso	quintale	4 —	—
c	borico:			
	1. greggio	—	esente	—
	2. raffinato	quintale	7 —	1 —
d	carbonico compresso	quintale	10 —	—
e	cloridrico	quintale	1 —	—
f	cromico	quintale	20 —	0 2
g	fluoridrico e idrofluosilicico	quintale	10 —	0 5
h	fosforico.	quintale	10 —	—
i	nitrico.	quintale	2 —	1 —
j	solforico:			
	1. ordinario	quintale	0 50	—
	2. fumante e oleum	quintale	0 75	—
	3. anidride solforica	quintale	1 —	—
k	solforoso:			
	1. compresso	quintale	10 —	—
	2. in soluzione acquosa	quintale	5 —	—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
673	Sodio, potassio e calcio	quintale	30 —	0 2
674	Potassa caustica	quintale	3 —	0 5
675	Soda caustica:			
a	liquida	quintale	2 —	—
b	solida	quintale	3 —	0 5
676	Ammoniaca:			
a	compressa	quintale	12 —	—
b	in soluzione	quintale	5 —	—
677	Barite (idrato di bario):			
a	cristallizzata	quintale	5 —	0 5
b	fusa o deacquificata La barite deacquificata si classifica come tale anche quando non sia stata privata di tutta l'acqua di cristallizzazione	quintale	10 —	0 5
678	Magnesia calcinata o caustica:			
a	impura:			
	1. per uso metallurgico, di colore grigio bruno e contenente non meno di 3 per cento di ossido ferrico Il ministro delle finanze ha facoltà di disporre che la destinazione per uso metallurgico sia accertata dalle dogane nei modi da stabilire dallo stesso Ministro	quintale	5 —	—
	2. altra	quintale	10 —	—
b	pura	quintale	30 —	—
679	Ossido:			
a	di alluminio:			
	1. anidro	quintale	10 —	0 5
	2. idrato (compresa l'allumina gelatinosa)	quintale	5 —	0 5
b	di antimonio	quintale	20 —	0 2
c	di bario (ossido e biossido)	quintale	10 —	0 5
d	di bismuto	quintale	100 —	0 5
e	di cobalto	quintale	10 —	0 5
f	di ferro	quintale	4 —	—
g	di mercurio	quintale	200 —	—
h	di piombo	quintale	8 —	—
i	di rame:			
	1. nero	quintale	4 —	0 5
	2. rosso	quintale	8 —	0 2
j	di stagno	quintale	12 —	—
k	di torio e di cerio	chilg.	8 —	—
l	di zinco	quintale	8 —	—
680	Carbonato:			
a	di ammonio	quintale	12 —	0 2
b	di bario	quintale	4 —	0 5
c	di magnesio	quintale	25 —	—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
d	di piombo	quintale	8 —	—
e	di potassio	quintale	2 —	0 5
f	di sodio:			
	1. anidro o calcinato	quintale	3 —	0 2
	2. cristallizzato	quintale	1 —	0 2
681	Ceneri vegetali	—	esenti	—
682	Salino di barbabietole	—	esente	—
683	Bicarbonato di sodio	quintale	3 —	0 2
684	Bromuri metallici	quintale	50 —	0 2
685	Ioduri metallici	quintale	200 —	—
686	Cloruro:			
a	di ammonio	quintale	10 —	0 2
b	di bario	quintale	4 —	1 —
c	di calce (ipoclorito)	quintale	2 —	1 —
d	di potassa e di soda (ipocloriti)	quintale	4 —	—
e	di calcio	quintale	1 —	—
f	di magnesio	quintale	2 —	0 2
g	mercurico (sublimato corrosivo)	quintale	30 —	0 3
h	stannico:			
	1. liquido (anidro) e solido	quintale	20 —	—
	2. in soluzione acquosa	quintale	10 —	—
i	stannoso	quintale	20 —	—
687	Clorati e perclorati, di potassio, di sodio e di ammonio	quintale	20 —	—
688	Cromati e bicromati, di potassio, di sodio e di ammonio	quintale	10 —	0 5
689	Nitrato:			
a	di ammonio	quintale	8 —	—
b	d'argento	chilogr.	5 —	—
c	di bario e di stronzio	quintale	20 —	—
d	di bismuto (neutro e basico)	quintale	100 —	—
e	di mercurio	quintale	60 —	—
f	di potassio	quintale	3 —	—
g	di sodio, raffinato	quintale	3 —	—
690	Nitriti di potassio e di sodio	quintale	10 —	0 2
691	Permanganati di potassio, di sodio, di calcio, di bario e di zinco	quintale	20 —	—
692	Solfato:			
a	di alluminio	quintale	2 —	0 2
b	di bario	quintale	4 —	1 —
c	di calcio	quintale	1 —	—
d	ferroso	quintale	1 —	1 —

... della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
e	di magnesio	quintale	3 —	0 2
f	di manganese	quintale	5 —	—
g	di nichelio.	quintale	10 —	0 2
h	di rame	quintale	2 50	—
i	di sodio.	quintale	1 —	—
j	di zinco	quintale	3 —	—
3	Allumi:			
a	di cromo	quintale	8 —	0 5
b	altri	quintale	4 —	0 5
	Solfuro:			
a	di bario	quintale	4 —	1 —
b	di mercurio (cinabro e vermiglione)	quintale	80 —	0 2
c	di potassio e di sodio	quintale	5 —	1 —
d	di zinco	quintale	10 —	—
5	Fegato di zolfo	quintale	2 —	1 —
5	Fosfato:			
a	di sodio:			
	1. cristallizzato	quintale	4 —	0 2
	2. secco	quintale	10 —	0 2
b	di potassio e di ammonio	quintale	10 —	0 2
7	Fosfiti e ipofosfiti, di potassio, di sodio e di ammonio	quintale	10 —	0 2
8	Arseniati e arseniti, alcalini e alcalino-terrosi	quintale	10 —	0 2
9	Solfiti, bisolfiti e iposolfiti, di potassio, di sodio e di calcio	quintale	5 —	0 5
	Idrosolfiti non nominati e loro derivati. . . .	quintale	20 —	—
	Silicati di potassio e di sodio:			
a	liquidi o in soluzione	quintale	1 —	0 5
b	solidi	quintale	2 50	0 5
2	Borace o borato di sodio	quintale	5 —	1 —
3	Perborati, percarbonati e persolfati	quintale	25 —	0 6
	Perossidi di potassio e di sodio	quintale	25 —	0 6
	Cianuri di potassio e di sodio	quintale	15 —	—
6	Ferrocianuri di potassio, di sodio e di calcio .	quintale	10 —	0 5
7	Ferricianuri	quintale	15 —	0 5
3	Carburo di calcio:			
a	agglomerato (carburite, acetilite e simili) .	quintale	10 —	0 5
b	altro	quintale	8 —	0 5
9	Sali d'oro e di platino.	chilogr.	10 —	0 5
0	Sali di torio e di cerio.	chilogr.	8 —	—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coeffici di maggiore
711	**Sali non nominati:**			
a	di antimonio	quintale	20 —	0 3
b	d'argento	chilogr.	5 —	0 5
c	di bismuto	quintale	150 —	—
d	di cadmio	quintale	10 —	—
e	di mercurio	quintale	150 —	—
f	di stronzio	quintale	6 —	0 5
712	**Acqua ossigenata, al titolo:**			
a	di meno di 20 volumi di ossigeno	quintale	10 —	0 5
b	di 20 volumi di ossigeno o più	quintale	25 —	0 6
713	**Prodotti chimici inorganici, non nominati**	quintale	10 —	0 5
	Sui prodotti chimici inorganici, non nominati, oltre il dazio proprio, si riscuote la sopratassa sulla quantità di spirito contenuta o che fu consumata nella loro fabbricazione La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.			
714	**Fiammiferi:**			
a	di legno	quintale	10 —	
b	di stearina, di cera e simili	quintale	15 —	
	L'importazione dei fiammiferi è riservata allo Stato.			
	CATEGORIA XXXVIII. *Concimi.*			
715	Concimi chimici:			
a	fosfatici:			
	1. perfosfati, minerale e d'ossa	quintale	1 —	
	2. scorie di defosforazione e fosfatiche	—	esenti	
b	azotati:			
	1. nitrato di sodio, greggio	—	esente	
	2. nitrato di calcio	—	esente	
	3. calciocianamide	quintale	4 —	
	4. solfato di ammonio	quintale	1 —	
c	potassici	quintale	0 50	
d	misti	quintale	1 —	
e	non nominati	—	esenti	
716	Concimi organici di origine animale, vegetale o mista	—	esenti	

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	CATEGORIA XXXIX. *Prodotti chimici organici.*			
717	Acido:			
a	acetico			
	1. impuro	quintale	2 —	0 2
	Sono considerati come acido acetico impuro l'acido pirolegnoso greggio e l'acido acetico, anche limpido ed incolore, che contenga sostanze aventi odori empireumatici o bituminosi, provenienti dalla distillazione del legno, e un'acidità complessiva inferiore a 50 per cento, calcolata come acido acetico.			
	2. puro, contenente (in peso) in acido acetico anidro:			
	a) 10 per cento o meno	quintale	2 —	0 2
	b) più di 10, ma meno di 30 per cento	quintale	6 —	0 2
	c) 30 o più, ma meno di 50 per cento	quintale	10 —	0 2
	d) 50 o più, ma meno di 70 per cento	quintale	14 —	0 2
	e) 70 o più, ma meno di 90 per cento	quintale	18 —	0 2
	f) 90 o più, ma meno di 98 per cento	quintale	20 —	0 2
	g) 98 per cento o più (acido acetico glaciale)	quintale	22 —	0 2
	Sull'acido acetico puro si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione, secondo il contenuto in acido acetico anidro.			
b	benzoico	quintale	100 —	—
c	citrico	quintale	50 —	—
d	fenico:			
	1. greggio	quintale	10 —	—
	2. puro	quintale	20 —	—
e	formico	quintale	20 —	0 2
f	gallico e pirogallico	quintale	75 —	0 5
g	lattico:			
	1. greggio	quintale	25 —	0 2
	2. puro	quintale	100 —	0 5
h	ossalico	quintale	20 —	0 2
i	salicilico	quintale	100 —	0 2
j	tannico	quintale	25 —	1 —
k	tartarico	quintale	10 —	0 5
718	Acidi grassi, con punto di solidificazione:			
a	inferiore a 30° (acido oleico o oleina)	quintale	4 —	0 2
b	a 30° o più, ma inferiore a 40°	quintale	7 —	0 2
c	a 40° o più, ma inferiore a 48°	quintale	10 —	0 2
d	a 48° o più (acido stearico o stearina)	quintale	12 —	0 2
719	Alcool amilico	quintale	30 —	—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
720	**Alcool metilico**	quintale	30 —	—
	Sull'alcool metilico raffinato in guisa da poter essere impiegato nella preparazione di bevande si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione.			
721	**Glicerina**:			
a	greggia	quintale	8 —	—
b	raffinata	quintale	10 —	1 —
722	**Etere**	quintale	90 —	—
	Il dazio sull'etere si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.			
723	**Acetone**	quintale	30 —	—
724	Cloroformio	quintale	90 —	—
	Il dazio sul cloroformio si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.			
725	Iodoformio	quintale	120 —	—
	Il dazio sullo iodoformio si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.			
726	Pirolignite di calcio (acetato di calce impuro)	—	esente	—
727	Acetati e piroligniti, non nominati	quintale	10 —	0 2
728	Citrato di calcio	quintale	10 —	—
729	**Citrati** non nominati	quintale	50 —	—
730	Bromuri di metile, di etile, di metilene e simili	quintale	100 —	—
	Sui bromuri compresi in questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che fu consumata nella loro preparazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.			
731	Ioduri di metile, di etile, di metilene e simili	quintale	300 —	—
	Sugli ioduri compresi in questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che fu consumata nella loro preparazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.			
732	Cloruri di metile, di etile di metilene e simili.	quintale	30 —	—
	Sui cloruri compresi in questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che fu consumata nella loro preparazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.			
733	Lattati non nominati	quintale	50 —	0 2
	Sul lattato di etile si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che fu consumata nella sua preparazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali			

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
734	Ossalati non nominati	quintale	20 —	0 2
	Sull'ossalato di etile si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che fu consumata nella sua preparazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.			
735	Salicilati e benzoati, non nominati	quintale	100 —	0 2
736	Tartaro greggio e gruma di botte	—	esenti	—
737	Feccia di vino	—	esente	—
738	Cremore di tartaro	quintale	8 —	—
739	Tartrato di calcio:			
a	greggio	—	esente	—
b	puro	quintale	5 —	—
740	Tartrati non nominati	quintale	10 —	—
	Sul tartrato di etile si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che fu consumata nella sua preparazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.			
741	Tetracloruro di carbonio	quintale	10 —	—
742	Formaldeide:			
a	in soluzione fino a 40 per cento	quintale	25 —	0 2
b	altra	quintale	50 —	0 2
743	Solfuro di carbonio	quintale	10 —	—
744	Nitrobenzolo	quintale	20 —	0 5
745	Anilina e toluidina greggia (miscuglio degli isomeri)	quintale	20 —	0 5
746	Cloridrato di anilina	quintale	20 —	0 5
747	Sali di anilina non nominati	quintale	30 —	0 5
748	Derivati dall'anilina non nominati	quintale	100 —	0 2
749	Naftalina:			
a	greggia	quintale	2 —	—
b	raffinata	quintale	8 —	—
750	Derivati dalla naftalina non nominati	quintale	50 —	0 5
751	Antracene	quintale	10 —	—
752	Benzidina	quintale	50 —	0 5
753	Tolidina, dianisidina, orto e paratoluidina	quintale	50 —	0 5
754	Xilidina	quintale	100 —	0 2
755	Fenilendiamina, fenetidina e anisidina	quintale	100 —	0 2
756	Derivati dalla benzidina, dalla toluidina, dalla tolidina, dalla dianisidina, dalla xilidina, dalla fenilendiamina, dalla fenetidina e dalla anisidina, non nominati	quintale	100 —	0 2
757	Antrachinone	quintale	50 —	0 5
758	Resorcina	quintale	100 —	0 2

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
759	Naftolo (*a* e *b*)	quintale	50 —	0 5
760	Derivati dal naftolo e dalla naftilamina, non nominati	quintale	100 —	0 2
761	Derivati dall'acido fenico non nominati	quintale	50 —	0 5
762	Benzaldeide e derivati	quintale	100 —	0 2
763*	Prodotti sintetici per fotografia (idrochinone, iconogeno, metolo, metilamidofenolo, etilamidofenolo e simili)	quintale	200 —	0 2
764	Derivati dal benzolo, dal toluolo e dallo xilolo, non nominati	quintale	50 —	0 5
765	Saccarina, suoi derivati e surrogati La saccarina, i suoi derivati e surrogati possono essere importati soltanto per uso farmaceutico, sotto l'osservanza delle norme da stabilire dal ministro delle finanze	chilogr.	10 —	—
766	Chinina ed altre basi della china, e loro sali	chilogr.	10 —	0 5
767	Alcaloidi non nominati e loro sali Il valore ufficiale per i singoli prodotti, è stabilito periodicamente dal ministro delle finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio	sul valore ufficiale	15 per cento	—
768	Albumina:			
a	pura	quintale	15 —	0 5
b	altra	quintale	10 —	0 2
769	Prodotti chimici organici, non nominati Sui prodotti chimici organici, non nominati, oltre il dazio proprio, si riscuote la soprattassa sulla quantità di spirito contenuta o che fu consumata nella loro fabbricazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali	quintale	30 —	0 3
	CATEGORIA XL. *Generi medicinali e prodotti farmaceutici.*			
770	Radiche di liquirizia:			
a	non polverizzate	—	esenti	—
b	polverizzate	quintale	10 —	—
771	Cassia:			
a	naturale	quintale	7 —	—
b	in polpa, con o senza zucchero Sulla cassia in polpa contenente zucchero si riscuote, oltre il dazio, la soprattassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto.	quintale	60 —	—
772	Tamarindo:			
a	naturale Sul tamarindo naturale contenente più di 30 per cento di zuccheri (calcolati come zucchero invertito), oltre il dazio proprio del tamarindo naturale, si riscuote il dazio dello zucchero di seconda classe e la relativa sopratassa di fabbricazione sulla quantità di zuccheri eccedente detto limite.	quintale	7 —	—

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
b	in polpa, con o senza zucchero	quintale	60 —	—
	Sul tamarindo in polpa contenente zucchero si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto			
773	Manna in sorte ed in cannelli	—	esente	—
774	Mannite	quintale	50 —	—
775	Canfora:			
a	greggia	—	esente	—
b	raffinata	quintale	25 —	—
776	Scorze di china-china:			
a	non polverizzate	—	esenti	—
b	polverizzate	quintale	20 —	—
777	Piante o parti di piante, medicinali, non nominate:			
a	indigene:			
	1. non polverizzate	quintale	3 —	—
	2. polverizzate	quintale	20 —	—
b	esotiche:			
	1. non polverizzate	—	esenti	—
	2. polverizzate	quintale	20 —	—
778	Sugo:			
a	di aloe	quintale	10 —	—
b	di arancio	—	esente	—
c	di cedro e di limone:			
	1. crudo	—	esente	—
	2. concentrato	—	esente	—
d	di liquirizia	quintale	20 —	—
779	Sali di acque minerali e di sorgente, per uso igienico o curativo	quintale	20 —	0 3
	L'importazione dei sali di acque minerali o di sorgente, per uso igienico o curativo, contenenti più di 25 per cento di cloruro di sodio, è soggetta all'osservanza delle norme stabilite dal ministro delle finanze in riguardo alla vigilanza sul commercio dei sali e delle miscele saline per uso igienico o curativo. Sugli stessi sali contenenti più di 25 per cento di cloruro di sodio, oltre il dazio, si riscuote la sopratassa in misura eguale alla tassa sulla produzione interna.			
780	Prodotti medicinali sintetici, esclusi gli alcaloidi	chilogr.	15 —	0 2
	Sui prodotti medicinali sintetici si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che contengono o che fu consumato nella loro preparazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.			

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
781	Preparazioni farmaceutiche non nominate:			
a	semplici	quintale	100 —	0 5
b	composte:			
	1. pillole, granelli, pastiglie, compresse, tavolette e capsule	quintale	200 —	0 5
	2. altre	quintale	200 —	0 5
	Le pillole, i granelli, le pastiglie, le compresse, le tavolette e le capsule, costituiti di alcaloidi o di prodotti medicinali sintetici, commisti con altre sostanze a scopo di agglomerante, si classificano come gli alcaloidi o i prodotti sintetici che ne formano la base. Il dazio sulle preparazioni farmaceutiche non nominate si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti o degli involucri immediati. Sulle preparazioni farmaceutiche si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che contengono o che fu consumata nella loro preparazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.			
782	Specialità medicinali:			
a	rimedi e specifici segreti	quintale	400 —	0 5
b	altre	quintale	250 —	0 5
	Come specialità medicinali si considerano tutte le sostanze confezionate in recipienti o in involucri con i quali debbano passare alla minuta vendita, tanto se sono poste in commercio sotto il loro nome, quanto sotto nomi di fantasia, attribuiti loro sia dall'inventore, sia dal preparatore, quando da iscrizioni apposte sui recipienti o sugli involucri, o in altro modo, risulti che si tratti di prodotti medicinali o aventi proprietà medicamentose; oppure quando il nome dell'inventore o quello del preparatore sia indicato sui prodotti stessi, o sui recipienti o sugli involucri, come caratteristica di una preparazione medicinale. Come rimedi e specifici segreti si considerano le specialità medicinali e le altre preparazioni medicamentose presentate in recipienti o in involucri, sui quali non sia indicata la formula di composizione o sui quali sia indicata una formula dalla quale risulti che il prodotto contiene una o più sostanze non nominate dalla Farmacopea ufficiale del Regno. Le pillole, i granelli, le pastiglie, le compresse, le tavolette e le capsule, da classificare come specialità medicinali, quando sono costituiti di alcaloidi o di prodotti medicinali sintetici, commisti con altre sostanze a scopo di agglomerante, si classificano come gli alcaloidi o i prodotti sintetici che ne formano la base. Il dazio sulle specialità medicinali si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti e degli involucri coi quali siano destinati ad essere messi in consumo nella vendita al minuto, compresi i turaccioli, i contagocce, i pennelli, gli spazzolini, gli an-			

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	nunzi, ecc., contenuti negli stessi recipienti o involucri. Sulle specialità medicinali si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che contengono o che fu consumata nella loro preparazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali. E' proibita l'importazione dei recipienti vuoti, di involucri, di cartellini, ecc., con iscrizioni o altre indicazioni dalle quali risulti che essi sono destinati a contenere o ad involgere prodotti da porre in vendita come specialità medicinali preparate all'estero.			
	CATEGORIA XLI. *Generi per tinta e per concia, colori e vernici.*			
783	Legni per tinta e per concia:			
a	non macinati	—	esenti	—
b	macinati	quintale	2 —	0 5
784	Radiche, cortecce e frutti, per tinta o per concia:			
a	non macinati	—	esenti	—
b	macinati	quintale	2 —	0 5
785	Sommacco:			
a	non macinato	—	esente	—
b	macinato	quintale	2 —	0 5
786	Foglie, licheni, fiori, piante ed altre parti di piante, per tinta e per concia, non nominati:			
a	non macinati	—	esenti	—
b	macinati	quintale	2 —	0 5
787	Gambier	—	esente	—
788	Indaco naturale	—	esente	—
789	Cocciniglia e kermes	—	esenti	—
790	Estratti coloranti di legni e di altre materie vegetali per tinta, di qualsiasi sorta:			
a	liquidi. Come tali si classificano quelli con densità fino a 28° Bé.	quintale	10 —	0 5
b	secchi	quintale	20 —	0 5
791	Estratti tannici per concia:			
a	liquidi. Come tali si classificano quelli con densità fino a 28° Bé.	quintale	3 —	0 5
b	secchi	quintale	6 —	0 5
792	Terre coloranti naturali:			
a	greggie:			
	1. terra d'ombra	—	esente	—
	2. altre	quintale	4 —	[illegible]

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
b	macinate, ventilate, lavate o in altro modo lavorate	quintale	7 —	—
c	**tinte o colorate artificialmente, senza idrato di alluminio**	quintale	12 —	0 2
793	**Oltremare**	quintale	15 —	0 5
794	**Colori metallici in polvere o in qualunque modo preparati:**			
a	**d'alluminio**	quintale	50 —	0 5
b	**altri**	quintale	25 —	0 5
795	**Colori organici sintetici:**			
a	**allo zolfo**	quintale	100 —	0 2
b	**altri:**			
	1. allo stato secco o con meno di 50 per cento di acqua	quintale	200 —	0 5
	2. in pasta con 50 per cento o più di acqua	quintale	100 —	0 5
796	**Colori non nominati:**			
a	**in polvere**	quintale	15 —	1 —
b	**impastati con acqua o foggiati in tavolette, mattonelle, trocisci e simili**	quintale	25 —	1 —
c	**a l olio**	quintale	25 —	1 —
d	**in tubetti e in vesciohette, su piattini, conchiglie e simili, o in scatole**	quintale	35 —	1 —
797	**Lacche di anilina o di altre sostanze coloranti**	quintale	40 —	0 2
798	**Vernici:**			
a	in bottiglie, latte, tubetti o in altri recipienti, di peso non superiore a 3 chilogrammi (escluse le specialità per arti e per usi domestici):			
	1. a spirito	quintale	60 —	—
	2. altre	quintale	50 —	0 3
	Il dazio sulle vernici in bottiglie, latte, tubetti o in altri recipienti, di peso non superiore a 3 chilogrammi, si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.			
b	in altri recipienti:			
	1. a spirito	quintale	45 —	—
	2. altre	quintale	40 —	0 3
	Sulle vernici a spirito si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sullo spirito in misura corrispondente alla tassa interna di fabbricazione su litri 67 di spirito anidro per ogni quintale di vernici, tenendo per base il peso sul quale viene liquidato il dazio.			
799	**Matite:**			
a	con guaina:			
	1. di legno bianco:			
	a) non lucidata nè verniciata	quintale	50 —	0 2
	b) lucidata o verniciata	quintale	100 —	0 2

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	2. di legno cedro o tinto:			
	a) non lucidata nè verniciata	quintale	80 —	0 5
	b) lucidata o verniciata	quintale	100 —	0 5
	3. Copiative	quintale	150 —	0 5
b	senza guaina:			
	1. pastelli colorati	quintale	150 —	0 5
	2. copiative	quintale	200 —	0 5
	3. altre	quintale	50 —	0 5
800	Inchiostro:			
a	da stampa:			
	1. nero	quintale	15 —	0 2
	2. a base di cinabro o di vermiglione .	quintale	60 —	0 2
	3. altro	quintale	18 —	0 2
b	d'ogni altra sorta:			
	1. in recipienti di capacità inferiore a un litro	quintale	30 —	0 2
	2. in altri recipienti	quintale	25 —	0 2
801	Lucidi e creme, per calzature e per cuoiami:			
a	a base di cere o di gommalacca, o contenenti spirito, essenza di trementina od altri solventi volatili:			
	1. in scatole, boccette o in recipienti simili	quintale	40 —	0 2
	2. in altri recipienti	quintale	30 —	0 2
b	altri:			
	1. in scatole, boccette o in recipienti simili	quintale	18 —	0 2
	2. in altri recipienti	quintale	12 —	0 2
	Sui lucidi e sulle creme si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che contengono. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.			
802	Nero:			
a	d'ossa:			
	1. lavato con acido	quintale	10 —	0 2
	2. altro	quintale	2 —	0 2
b	fumo, anche in polvere	quintale	10 —	0 2
c	non nominato	quintale	5 —	0 2
803	Colla:			
a	forte	quintale	10 —	0 2
b	di pesce, vera o falsa (gelatina)	quintale	15 —	0 2
c	di caseina	quintale	15 —	0 2
d	di glutine	quintale	20 —	20

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
804	Specialità per arti e per usi domestici, preparate per la vendita al minuto Come tali si classificano le sostanze, semplici o composte, già pronte per l'uso, confezionate in barattoli, boccette, scatole, cartine, tubetti, ecc., pesanti, compreso il recipiente, non più di un chilogramma o, se si tratta di liquidi, di capacità non superiore al litro, con etichette, iscrizioni, annunzi o simili, che ne indichino l'utilità o le qualità speciali per qualche uso domestico o per qualche impiego nelle arti Le stesse specialità si classificano secondo la loro composizione, anche se siano confezionate nei modi sopraindicati, qualora questo trattamento importi l'applicazione di un dazio maggiore Il dazio su queste specialità si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti e degli involucri coi quali siano destinate ad essere messe in consumo nella vendita al minuto, compresi i turaccioli, i contagocce, i pennelli, gli spazzolini, gli annunzi, ecc., contenuti negli stessi recipienti od involucri Sulle specialità per arti e per usi domestici si riscuote, oltre il dazio proprio, la sopratassa sulla quantità di spirito che contengono o che fu consumata nella loro preparazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali	quintale	50 —	0 2
	SEZIONE VIII. **Merci diverse** CATEGORIA XLII. *Pelli e pellicce.*			
805	Pelli non buone da pellicceria, crude, fresche (anche salate o salamoiate), secche o marinate (pickled) Si classificano come marinate le pelli fresche o secche, senza pelo, grossolanamente scarnate, le quali abbiano subito un semplice trattamento al sale e all'acido per la conservazione durante il viaggio, esclusa qualunque altra operazione, anche iniziale, di preparazione alla concia.	—	esenti	—
806	Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche .	—	esenti	—
807	Carniccio, ritagli e altri cascami di pelli . . .	—	esenti	—
808	Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali conciate	quintale	60 —	1 —
809	Pelli conciate senza pelo, rifinite o non, escluse le pergamenate:			
a	di bue, di vacca ed altre grandi pelli, intiere o a schiappe, tinte o non, anche verniciate, granite, stampate, sbalzate o in altro modo lavorate: Per pelli grandi si intendono quelle che pesano, intiere, chilogrammi 2 o più ciascuna, se preparate con concia minerale e mista, o chilogrammi 4 o più ciascuna, se altrimenti conciate. Le mezze pelli (schiappe) si comprendono fra le pelli grandi quando pesano ciascuna chilogrammi 1 o più, o chilogrammi 2 o più, secondo che siano preparate con concia minerale o mista, o con altra concia.			

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	1. spaccate o ugualizzate di spessore:			
	a) a concia minerale o mista.	quintale	135 —	0 1
	b) altrimenti conciate	quintale	80 —	0 1
	2. da suola:			
	a) a concia minerale o mista. . . .	quintale	60 —	0 1
	b) altrimenti conciate	quintale	35 —	0 1
	Come pelli da suola si classificano soltanto quelle non spaccate, nè ugualizzate di spessore, le quali, per la loro concia e preparazione, appariscano destinate a servire esclusivamente per fare suole da calzature.			
	3. altre:			
	a) a concia minerale o mista	quintale	110 —	0 1
	b) altrimenti conciate	quintale	70 —	0 1
b	di vitello. di vacchetta ed altre piccole pelli bovine o equine, intiere o a schiappe:			
	1. non tinte o tinte in nero, semplicemente lisciate, anche granite o stampate, ma non altrimenti lavorate:			
	a) a concia minerale o mista	quintale	135 —	0 1
	b) altrimenti conciate	quintale	80 —	0 1
	2. non nominate:			
	a) a concia minerale o mista	quintale	160 —	0 1
	b) altrimenti conciate	quintale	120 —	0 1
c	di capretto, di agnello e di agnellone:			
	1. conciate all'allume e non tinte, per guanti	quintale	20 —	0 1
	2. altre, tinte o non, anche granite, stampate, verniciate, scamosciate, vellutate o in altro modo lavorate:			
	a) a concia minerale o mista.	quintale	200 —	0 1
	b) altrimenti conciate	quintale	120 —	0 1
d	di capra di montone ed altre piccole pelli non nominate:			
	1. bazzane per fodere	quintale	50 —	0 1
	Come tali si classificano soltanto le pelli di capra e di montone, anche spaccate, semplicemente conciate e anche rifinite, ma non tinte, che sono conosciute in commercio sotto la denominazione di bazzane per fodere.			
	2. altre, tinte o non, anche granite, stampate, verniciate, scamosciate, vellutate o in altro modo lavorate:			
	a) a concia minerale o mista.	quintale	200 —	0 1
	b) altrimenti conciate	quintale	120 —	0 1
810	Pelli pergamenate:			
a	di bovini	quintale	75 —	0 1
b	altro.	quintale	100 —	0 1

Numero	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
811	**Pelli tagliate:**			
a	in gropponi	—	Aumento di 30 per cento sul dazio delle pelli rispettive	—
	Si considerano come gropponi derivanti da pelli grandi quelli pesanti, ciascuno, non meno di chilogrammi 1.[illegible]00, se preparati con concia minerale o mista, e non meno di chilogrammi 2.800, se altrimenti conciati.			
b	in gambali, tomaie, strisce per cappelli o in qualsiasi altra forma che ne indichi la destinazione per un uso determinato	—	Aumento di 50 per cento sul dazio delle pelli rispettive	—
	Quando sia dubbio se le pelli tagliate in gambali, tomaie, ecc., provengano da una pelle da considerarsi come grande o come piccola, si prendono per base i dazi più elevati stabiliti per le pelli, secondo la specie o la lavorazione che hanno subito.			
812	Residui del taglio delle pelli in gropponi .	—	Dazio delle pelli rispettive diminuito di 50 per cento	—
	Come tali si classificano i fianchi, i colli le teste o le altre parti di spoglia, staccate, provenienti dal taglio delle pelli in gropponi. Quando sia dubbio se i residui del taglio delle pelli in gropponi provengano da una pelle da considerarsi come grande o come piccola, si prendono per base i dazi più elevati stabiliti per le pelli, secondo la specie e la lavorazione che hanno subito.			
813	Spaccature di pelli (croste) di ogni sorta:			
a	semplicemente conciate:			
	1. a concia minerale o mista	quintale	50 —	0 1
	2. in altro modo	quintale	25 —	0 1
b	altre	quintale	100 —	0 1
814	Cuoio falso	quintale	25 —	0 1
	Come cuoio falso si classificano le imitazioni del cuoio fatte di carniccio o di raschiature di pelli, agglutinati con colla e compressi, anche ricoperti con ritagli di pelle, oppure fabbricate con pasta di polvere di cuoio o ritagli di pelle. Si classificano come cuoio falso anche i cartoni nella composizione dei quali entrino carniccio, raschiature o ritagli di pelle. Le imitazioni del cuoio fatte di tessuti incatramati e incollati insieme, ricoperti di carta o di raschiature di pelle, seguono il trattamento dei tessuti incatramati, secondo la specie.			
815	Cinghie finite per trasmissioni:			
a	di pelle a concia minerale o mista	quintale	180 —	0 1
b	di pelle altrimenti conciata	quintale	1[illegible]5 —	0 1
816	Accessori per macchine e parti di macchine, di pelle o di cuoio	quintale	125 —	0 1
817	Guanti di pelle, anche semplicemente tagliati	100 paia	20 —	0 1
818	Tomaie giunte di pelle o di cuoio, di qualsiasi specie	paio	1 10	0 2

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
819	Gambali di pelle o di cuoio	paio	2 —	0 5
820	Selle	ciascuna	15 —	0 2
821	Fornimenti da tiro, correggie, corde ed altri lavori da sellaio e da correggiaio, di pelle o di cuoio	quintale	125 —	0 2
822	Valigie, bauli, cappelliere e cassette da viaggio, di pelle o di cuoio	quintale	200 —	0 2
823	Lavori di pelli conce senza pelo non nominati	quintale	250 —	0 2
824	Tavole, sacchi, bandine o mappette, croci, tappeti, coperte e suppedanei, di pelli conce col pelo	quintale	100 —	0 2
825	Lavori da pellicciaio non nominati	quintale	800 —	0 3
	CATEGORIA XLIII. *Gomma elastica e guttaperca.*			
826	Gomma elastica:			
a	greggia	—	esente	—
b	rigenerata	quintale	20 —	—
c	mescolata con altre sostanze, non vulcanizzata	quintale	50 —	—
827	Foglie e piastre, di gomma elastica:			
a	segate	quintale	80 —	0 2
b	altre:			
	1. miste a tessuti o con inserzione di tessuti	quintale	70 —	0 3
	2. contenenti filo di metallo o tele metalliche	quintale	40 —	0 3
	3. non nominate	quintale	60 —	0 2
828	Tubi di gomma elastica:			
a	di foglia segata	quintale	100 —	0 2
b	altri:			
	1. misti a tessuti o con inserzione di tessuti	quintale	80 —	0 3
	2. contenenti filo di metallo o tele metalliche	quintale	50 —	0 3
	3. non nominati, esclusi quelli per camere d'aria di pneumatiche	quintale	70 —	0 2
829	Corde e cordicelle, di gomma elastica, anche miste con materie tessili	quintale	60 —	0 2
830	Fili di gomma elastica di grossezza:			
a	fino a 3 millimetri	quintale	150 —	0 1
b	superiore a 3 millimetri	quintale	100 —	0 1
831	Dischi, anche forati, strisce e valvole, di gomma elastica:			
a	di foglia segata	quintale	110 —	0 2
b	altri:			
	1. misti a tessuti o con inserzione di tessuti	quintale	90 —	0 3
	2. non nominati	quintale	80 —	0 2

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
832	**Cerchi e fasce, di gomma elastica, per coperture di ruote da veicoli:**			
a	**misti a metallo**	quintale	60 —	0 3
b	**altri, anche misti a tessuti.**	quintale	80 —	0 3
833	**Baderne:**			
a	**miste a metallo**	quintale	60 —	0 3
b	**altre.**	quintale	80 —	0 3
834	**Pneumatiche e camere d'aria, per ruote da veicoli, anche miste a tessuti**	quintale	100 —	0 1
835	**Cinghie di trasmissione, di gomma elastica, miste a tessuti o con inserzione di tessuti**	quintale	80 —	0 3
836	**Tappeti di gomma elastica:**			
a	misti a tessuti o con inserzione di tessuti .	quintale	70 —	0 3
b	altri.	quintale	60 —	0 2
837	**Tessuti gommati, in pezza:**			
a	di seta o misti con seta in misura superiore a 50 per cento	—	Dazio dei tessuti di seta, secondo la specie	
b	altri.	—	Aumento di L. 20 il quintale sul dazio del tessuto, secondo la qualità	—
	I tessuti a più doppi, riuniti da strati gomma elastica, nella composizione dei quali entrino tessuti di differenti materie tessili, si classificano considerando come gommato il tessuto più fortemente tassato che entra nella loro composizione. I tessuti greggi e imbianchiti ricoperti di gomma colorata non si considerano come tinti.			
838	**Passamani, nastri, galloni, cordoncini, maglie e tessuti, elastici**			
a	misti a materie tessili vegetali.	quintale	140 —	0 3
b	altri.	—	Dazio dei passamani, nastri, galloni, cordoncini, maglie e tessuti, della materia tessile di cui sono composti	
839	**Oggetti di vestiario o da viaggio, di tessuto gommato**	—	Aumento di 25 per cento sul dazio del tessuto gommato del quale sono principalmente formati	—
840	**Lavori di tessuto gommato non nominati.** . . .	—	Aumento di 25 per cento sul dazio del tessuto gommato del quale sono principalmente formati	—
841	**Guanti di gomma elastica:**			
a	**pesanti per paio 50 grammi o meno**	chilogr.	4 —	0 2
b	**altri, comprese le parti di guanti**	chilogr.	2 50	0 5
842	**Panetti o cannelli di gomma elastica, per cancelleria, anche con guaina di legno**	quintale	80 —	0 1
843	**Lavori di gomma elastica non nominati:**			
a	di foglia segata	quintale	150 —	0 2
b	altri.	quintale	90 —	0 3

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
844	Ebanite:			
a	in fogli o in piastre	quintale	80 —	0 3
b	in cilindri o in tubi	quintale	100 —	0 3
c	in lavori non nominati	quintale	150 —	0 3
845	Guttaperca:			
a	greggia	—	esente	—
b	in fogli o in piastre, dello spessore:			
	1. di mezzo millimetro o più	quintale	60 —	0 2
	2. inferiore a mezzo millimetro	quintale	100 —	0 2
c	in lavori non nominati	quintale	120 —	0 3
	CATEGORIA XLIV. *Carta, cartoni e prodotti delle arti grafiche.*			
846	Pasta per la fabbricazione della carta:			
a	meccanica:			
	1. umida, cioè con non meno di 50 per cento di acqua	quintale	1 —	—
	2. allo stato secco	quintale	2 —	—
b	chimica (cellulosa)	quintale	2 —	—
847	Carta:			
a	bianca o tinta in pasta:			
	1. non patinata:			
	a) in rotoli, destinata a giornali o ad altre pubblicazioni periodiche	quintale	10 —	0 2
	La destinazione a servire per giornali o per altre pubblicazioni periodiche e l'effettivo impiego a questi usi devono essere accertati con le norme da stabilire dal ministro delle finanze.			
	b) altra, non rigata	quintale	12 50	0 5
	c) rigata	quintale	17 50	0 3
	d) foggiata in buste	quintale	22 50	0 5
	2. patinata, anche da una sola parte, lucida od opaca	quintale	28 —	0 5
b	colorita, argentata, dorata, dipinta od impressa a secco	quintale	40 —	0 3
c	gommata, anche in strisce	quintale	22 —	0 2
d	preparata per fotografia:			
	1. non sensibilizzata	quintale	75 —	0 3
	2. sensibilizzata	quintale	100 —	0 3
	Il dazio sulla carta preparata per fotografia, sensibilizzata, si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti o degli involucri immediati			
e	da parati	quintale	30 —	0 6
f	sugante e da filtri	quintale	12 50	0 5
g	pergamenata (pergamena vegetale)	quintale	45 —	—

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
h	da involti, non bianca nè tinta, di peso inferiore a 300 grammi per metro quadrato:			
	1. di paglia gialla, naturale, anche lisciata	quintale	3 —	0 5
	2. di pasta di legno meccanica, cotta a vapore, di color bruno naturale, anche lisciata su entrambe le facce, pesante per metro quadrato:			
	a) meno di 40 grammi	quintale	8 —	0 5
	b) 40 grammi o più, ma meno di 300 grammi	quintale	5 —	0 5
	3. altra, ruvida	quintale	8 —	0 2
i	smerigliata	quintale	8 —	0 5
j	vetrata	quintale	5 —	0 2
848	Cartoni:			
	I cartoncini di peso inferiore a 300 grammi per metro quadrato seguono il trattamento della carta, secondo la specie. È fatta eccezione per i cosidetti cartoncini Bristol, formati di diversi strati o fogli, riuniti mediante incollatura, i quali si classificano come cartoni fini, qualunque ne sia il peso per metro quadrato.			
a	ordinari:			
	1. non tinti nè lucidati	quintale	5 —	0 5
	2. tinti in pasta, non lucidati	quintale	6 —	0 5
	3. lucidati	quintale	12 —	0 5
b	fini:			
	1. bianchi o tinti in pasta:			
	a) non patinati	quintale	20 —	0 5
	b) patinati anche da una sola parte, lucidi od opachi	quintale	28 —	0 5
	2. coloriti, argentati, dorati o dipinti . .	quintale	40 —	0 3
c	smerigliati.	quintale	10 —	0 5
d	vetrati	quintale	5 —	0 5
e	vulcanizzati	quintale	50 —	0 3
f	incatramati o induriti con cemento o ricoperti di sabbia	quintale	4 —	0 5
849	Tubetti, spole e rocchetti, di carta o di cartone, per la filatura e la tessitura	quintale	30 —	0 2
850	Carta e cartoni, tagliati in forma non rettangolare o piegati, per predisporli a un determinato uso o lavoro, o trinati, traforati, frastagliati o similmente lavorati.	—	Aumento di L. 15 il quintale sul dazio della carta o del cartone della rispettiva qualità	—
851	Cartoni ondulati per imballaggi	quintale	20 —	0 2
852	Scatole ed altri oggetti per imballaggio di merci, fatti con cartoni ordinari non tinti nè lucidati	quintale	20 —	0 5
853	Lavori di cartone semplicemente foggiati a stampo	quintale	40 —	0 2

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
854	**Lavori di carta e di cartone, non nominati:**			
a	con guarnizioni di seta o di metallo dorato o argentato	quintale	100 —	0 5
b	con altre guarnizioni non di carta nè di cartone	quintale	80 —	0 5
c	altri.	quintale	70 —	0 5
855	Carte da giuoco	quintale	150 —	—
	L'importazione delle carte da giuoco è riservata allo Stato.			
856	Cartoline illustrate:			
a	a un colore	quintale	100 —	0 5
b	a due o più colori.	quintale	200 —	0 5
857	Cartelli, etichette, annunzi e simili, litografati oppure stampati con disegni o decorazioni, su carta o su cartone	quintale	100 —	0 5
858	Carta stampata in fogli sciolti, senza disegni o decorazioni	—	Dazio della carta non stampata secondo la specie	
859	Carte geografiche:			
a	stampate in lingua estera:			
	1. su carta o su cartone, in fogli sciolti o in atlanti semplicemente cuciti	—	esenti	—
	2. su carta foderata di tessuto, con o senza asticciole di legno, o in atlanti rilegati	quintale	30 —	0 5
b	stampate in lingua italiana:			
	1. su carta o su cartone, in fogli sciolti o in atlanti semplicemente cuciti	quintale	100 —	0 5
	2. su carta foderata di tessuto con o senza asticciole di legno, o in atlanti rilegati	quintale	130 —	0 5
	Le carte mute seguono il trattamento di quelle stampate in lingua italiana			
860	Giornali:			
a	illustrati e di mode:			
	1. stampati in lingua italiana:			
	a) su carta patinata.	quintale	28 —	0 5
	b) su altra carta.	quintale	12 50	0 5
	2. stampati in altre lingue.	—	esenti	—
b	altri	—	esenti	—
	I giornali di data non recentissima, quando non siano resi inservibili ad altro uso fuorchè a quello di cartaccia da macero seguono il trattamento della carta da involti, altra, ruvida.			
861	Musica stampata o litografata:			
a	in fogli e in fascicoli sciolti o legati alla rustica o alla bodoniana	—	esente	—
b	rilegata in altro modo.	quintale	20 —	0 5

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
862	**Libri stampati:**			
a	in lingua italiana, sciolti o legati alla rustica o alla bodoniana	—	Dazio della carta di cui sono composti	
b	in altre lingue:			
	1. sciolti o legati alla rustica o alla bodoniana	—	esenti	—
	2. con copertina di cartone, anche ricoperta interamente di carta o di tela e col titolo stampato all'esterno della copertina	quintale	10 —	0 5
c	rilegati:			
	1. in celluloide, osso, avorio, madreperla, tartaruga o in altre materie simili	quintale	120 —	0 5
	2. con guarnizioni di metallo prezioso	quintale	200 —	0 5
	3. in qualsiasi altro modo	quintale	20 —	0 5
863	**Registri:**			
a	sciolti o legati in cartone	quintale	22 —	0 5
b	altri	quintale	40 —	0 5
864	**Altre stampe o litografie:**			
a	a un colore	quintale	100 —	0 5
b	a due o più colori	quintale	200 —	0 5
865	**Manoscritti**	—	esenti	—
	CATEGORIA XLV. *Strumenti musicali.*			
866	**Sonerie musicali, con o senza scatola**	ciascuna	2 —	0 5
867	**Organi:**			
a	da chiesa	quintale	15 —	1 —
b	portatili, pesanti:			
	1. chilogrammi 200 o più	quintale	75 —	0 5
	2. meno di 200 chilogrammi	quintale	100 —	0 5
868	**Pianoforti:**			
a	semplici:			
	1. a tavola e verticali	ciascuno	150 —	0 5
	2. a coda	ciascuno	250 —	0 5
b	con apparecchio interno per suonare meccanicamente	—	Aumento di L. 50 sul dazio dei semplici	—
869	**Armonium:**			
a	semplici:			
	1. con più di un registro e mezzo di voci	ciascuno	80 —	0 5
	2. altri	ciascuno	50 —	0 5
b	con apparecchio interno per suonare meccanicamente	—	Aumento di L. 50 sul dazio dei semplici	—
870	**Arpe**	ciascuna	80 —	0 5
871	**Armoniche:**			
a	a mantice	ciascuna	2 —	0 5
b	a bocca	quintale	80 —	—

			Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
872	Nacchere	quintale	80 —	—
873	Strumenti da sala, a cilindri o a dischi (orchestrion e simili), pesanti:			
a	chilogrammi 200 o più	quintale	75 —	0 5
b	meno di 200 chilogrammi	quintale	100 —	0 5
874	Grammofoni	quintale	50 —	0 5
875	Strumenti musicali non nominati:			
a	a corda pesanti:			
	1. fino a 400 grammi	ciascuno	2 —	1 —
	2. più di 400 grammi	ciascuno	4 —	1 —
b	a fiato, pesanti:			
	1. fino a 400 grammi	ciascuno	2 —	1 —
	2. più di 400 grammi	ciascuno	4 —	1 —
c	altri	ciascuno	3 —	0 5
876	Apparecchi da applicare alla tastiera dei pianoforti o degli armonium per suonarli meccanicamente	ciascuno	50 —	—
877	Parti staccate di strumenti musicali:			
a	casse da violini, viole, violoncelli, contrabassi, mandolini e da chitarre, non verniciate, pesanti:			
	1. fino a 350 grammi	ciascuna	1 50	1 —
	2. più di 350 grammi	ciascuna	3 —	1 —
b	altre Le parti di ghisa, di ferro o di acciaio, semplicemente gettate o fucinate, si classificano come lavori, secondo la materia della quale sono formate.	quintale	100 —	0 5
878	Corde per strumenti musicali:			
a	di budella	quintale	80 —	0 2
b.	d'ogni altra sorta	quintale	100 —	0 2
	CATEGORIA XLVI. *Pietre preziose, argento, platino e lavori di metalli preziosi.*			
879	Pietre preziose:			
a	greggie Si classificano come pietre preziose greggie anche quelle soltanto segate, spianate o bucate per farne pietre da orologi e simili.	—	esenti	—
b	lavorate:			
	1. fini o gemme propriamente dette	ettogr.	14 —	—
	2. rubini e zaffiri, preparati per strumenti scientifici, di precisione, di arti e mestieri, e per orologi	ettogr.	12 —	—
	3. altre	chilogr.	9 —	—
880	Platino in verghe, in pani in polvere e in rottami	—	esente	—

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
881	**Oro e platino:**			
a	in lamine	chilogr.	10 —	—
b	in fili:			
	1. avvolti sulla seta o su altra materia tessile	chilogr.	15 —	—
	2. altri	chilogr.	10 —	—
c	battuti in fogli	chilogr.	20 —	—
	Il dazio sull'oro e sul platino battuti in fogli si riscuote senza detrarre il peso della carta.			
882	**Argento:**			
a	in verghe, in pani, in polvere e in rottami	—	esente	—
b	in lamine	chilogr.	5 —	—
c	in fili:			
	1. avvolti sulla seta o su altra materia tessile	chilogr.	10 —	—
	2. altri	chilogr.	5 —	—
d	battuto in fogli	chilogr.	10 —	—
	Il dazio sull'argento battuto in fogli si riscuote senza detrarre il peso della carta.			
883	**Gioielli:**			
a	d'oro o di platino:			
	1. con pietre fini o con perle	chilogr.	360 —	0 5
	2. con altre pietre preziose	chilogr.	300 —	0 5
	3. altri	chilogr.	210 —	0 5
b	d'argento, anche dorato:			
	1. con pietre fini o con perle	chilogr.	360 —	0 5
	2. con altre pietre preziose	chilogr.	120 —	0 5
	3. altri	chilogr.	40 —	0 5
884	**Vasellame e posaterie:**			
a	d'oro o di platino	chilogr.	200 —	0 5
b	d'argento, anche dorato	chilogr.	50 —	0 5
885	**Lavori per usi industriali o di laboratorio e utensili per arti o mestieri:**			
a	d'oro o di platino	chilogr.	12 —	—
b	d'argento	chilogr.	8 —	—
886	Oro e platino, in lavori non nominati	chilogr.	200 —	0 5
887	Argento in lavori non nominati, anche dorati	chilogr.	50 —	0 5

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	CATEGORIA XLVII.			
	Oggetti di moda, calzature ed effetti d'uso personale, non compresi in altre categorie.			
888	Calzature di pelle o di cuoio (esclusi i sandali, le pantofole e gli zoccoli):			
	Come tali si classificano tanto le calzature fatte interamente di pelle o di cuoio, quanto quelle con tomaie, in tutto o in parte, di pelle o di cuoio e suola di altra materia qualsiasi, o con tomaie di stoffa, anche miste con gomma elastica, e suola di cuoio.			
a	stivali	paio	3 50	0 2
	Si classificano come stivali le calzature con gambali o gambaletti, aperti o chiusi, aventi altezza superiore a 18 centimetri, misurata posteriormente, compreso il tacco.			
b	stivaletti per uomo o per donna	paio	2 50	0 2
	Si classificano come stivaletti per uomo o per donna le calzature con gambaletti, aperti o chiusi, aventi altezza non superiore a 18 centimetri, misurata posteriormente, compreso il tacco, e lunghezza non inferiore a 23 centimetri, misurata dalla punta all'orlo estremo del tallone.			
c	scarpette per uomo o per donna	paio	2 —	0 2
	Si classificano come scarpette per uomo o per donna le calzature senza gambaletto, di lunghezza non inferiore a 23 centimetri, misurata dalla punta all'orlo estremo del tallone.			
d	stivaletti o scarpette per ragazzi	paio	1 50	0 2
	Si classificano come stivaletti e scarpette per ragazzi quelli di lunghezza inferiore a 23, ma non inferiore a 16 centimetri, misurata dalla punta all'orlo estremo del tallone.			
e	stivaletti e scarpette per bambini	paio	1 —	0 2
	Si considerano come stivaletti e scarpette per bambini quelli di lunghezza superiore a 7, ma inferiore a 16 centimetri, misurata dalla punta all'orlo estremo del tallone. Quelli di lunghezza non superiore a 7 centimetri seguono il trattamento dei balocchi, secondo la specie.			
889	Sandali di qualsiasi specie, fatti, in tutto o in parte, di pelle o di cuoio, della lunghezza, misurata dalla punta al tallone:			
a	di più di 7, ma meno di 16 centimetri . .	paio	0 75	0 2
b	di 16 o più, ma meno di 23 centimetri . .	paio	1 —	0 2
c	di 23 centimetri o più	paio	1 50	0 2
	I sandali di lunghezza non superiore a 7 centimetri seguono il trattamento dei balocchi, secondo la specie. I sandali fatti interamente di materie diverse dalla pelle o dal cuoio seguono il trattamento delle « Pantofole di tessuto, ecc., con suola d'altra materia ».			

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
890	Pantofole:			
a	di pelle	—	Dazio delle scarpette di pelle, secondo la specie.	
	Le pantofole di pelle si classificano come tali qualunque sia la materia della quale siano formate le suole.			
b	di tessuto, di feltro, di rete o di qualsiasi altra materia (esclusa la pelle):			
	1. con suola di pelle o di cuoio.	—	Dazio delle scarpette di pelle, secondo la specie	
	2. con suola d'altra materia:			
	a) con ricami, con fili metallici o con guarnizioni di nastri, passamani o simili	paio	2 —	0 2
	b) altre	paio	0 50	0·2
891	Zoccoli.	paio	0 30	—
892	Calzature di gomma elastica, anche foderate di stoffa	paio	1 25	0 3
893	Cappelli:			
a	da uomo:			
	1. di feltro	ciascuno	1 —	0 2
	2. non nominati:			
	a) di paglia o di truciolo, non guarniti	ciascuno	0 25	1 —
	b) altri	ciascuno	1 —	0 2
b	da donna:			
	1. di paglia, di fibro di palma, di scorza, di truciolo di legno, di sparto o di altre simili materie:			
	a) non guarniti	ciascuno	3 —	0 5
	b) con la sola fodera o semplicemente orlati con o senza fodera	ciascuno	5 —	0 5
	c) guarniti.	ciascuno	10 —	0 5
	2. di feltro:			
	a) non guarniti	ciascuno	5 —	0 5
	b) con sola fodera o semplicemente orlati con o senza fodera	ciascuno	8 —	0 5
	c) guarniti	ciascuno	15 —	0 5
	3. altri:			
	a) non guarniti	ciascuno	10 —	0 3
	b) guarniti	ciascuno	20 —	0 3
894	Berretti:			
a	di feltro, di maglia, di velluto o di altro tessuto, senza guarnizioni o soltanto foderati	ciascuno	1 —	0 3
b	di pelliccia:			
	1. per donna	—	Dazio dei cappelli da donna, altri	
	2. per uomo	ciascuno	3 —	0 2

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
c	altri:			
	1. per donna	—	Dazio dei cappelli da donna della rispettiva materia	
	2. per uomo	ciascuno	1 —	0 2
895	Bretelle, giarrettiere, anche di tessuto elastico:			
a	comuni	quintale	180 —	0 2
b	fini	quintale	250 —	0 2
	Si classificano come fini le bretelle e le giarrettiere fatte, in tutto o in parte, di materia serica, e quelle con guarnizioni o accessori di metallo comune dorato, platinato o argentato.			
896	Pettini e forcelle, da testa:			
a	guarniti, decorati, dorati o argentati (esclusi quelli ricoperti con lamina di metallo prezioso):			
	1. di metallo comune	quintale	200 —	0 1
	2. di corno, di osso o di materie affini	quintale	250 —	0 1
	3. di celluloide, di ebanite, di galalite e simili	quintale	250 —	0 1
	4. di avorio, di madreperla o di tartaruga	quintale	500 —	0 1
b	ricoperti, in tutto o in parte, con lamina di metallo prezioso	quintale	800 —	0 1
c	altri:			
	1. di metallo comune	quintale	100 —	—
	2. di corno, di osso o di materie affini	quintale	120 —	—
	3. di celluloide, di ebanite, di galalite e simili	quintale	150 —	—
	4. di avorio, di madreperla o di tartaruga	quintale	300 —	—
897	Bottoni:			
a	di canapa o di lino	quintale	130 —	0 2
b	di cotone	quintale	150 —	0 2
c	di lana	quintale	240 —	0 2
d	di seta	quintale	500 —	0 2
	Si classificano come bottoni di canapa, di lino, di cotone, di lana o di seta, quelli che hanno il diritto ricoperto, rispettivamente, dall'una o dall'altra di dette materie tessili, a nulla influendo la materia visibile dalla parte del rovescio.			
e	di metallo comune:			
	1. a pressione	quintale	300 —	0 2
	a) dorati o argentati	quintale	250 —	0 2
	b) altri	quintale	200 —	0 2
	2. d'ogni altra specie:			
	a) dorati, argentati o commisti con madreperla o con tartaruga			

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	b) altri	quintale	100 —	0 2
f	di porcellana, di vetro o di smalto.	quintale	80 —	0 2
g	di legno.	quintale	50 —	0 2
h	di ambra, di avorio, di madreperla o di tartaruga	quintale	250 —	0 2
i	di osso o di corno.	quintale	80 —	0 2
j	di corozo o di palma dum	quintale	60 —	0 2
k	di celluloide, di galalite e simili	quintale	150 —	0 2
l	di cartapesta o di materie affini	quintale	60 —	0 3
m	di altre materie (esclusi quelli di metallo prezioso o ricoperti con lamina di metallo prezioso)	quintale	200 —	0 2
898	Ganci e occhielli, per vestimenta e per calzature, di metallo comune, ricoperti, in tutto o in parte, di celluloide o di altra materia simile	quintale	200 —	0 2
899	Ventagli:			
a	con ossatura di legno, di canna, di canna palustre, di bambù e simili	chilogr.	3 —	0 5
b	con ossatura di avorio, di madreperla o di tartaruga	chilogr.	25 —	0 5
c	altri	chilogr.	4 —	0 5
900	Carcasse per oggetti di moda	chilogr.	5 —	0 3
901	Ombrelli:			
a	guarniti con pizzi o con frange:	ciascuno	15 —	0 3
b	non nominati, ricoperti:			
	1. di tessuto di seta o di tessuto misto con seta	ciascuno	2 —	0 5
	2. di altri tessuti	ciascuno	0 60	0 5
902	Bacchette (stecche e controstecche) di ferro o di acciaio, da ombrelli e da ombrellini:			
	Quando siano presentate montate o altrimenti collegate stecche e controstecche diversamente tassate, si applica a tutto il complesso il dazio proprio delle bacchette più fortemente tassate.			
a	di sezione tonda o quadra:			
	1. greggie o verniciate	quintale	30 —	0 1
	2. nichelate, dorate o argentate . . .	quintale	50 —	0 1
b	di ogni altra sezione, comprese quelle scanalate:			
	1. greggie o verniciate	quintale	50 —	0 1
	2. nichelate, dorate o argentate . . .	quintale	70 —	0 1
903	Ossature da ombrelli e da ombrellini:			
	Quando siano presentate ossature costituite da stecche e controstecche diversamente tassate, nella classificazione si tien conto delle bacchette che importino l'applicazione di dazio maggiore.			

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
a	montate, senza bastone o con bastone, anche munito di pomo o di impugnatura non di metallo prezioso, nè ricoperto con lamina di metallo prezioso:			
	1. con bacchette di sezione tonda o quadra:			
	a) greggie o verniciate	quintale	45 —	0 1
	b) nichelate, dorate o argentate . . .	quintale	60 —	0 1
	2. altre, comprese quelle con bacchette scanalate:			
	a) greggie o verniciate.	quintale	65 —	0 1
	b) nichelate, dorate o argentate . . .	quintale	80 —	0 1
b	montate, con bastone munito di pomo o di impugnatura di metallo prezioso o ricoperto con lamina di metallo prezioso	—	Dazio dei lavori del metallo prezioso di cui è formato o ricoperto il pomo o la impugnatura	
	È lasciata facoltà all'importatore di separare dalle ossature i pomi o le impugnature di metallo prezioso, o ricoperte con lamina di metallo prezioso per daziarli separatamente col dazio loro proprio.			
904	Bastoni da ombrelli e da ombrellini, di ferro o di acciaio, anche forniti di puntale, di ghiere e di molle:			
a	senza pomo o impugnatura:			
	1. greggi o verniciati	quintale	50 —	0 1
	2. nichelati, dorati o argentati	quintale	65 —	0 1
b	con pomo o impugnatura di metallo prezioso o ricoperto con lamina di metallo prezioso	—	Dazio dei lavori del metallo prezioso di cui è formato o ricoperto il pomo o la impugnatura	
	È lasciata facoltà all'importatore di separare i bastoni dai pomi o dalle impugnature di metallo prezioso o ricoperti con lamina di metallo prezioso, per daziarli separatamente col dazio loro proprio.			
c	con pomo o impugnatura di ogni altra sorta:			
	1. greggi o verniciati	quintale	55 —	0 1
	2. nichelati, dorati o argentati.	quintale	70 —	0 1
905	Guarniture da ombrelli e da ombrellini (anelli, ghiere, molle, puntali e simili):			
a	di ferro o di acciaio:			
	1. greggie, verniciate o ossidate	quintale	55 —	0 1
	2. nichelate, dorate o argentate	quintale	80 —	0 1
b	d'altra materia, esclusi i metalli preziosi:			
	1. greggie, verniciate o ossidate	quintale	80 —	0 1
	2. nichelate, dorate o argentate	quintale	105 —	0 1

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
906	**Pomi o impugnature per bastoni da ombrelli e da ombrellini o per mazze da appoggio:**			
a	**di ferro o di acciaio:**			
	1. greggi o verniciati	quintale	55 —	0 1
	2. nichelati, dorati o argentati	quintale	70 —	0 1
b	**di legno:**			
	1. greggi	quintale	35 —	0 1
	2. altri	quintale	75 —	0 1
	I pomi e le impugnature per bastoni da ombrelli e da ombrellini o per mazze da appoggio, di altra materia, seguono il trattamento delle mercerie.			
907	**Fiori finti**	chilogr.	30 —	0 2
908	**Frutta finte:**			
a	per ornamento di cappelli e simili	chilogr.	20 —	0 2
b	altre, escluse quelle scolpite, gettate o foggiate in altra simile guisa	chilogr.	10 —	0 2
909	**Fornimenti di fiori finti**	chilogr.	5 —	—
910	**Piume e penne, da ornamento:**			
a	greggio	chilogr.	3 —	—
b	lavorate:			
	1. semplicemente imbianchite o tinte	chilogr.	35 —	0 2
	2. altre	chilogr.	100 —	0 2
	CATEGORIA XLVII. *Mercerie, balocchi e spazzole.*			
911	**Mercerie:**			
a	di gomma elastica	quintale	100 —	0 2
b	di legno	quintale	60 —	0 2
c	di pelle:			
	1. con montatura o con guarnizioni di metallo prezioso o di seta, o ricoperte con lamina di metallo prezioso	quintale	300 —	0 5
	2. altre	quintale	250 —	0 5
d	di vetro:			
	1. dorate o argentate	quintale	150 —	0 5
	2. altre	quintale	75 —	0 5
e	non nominate:			
	1. comuni	quintale	100 —	0 5

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
	2. fini	quintale	200 —	0 5
	Gli oggetti rimandati dal repertorio a « Mercerie », senza indicarne la specie, quando sono formati esclusivamente di legno si classificano fra le mercerie di legno; quando sono formati esclusivamente di gomma elastica o di vetro, oppure di queste materie con accessori necessari di altra materia non aventi carattere di guarnizione, si classificano fra le mercerie di gomma elastica o di vetro; quando sono fatti prevalentemente di pelle si classificano fra le mercerie di pelle. Negli altri casi gli stessi oggetti entrano nella classe delle « Mercerie non nominate » e si classificano fra quelle fini, quando siano fatti, in tutto o in parte, di avorio, di madreperla o di tartaruga oppure siano guarniti di tali materie o di seta, di ambra vera o falsa, di piume, di fiori finti o di pizzi o quando siano dorati, platinati o argentati. Gli oggetti nominati nel repertorio con rimando alla voce « Mercerie » si classificano invece come i lavori della rispettiva materia, quando il dazio unitario, al quale sarebbero assoggettati comprendendoli tra le mercerie, sia inferiore a quello in base al quale dovrebbero essere tassati classificandoli come « Lavori ». Gli oggetti medesimi, quando siano fatti o legati con metalli preziosi o quando siano ornati con perle buone o con pietre preziose, si comprendono fra i gioielli o fra i lavori di metalli preziosi.			
912	Balocchi (escluse le bambole fatte di diverse materie):			
	Sui balocchi di qualsiasi materia, con soneria musicale, oltre il dazio proprio dei balocchi della rispettiva specie, si riscuote quello della soneria.			
a	di cartone o di cartapesta	quintale	100 —	0 5
b	di celluloide	quintale	150 —	0 5
c	di gomma elastica:			
	1. greggi	quintale	100 —	0 5
	2. coloriti o dipinti	quintale	125 —	0 5
d	di legno	quintale	75 —	0 2
e	di marmo, di pietra, di maiolica, di porcellana, di terraglia o di vetro	—	Dazio dei lavori della materia della quale sono formati	
f	di terra cotta	—	Dazio delle terre cotte, altre	
	Si considerano come balocchi di cartone, di cartapesta, di celluloide, di gomma elastica, di legno, di marmo, di pietra, di maiolica, di porcellana, di terraglia, di vetro o di terra cotta, solo quelli fatti interamente di tali materie o coi soli accessori necessari per tenerne unite le varie parti e non aventi carattere di guarnizioni. I balocchi di gomma elastica si considerano come fatti interamente di tale materia anche quando abbiano un fischiotto di metallo			

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
g	fatti principalmente di metallo comune, non dorato nè argentato:			
	1. completamente gettati	quintale	100 —	0 2
	2. altri	quintale	200 —	0 2
h	di qualsiasi materia, con meccanismo . . .	quintale	300 —	0 3
i	altri:			
	1. comuni	quintale	150 —	0 2
	2. fini	quintale	250 —	0 2
	Si classificano come fini i « Balocchi, altri » quando sono dorati, platinati o argentati o quando sono guarnitidi seta, di ambra, di avorio, di madreperla, di tartaruga, di pietre o di perle false, di piume, di fiori finti o di pizzi.			
913	Bambole di diverse materie:			
a	comuni:			
	1. con occhi riportati o con parrucca:			
	a) vestite	quintale	[illegible]	0 5
	b) svestite	quintale	250 —	0 5
	2. altre:			
	a) vestite	quintale	[illegible]	0 5
	b) svestite	quintale	200 —	0 5
b	fini:			
	1. con occhi riportati e con parrucca:			
	a) vestite	quintale	400 —	0 5
	b) svestite	quintale	[illegible]	0 5
	2 altre:			
	a) vestite	quintale	[illegible]	0 5
	b) svestite	quintale	[illegible]	0 5
	Si classificano come fini le bambole con indumenti di seta o di pizzi, oppure guarnite di seta, di pietre o di perle, false, di piume, di fiori finti, di pizzi o di metalli comuni dorati, platinati o argentati, e quelle con gli arti snodati o la testa o gli occhi movibili, o con congegni per l'articolazione di parole o di suoni o con altri meccanismi.			
914	Spazzole:			
	Nella classificazione delle spazzole non si fa distinzione nè riguardo alla forma, nè riguardo alle dimensioni; si classificano quindi sotto questa voce anche gli spazzolini per unghie o per denti, e le spazzole e gli spazzolini per frizioni.			
a	montate su legno greggio e su filo di ferro, oppure senza montatura (fibre semplicemente legate):			
	1. di fibre vegetali	quintale	[illegible]	0 5
	2. di altre fibre, anche miste con fibre vegetali	quintale	70 —	0 5

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
b	montate su legno verniciato o lucidato, su ebanite, celluloide, osso o su simili materie:			
	1. di fibre vegetali	quintale	40 —	0 5
	2. di fibre animali	quintale	250 —	0 5
	3. di fibre miste	quintale	100 —	0 5
	Si classificano come spazzole di fibre vegetali tanto quelle fatte con sole fibre vegetali, quanto quelle di fibre miste col 90 per cento o più di fibre vegetali. Come spazzole di fibre animali si classificano anche quelle di fibre miste col 90 per cento o più di fibre animali. Le spazzole con più di 10 per cento e meno di 90 per cento di fibre vegetali si classificano come « Spazzole montate su legno verniciato, ecc. di fibre miste ».			
c	montate su avorio o su tartaruga	quintale	600 —	0 2
d	montate su metallo prezioso o su metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso:	—	Dazio dei lavori del metallo prezioso di cui è formata o ricoperta la montatura	
e	altre:			
	a) dorate o argentate	quintale	300 —	0 5
	b) non dorate nè argentate	quintale	100 —	0 5
915	Pennelli:			
a	per barba:			
	1. con manico di avorio o di tartaruga.	quintale	600 —	0 2
	2. con manico di osso, di corno, di celluloide, di ebanite o di simili materie	quintale	250 —	0 5
	3. con manico di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso	—	Dazio dei lavori del metallo prezioso di cui è formato o ricoperto il manico	
	4. con manico di altra materia:			
	a) dorato o argentato	quintale	300 —	0 5
	b) non dorato nè argentato	quintale	100 —	0 5
b	altri:			
	1. di pelo fine	quintale	200 —	0 5
	2. non nominati	quintale	75 —	0 5
916	Penne stilografiche:			
a	d'oro, di platino o d'argento, o fatte prevalentemente d'oro, di platino o d'argento	—	Dazio dei gioielli, secondo la qualità	
b	con semplici guarnizioni d'oro, di platino o d'argento	ciascuna	4 —	0 5
c	altre	ciascuna	1 —	0 5
917	Parti staccate di penne stilografiche, esclusi i pennini e quelle di metallo prezioso	chilogr.	50 —	—
	CATEGORIA XLIX. *Materie vegetali non comprese in altre categorie.*			
918	Avena	quintale	4 —	—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
919	Radiche di arrow-root, manioca, cassava e simili.	quintale	8 —	—
920	Fecole:			
a	indigene	quintale	12 —	0 2
b	esotiche	quintale	14 —	0 2
921	Amido:			
a	in scatole	quintale	20 —	0 2
b	in altro modo condizionato	quintale	12 —	0 2
922	Destrina, bozzime e colle a base di fecole e di amidi	quintale	18 —	0 2
923	Lieviti	quintale	25 —	—
924	Semi non oleosi:			
a	da prato	quintale	20 —	—
b	non nominati	—	esenti	—
925	Crusca	quintale	2 —	—
926	Fieno	—	esente	—
927	Luppolo	—	esente	—
928	Scorze di agrumi, fresche o secche	—	esenti	—
929	Foglie di alloro	—	esenti	—
930	Giaggiolo:			
a	non polverizzato	—	esente	—
b	polverizzato	quintale	20 —	—
931	Fiori freschi	—	esenti	—
932	Prodotti vegetali non nominati	—	esenti	—
	CATEGORIA L. *Materie animali non comprese in altre categorie.*			
933	Seme di bachi da seta L'importazione del seme di bachi da seta è subordinata alle norme stabilite per la produzione e il commercio del seme nell'interno del Regno.	—	esente	—
934	Capelli:			
a	non lavorati	—	esenti	—
b	lavorati	chilogr.	7 —	—
935	Spugne:			
a	comuni:			
	1. gregge	—	esenti	—
	2. lavorate	quintale	60 —	—
b	fini:			
	1. greggie	—	esenti	—
	2. lavorate	quintale	200 —	—
936	Pellette e caglioli	quintale	5 —	—

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) L. C.	Coefficiente di maggiorazione
937	Presame:			
a	in polvere	quintale	100 —	—
b	liquido	quintale	20 —	—
	Sul presame salato si riscuote, oltre il dazio, il prezzo di vendita del sale raffinato, sulla quantità di cloruro di sodio eccedente il 25 per cento su quello in polvere e il 20 per cento su quello liquido.			
938	Budella:			
a	fresche	—	esenti	—
b	salate	quintale	4 —	—
939	Piume e penne, da letto	quintale	10 —	—
940	Stecche di balena, vera o falsa:			
a	ricoperte o fasciate di altra materia	quintale	150 —	—
b	altre	quintale	80 —	—
	CATEGORIA LI			
	Prodotti diversi.			
941	Oggetti da collezione o d'arte:			
a	Per collezioni scientifiche, di zoologia, botanica e mineralogia	—	esenti	—
b	altri	—	Dazio degli stessi oggetti, non da collezione nè d'arte	
	Gli oggetti da collezione e d'arte, altri, tanto antichi, quanto moderni, seguono il trattamento al quale sarebbero soggetti classificandoli secondo la loro natura, la loro forma e la materia della quale sono formati, senza riguardo al loro carattere di oggetti da collezione e d'arte.			
942	Reticelle per incandescenza a gas, preparate con sali di metalli rari, anche bruciate e collodiate	cento	5 —	1 —
	Le reticelle non bruciate, importate in tubi, non separate le une dalle altre, si daziano in ragione di una reticella ogni 7 centimetri di lunghezza.			
943	Lampade elettriche:			
a	ad arco	quintale	70 —	0 5
b	altre, pesanti:			
	1. fino a 35 grammi	quintale	300 —	0 2
	2. più di 35, fino a 70 grammi	quintale	400 —	0 2
	3. più di 70 grammi	quintale	600 —	0 2
944	Fili, cordoncini e cordoni elettrici isolati, formati con uno o più conduttori metallici comunque ricoperti con materie tessili e vernici, anche con guttaperca e gomma elastica:			
a	con conduttori formati di fili di diametro superiore a mezzo millimetro	quintale	70 —	0 5
b	con conduttori formati di fili del diametro di mezzo millimetro o meno	quintale	90 —	0 5

Numero o lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata (Lire in oro) — L. C.	Coefficiente di maggiorazione
945	Cordoni e cavi elettrici isolati formati con uno o più conduttori metallici comunque ricoperti con materie isolanti, armati o protetti con ferro o con qualsiasi altro metallo, compresi i cavi sottomarini:			
a	con conduttori formati di fili di diametro superiore a mezzo millimetro	quintale	40 —	0 5
b	con conduttori formati di fili del diametro di mezzo millimetro o meno	quintale	45 —	0 5
946	**Timbri di qualunque materia:**			
a	con meccanismi o con caratteri o numeri mobili	quintale	200 —	—
b	altri.	quintale	100 —	—
947	**Pellicole per fotografia:**			
a	non impressionate:			
	1. sensibilizzate	quintale	250 —	1 —
	Il dazio sulle pellicole per fotografia, non impressionate, sensibilizzate, si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti o degli involucri immediati.			
	2. non sensibilizzate	quintale	100 —	1 —
b	impressionate	quintale	100 —	1 —
948	**Pellicole per cinematografia:**			
a	non impressionate:			
	1. sensibilizzate	quintale	300 —	1 2
	Il dazio sulle pellicole per cinematografia, non impressionate, sensibilizzate, si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti o degli involucri immediati.			
	2. non sensibilizzate	quintale	150 —	1 2
b	impressionate	100 metri	10 —	1 2
949	**Crivelli non meccanici:**			
a	con fondo di pelle	quintale	40 —	0 2
b	con fondo di filo metallico o di lamiera metallica	—	Dazio del filo o della lamiera di cui è formato il fondo	
c	con fondo di altra materia.	quintale	25 —	0 2
950	**Stacci:**			
a	con fondo di crino	quintale	30 —	0 2
b	con fondo di seta	quintale	50 —	0 2
c	con fondo di tela metallica.	—	Dazio della tela metallica di cui è formato il fondo	
d	con fondo di altra materia.	quintale	40 —	0 2
951	**Stracci di ogni sorta.**	—	esenti	
	Come stracci si classificano anche le cartacce da macero quando siano rese inservibili a qualsiasi altro uso			
	CATEGORIA LII. *Oro e monete d'oro e d'argento.*			
952	Oro:			
a	in verghe, in pani, in polvere e in rottami.	—	esente	
b	in monete.	—	esente	
953	Argento in monete dell'Unione latina	—	esente	

TARIFFA DEI DAZI DI ESPORTAZIONE.

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'uscita L. C.
274	Minerali metallici:		
a	di ferro, escluse le piriti	tonnellata	0 22
c	di piombo, anche argentiferi	tonnellata	4 —
d	di rame, escluse le piriti cuprifere	tonnellata	5 50
275	Ceneri di piriti di ferro	tonnellata	0 22
276	Ceneri zinco	tonnellata	[illegible] —
639	Ossa greggie	quintale	2 —
682	Salino di barbabietole	quintale	1 —
736	Tartaro greggio e gruma di botte, contenenti in bitartrato potassico:		
a	fino a 50 per cento	quintale	5 —
b	più di 50 per cento	quintale	6 —
737	Feccia di vino, contenente in bitartrato potassico:		
a	fino a 50 per cento	quintale	5 —
b	più di 50 per cento	quintale	6 —
951	Stracci di ogni sorta	quintale	8 80
	Altre merci	—	esenti

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il ministro per l'industria e commercio
ALESSIO.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*

Relazione di S. E. il Ministro dell'Industria e del Commercio on. Giulio Alessio a **S. M. IL RE** sul Regio Decreto Legge 9 giugno 1921, n. 806, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 30 giugno 1921, n. 153, che approva la nuova tariffa generale dei dazi doganali.

SOMMARIO — **I**. *Le condizioni economiche italiane intorno al 1887.* — **II**. *La tariffa del 1887 e la sua applicazione.* — **III**. *Eventi della politica doganale italiana del 1888 al 1914.* — **IV**. *Studi per la riforma del regime doganale.* — **V**. *Condizioni industriali ed agricole italiane nel 1914.* — **VI**. *Il commercio italiano dal 1871 al 1913.* — **VII** *Influenza della guerra Europea nella tendenza politica economica e doganale.* — **VIII**. *Questione della tariffa autonoma e della tariffa generale in Italia.* — **IX**. *Motivi per cui il Governo ha preferito mantenere il regime vigente della tariffa generale.* — **X**. *Tendenze della politica economica e doganale nel dopo-guerra.* — **XI**. *Necessità per l'Italia di provvedere ad una revisione della tariffa doganale.* — **XII**. *Struttura tecnica della nuova tariffa doganale.*

I.

Le condizioni dell'economia italiana nell'epoca in cui fu preparata, in seguito ad una larga inchiesta, e poi approvata con la legge del 14 luglio 1887 la tariffa doganale finora vigente nelle sue linee principali, si possono così brevemente riassumere.

L'industria agricola assorbiva e rappresentava la parte di gran lunga più cospicua dell'attività economica del paese. Essa però che aveva avuta una fase di brillante sviluppo dopo le lotte per l'indipendenza e l'unificazione nazionale attraversava dopo l'80 una seconda e diversa fase di grave depressione, le cui cause, di natura tecnica e di natura economica, furono chiaramente lumeggiate dall'inchiesta Jacini.

La depressione era massima soprattutto nella produzione dei cereali. Così il raccolto di frumento era sceso da quintali 40,4 milioni (media degli anni 1870-1874) a quintali 36.3 milioni (media degli anni 1879-1883); e quello del riso, nello stesso periodo, da 4.8 a 3.6 milioni di quintali.

Molto arretrate erano le industrie manifatturiere e minerarie, alcune altre (e non fra le meno importanti, come l'industria zuccheriera ed altre ancora) non esistevano affatto in quell'epoca. Quasi in tutte prevaleva la piccola impresa, con l'impiego di scarsa forza motrice, con maggiore proporzione di mano d'opera e con alta percentuale di fanciulli.

Pure i sintomi di un promettente risveglio industriale nell'ancor giovine Stato si incominciavano a mano a mano ad avvertire; e con fiducia si guardava e si seguiva l'incremento delle industrie tessili, già da tempo affermatesi nel nostro paese.

Ma le tendenze fortemente protezionistiche prevalenti nei principali Stati di Europa sembrava che dovessero opporre un ostacolo formidabile a tale sviluppo e soffocarlo; e d'altra parte, l'invasione dei nostri mercati da parte della produzione cerealicola dei paesi nuovi era una delle cause principali della depressione subita dalla agricoltura nazionale.

II.

Da questa situazione di cose deriva un diffuso orientamento dello spirito pubblico in Italia a favore di un'adeguata difesa delle nostre industrie, e quindi della nostra compagine economica e sociale, mediante dazi protettivi; e tale orientamento informò la tariffa doganale approvata nel 1887. Con questa si stabilirono dazi più elevati e meglio descriminati sui filati e sui tessuti di cotone, di lino, di canapa e di lana, nonchè sui tessuti di seta, per i quali l'Italia era scesa dal primo al quarto posto per importanza nel mondo, mentre pur conservava, nonostante l'aspra concorrenza dell'industria asiatica, l'antica floridezza per quanta riguarda la trattura e la filatura della seta.

Allo scopo di far sorgere e sviluppare in Italia l'industria siderurgica e l'industria meccanica furono stabiliti dazi economici sull'importazione dei prodotti relativi.

Si colpirono quindi da un lato le ghise, e con esse i rottami di ferro; e si concesse dall'altro una certa tutela alle industrie meccaniche, tutela forse non adeguata a quella ben maggiore concessa all'industria siderurgica; il che si spiega con la preoccupazione del legislatore di non rendere troppo oneroso l'attrezzamento delle fabbriche tessili nazionali, che andavano allora rinnovando i loro impianti, e di non rendere quindi più difficili, a tali fabbriche, con un artificiale inasprimento del costo di produzione, la esportazione all'estero dei loro prodotti. Esenzione di dazio o tariffe molto lievi si fissarono per i prodotti chimici, giacchè, come scrisse il relatore on. Ellena, non si vollero «subordinare agli interessi delle industrie chimiche quelli, tanto più importanti, delle altre manifatture».

Con la tariffa del 1887 si eleva il dazio sul legno comune e sulla carta, mentre si apportarono solo leggieri ritocchi alle tariffe che già colpivano le pelli, le pietre, le ceramiche e i prodotti di vetro.

Il 1° gennaio 1888 andò in vigore la nuova tariffa; ma essa non ebbe fin d'allora applicazione integrale per la preesistenza o la contemporanea rinnovazione di trattati di commercio col Belgio con la Svizzera, con la Germania, con la Spagna e con l'Austria-Ungheria. In forza di tali trattati restavano vincolate con regime convenzionale numerose ed importanti voci, dai vini e spiriti agli olii di oliva, dal legno comune, rozzo o segato alla carta bianca o tinta, dalle calzature di ogni specie ai rottami di ferro, ai lavori di vetro e di cristallo, ai cappelli per uomo, all'uva fresca, ecc.

III.

In seguito alla rottura dei rapporti commerciali con la Francia il 1° marzo 1888 si iniziò quella guerra di tariffa che, com'è noto ebbe a prolungarsi fino al 1° gennaio 1890 da parte nostra, e fino al 1° febbraio 1891 da parte francese, e che, travolgendo l'assetto dei nostri traffici fino allora costituito, impose un orientamento affatto nuovo alla nostra politica doganale ed ai nostri rapporti economici con gli altri paesi.

Per formarsi un'idea della rivoluzione che operò nei riguardi del nostro traffico d'importazione ed esportazione, con conseguenti effetti, sullo svolgimento dell'intera economia italiana, la rottura commerciale con la Francia, basta por mente che nel 1887 le nostre importazioni da quella Repubblica avevano raggiunto un valore di 325 milioni, valore massimo rispetto alle importazioni da tutti gli altri Stati: e che nello stesso anno l'Italia aveva esportato in Francia 405 milioni di merci, contro solo 115 milioni esportati in Germania, la quale per noi era allora il secondo paese in ordine d'importanza a tale riguardo.

Il colpo più grave fu subito dalla nostra industria vinicola, che vide con estrema rapidità scendere l'esportazione del vino comune in botti da hl. 2.936.500 (media del biennio 1886-987) a hl. 1.605.500 (1888-89)

Forte riduzione nello stesso periodo subì pure l'esportazione dell'olio, del riso, ed in minore misura anche quella dei bovini, del pollame e delle uova.

Il traffico italiano con l'estero, reciso così nel suo principale e più vitale tronco, cercò subito uno sfogo altrove alla vasta produ-

zione rimasta priva di collocamento; e tale sfogo fu in certa misura trovato sul mercato svizzero. Ma esso non poteva non risultare inadeguato per le dimensioni e la potenza d'assorbimento del nuovo sbocco, non certo paragonabile a quello francese. Invece, ciò di cui l'Italia aveva assoluto bisogno nella critica situazione allora determinatasi, era una relativa stabilità e sicurezza dei traffici con l'estero, la quale garantisse contro il ripetersi di sorprese così gravi e dannose come quella subita.

L'esistenza dei trattati di commercio, di cui sopra si è fatto cenno, il trattato politico di alleanza stipulato con la Germania e con l'Austria, e i rapporti di vicinato con la Svizzera portarono, si può dire quasi naturalmente l'Italia a stringere le più intime e più vaste relazioni di affari con i detti paesi, e a fare di tali relazioni la base del suo commercio internazionale.

Il 6 dicembre 1891, venivano conclusi due nuovi trattati di commercio con l'Austria Ungheria e con la Germania; il 19 aprile 1892 un nuovo trattato con la Svizzera. Molto più ampie che non in quelli precedenti furono le pattuizioni contenute in codesti trattati. Per essi la tariffa del 1887 subiva numerose e non lievi modificazioni, poichè i dazi convenzionalmente fissati con i Paesi predetti erano inferiori, talora in misura sensibile, a quelli della tariffa generale, e pertanto, riducendo l'ostacolo contro l'importazione in Italia di determinati articoli industriali (come tessuti e tappeti di lana, carta, calzature, ferro e acciaio lavorato, vetrerie porcellane, ecc.) ed anche agricoli (buoi, torelli e giovenchi, legumi secchi e preparati, conserve alimentari, ecc.), rendevano possibile alle industrie tedesche austro-ungariche e svizzere di collocare senza difficoltà i loro prodotti sui mercati italiani.

La Germania ottenne inoltre che venissero vincolati i dazi sui prodotti di alcune fra le sue industrie più importanti: prodotti chimici in genere, colori derivati dal catrame, tessuti di lana pettinata, macchine, ecc.

In cambio dei vantaggi accordati l'Italia otteneva dalla Germania e dell'Austria-Ungheria, oltre le riduzioni di tariffe già contenute nei trattati precedenti, anche nuove diminuzioni sopra prodotti agricoli e altri prodotti tipici del suo suolo. In seguito poi ad una speciale stipulazione, già inserita come clausola nel protocollo finale del vecchio trattato 7 dicembre 1887, l'Austria-Ungheria ridusse da fiorini 20 a fiorini 3.20 il suo dazio sui vini esclusivamente per le provenienze dall'Italia.

Anche nel trattato di commercio con la Svizzera, l'Italia riusciva ad assicurarsi alcune riduzioni di dazio sui prodotti in prevalenza agricoli contro agevolazioni di tariffa sopra articoli prevalentemente industriali.

In forza dei trattati in parola la politica commerciale italiana veniva ad assidersi, nelle sue linee generali, sulle seguenti basi: rifornimento di prodotti agricoli e di alcuni semimanufatti (come la seta greggia) ai mercati della media Europa; importazione dai medesimi paesi di prodotti sopratutto industriali, i quali da una parte non esercitassero una diretta concorrenza ai nostri prodotti similari, e dall'altra riuscissero, come per esempio, le macchine, i colori, i prodotti chimici, utili allo sviluppo delle manifatture nazionali.

Indipendentemente dalle modificazioni subite in conseguenza dei trattati suddetti, alla tariffa generale del 1887, erano stati apportati successivi ritocchi di carattere autonomo; cosicchè il testo unico pubblicato nel 1896 si discosta in più punti, taluno molto rilevante, dal testo primitivo. Il testo del 1896 contiene infatti l'aumento del dazio sul grano e dei suoi derivati, aumento che provocò tanto accese discussioni a suo tempo, l'inasprimento dei dazi sulla segala, sugli olii fissi di pesce, impuri, sugli olii fissi non nominati, sugli olii di lino crudo e cotto; sui semi di lino, di sesamo, di arachide, sugli olii di palma e di cocco, sullo zucchero sui prodotti coloniali, sull'acido acetico; la discriminazione delle voci relative agli olii pesanti, al riso all'amido, ai prodotti chimici non nominati ed agli acidi grassi. I provvedimenti riguardanti questi ultimi prodotti furono adottati con la legge 8 agosto 1895 n. 486, allo scopo di dare un migliore assetto al regime doganale interessante l'industria chimica, ed offrire a questa industria, una adeguata difesa.

Le linee principali dei trattati del 1891-92 furono in generale mantenute nelle nuove convenzioni commerciali stipulate dall'Italia nel 1904 con la Svizzera e con la Germania, e nel 1906 con l'Austria-Ungheria. Ma i negoziatori nazionali dovettero subire l'impeto delle forti correnti di più aspro protezionismo che nei primi anni del 1900 si erano andate affermando in Europa ed avevano ispirato la revisione e la riforma doganale presso i maggiori Stati europei. Per di più essi si trovarono a non possedere altra arma di difesa che la tariffa generale del 1887, la quale, pur modificata come sopra è detto, era tuttavia tecnicamente molto inferiore a quelle delle opposte parti.

Comunque, anche dopo la conclusione dei nuovi trattati la base del nostro sistema di importazioni od esportazioni non fu sostanzialmente mutata; ma l'Italia perdette il trattamento di favore già accordato dall'Austria ai suoi vini, e dovette concedere ai paesi contraenti nuove agevolazioni, quasi tutte su prodotti dell'industria meccanica, dell'industria chimica e dell'industria tessile.

Nel 1898 fu concluso con la Francia un accordo commerciale sulla base della concessione della tariffa minima da parte della Repubblica Francese contro la riduzione dei dazi sopra alcune merci e il trattamento della Nazione più favorita per altre, da parte dell'Italia. Dall'accordo furono escluse le sete e le seterie. Trattati di commercio furono poi stipulati con la Grecia (1899), con la Russia, la Rumania, la Bulgaria, la Serbia (fra il 1906 ed il 1907), col Giappone (1912), con la Spagna (1914).

Anche con questi ultimi trattati l'Italia cercò di favorire il collocamento all'estero di quei prodotti che più interessavano l'economia nazionale e cioè dei prodotti dell'agricoltura e di alcune industrie alimentari, ed anche di talune industrie manifatturiere specialmente tessili.

Riassumendo, allo scoppio della guerra mondiale l'Italia era legata con veri e propri trattati di commercio solo con pochi paesi. Ma quasi con tutti gli altri Stati esistevano accordi contenenti la clausola della nazione più favorita; ed in forza di questa clausola quasi sempre illimitata ed incondizionata (meno che nei riguardi della Spagna, e del Portogallo, del Canadà e degli Stati Uniti) l'Italia si trovava a godere generalmente del più favorevole trattamento doganale.

IV.

Contro il regime doganale durato dal 1888 al 1914 non sono mancate le critiche, talvolta ben aspre. Da parte dei liberisti fin dai primi tempi tali critiche si appuntarono sopratutto contro la protezione concessa all'industria siderurgica ed alla granicoltura. Da parte dei protezionisti si è al contrario fatto rilevare come la tariffa del 1887 non offrisse una protezione sufficiente alle industrie nazionali, specie all'industria meccanica e all'industria chimica.

Certo, grave difetto della tariffa finora vigente, sia di quella generale, sia di quella d'uso, derivata dalla prima in conseguenza dei trattati e degli accordi commerciali, era una troppo scarsa specificazione e discrizioni di voci, per la quale è stata resa facile l'importazione nel Regno, con dazio molto mite, di merci di alto valore, o per le quali il legislatore italiano avrebbe pur voluto assicurare il mercato interno all'industria nazionale. Quest'ultima sopratatta invece da tale importazione, era resa impotente a svilupparsi ed a consolidarsi nel paese.

Inoltre, col passare degli anni e con gli enormi progressi scientifici, i metodi di fabbricazione, p. es. delle industrie chimiche si erano profondamente modificati, alterando quei rapporti di valore da prodotto a prodotto prima esistenti.

Ora i dazi della tariffa del 1887, stabiliti quando la situazione era lungi dal subire gli accennati mutamenti, riuscivano a questo che la materia prima per certe produzioni era più fortemente colpita dal prodotto finito, che talvolta era addirittura esente; e che

certi articoli fini e più leggieri, non distinti in tariffa da articoli analoghi ma più rozzi o più pesanti, erano tassati molto più di questi ultimi, essendo il dazio, unico per le due categorie, commisurato al peso; cosicchè l'industria nazionale, p. es. l'industria ceramica, era costretta a dedicarsi alla produzione degli articoli di uso corrente e meno pregiati, non potendo competere sullo stesso mercato interno con la produzione estera di articoli fini.

È stato pure rilevato, riguardo più specialmente ai trattati commerciali stipulati, che essi non hanno forse recato un vantaggio ben preciso e tangibile alla nostra economia, perchè da un lato le riduzioni di dazio ottenute si riferivano per lo più a prodotti, la cui esportazione sarebbe stata in ogni caso assicurata dal fatto che i paesi verso cui si dirigevano e si dirigono non hanno, o hanno solo in scarsa misura, produzioni similari, e dall'altro lato perchè con i medesimi trattati non si è riuscito ad impedire il moltiplicarsi di ostacoli ad uno dei principali prodotti della nostra agricoltura, al vino, mentre l'industria della seta, una delle maggior fonti delle nostre esportazioni, subiva le dure conseguenze dell'applicazione della tariffa massima francese.

Si è notato infine che spesso alcune riduzioni di dazi, da noi ottenute in cambio di concessioni talora gravose da parte nostra hanno finito col riuscire più vantaggiose, per l'esistenza della clausola della nazione più favorita, a nostri concorrenti.

Questi ed altri inconvenienti, più o meno gravi, sono forse da attribuirsi più che alla tariffa del 1887, quale era stata ideata e congegnata a suo tempo, ed al modo in cui i trattati e gli accordi furono stipulati, al fatto che la prima non poteva certo, alla distanza di più lustri dalla sua compilazione, rispondere alle nuove esigenze della tecnica produttiva e dello sviluppo economico nazionale; e che i negoziatori dei secondi si trovarono a lottare con le gravi difficoltà già accennate.

Comunque, si andò sempre più rendendo evidente e improrogabile la necessità di provvedere in tempo ad una completa e profonda revisione del nostro regime doganale, prima della scadenza dei trattati in vigore. Pertanto, col R. decreto del 23 gennaio 1913, n. 42 fu istituita una « Commissione Reale per lo studio del regime economico doganale », « con l'incarico di esaminare e rivedere il vigente regime doganale italiano e di stabilire i criteri e le direttive per la stipulazione dei nuovi trattati di commercio ».

L'opera compiuta attraverso molteplici difficoltà dalla detta Commissione, composta di illustri uomini politici e di valorosi industriali, agricoltori, esperti e alti funzionari, è stata davvero vasta e degna di sincero encomio. Essa trovasi esposta in trenta volumi che apportano un poderoso e prezioso contributo allo studio obbiettivo e sereno, non solo delle condizioni dell'agricoltura e del l'industria in Italia prima e durante la guerra, ma dell'intero assetto economico nazionale considerato non solo nel suo aspetto statico, ma anche in quello dinamico del suo divenire e della sua potenzialità di sviluppo.

Le difficoltà maggiori incontrate dalla Commissione Reale consistettero nelle gravi deficienze della nostra statistica della produzione e delle industrie. Ad esse la Commissione cercò di ovviare con un'inchiesta scritta, diramando appositi questionari a competenti e ad interessati nei singoli rami industriali. Ma l'esito di tali indagini non corrispose alle aspettative. Tuttavia la Commissione potè integrarlo con ricerche complementari, in modo da formare un quadro pressochè completo, anche nei suoi particolari più importanti, dello stato delle nostre produzioni in rapporto alle produzioni similari straniere, delle nostre esportazioni ed importazioni, delle condizioni in cui si svolge il nostro movimento emigratorio dei sistemi doganali esistenti, ecc.

Qui solo interessa prospettare rapidamente la situazione delle industrie italiane negli anni precedenti la guerra, e gli effetti subiti- e gli altri quali furono con ogni cura rilevati e studiati dalla Commissione Reale, che da essi prese norma per concretare le sue conclusioni e presentare le sue proposte.

Ponendo a raffronto i risultati della statistica industriale del 1903 e del censimento industriale del 1911, si nota subito (nonostante la poca omogeneità dei dati derivante dai criteri diversi con cui furono condotte l'una e l'altra rilevazione) il grande progresso fatto sulla via della industrializzazione dell'economia nazionale in un periodo relativamente così ristretto. Nel 1903 esistevano in Italia solo 68,020 motori *originari* con una potenza, complessiva inferiore ai 774,000 cavalli: meno di 12,25 cavalli per motore. Nel 1911 il numero dei motori era sceso a 46,194 ma la loro potenza in cavalli dinamici era salita a ben 1,620,404, con una media di 35,08 cavalli per motore. Notevole è il fatto che nel 1911 sopra un totale di 536,161 cavalli sviluppati da motori elettrici, la massima parte, e cioè 585,390 non erano utilizzati dalle stesse imprese che li producevano; e ciò sta a dimostrare il grande sviluppo già raggiunto in quell'anno dalle imprese di distribuzione nell'energia elettrica.

Il maggiore aumento si era verificato nelle industrie delle confezioni e dell'abbigliamento, e poi nelle industrie metallurgiche, in quelle del cuoio e delle pelli, dei mobili, delle costruzioni meccaniche e navali.

Un grande incremento nel periodo in parola si era verificato nel industria siderurgica, che fin dagli ultimi anni del secolo scorso era venuta trasformando i vecchi stabilimenti ed impianti, ed attrezzando i nuovi con mezzi moderni e potenti; ed essa era inoltre passata dalla produzione del ferro da rimpasto, a quella del ferro fuso od omogeneo.

Già la produzione dei minerali di ferro, che era stata di 421 000 tonnellate nel 1881, ed era discesa a 216 000 tonnellate nel 1891 per risalire lievemente a 232.000 nel 1901, ed a 373.786 nel 1911, raggiunse di sbalzo le 582.066 tonnellate nel 1912 e le 603.116 nel 1913. Ma i minerali di ferro, che prima venivano quasi totalmente esportati, negli ultimi tempi furono nella loro massima parte utilizzati dall'industria nazionale per la produzione della ghisa d'alto forno.

La ghisa in pani prodotta in Italia, la quale era stata di sole 24.000 tonnellate nel 1900, fu di tonn. 426.000 nel 1913. La produzione del ferro greggio, che aveva raggiunto un massimo di 311.000 tonnellate nel 1910, scese a 143.000 tonnellate nel 1913, viceversa quest'ultimo anno si elevò sensibilmente la cifra dell'acciaio (846.000 tonnellate); cosicchè nel 1913 la produzione complessiva del ferro e dell'acciaio fu di 989.000 tonnellate, mentre era stata di solo 301.000 tonnellate nel 1900. Pertanto la produzione siderurgica nazionale nell'ultimo anno precedente la guerra superò di oltre il 50 per cento l'importazione dall'estero della ghisa in pani ed in lavori del ferro e dell'acciaio greggi e lavorati, delle macchine e dei motori, importazione che era stata in totale di 602.000 tonnellate. Tuttavia è da rilevare che nonostante gli sforzi fatti dalla nostra industria, essa non era riuscita a soddisfare completamente ai bisogni del consumo nazionale. Insufficiente era in particolar modo la produzione della ghisa da affinazione, mentre mancava quella della ghisa da fusione. La produzione dei profilati, delle lamiere dei tubi di ghisa e di acciaio, dei fili, era gravemente danneggiata dal *dumping* esercitato dall'industria tedesca. Inoltre la formidabile concorrenza estera rendeva praticamente impossibile di tentare la produzione in Italia delle leghe ferro-metalliche, degli acciai fini e speciali, dei fili e tubi sottilissimi ad alta resistenza.

Passando alle altre industrie metallurgiche, si trova che l'Italia aveva una discreta produzione di piombo, che fu di tonn. 1668 nel 1911 e di 21.674 tonn. nel 1913. Nonostante la ricchezza nel Regno del minerale di zinco, di cui furono estratte tonn. 158.278 nel 1913, la relativa produzione era pressochè quasi affatto inesistente prima della guerra. Invece erano totalmente lavorate in paese le quantità di alluminio e di mercurio ricavate dal nostro sottosuolo. Ridotta si trovò poi nel 1913 [illegible] 1400 la pro-

Grandi progressi aveva compiuti l'industria meccanica, che dal 1893 al 1913 vide molto più che raddoppiare il numero dei suoi operai e crescere immensamente l'ammontare del capitale in essa investito. Il maggiore sviluppo si ebbe nella produzione dei motori in genere, fra i quali le locomotive, le macchine marine, le turbine, ecc. Notevole era divenuta anche la fabbricazione di macchine per l'agricoltura e per le industrie tessili, di *tenders* e di carri ferroviari, di strumenti scientifici, mentre in condizioni arretrate versava quella delle macchine utensili, dei contatori e di altri apparecchi delicati e di precisione. Dove l'industria meccanica italiana si era vittoriosamente affermata in tutto il mondo prima della guerra era la costruzione di automobili di peso medio.

Nonostante lo sviluppo, qui tratteggiato, dell'industria meccanica nazionale, l'Italia seguitava ad importare all'estero una grande quantità di macchine e loro parti, il cui valore complessivo nel 1913 fu di circa 370 milioni di lire.

Per quanto concerne le industrie chimiche, ragguardevole era diventata in Italia la produzione dell'acido solforico e dei perfosfati mentre si sviluppava favorevolmente quella della calcio-cianamide In via di sviluppo erano la stearineria, la produzione della glicerina greggia e quella dei saponi. Importante, come già nel passato conservavasi la produzione degli estratti tannici, mentre quella degli estratti coloranti era deperita a causa del sempre più largo uso dei colori sintetici importati dall'estero, la cui produzione era resa impossibile in Italia per la coesistenza di varie condizioni sfavorevoli deficienza di capitali, mancanza di materie prime sottoposte a dazi superiori a quelli del prodotto finito, o a tasse interne di fabbricazione o di monopolio, concentrazione quasi completa dei brevetti in mano all'industria tedesca, ecc.

Nel campo delle industrie tessili, troviamo che quella del cotone aveva aumentato fra il 1900 ed il 1913 i suoi fusi da 1.879.129 a 4.582.000, ed i suoi telai da 78.306 a 133.600. Essa alla vigilia della guerra versava in crisi di sovrapproduzione, mentre si imponeva per essa il problema di rinnovare i suoi impianti per dedicarsi alla produzione dei filati e dei tessuti fini.

L'industria italiana della seta, che già era stata la maggiore nel mondo, aveva vista gradatamente scemare la sua importanza per il prevalere della produzione dell'Estremo Oriente. Ma nell'economia nazionale essa serbò tuttavia un posto altissimo, impiegando oltre 230.000 operai. Le aspre lotte sostenute contro gli alti dazi imposti dai maggiori paesi consumatori, Stati Uniti, Francia e Russia, e contro i bassi prezzi della seta asiatica, non potevano però non deprimere la nostra trattura serica, la quale sui mercati mondiali rappresentava appena un terzo della produzione giapponese. La tessitura della seta continuò invece a progredire alimentando considerevoli traffici di esportazione.

Incremento notevolissimo presentavano poi le industrie tessili del lino e della canapa.

Anche l'industria della carta che fino al 1903 era stata quasi stazionaria, raggiunse nel 1913 un posto cospicuo impiegando 28.000 operai e 65.000 cavalli di forza.

In alcune industrie dell'abbigliamento, come quello delle cravatte e della biancheria, si notavano miglioramenti confortevoli. Prospera era l'industria dei cappelli di feltro e dei bottoni di corozo.

Uno sviluppo meritevole di speciale attenzione è quello dell'industria della gomma elastica e della guttaperca, che s'era affermata nelle più svariate produzioni dagli oggetti di uso domestico ed industriale e dai pneumatici, coperture e gomme piene per velocipedi ed automobili, ai fili e cordoni e cavi per la trasmissione della corrente elettrica.

In progresso si presentavano l'industria della concia delle pelli, quella delle calzature ed anche, in limitata misura, quella del mobilio di legno.

Grande fu nel periodo 1903-913 lo sviluppo delle produzioni della calce idraulica e del cemento; non così quello delle produzioni della calce grassa e del gesso.

Nonostante le trasformazioni introdotte nelle industrie della ceramica e del vetro che erano passate dal sistema delle piccole fabbriche a quello dei grandi stabilimenti, tali industrie, per difficoltà di rifornimento di carbone e di materie prime, continuavano ad incontrare forti ostacoli nel loro sviluppo.

Tuttavia alla produzione dei laterizi e quella dei vetri e cristalli lavorati in oggetti diversi presentavano uno sviluppo considerevole ed una grande forza di espansione.

La situazione dell'agricoltura nazionale quando la Commissione Reale iniziò i suoi lavori, si può poi così delineare.

La produzione del grano era fortemente aumentata, tanto da aggirarsi nel quinquennio 1909-913 su una media di 50 milioni di quintali l'anno, contro i 36.3 milioni del quinquennio 1879-83. Ma siffatto aumento non era tanto dovuto ad una maggiore estensione della superficie coltivata a grano, che tendeva anzi a diminuire, quanto ad un cresciuto rendimento per ettaro.

Devesi però avvertire che miglioramenti tecnici in tale coltura erano stati introdotti quasi esclusivamente nella parte superiore della penisola, mentre nel Mezzogiorno e nelle isole continuava la pratica della coltura estensiva; dal che derivava uno scarso rendimento generale medio della produzione granaria italiana non superiore a q.li 10,5 per ettaro.

Le superficie coltivate a granturco ed a riso, si trovarono, specie le seconde, sensibilmente ridotte nel 1913, ma la produzione del granturco rimaneva inalterata intorno ai 24.000.000 di quintali, mentre quella del riso, in aumento, saliva a 4,8 milioni di quintali in media nel periodo 1909-1913.

Notevole lo sviluppo della pollicoltura, che dava incremento ad una attiva esportazione di pollame vivo e morto, e di uova.

In progresso molto sensibile, per numero e per qualità delle razze, l'allevamento del bestiame, tanto che allo scoppio della guerra l'Italia possedeva un ricchissimo patrimonio zootecnico. Tale progresso era in diretto rapporto col grande sviluppo dei prati artificiali a vicenda nell'Italia settentrionale ed anche nell'Italia centrale, mentre i pascoli permanenti erano più diffusi nel Mezzogiorno e nelle Isole.

Nel 1909-913 era cresciuta di 200.000 ettari in confronto al periodo 1891-95 la superficie coltivata a viti. La produzione annua del vino era salita a circa 50 milioni di ettolitri, il 95 per cento dei quali si calcolava che fosse assorbito dal consumo interno. In conseguenza il problema dell'esportazione vinicola aveva non poco perduto della sua importanza di un tempo, quando la quantità di vino disponibile per l'esportazione era ben più ingente.

Anche la superficie coltivata ad olivi era cresciuta nel 1913; ma la produzione era scemata per le malattie delle piante per le invasioni dei parassiti e per le frodi negli olii. Inoltre la produzione nazionale dell'olio subiva sui mercati esteri una concorrenza sempre più vivace da parte della produzione di Spagna, di Grecia, di Turchia e di Francia.

In grande aumento la coltura degli agrumi, il cui raccolto ascese nel 1913 a più di 8.760.000 quintali, ripartiti quasi ugualmente tra arance e limoni, oltre a 315.000 quintali di mandarini. Favorevole era la situazione del commercio d'esportazione dei limoni, che per la loro qualità si imponevano sui mercati mondiali; non così quella delle arance per la forte concorrenza del prodotto spagnuolo.

Segnalati progressi presentava la frutticoltura in tutti i suoi rami, specialmente nelle piante polpose, e l'industria della conservazione delle frutta fresche e delle marmellate; così pure l'orticoltura con l'industria derivata delle conserve di pomidoro e dei fagioli, piselli, asparagi, funghi, conservati nell'aceto, nel sale e nell'olio.

Queste produzioni, che già alimentavano un notevole traffico con l'estero, sono ben connaturate al nostro clima ed al nostro suolo, ed esse perciò meritano speciale considerazione ed aiuto perchè possano sempre più svilupparsi ed estendere il loro smercio all'estero.

Fra le piante industriali, la canapa manteneva inalterata la sua

produzione annua di 1 milione di quintali circa, ed in aumento erano le colture della barbabietola da zucchero e del tabacco.

L'industria molitoria aveva continuata e perfezionata, sul decennio dal 1903 al 1913, la sua grande trasformazione da piccola a grande industria a tipo moderno, riducendo il numero delle imprese e degli operai e aumentando invece la forza meccanica impiegata. L'industria dei pastifici s'era pure molto sviluppata e dava luogo ad una crescente esportazione, che nel 1913 fu di 710.000 quintali.

VI.

Riassunte così le condizioni e lo stato di sviluppo delle industrie e dell'agricoltura in Italia negli anni precedenti la guerra, sembra opportuno fare un rapido cenno dello svolgimento del commercio estero italiano, sul quale certo non potevano non influire le predette condizioni ed anche, in misura peraltro non precisabile, il nostro sistema doganale.

Tale svolgimento è nel suo complesso rappresentato dalle seguenti cifre:

Media dei quinquenni	Importazione	Esportazione	Totale
1871-1875	1.181.5	1.073.7	2.255.2
1876-1880	1.189.8	1.067.9	2.257.8
1881-1885	1.306.8	1.104.9	2.411.7
1886-1890	1.389.8	954.4	2.344.2
1891-1895	1.154.6	972.7	2.127.3
1896-1900	1.398.4	1.223.4	2.261.8
1901-1905	1.829.8	1.517.8	3.347.6
1906-1910	2.933.2	1.906.1	4.839.3
1913	3.645.6	2.511.6	6.157.2

È facile desumere da tale prospetto i periodi di relativa stasi (1871-1885), di crisi (1883-1895) di ripresa (1896-1900) e infine di sviluppo (1901-1913) dell'economia italiana.

Negli ultimi anni, dal 1905 in poi, si nota un aumento fortissimo della differenza passiva del nostro bilancio commerciale, la quale dal 1908 in poi superò annualmente 1.100 milioni. Come è noto, tale differenza veniva compensata da varie partite non apparenti, fra le quali di gran lunga le più importanti erano le rimesse dei nostri emigrati e le spese dei forestieri nel Regno.

Fra le merci importate in Italia nel 1913 meritano anzitutto menzione le materie prime per le nostre industrie. Il maggior valore è rappresentato dalle materie tessili, con oltre 685 milioni di lire. Seguono il carbone fossile con 373.8 milioni di lire, le materie per le industrie metallurgiche con 293.8 milioni; i prodotti chimici con 141.5 milioni; il legname da lavoro, con 136.3 milioni; le pelli crude o preparate, con 125.9 milioni, e infine, per cifre minori, i semi oleosi, gli olii fissi industriali, i grassi non alimentari.

La categoria di prodotti fabbricati, che presentò la massima cifra all'importazione, fu quella delle macchine, degli apparecchi e strumenti scientifici, e di altri lavori delle industrie meccaniche e metallurgiche. Tale cifra fu di circa 361 milioni di lire. A grande distanza seguirono i prodotti delle industrie tessili (158.4), i lavori in pelle (25.5), i lavori di gomma elastica (32.8), i prodotti della ceramica, dell'industria della carta, ecc.

Fra i generi alimentari importati il valore più alto fu rappresentato dai cereali (466 ?). Si importarono inoltre L. 65.3 milioni di generi coloniali, L. 63.7 milioni di pesci, L. 28.5 milioni di carne.

Avuto riguardo alle diverse categorie di prodotti ed ai vari paesi di provenienza, le nostre importazioni del 1913 vanno così ripartite:

Provenienza	Materie prime %	Materie semi-lavorate %	Prodotti alimentari %	Prodotti fabbricati %	Totale
Europa	29.5	20.0	17.6	32.9	100
Africa	81.5	3.5	12.8	2.1	100
Asia	58.5	31.8	5.0	4.7	100
America	51.1	17.3	23.5	7.7	100
Oceania	32.3	7.6	60.1	0.66	100

Passando ora alle esportazioni, troviamo che fra i prodotti greggi, o sottoposti solo ad una prima lavorazione, e che derivano dall'agricoltura o dall'allevamento del bestiame, le principali voci sono costituite dalle frutta fresche e secche, ortaggi, patate, pomodori, ecc. (complessivamente L. 210.1 milioni); dagli agrumi (116.1); dai prodotti dell'allevamento (100.9); dal vino (82.5); dal pollame e uova (80.7); dalla canapa (64.8); dall'olio (42.3).

Fra i prodotti industriali, semilavorati o completi, spetta il primo posto a quelli dell'industria tessile con 839.2 milioni (seta tratta oltre 400 milioni, manufatti di cotone 210 milioni, manufatti di seta 110 milioni). Enorme la distanza che intercede tra le cifre or riportate e quelle relative ai prodotti dell'industria meccanica, che non toccarono i 73 milioni, e ai prodotti delle industrie chimiche, che furono esportati per un valore di appena 38.9 milioni.

Il 63.2 per cento delle nostre esportazioni totali si diresse nel 1913 verso paesi europei; il 23.1 verso l'America; il 7.1 verso l'Africa; il 5.4 verso l'Asia; appena il 0.5 verso l'Oceania. La differenza a saldo era costituita dalle provviste di bordo.

La massima attività dei nostri scambi si svolgeva nel 1913 con la Germania, dalla quale importavamo circa 540 milioni di soli prodotti fabbricati e di materie semilavorate. Seguiva in ordine d'importanza l'Inghilterra, dalla quale importavamo a preferenza materie gregge, soprattutto carbone; e poi ancora gli Stati Uniti, da cui ritiravamo specialmente materie gregge e semilavorate; la Francia, l'Austria-Ungheria e infine la Russia e l'Argentina, dalle quali ultime ricevevamo in grande prevalenza generi alimentari.

Scarsa era poi la percentuale dei nostri prodotti fabbricati che se divamo in Germania, verso la quale, come verso la Svizzera, si dirigevano di più i semilavorati ed i prodotti alimentari. La Gran Bretagna costituiva invece il migliore mercato per i nostri prodotti industriali, che venivano anche ritirati in notevole misura dalla Romania, dalla Bulgaria, dalla Serbia, dalla Turchia Europea ed Asiatica, e dalla Grecia.

In America, l'Italia spediva in prevalenza prodotti fabbricati in Argentina, e generi alimentari e materie gregge e semilavorate negli Stati Uniti.

Tale era, nelle sue linee molto generali la situazione delle industrie e dei traffici italiani quando la Commissione Reale iniziò i suoi lavori. Dai primi studi eseguiti essa era per trarre la conclusione che convenisse mantenere pressochè inalterata la base della nostra politica commerciale, che in sostanza si era fino allora dimostrata capace di contemperare equamente gli interessi della nostra agricoltura e quelli delle nostre industrie manufatturiere. La Commissione però aveva anche rilevata la necessità di apportare mutamenti profondi a tale politica per eliminare dalla tariffa e dai trattati doganali gli inconvenienti e le incongruenze dei quali si è fatto cenno.

VII.

Senonchè lo scoppio della grande guerra europea, divenuta poi mondiale, modificò repentinamente, anche prima della partecipazione dell'Italia, la nostra situazione non solo nei riguardi politici, ma altresì economici; di conseguenza, esso modificò pure l'indirizzo dei lavori della Commissione. Questa vide sconvolgere dal conflitto non solo il fondamento del nostro sistema di trattati, il

cui nucleo centrale era stato fino allora costituito dalle convenzioni strette con gli Imperi Centrali; ma altresì ogni previsione ed ogni giudizio già formulato circa il futuro sviluppo delle nostre produzioni e del nostro commercio con l'estero.

Primo effetto della guerra, e ancor più della preparazione militare e dell'intervento dell'Italia, fu quello di dare enorme impulso a certe produzioni (siderurgica, meccanica, chimica) che fino allora erano sembrate incapaci di raggiungere presso di noi larghi sviluppi sotto la pressione della concorrenza estera.

Poi vennero i bisogni urgenti di un più intenso sfruttamento di tutte le risorse del Paese, di una più efficace organizzazione delle forze economiche nazionali, del concentramento colossale di capitali per produrre rapidamente e in quantità adeguata all'immenso consumo gli strumenti bellici e tutti gli altri mezzi necessari per la condotta della guerra e per il rifornimento dell'esercito.

La guerra influì poi ad accentuare in misura estrema quelle tendenze di acceso protezionismo e di esclusivismo economico, che vedemmo diffondersi ed affermarsi in Europa negli anni precedenti il 1914. Il sentimento patriottico, esasperato dalla lotta scorse nella dipendenza economica dall'estero una causa di perpetua debolezza e di mortale pericolo per le Nazioni. Donde il rinsaldarsi del principio che ogni Paese dovesse cercare di trarre dal suo suolo e dal suo lavoro tutto quanto fosse necessario per la soddisfazione dei suoi bisogni più essenziali di esistenza, di conservazione e di sviluppo.

Sorse così e si affermò vigorosamente la teoria delle *industrie chiavi*, nelle quali ciascuna Nazione dovrebbe ad ogni costo rendersi indipendente dalla produzione straniera.

Tale teoria trovò larghissimo consenso persino in Inghilterra, nella quale fu pure ripreso con fervore il progetto di un regime doganale preferenziale nei rapporti commerciali tra la madre patria e le colonie.

Il rivolgimento provocato dalla guerra nell'assetto economico dell'Italia portò ad un sensibile aumento della nostra produzione di minerali di ferro, di ghisa di ferro, di acciaio, ad un rapido sviluppo delle industrie meccaniche e navali, come delle industrie chimiche, mentre le industrie tessili pur essendo attive, soffrivano per il deficiente rifornimento delle materie prime. Ma dal conflitto veniva non poco turbato il progresso tecnico, che si era andato delineando nell'agricoltura nazionale, mentre il bestiame era decimato, e devastati i boschi.

Siffatto rivolgimento e le tendenze dominanti di protezionismo ad oltranza, non potevano non esercitare, come si è detto, una influenza grandissima sulle determinazioni e sulle proposte della Commissione Reale.

Una prima questione, di forma e di sostanza insieme, che questa dovè affrontare e risolvere fu quella, se convenisse all'Italia di conservare l'antico sistema della tariffa generale, o di adottare invece l'altro della tariffa autonoma.

E' noto in che cosa consistano l'uno e l'altro sistema. Il primo implica l'approvazione da parte del Parlamento di una tariffa generale costituita da un'unica misura di dazio per le singole voci o sottovoci. Tale misura non è inalterabile, essa può essere ridotta, come può anche essere consolidata, in sede di negoziazioni di trattati di commercio con altri paesi, in modo da far luogo ad una seconda tariffa, convenzionale, non modificabile, questa per tutta la durata degli accordi o delle convenzioni.

All'opposto, la tariffa autonoma comprende di solito una doppia tabella di dazi, massimo e minimo, per le singole voci e sottovoci. L'applicazione dei dazi minimi è concessa alle merci di quegli Stati, con i quali intervengano accordi commerciali, o che comunque facciano alle merci nazionali un trattamento di reciproco ed equivalente favore, i dazi massimi si applicano invece alle merci provenienti da quei paesi, in rapporto ai quali non si verifichino le accennate condizioni.

La tariffa minima è poi, almeno teoricamente, irreducibile in sede di negoziazione di trattati, in quanto che ai negoziatori è proibito di scendere ad un livello di dazi più basso di quello che il Parlamento ha stabilito essere l'estremo margine di necessaria protezione alle industrie nazionali. La stessa tariffa minima, al pari della tariffa massima, è liberamente modificabile dallo Stato che l'ha adottata, anche se siano in vigore trattati ed accordi doganali con altri Stati; e ciò perchè in regime di autonomia un trattato di commercio non vincola nè la misura nè la durata della tariffa minima, ma solo impegna il primo Stato a concedere al secondo l'applicazione di quella che di volta in volta sarà la sua tariffa minima.

Sarebbe superfluo fare qui la storia dei due sistemi di tariffa, ed esporre le varianti e le limitazioni e gli adattamenti che essi hanno subito nelle loro forme concrete. Conviene però aggiungere che, se è vero che la distinzione fra il sistema della tariffa generale convenzionalmente riducibile, e il sistema della tariffa autonoma, non coincide necessariamente con l'altra distinzione fra liberismo ed ultra-protezionismo; in pratica si verifica che l'autonomia doganale sia adottata appunto da quei paesi, che intendono concedere una protezione molto elevata a tutte, o quasi tutte, le industrie nazionali, e intendono altresì sottrarre tale protezione all'alea delle trattative e dei negoziati con altri paesi per la conclusione di accordi commerciali.

VIII.

Ora in Italia, anche prima dello scoppio della guerra e quindi del determinarsi di quella nuova situazione e del rafforzarsi di quelle tendenze sopradescritte, si era già delineato un movimento contrario alla tariffa generale e favorevole al regime autonomo.

Il movimento partiva specialmente da quelle industrie, le quali, pur essendosi costituite nel Regno, grazie alla protezione loro offerta dalla tariffa del 1887, non erano di questa contente, e meno ancora dei trattati di commercio conclusi dall'Italia con i paesi dell'Europa centrale, dei quali trattati si affermava che avessero molto più giovato alle altre parti contraenti che a noi.

Lo stesso movimento divenne più vigoroso e gagliardo durante il conflitto. Contro il sistema della tariffa generale e dei trattati di commercio si opponeva che per esso la vita economica della nazione è fatta dipendere dalla capacità, dalla competenza, dalla energia, dall'intuito di pochi negoziatori, soggetti, come tutti gli uomini, alla possibilità di gravi errori; che se nella tariffa vigente si rivelano incongruenze e sperequazioni, e se col progresso delle industrie, si rendono necessarie nuove specificazioni di voci, non è possibile adottare gli opportuni rimedi per i vincoli imposti dai trattati; che inconveniente gravissimo del sistema in parola è quello della contemporaneità delle scadenze delle convenzioni commerciali, la quale può esporre il paese a crisi periodiche ed acute. Non mancavano anche critiche, spesso acerbe, alla clausola della nazione più favorita, clausola che è quasi inerente al regime convenzionale.

A favore della tariffa autonoma si osservava, invece, che essa anzitutto dà modo allo Stato che l'adotta, di introdurre modificazioni nelle voci e nei dazi in rapporto alle mutazioni dell'economia nazionale. Ciò ha particolare importanza in periodi, come quello aperto dalla guerra, di profonde, rapide ed imprevedibili trasformazioni tecniche ed economiche della produzione, e di estrema instabilità di prezzi e di cambi.

Fu questa la principale ragione per la quale la Commissione Reale emise, com'è noto, parere favorevole ad un sistema di tariffa autonoma, considerando, scrisse il suo relatore, on. Pantano, che una tariffa, la quale « resta sotto il controllo immediato e permanente del Paese, è da considerarsi la più confacente, sia per evitare che in sede di trattative la deficienza della nostra preparazione politico-economica abbia il sopravvento sulla abilità personale dei nostri delegati, sia per lasciare al Governo, nei momenti di rapide ed improvvise trasformazioni industriali che caratterizzeranno i primi anni della pace, e di fronte alla prevedibile apparizione sui mercati di merci nuove e di surrogati, un'arma agile e pronta per do-

minare i nostri scambi e garantire le sorti della nostra produzione, nel modo che crederà più confacente ».

Ma la Commissione si preoccupò altresì che alcuni importantissimi interessi, specialmente agrari, potessero essere danneggiati da un'applicazione troppo rigida del sistema della tariffa autonoma, per le misure di rappresaglia che tale applicazione avrebbe eventualmente provocate da parte dei paesi esteri, verso i quali a preferenza si dirigono, o conviene dirigere, le nostre esportazioni.

La grande importanza di tali interessi, e la necessità di adeguatamente garentirli nello stabilire le basi del nuovo regime doganale, furono messe in particolare rilievo in un Congresso delle rappresentanze delle Camere di commercio del Mezzogiorno, tenutosi a Napoli il 22 e 23 giugno del 1917. Quel Congresso si chiuse richiamando fra l'altro l'attenzione del Governo sul fatto, che le condizioni create dalla guerra e le conseguenze di questa imponevano di assicurare nuovi e maggiori sbocchi alla produzione agraria, la quale dovrà essere intensificata a vantaggio delle regioni meridionali; ed esprimendo il voto che si mantenesse fede allo storico sistema dei trattati, come quello più adatto a consentire appunto l'aumento delle esportazioni agricole.

La Commissione Reale mostrò, come si è detto, di non trascurare, ma anzi di tenere nel massimo conto i giusti interessi della produzione agraria, sopra tutto del Mezzogiorno e della Sicilia. Pertanto, nel proporre l'adozione della doppia tariffa autonoma, essa affermò in pari tempo la necessità che il Governo, nei futuri accordi commerciali, cercasse di conciliare, con un opportuno trattamento preferenziale alle merci di determinate provenienze, l'applicazione del nuovo sistema doganale con la tutela dei bisogni di molti rami dell'agricoltura e delle industrie dalla medesima derivate.

Nella Relazione generale dei lavori della Commissione Reale è detto (pag. 189) che « tale voto, emesso su proposta dell'on. Pantano, costituisce uno dei capisaldi del sistema proposto dalla Commissione, e vuol trovare possibilmente la sua forma pratica in un regime di trattamento preferenziale limitato, il quale valga a costituire un correttivo al troppo rigido sistema della doppia tariffa autonoma e presenti così la possibilità di sbocchi compensatori per quei nostri prodotti, prevalentemente agrari, che eventualmente venissero esclusi dai mercati ove, prima della guerra, trovavano il loro abituale sfogo ».

Secondo gli intendimenti della Commissione, il trattamento preferenziale avrebbe poi dovuto concedersi mediante patti speciali, in cambio di vantaggi adeguati, e solo a favore di quei paesi, con i quali si volesse entrare in rapporti commerciali più stretti. In altri termini, posta come base del nostro regime doganale la doppia tariffa autonoma « il regime preferenzionale limitato », per ripetere le parole del relatore « dovrebbe costituire l'eccezione consentita per dar sfogo alle nostre più peculiari esportazioni, segnatamente agricole, che avessero perduto i loro antichi mercati e alle quali si imponesse quindi la ricerca di sbocchi compensatori garantiti contro la concorrenza ».

Senonchè, così modificato, il sistema dell'autonomia, sembra che perda non poco di quei pregi attribuitigli dai suoi fautori; ed esso diventa assai complicato ed ibrido. Indebolita ne sarebbe poi nelle trattative per accordi commerciali, la posizione dei negoziatori, giacchè dopo proclamata l'adozione di una tariffa minima irreducibile, questa verrebbe subito svalutata dalla possibilità di concessioni al disotto dei limiti in essa fissati. Nè vale stabilire che preferenze dovrebbero essere accordate solo in via eccezionale, non a tutti i paesi con i quali si contratta, e fuori della clausola della nazione più favorita.

Una volta che il Potere esecutivo od i negoziatori italiani fossero investiti della facoltà di concederle, questo solo renderebbe molto più esigenti i negoziatori dell'altra parte, i quali cercherebbero con ogni possibile pressione di ottenere pei loro paesi quanto già fosse stato ad altri concesso. Comunque, essi sarebbero certo meno proclivi ad accordare un trattamento favorevole ai nostri prodotti in cambio della pura e semplice applicazione ai loro prodotti nazionali della nostra tariffa minima.

È da notare inoltre che la concessione del trattamento preferenziale, rilasciata per necessità all'arbitrio del Governo o dei negoziatori (salvo poi la ratifica del Parlamento, come nel sistema dei trattati) e l'estensione inevitabile, per le ragioni ora accennate, di detto trattamento ad un numero di paesi probabilmente molto maggiore di quello, che era nelle intenzioni della Commissione Reale quando formulò la sua proposta, sopprimono quasi ogni differenza sostanziale tra la tariffa autonoma modificata secondo l'emendamento dell'on. Pantano e il sistema della tariffa generale.

IX.

Per queste considerazioni è sembrato al Governo opportuno mantenere quest'ultimo sistema, il quale, a suo avviso, meglio vale ad assicurare l'incremento e lo sviluppo dell'esportazione di alcuni nostri tipici prodotti sopratutto agricoli, che dalla Commissione Reale era stata riconosciuta altamente meritevole di speciale cura e tutela.

È certo che la tariffa generale, in confronto della tariffa autonoma, lascia ai negoziatori un campo assai più vasto per lo svolgimento delle trattative e per la concessione di riduzioni daziarie sopra prodotti che, dal punto di vista dell'interesse collettivo nazionale, meno importa proteggere, in cambio di agevolazione a favore di certe altre nostre merci, il cui largo collocamento all'estero è causa e condizione di maggiore sviluppo economico e di miglioramento delle condizioni generali del paese.

Contro il grave pericolo prospettato di far dipendere dalla capacità, dalla competenza, dall'abilità e dall'energia di pochi negoziatori la sorte avvenire dell'economia nazionale, si può opporre che nulla vieta che gli stessi negoziatori, secondo che è oramai norma, siano assistiti non solo dagli organi ufficiali competenti, i quali mettano a loro disposizione il risultato di ricerche e di studi appositamente compiuti, ma anche da una rappresentanza di vari interessi agricoli e industriali, rappresentanza che, come un'accolta di esperti, possa utilmente essere consultata anche durante il corso delle trattative.

Del resto, come già si è osservato, il sistema di tariffa autonoma nella forma proposta dalla Commissione Reale non evita totalmente l'arbitrio dei negoziatori, anzi tale arbitrio è costretto a consentire proprio per i casi più delicati ed importanti, o cioè per le trattative con quei paesi che, costituendo sbocchi assai notevoli per le nostre esportazioni agricole e mercati di rifornimento delle nostre industrie, di cui essi fino ad un certo punto non potrebbero fare a meno senza loro grave danno, sono tratti ad esigere la concessione a loro favore del trattamento preferenziale consistente nella riduzione più o meno sensibile, od anche nel vincolo dei dazi portati dalla tariffa minima.

Infine, tenuto conto della singolare varietà di condizioni in cui si svolge la produzione agricola ed industriale in Italia, non sembra dubbio che il sistema, che meglio consenta di tenere giusto conto, nelle negoziazioni con altri paesi, di tale varietà, sia appunto quello della tariffa unica.

Comunque la sostituzione di una tariffa autonoma ad una tariffa generale avrebbe implicato una così profonda mutazione nella nostra politica commerciale, che il Governo non poteva sentirsi autorizzato ad attuarla con decreto d'urgenza. Perciò anche una ragione di correttezza costituzionale impediva che il Governo potesse innovare radicalmente in una questione, che tiene ancora così divisi i ceti interessati.

Esposte così sommariamente le ragioni, per le quali il Governo ha ritenuto di dover rimanere fedele all'antico sistema della tariffa generale, modificabile con trattati di commercio, occorre brevemente illustrare le ragioni che rendevano l'applicazione della nuova tariffa assolutamente indilazionabile.

Tali ragioni, in quanto attengono alle profonde mutazioni verificatesi nel nostro assetto economico, sono state già ampiamente

esposte nella parte precedente. Restano ora da illustrare quei motivi, che attengono alla necessità di disciplinare le nostre relazioni con l'estero. Ma non è possibile esporle, senza accennare rapidamente e sommariamente alla politica economica, svolta dal nostro Governo in quest'ultimo periodo di tempo, in confronto con la politica economica, adottata dagli altri paesi.

Motivi e indirizzi per l'elaborazione della tariffa adottata

—

X.

Durante la guerra le conseguenze dello sconvolgimento dei traffici, e in specie dell'avvenuta cessazione delle importanti relazioni commerciali avviate dal nostro Paese con gli ex-imperi centrali, furono meno sentite perchè le accresciute richieste del mercato interno e la solidarietà economica fra gli alleati, concretantesi anche in speciali e provvisori accordi commerciali per reciproche deroghe ai divieti d'importazione e d'esportazione (ne concludemmo con la Francia, la Svizzera, l'Inghilterra e gli Stati Uniti, ecc.) assicurarono altri sbocchi e altre fonti di rifornimento alla nostra produzione. Ma cessata la guerra, l'indirizzo di politica economica inaugurato dagli altri paesi, ha posto l'Italia in una situazione quanto mai delicata e difficile che è opportuno brevemente prospettare. Nei riguardi, infatti, degli Stati ex-nemici le garanzie economiche assicurateci, per qualche anno, dai trattati di pace, tra le quali la clausola della nazione più favorita, senza obbligo da parte nostra della reciprocità, e la rimessa in vigore, per i nostri prodotti agrari, del trattamento convenzionale esistente al 31 luglio 1914 con tutte le relative riduzioni daziarie, si sono mostrate nella pratica scarsamente efficaci, perchè agli obblighi scritti gli Stati predetti hanno saputo sottrarsi mediante un rigoroso controllo della esportazione e un complicato sistema di divieti, seguiti in tale via anche dagli Stati nuovi sorti dalla guerra i quali si trovavano sprovvisti di una tariffa doganale.

Rispetto ai principali paesi alleati e neutrali, i divieti d'importazione e d'esportazione e, peggio ancora, i provvedimenti vari di contingentamenti, di sovraprezzi, di dazi d'esportazione, ecc. da essi instaurati, resero quasi nulla l'efficacia delle convenzioni commerciali prebelliche strette con l'Italia, le quali, sebbene scadute, pure erano rimaste in vigore per proroga tacita a tempo indeterminato. A dare una idea più concreta dell'indirizzo strettamente protezionistico, cui si informa la politica doganale post-bellica, giova ricordare taluni provvedimenti presi di recente o che si vanno prendendo dai paesi verso cui, per effetto del decimato potere d'acquisto degli ex-imperi Centrali, si sono finora dirette o tendono in prevalenza a dirigersi le nostre esportazioni. In *Francia* un decreto Presidenziale del 28 marzo u. s. motivato dalla necessità di tutelare le industrie nazionali, ha aumentati i diritti della tariffa doganale francese all'importazione (legge 11 gennaio 1892 e atti successivi) in ragione di uno scarto massimo del 300 0|0 tra la tariffa massima e la minima preesistente, senza pregiudizio dei coefficienti di maggiorazione già stabiliti o che venissero stabiliti ulteriormente.

In *Inghilterra*, presentati dal Governo, sono attualmente in discussione alla Camera dei comuni due disegni di legge per la protezione delle industrie inglesi, *col primo dei quali* si tendono a colpire, mediante l'imposizione di un dazio d'importazione e nella misura del 33, 1|3 0|0 ad *valorem*, i prodotti che possono esercitare concorrenza a quelli delle industrie essenziali inglesi (Key-industries), col *secondo* (anti-dumping bill), mediante analoga imposizione di un dazio ad *valorem* del 33 0|0, in aggiunta ai dazi esistenti, si tende a colpire qualsiasi specie di prodotti provenienti dall'estero, quando essi risultino venduti a prezzi inferiori al loro costo di produzione nel Regno Unito, o a prezzi che, in conseguenza del deprezzamento, rispetto alla sterlina, della valuta del Paese fabbricante, risultino inferiori a quelli ai quali gli stessi prodotti possono essere fabbricati con utile nel Regno Unito e sia perciò causa di seria disoccupazione dell'industria inglese.

In *America*, in conformità alla politica tradizionale seguita dal partito repubblicano, favorevole ai diritti di protezione, è entrata in vigore, il 27 maggio u. s., la nuova legge provvisoria doganale, approvata dal presidente Harding, con la quale vengono particolarmente colpite, con nuovi dazi, molte nostre esportazioni, in specie limoni, olio di oliva, formaggi, riso, ciliege, olive conservate, miele, patate, ecc.

Parimenti la *Spagna* che, già col Real Orden del 26 novembre 1920, aveva decretato forti inasprimenti (dal 10 al 300 0|0) di numerose voci della sua tariffa doganale, aventi effetto, in modo proibitivo, su importanti nostre esportazioni, consolidò ed estese tali inasprimenti nella nuova tariffa doganale entrata in vigore con Real decreto del 17 maggio 1921 (pubblicato nella *Gaceta* di Madrid del 19 maggio) e ne aggravò la applicazione col successivo R. decreto del 3 giugno 1921 (pubblicato nella *Gaceta* di Madrid del 4 giugno) il quale stabilisce aumenti percentuali dei dazi per le merci provenienti da paesi a valuta deprezzata. In conseguenza dell'adozione dei nuovi dazi doganali, il Governo spagnuolo ha provveduto a denunciare la convenzione commerciale italo-spagnuola dal 30 marzo 1914.

In *Svizzera*, non solo è stata votata una legge che dà autorizzazione al Consiglio federale di stabilire divieti d'importazione, dietro proposta di una Commissione di esperti, ma è stata approvata con decreto del Governo federale dell'8 giugno (pubblicato il 15 giugno), una nuova tariffa con dazi doganali molto elevati. Contemporaneamente il Governo federale ha denunciato il *modus vivendi* che manteneva in vigore il trattato di commercio italo-svizzero e con esso un complesso di agevolazioni daziarie.

XI.

Bastano pochi esempi, in vero tipici, per dimostrare che l'indirizzo strettamente protezionistico seguito dagli altri paesi non poteva non porre d'urgenza all'Italia il problema della ricerca dei mezzi atti ad ovviare ad una minaccia, quale quella del suo isolamento economico, che rappresenterebbe il massimo pregiudizio tanto per le sue relazioni commerciali coi paesi ex-nemici e nuovi, quanto pei paesi alleati e neutrali. Ma evidentemente tali mezzi, esclusa una sterile politica di rappresaglia, alla quale il nostro paese non intende ricorrere, se non costretto da assoluta necessità, non possono consistere che in una politica di accordi commerciali per ottenere: dai paesi ex-nemici e nuovi, deroghe ai divieti d'importazione e d'esportazione; e dai paesi alleati e neutrali la mitigazione dei criteri di eccessiva protezione industriale ed agraria concretantesi in sistemi tariffari quanto mai proibitivi per le nostre esportazioni. Compenetrandosi appunto di tali chiare esigenze della nostra politica commerciale, il Governo, pur rimanendo nell'orbita degli impegni di carattere internazionale contemplati nei trattati di pace, anzi ad integrazione e nei limiti dei trattati stessi, avviò particolari trattative commerciali, non ancora condotte a compimento, con l'Austria e con l'Ungheria, dirette a stabilire, con reciproca soddisfazione, un più fecondo e meno inceppante svolgimento dei traffici tra detti paesi e l'Italia.

L'istessa via il Governo ritenne di seguire nei riguardi dei paesi nuovi sorti dalla guerra: sia con la Polonia, con la quale opportune trattative in corso mirano ad assicurarci agevolazioni commerciali; sia con la Ceko-Slovacchia, con la quale vennero conclusi un trattato di commercio firmato in Roma il 23 marzo u. s., che stabilisce il reciproco trattamento della nazione più favorita, ed una convenzione commerciale che ha la finalità di assicurare l'importazione e l'esportazione nei rispettivi paesi, di diversi prodotti entro determinati contingenti. Con la Jugoslavia, sono in corso importanti trattative che mirano a conseguire e a predisporre, dopo

l'avvenuta pacificazione dei contrasti politici, le più propizie condizioni per assicurare, alle relazioni economiche tra i due paesi, il migliore sviluppo.

Ma, se nei riguardi degli Stati ex nemici e nuovi è stato possibile al Governo, anche in mancanza della nuova tariffa doganale, di avviare trattative per rinsaldare le relazioni commerciali, l'istessa possibilità non si presentava nei riguardi degli Stati alleati e neutrali, considerata la diversa posizione in cui essi, per effetto dei provvedimenti doganali protezionistici suaccennati, venivano a trovarsi in confronto dell'Italia. Perchè le contrattazioni con questi Stati potessero avviarsi con risultati vantaggiosi per il Paese, occorreva che la nostra tariffa doganale, che era sempre quella del 1887, fosse modificata e contenesse dazi rispondenti all'enorme rialzo dei prezzi e all'aumentato divario nei costi di produzione italiani ed esteri.

La mancanza di una tariffa doganale, meglio rispondente alle mutate condizioni economiche del Paese, non ha prodotto finora conseguenze dannose in quanto le vecchie convenzioni coi Paesi neutrali e i alleati hanno continuato ad avere vigore, non ostante, fossero state denunciate, e ciò per proroga tacita in seguito a opportune intese coi vari Governi.

Ma il problema delle nuove tariffe doganali, si è presentato improvvisamente in tutta la sua urgenza in seguito alle denuncie dei trattati di commercio da parte della Spagna, della Svizzera e della Romania avvenute di recente. Conseguenza della cessazione dei trattati è naturalmente l'applicazione alle nostre merci, delle nuove e più elevate tariffe doganali elaborate da quegli Stati.

In seguito alla nuova situazione, creata dalle denuncie dei trattati di commercio, in presenza della viva preoccupazione determinatasi negli ambienti agricoli industriali e commerciali del paese, si è imposta al Governo la necessità di provvedere d'urgenza, mediante decreto-legge, all'approvazione della nuova tariffa doganale, sia per dare alle nostre industrie quella ragionevole protezione, che la tariffa del 1887 non era più in grado di dare, sia per avere un istromento adeguato nelle imminenti negoziazioni coi paesi esteri.

Inoltre il Governo ha considerato che l'applicazione, per decreto-catenaccio della nuova tariffa, offriva quest'altro notevolissimo vantaggio, di impedire che in pendenza delle lunghe discussioni, cui il grave argomento avrebbe indubbiamente dato luogo, se fosse stato preventivamente sottoposto al Parlamento, fossero importati ingenti quantitativi di merci, assolvendo dazi minori di quelli, che la nuova tariffa contemplava.

Invece, ora che la tariffa è stata applicata, questo pericolo non esiste più, e il Parlamento, cui il R. decreto approvante la nuova tariffa dovrà subito esser presentato per la convalidazione, potrà esaminare il gravissimo problema da ogni lato, e con la necessaria profondità e serenità.

XII.

Giustificata così, con argomenti, che speriamo persuasivi, l'urgenza del provvedimento, occorre ora, per porre termine alla presente relazione, illustrare brevemente la struttura tecnica della nuova tariffa generale.

Come è stato già ricordato più sopra, gli studi per la compilazione della nuova tariffa doganale, iniziati sin dal 1913, ebbero termine nel maggio del 1918.

Dato il lungo periodo di tempo trascorso da quando la Commissione Reale ebbe a formulare le sue proposte, dato che esse erano basate sulle condizioni dell'agricoltura e dell'industria di anteguerra, era necessario compiere anzitutto un riesame delle proposte stesse per studiare quali modificazioni si manifestassero opportune allo scopo di migliorare, ancora la struttura della tariffa, ma soprattutto per porre i dazi in armonia con le mutate condizioni economiche e col mutato divario dei costi comparati di produzione. Perciò, analogamente a quanto fu fatto una prima volta, nel 1919, su proposta dei ministri del commercio e delle finanze del tempo (Ciuffelli-Meda) venne istituita dal ministro del commercio nell'agosto 1920 una Commissione di numerosi funzionari specialmente competenti nei singoli rami, a cui era devoluto l'incarico di determinare le variazioni nelle condizioni delle industrie dal 1917 al 1920.

Successivamente nel gennaio di quest'anno venne del pari nominata una Commissione di competenti funzionari fra i più eminenti, la quale ha assolto l'incarico di applicare alle varie voci e loro suddivisioni i singoli saggi del dazio per la loro portata economica e fiscale.

Il lavoro di detta Commissione, oltre che dai memoriali delle singole Associazioni agricole e industriali e dai voti degli interessati, fu agevolato dalle varie relazioni, che sulle categorie più importanti di prodotti, il Ministero dell'industria e del commercio aveva fatto approntare mediante l'opera della Commissione precedente formata di funzionari della Direzione generale del commercio, del Ministero d'agricoltura o da sperimentati tecnici appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato, allo scopo di esporre le condizioni in cui si svolgevano l'industria e l'agricoltura alla fine dell'anno scorso e di offrire dati ed elementi di giudizio per l'aggiornamento delle proposte della Commissione Reale.

Tuttavia la base fondamentale degli studi compiuti è rimasta il lavoro della Commissione Reale. Infatti le attuali condizioni economiche e industriali mal si prestano a una revisione della tariffa preparata dalla Commissione suddetta, che assuma carattere di rifacimento della tariffa stessa, nel senso di modificare i dazi-base proposti dalla Commissione Reale. Quelle condizioni infatti presentano ancora troppi elementi di instabilità: non consentono che di contrarre con l'estero impegni commerciali di carattere provvisorio e non di lunga durata, e a tali finalità adeguatamente risponde la tariffa adottata.

Nello schema approvato dal Governo la tariffa risulta adunque costituita da una serie di dazi, che riproducono, salvo qualche eccezione, quelli indicati come minimi dalla Commissione Reale, e da una serie corrispondente di coefficienti di aumento, destinati a dare ai dazi della Commissione Reale quella maggiore efficienza resa indispensabile dall'aumentata differenza tra i costi comparati di produzione.

In sostanza quindi non trattasi di una tariffa costruita ex-novo, ma di un aggiornamento dei dazi che dalla Commissione Reale furono indicati come dazi minimi in condizioni normali.

Una questione che molto interessa è quella concernente la facoltà del Governo di poter modificare i coefficienti. È stato già osservato che una delle funzioni, a cui i coefficienti devono adempiere, è quella di dare ai dazi-base quella maggiore efficienza resa indispensabile dall'aumentata differenza tra i costi comparati di produzione. Ora può accadere che talune voci della tariffa non diano luogo a negoziazioni o che i costi di produzione di quelle merci, cui si riferiscono quei determinati coefficienti, diminuiscano al punto da rendere necessaria una minore maggiorazione dei dazi-base. In tale ipotesi noi avremo, in tariffa, dei coefficienti suscettibili di qualche attenuazione, e perciò appare perfettamente logica la facoltà nel Governo di poterli ridurre con suo decreto, per non costringere i cittadini a sottostare a dazi superiori a quelli strettamente necessari.

Senonchè il Governo, nel fare uso di tale facoltà, non dovrà mai dimenticare che i dazi-base sono quelli proposti dalla Commissione Reale come minimi, rispetto alle condizioni economiche di anteguerra: e che perciò la loro riduzione non potrebbe essere giustificata, se non quando fossimo ritornati ad un assetto economico corrispondente a quello del 1913 (il che appare poco probabile, e, ad ogni modo poco prossimo), e in quei pochi casi, in cui i coefficienti appaiano eccessivi rispetto alle necessità di proteggere le nostre industrie e alle necessità della nostra politica economica.

Occorre infine accennare che si è ritenuto di dover, anche nella nuova, tariffa fissare i dazi in lire-oro, giusta le proposte della

Commissione Reale, perchè il sistema della determinazione dei dazi in lire-carta, non permettendo ai dazi di adeguarsi continuamente al mutato valore della moneta e alle conseguenti mutazioni dei prezzi a causa del cambio richiederebbe al verificarsi di ogni inasprimento del cambio, l'aggiunta di coefficienti. Ma tali inasprimenti provocano sempre da parte dei Paesi esteri, reazioni e proteste.

Ciò premesso, si reputa opportuno di illustrare brevemente le direttive seguite nell'adozione delle varie categorie e dei dazi relativi della nuova tariffa doganale.

Categoria I.

Animali vivi

L'industria zootecnica ha notevole importanza tecnica ed economica pel nostro paese.

Il bestiame infatti fornisce prodotti alimentari in larga copia (carne, latte, formaggi, ecc.), materia prima a non poche industrie manifatturiere (lana, pelli greggi e, ossa, crini, setole, ecc.) e forza motrice.

Allo stato attuale della nostra produzione zootecnica le specie utili possono dividersi in due gruppi:

a) degli animali che alleviamo in numero non sufficiente ai bisogni.

b) degli animali che per numero bastano ed eccedono il fabbisogno nazionale.

Al 1° gruppo appartengono i cavalli, la cui importazione ha sempre superata l'esportazione, per poter sopperire ai bisogni dell'esercito, dell'agricoltura, dell'industria dei trasporti ed. alle altre esigenze della vita civile.

Anche di muli, di capre l'Italia importa più di quanto esporti.

Al 2° gruppo appartengono gli ovini, i suini, il pollame, ecc.

Quanto alla produzione dei bovini, che ebbe sempre in passato notevoli oscillazioni, essa fu molto colpita dalle decimazioni rese necessarie dalla guerra, e dopo, da quelle più funeste causate dall'afta epizootica che colpì sopratutto il bestiame da latte.

Ora il patrimonio zootecnico è quasi ricostituito, almeno per quanto riguarda il bestiame da lavoro e da carne. Altrettanto non può dirsi per le vacche da latte, il cui numero non ha potuto sin qui ripristinarsi per i divieti adottati a causa delle malattie epizootiche sviluppatesi anche nella Svizzera. Si spera che una forte importazione possa avvenire nel corrente e nel prossimo anno di animali giovani da riproduzione.

Dato questo stato di fatto, si è creduto di non modificare sostanzialmente i dazi proposti dalla Commissione Reale.

Solo merita d'essere ricordata una modificazione introdotta, quella cioè della voce e del dazio di L. 140 per i cavalli interi di bassa taglia a scopo di difesa zootecnica per diminuire la possibilità della produzione eccessiva degli animali di piccole dimensioni.

Categoria II.

Carni, brodi, minestre e uova

Sul pollame morto, sui piccioni e sulla cacciagione si è creduto di dover elevare il dazio. I prezzi di questi prodotti sono talmente cresciuti, che un dazio di L. 5 a quintale sul pollame, come fu stabilito dalla Commissione Reale, deve considerassi troppo basso. E quindi sul pollame è stato proposto un coefficiente di 2, che triplica il dazio, e sui piccioni e sulla cacciagione non esotica il coefficiente di uno.

La diversità di misura del coefficiente si spiega con il fatto che i piccioni sono meno pregiati dei polli e che sulla cacciagione era stato già stabilito un dazio di L. 15.

Per le carni la Commissione Reale aveva proposto un dazio di L. 12 su quelle fresche e di L. 11 su quelle congelate. La differenza di dazio tra le due qualità di carne, di pregio anche marcatamente diverso, è sembrata troppo esigua. Basso è anche sembrato in via assoluta il dazio di L. 12 sulle carni fresche, specialmente se messo in rapporto al valore attuale che si aggira sulle L. 1000 al quintale. Si è ritenuto di dover accentuare la differenza tra il dazio sulla carne fresca e il dazio su quella congelata, stabilendosi rispettivamente L. 12 e L. 8 al quintale. Tenendo conto dei prezzi elevati della carne, per proporzionare il dazio al prezzo, sulla carne fresca si è adottato un coefficiente di 0,5; e, per analoghe ragioni, sulla carne congelata il coefficiente è stato portato a uno.

Alle carni cotte si è applicato lo stesso trattamento fatto alle carni fresche; ma non è questa una voce che abbia importanza. Le carni cotte possono solo dar luogo ad un limitatissimo traffico di confine.

Importanti al contrario, per il rilevante commercio cui danno luogo, sono le carni salate, affumicate o in qualunque altro modo preparate. Al dazio di L. 25 proposto dalla Commissione Reale si è ritenuto di dover aggiungere un coefficiente di aumento, nella misura di uno, ad integrazione del dazio, che sembra in verità alquanto basso.

Gli estratti di carne e brodi, i condimenti per brodi e le minestre preparate, sono prodotti la cui fabbricazione è già avviata in Italia, e per ciò conviene tutelarla.

Poichè gli estratti di carne vengono sdoganati senza detrarre il peso del recipiente, il dazio adottato in L. 80, con l'aggiunta del coefficiente d'aumento 0,2, è di natura tale da incoraggiare l'industria nazionale.

Coefficienti scalari, in ordine inverso all'altezza dei dazi-base, sono adottati per i condimenti per brodi e per minestre e per le minestre preparate.

Ciò è stato fatto per stabilire un distacco più marcato fra i dazi dell'una sottovoce e dell'altra, in modo da aumentare il dazio al condimenti e alle minestre contenenti in recipienti più piccoli, che richiedono un più alto costo di produzione.

Categoria III.

Latte e prodotti del caseificio

La produzione del latte è ora da noi meno elevata che nel periodo prebellico, ma tra uno o due anni potrà riacquistare l'antica importanza e dar luogo ad esportazione rilevante dei prodotti del caseificio.

Si sono mantenuti i dazi proposti dalla Commissione Reale, salvo alcune modifiche, come quelle apportate al latte condensato, reso necessario dall'aumento delle tasse interne di fabbricazione.

Sopra alcuni prodotti del caseificio, come i formaggi, si è proposto l'aggiunta di coefficienti piuttosto alti (1,50), tenuto anche conto che paesi produttori di tale derrata applicano ad alcuni nostri prodotti, di notevole importanza per noi, dazi eccessivamente elevati.

Categoria IV.

Prodotti della pesca

I pesci freschi, in quanto servono al diretto consumo, sono esenti da dazio. Anche se si ravvisasse l'opportunità d'imporre un dazio su tali prodotti per difendere la pesca nazionale, si urterebbe contro la difficoltà di stabilire se il pesce, presentato alla Dogana, provenga da pesca nazionale od estera.

I pesci secchi salati o affumicati non possono subire che un dazio di carattere fiscale, in quanto la loro preparazione non si fa generalmente in Italia e trattasi di prodotti di consumo popolare. Solo il salmone affumicato, che è un prodotto di lusso, può sopportare un dazio più elevato. Accettando perciò le proposte della Commissione Reale, si è applicato un coefficiente di 0,5 solo sulle sarde le salacche e salacchini.

I pesci marinati sott'olio o altrimenti preparati costituiscono una industria assai sviluppata in Italia. Specialmente importante è la preparazione del tonno e delle sardine, che si pescano nei mari litoranei.

Si è ritenuto di aggiungere un coefficiente di aumento al dazio sul tonno, tenuto conto dell'eventuale concorrenza di quei paesi che esercitano la medesima industria. Non si è creduto inoltre di poter accettare il dazio base sulle sardine, proposto dalla Commissione Reale, nella misura di L. 35 (se in scatole di mezzo chilogramma), perchè ritenuto inefficace a dar incremento all'industria.

La tariffa doganale sinora vigente recava un dazio generale di L 30, ma sotto tale regime doganale l'industria nazionale, che potrebbe avere grande sviluppo, non ha trovato le condizioni favorevoli per guadagnare il mercato interno e alimentare una larga corrente di esportazione. Gli Stati concorrenti hanno fatto condizioni di favore alla loro industria similare, condizioni che possono trovare un correttivo in una più efficace difesa doganale.

Sopra tutto poi occorre tener conto che, dopo la guerra, parecchi stabilimenti della Venezia Giulia e qualcuno della Dalmazia sono divenuti italiani. Ora il dazio austriaco era nel 1914 di centoventi corone. Per tutelare più efficacemente l'industria italiana e per non far risentire troppo fortemente il distacco tra il trattamento doganale austriaco e quello italiano alle fabbriche della Venezia Giulia, si è giudicato necessario di elevare il dazio proposto dalla Commissione Reale in L. 35, a L. 80 il quintale con l'aggiunta di un coefficiente di 0,5. Sul salmone e gli altri pesci preparati si ritiene sufficiente il dazio proposto dalla Commissione Reale con l'aggiunta di un coefficiente di 0,2. Sui dazi base sopra indicati sono stati calcolati i dazi delle successive sottovoci, nelle quali i dazi stessi vengono commisurati in relazione al peso dei recipienti.

Categoria V.

Coloniali e loro succedanei, zuccheri e prodotti zuccherati

Interessa qui far cenno del trattamento doganale stabilito per lo zucchero. È noto che per l'imminente campagna saccarifera 1921-1922, il prezzo delle bietole è stato elevato a L. 16 a quintale, con un aumento sul prezzo della precedente campagna di L 5 a quintale. Tale aumento di prezzo delle barbabietole importerà per lo zucchero di nuova produzione un aumento del costo di produzione di L. 50 a quintale. Nel determinare quindi l'ammontare della protezione da concedersi allo zucchero nazionale s'è dovuto tener conto dell'aumento sopraindicato, nonchè delle altre cause di minor costo dello zucchero estero in confronto allo zucchero nazionale. Ciò considerato, pur lasciando i dazi base nella misura proposta dalla Commissione Reale e cioè rispettivamente di L. 18 o di L. 12 a seconda che trattisi di zucchero di 1ª o di 2ª classe, s'è ritenuto necessario di aggiungere un coefficiente provvisorio di 1, al solo scopo di tutelare la produzione nazionale per la campagna 1921-1922, restando quindi salva la facoltà di tornare sulla soluzione adottata in relazione alle mutate condizioni della produzione e alla nuova situazione, nella quale il problema si presenterà alla fine del termine predetto. Sulle stesse considerazioni si basa il trattamento doganale stabilito per i melazzi provenienti dall'estero e destinati alla distillazione.

Categoria VI.

Cereali, legumi, tuberi e loro derivati alimentari

Cereali. — L'Italia non produce tutta la quantità di cereali indispensabile per alimentare la sua popolazione. Questo stato di cose è conseguenza di condizioni speciali che sono note. Occorre quindi che i provvedimenti doganali tengano conto dello stato attuale della nostra produzione, se si vogliono difendere i giusti interessi dell'agricoltura.

L'Italia produce da 40 a 51 milioni di quintali di grano, ma ne consuma circa 70 milioni.

L'importazione dei grani duri e teneri fu di quintali 13 a 18 milioni nel periodo prebellico, è stata invece di 19 a 21 milioni negli ultimi 4 anni. Per cui si ha una deficienza, variabile secondo gli anni, che può prevedersi da 15 a 20 milioni di quintali all'infuori di quella di mais, segale, orzo, avena, ecc.

L'agricoltura italiana è in questo momento in condizioni assolutamente eccezionali. La gestione statale del grano, le obbligatorietà delle colture, la requisizione a prezzo prestabilito ecc. hanno dato impulso alla coltivazione cerealifera.

In questo stato di cose appare come suprema necessità per l'Italia il non far restringere eccessivamente la coltura dei cereali, che sono la base della nostra alimentazione ma anzi il far convergere tutte le nostre cure ad intensificarne la coltivazione per aumentare, sin dove è possibile, la produzione unitaria. Perchè tale intento possa conseguirsi occorre che il prezzo dei cereali importati dall'estero non scenda al disotto del costo di produzione dei prodotti similari del nostro Paese e perciò si sono inscritti alla tariffa i dazi preesistenti, i quali saranno applicati, appena cesseranno di aver vigore le disposizioni eccezionali temporaneamente adottate.

Categoria VII.

Ortaggi e frutta

Il nostro Paese produce molte frutta, sopratutto precoci e meridionali e molti ortaggi pur essi precoci. Per tal ragione poco ha da temere dalla concorrenza estera, meno per pochi prodotti speciali.

Si è in generale adottata la tariffa proposta dalla Commissione Reale, nè si sono aggiunti coefficienti. Solo poche modificazioni si sono introdotte, che si accennano brevemente.

Si è portata da 20 a 25 lire il dazio sulla voce 78 (ortaggi secchi) in vista del costo notevole del combustibile necessario all'essicazione. Si è istituito il dazio sulle olive secche (83), prima non esistente, in vista dell'importanza di queste prodotto e della concorrenza estera.

Si è portata da 12 a 20 il dazio sull'uva fresca precoce da tavola, e da 20 a 25 quello sull'uva secca, per incoraggiare maggiormente queste due produzioni che da noi possono intensificarsi notevolmente.

Per le mandorle sgusciate si è disposto un dazio di L. 20, mentre prima erano esenti, in vista dell'importazione notevole di tale prodotto.

Per le olive in salamoia si è elevato il dazio da 20 a 30 lire, per dar agio a questa produzione di intensificarsi in Italia.

Per le frutta e i legumi e gli ortaggi conservati nello spirito, il dazio proposto dalla Commissione Reale in L. 150 è stato elevato a 350, a causa dell'aumentata tassa di fabbricazione interna sullo spirito.

Categoria VIII.

Bevande

Per la birra in fusti (n. 105) si è adottato un aumento di dazio da L. 6 a 15 e per quella in bottiglia da 3 e 6 a L. 8 e 15, trattandosi di un prodotto che non costituisce un consumo di carattere popolare e per tener conto delle insistenti e giuste richieste dei produttori nazionali, soprattutto delle nuove Provincie, i quali invocano una adeguata protezione in vista delle condizioni sfavorevoli, in cui questa industria si svolge da noi.

Vini

L'Italia produce in media 42 milioni di ettolitri di vino, cioè una quantità normalmente superiore al consumo interno; quindi il bisogno di esportarne una porzione, che varia tra 1 e 2 milioni di ettolitri secondo gli anni.

Ciò fa pensare a molti che un dazio in difesa interna del vino non è giustificato. Ma un esame approfondito del problema induce a diversa conclusione.

Anzitutto è da rilevare che tanto la Francia, la quale pure occupa il primo posto fra i paesi produttori di vino e che ne esporta circa due milioni di ettolitri annualmente, quanto la Spagna, che viene terza nella scala dei paesi vinicoli e che esporta molto più dell'Italia e della Francia, hanno adottato elevati dazi di entrata.

Occorre poi considerare che la produzione del vino è saltuaria in modo impressionante da anno in anno, a seconda dell'andamento della stagione. Si è andati infatti da produzioni massime di 61-52-48 milioni di ettolitri a quelle minime di 35,30 e persino di 19 milioni.

Ora si comprende che in questi casi il costo del vino cresce sensibilmente ed il prezzo di vendita sul mercato si eleva. Quando il fenomeno si ripete a brevi intervalli e quando uno scarso raccolto succede a produzioni quasi normali, i prezzi elevati diventano stabili ed allora i prodotti degli altri paesi vinicoli possono invadere il nostro mercato, con danno dei nostri produttori.

Nelle condizioni ordinarie il dazio doganale di L. 20, proposto dalla Commissione Reale, rappresenta quella difesa, che vale a non danneggiare i produttori nazionali negli anni di scarsa produzione mentre resta di nessuna efficacia negli anni di raccolto normale ed abbondante.

Ma in questi ultimi anni anche il dazio di L. 20 sarebbe stato di non efficace difesa della costosa produzione nostra, tanto più che la Spagna, a causa della crisi di abbondanza, vende a prezzi bassi dovunque può, i suoi vini comuni.

Ciò spiega il coefficiente 0,5 adottato.

Sui vini spumanti si è mantenuto il dazio proposto dalla Commissione Reale, ma si è aggiunto il coefficiente 1.

Altrettanto si è fatto per i vini fini in bottiglia ed anche per le acquaviti e i liquori tenuto conto per questi due prodotti anche della maggiore sopratassa di fabbricazione sullo spirito.

Categoria IX.

Sale e tabacchi

—

Il sale, i tabacchi greggi e il sugo di tabacco sono prodotti, la cui importazione è riservata allo Stato e perciò si è mantenuta la esenzione.

Per i tabacchi lavorati, provenienti dall'estero, si è reso necessario un aumento dei dazi proposti dalla Commissione Reale in relazione all'aumentato prezzo degli stessi prodotti nell'interno del Regno.

Categoria X.

Semi e frutti oleosi e loro residui

—

Per la categoria semi e frutti oleosi e loro residui sono state accolte integralmente le proposte della Commissione Reale che corrispondono del resto al regime doganale in vigore.

Categoria XI.

Olî e grassi, animali e vegetali, e cere

—

Non essendovi ragione di modificare i dazi per gli olî animali, sono state parimenti approvate le conclusioni della medesima Commissione Reale, senza aggiungere coefficienti di aumento.

Quanto agli olî vegetali alcune modificazioni ai dazi base sono state necessarie. Confermati i dazi proposti per gli olî di arachide e di colza nella stessa misura, in cui sono stati stabiliti nella tariffa sinora vigente, non si è ritenuto di poter adottare il dazio di lire 24 per l'olio di cotone, che la Commissione Reale aveva proposto nell'intento di fare a tale olio lo stesso trattamento, che godono attualmente gli olî fissi non nominati, fra i quali è da classificare l'olio di cotone per disposizione del repertorio sinora in vigore. Senonchè un fatto nuovo ha indotto il Governo ad elevare il dazio in parola, e cioè la opportunità di conservare il regime preesistente nella Venezia Giulia, ove si effettua la lavorazione dei semi di cotone.

La tariffa austriaca fissava un dazio di corone 40 per l'olio, ed inoltre ammetteva in esenzione i semi relativi. Al contrario, secondo lo schema di tariffa predisposto, i semi pagherebbe o L. 5 al quintale e quindi, dato il basso rendimento di detti semi (circa il 12 0[0), la produzione italiana sarebbe gravata, solo per dazio sulla materia prima, di L. 40. Per poter concedere dunque una piccola difesa alla lavorazione, il dazio sull'olio di cotone è stato determinato in L. 50 senza coefficiente.

Per l'olio di lino crudo la Commissione Reale aveva proposto di confermare il dazio di L. 24 della tariffa sinora vigente e di ridurre a L. 8 quello per olio di lino cotto, per il quale la tariffa finora in vigore stabilisce L. 26. Contro la proposta della Commissione Reale sono state sollevate numerose proteste da parte dei fabbricanti di olio di lino, i quali per esse vedono rotto l'equilibrio stabilito dalla tariffa protetta a tutto danno della loro industria. D'altra parte i fabbricanti di vernici, inchiostri, linoleum, tele incerate e pegamoidate ecc., che consumano olio di lino cotto, domandano che non sia aggravato il trattamento di tale prodotto, che costituisce una delle materie prime delle loro lavorazioni.

Pur tenendo il dovuto conto degli interessi di tali industrie, non si può a meno di riconoscere che il dazio di lire 8, proposto dalla Commissione Reale per gli olii di lino cotto, è basso e perciò inferiore alla misura della protezione attualmente accordata, la quale risulta di lire 12 circa, dovendosi dall'attuale dazio di lire 26 detrarre circa lire 14,25 di dazio sui semi, che con la tariffa nuova sono esentati da dazio, se destinati ad usi industriali. Pertanto, nell'intento di non alterare lo stato di cose attualmente esistente, si è creduto di adottare appunto il dazio di lire 12 per l'olio di lino cotto. Sugli olii di lino crudo, destinati ad uso industriale, si stabilisce anche di percepire un dazio proporzionale a quello dell'olio di lino cotto, e cioè di lire 10, quando siano importati sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilire dal ministro delle finanze.

Sull'olio di oliva viene mantenuto il dazio generale della tariffa sinora vigente, con un coefficiente di aumento di 0,5.

Su tutti gli olii di semi, ad eccezione di quello di lino, viene infine confermata la riduzione del dazio alla misura di L. 6, quando siano destinati ad uso industriale.

In conclusione il concetto informatore, che ha presieduto alla determinazione dei dazi sugli olî vegetali, si impernia sulla distinzione fra olî per uso alimentare e olii per uso industriale, nell'intento di difendere la produzione nazionale dell'olio d'oliva e nello stesso tempo di agevolare le industrie, che impiegano gli olii vegetali riducendo il dazio per gli olii ad uso industriale e stabilendo altresì la esenzione da dazio dei semi destinati alla produzione di olii industriali.

Sui grassi vengono generalmente mantenuti i dazi proposti dalla Commissione Reale con l'aggiunta di coefficienti.

Si è fatta eccezione per il burro di cacao, il cui dazio è stato accresciuto da L. 30 come proposto dalla Commissione Reale, a lire 50, con un coefficiente di 0 1 in seguito ad un esame approfondito della questione.

Categorie XII, XIII, XIV, XV, XVI.

Materie tessili e loro prodotti

—

La sezione delle materie tessili e loro prodotti, compresi le vestimenta, la biancheria e gli altri oggetti cuciti, non offre argomento a speciali rilievi. Generalmente ai dazi proposti dalla Commissione

Reale sono stati aggiunti dei coefficienti bassi. Ciò vale in sì e ial modo per la categoria della canapa lino, juta e del cotone. Si è ritenuto, al contrario, di elevare alquanto i dazi sui filati e sui tessuti di lana, sulla seta artificiale e sui tessuti di seta anche misti.

I dazi-base sulla canapa e sul lino corrispondono presso a poco a quelli della tariffa generale sinora in vigore. Con l'aggiunta dei coefficienti, la tariffa generale risulta pertanto un poco più elevata di quella del 1887.

Senza passare in rassegna tutte le voci contenute in questa categoria, basterà ricordare che la Commissione Reale diminuì sensibilmente i dazi dei titoli più grossi dei filati di lino e di canapa ed accettò, per i numeri superiori a 20,000 metri al chilogramma i dazi della suddetta tariffa generale. Quanto ai tessuti di lino e di canapa, i dazi proposti dalla stessa Commissione Reale corrispondono a quelli generali sinora in vigore, che in parte erano stati convenzionati per il trattato con l'Austria e Ungheria.

In difficili condizioni versa l'industria della juta. Sebbene assai sviluppata in Italia in rapporto ai bisogni del paese, risente ora, più di quanto non risentisse prima della guerra, gli effetti della concorrenza indiana.

In conseguenza del basso costo della juta grezza, della mancanza di spese di trasporto, di provvigioni e di cambi, con mano d'opera a salari assai bassi, l'India, la quale ha una propria industria, costituisce una rivale assai pericolosa.

La Commissione Reale propose dei dazi più elevati di quelli inscritti nella tariffa generale del 1887, sia per i filati, sia conseguentemente per i tessuti di juta.

Gli industriali hanno fatto pervenire l'eco delle loro imperiose esigenze; ma la necessità di tener giusto conto dei legittimi interessi di numerose categorie di consumatori, ha impedito di soddisfare in gran parte le richieste degli industriali. Ai dazi proposti dalla Commissione Reale sono stati tuttavia aggiunti dei coefficienti non elevati.

Nei riguardi dei dazi sul cotone è stato mantenuto il dazio sul cotone sodo in L. 3 al quintale, con carattere di diritto fiscale, sia per non portare innovazioni alla tariffa sinora vigente, sia anche perchè neppure la Commissione Reale si espresse in modo preciso sull'abolizione del dazio stesso.

Il dazio sul cotone sodo grava effettivamente solo sui manufatti consumati in Paese, perchè, per quelli, che vengono esportati, se ne restituisce l'ammontare sotto forma di drawback in misura di L. 4 per i filati e di L. 4,50 per i tessuti.

Le innovazioni più importanti, introdotte dalla Commissione Reale nella categoria del cotone, concernono, oltre che le maggiori discriminazioni delle singole voci, la misura dei dazi stabiliti per i filati e per i manufatti. La nuova scala di dazi per i filati è infatti inferiore alla tariffa sinora in corso, tanto generale, quanto convenzionale, per i titoli, fino al 72, inglesi (60.000 metri per 1/2 chilogrammo); mentre gli aumenti sono sensibili solo per i titoli altissimi, cioè il 96 inglese.

Tutto ciò risponde alle variate condizioni della filatura odierna in confronto di quella di 30 anni or sono. Infatti, mentre l'industria, per quanto riguarda la produzione di titoli grossi e medi, si è ormai consolidata, tanto da poter resistere alla concorrenza straniera; ha bisogno invece di esser un po' tutelata per quanto concerne la produzione dei titoli fini, per i quali la concorrenza estera è tuttora temibile.

Modificazioni analoghe, e per identiche ragioni, sono state apportate alla lista dei dazi sui manufatti.

Non si è ritenuto che esistessero motivi per aumentare tali dazi al disopra dei limiti di maggiorazione adottati.

Per la determinazione dei dazi della categoria della lana, crino e peli, sono stati seguiti eguali criteri, e perciò i coefficienti di maggiorazione si sono tenuti bassi. Solo per le lane pettinate, per i filati e per i tessuti si è ritenuto di dover maggiorare i dazi, anche in vista della effettiva inferiorità della nostra industria in confronto di quella estera.

I coefficienti adottati contengono pertanto vere e proprie quote d'integrazione dei dazi base, in dipendenza di condizioni transitorie. La pettinatura è stata iniziata in Italia durante la guerra e, perciò, pesa sul costo di lavorazione la ingente spesa degli impianti da ammortizzare; e la filatura e la tessitura meritano di essere ancora sorrette nel loro consolidamento assai promettente, specie per quanto concerne la produzione di titoli di filati e di pettinati leggeri.

In una situazione alquanto diversa è l'industria della seta. Dall'esame delle condizioni, in cui l'industria attualmente si svolge, il Governo è stato indotto a ritenere che i dazi proposti dalla Commissione Reale siano in realtà un po' bassi, in relazione alle condizioni di concorrenza mondiale.

Nel Giappone la produzione di tessuti serici si è trasformata durante la guerra in grande industria e gode di una mano d'opera ancora a buon mercato. Oltre ai caratteristici tessuti (pongées e habutai, ecc.) che non si fabbricano in Italia, si producono ormai in Giappone anche stoffe di caratteristica produzione europea, che vengono poi esportate sui mercati europei, in concorrenza ai nostri prodotti.

Nell'intento di lasciar sviluppare la tessitura della seta in quella misura, che è conveniente ad un Paese che è largo produttore di bozzoli e di filati, e di compensare la inferiorità italiana di fronte all'estero (inferiorità che si ha ragione di ritenere soltanto transitoria e in parte dovuta alla situazione dei cambi, come è rispetto alla Germania), si è ritenuto di elevare, alquanto, i dazi minimi della Commissione Reale, in modo da ottenere un margine di integrazione temporanea dei dazi-base. E pertanto su tutti i tessuti serici è stato proposto un coefficiente uno.

Anche è stato elevato il dazio base per la seta artificiale. Questa industria, sorta in Italia or sono 15 anni, ha ora una capacità produttiva di 10.000 chili di seta viscosa al giorno; ma con i nuovi impianti, in corso di allestimento, ed in progetto, questa produzione potrebbe essere duplicata. È però da tener presente che in altri paesi, e soprattutto negli Stati Uniti d'America, in Inghilterra, in Belgio e in Francia, questa industria ha raggiunto uno sviluppo anche superiore a quello raggiunto in Italia.

Contro la realizzazione dei propositi e delle speranze degli industriali italiani, sta, però, la protezione doganale già adottata o in via di applicazione nei diversi paesi produttori di seta artificiale. Gli Stati Uniti applicano un dazio del 35 0/0 *ad valorem*, il che ha permesso all'industria americana di raggiungere già circa il 40 0/0 della produzione mondiale; la Francia, che aveva un dazio di fr. 5 per chilogrammo, l'ha portato recentemente a 2,600 franchi ogni 100 chilogrammi.

L'Italia, che è produttrice, e, al tempo istesso, forte consumatrice della nuova fibra, non può seguire questi esempi di eccessivo protezionismo.

La Commissione Reale aveva proposto un dazio di L. 1 al chilogrammo. Accogliendo parzialmente le richieste delle fabbriche di seta artificiale, tale dazio, con un coefficiente di 0,5, è stato portato a L. 1.50 al chilogrammo.

Sugli oggetti cuciti di lino, canapa, juta, di cotone, di lana e seta si sono parimenti aggiunti dei coefficienti ai dazi base.

Categorie: XVII - XVIII - XIX - XX - XXI - XXII - XXIII XXIV - XXV - XXVI.

Minerali metallici, metalli comuni, prodotti delle industrie metallurgiche e meccaniche, strumenti e veicoli

La controversia, se possa convenire al nostro Paese di abbandonare la produzione della ghisa per mantenere semplicemente quella del ferro e dell'acciaio, è stata dibattuta alcuni mesi or sono alla Camera dei deputati. Il risultato della discussione fu concretata in un ordine del giorno, con cui si invitava il Governo a presentare

un disegno di legge per la nomina di una Commissione, che studiasse il vasto e complesso problema.

È stato rilevato che l'industria della ghisa e l'industria siderurgica, in generale, risentono più di ogni altra del fenomeno dell'aumento del costo di produzione, e in Italia più ancora che altrove. Infatti uno dei coefficienti, che maggiormente influisce sul costo di produzione dei prodotti siderurgici, è il prezzo del carbone fossile, il quale entra per circa due terzi nel costo totale, ed oggi il prezzo di questo combustibile si mantiene ancora ad un limite assai elevato per l'Italia, mentre gli altri grandi paesi industriali possono ottenerlo a prezzi notevolmente inferiori.

Nei tempi normali la lieve differenza di prezzo fra il carbone estero e quello all'interno in Italia (differenza aggirantesi intorno ai 10 scellini per tonnellata), trovava compenso nella difesa doganale. Attualmente, invece, e fino a quando perdurerà l'eccezionale elevatezza dei cambi e del prezzo del carbone, si è creata e permane una sproporzione grave e profonda nelle condizioni di fabbricazione in Italia dei prodotti siderurgici; sproporzione che è ancora più grande nei riguardi della Germania e della Cecoslovacchia, a cagione della svalutazione della moneta. In confronto alla Francia poi è da osservare che questa è venuta a trovarsi in condizione privilegiata per il rifornimento del minerale di ferro, dopo avvenuta l'annessione della Lorena e per il rifornimento del carbone, che in buona parte ottiene dalla Germania in conto riparazioni. Per di più la Francia, che possiede un notevole stock di rottami, ne ha vietata la esportazione e, per le eccezionali deroghe consentite, ha imposto un dazio di uscita del 20 0|0 *ad valorem*.

In presenza di tali condizioni, la produzione della ghisa in Italia costituisce un problema di difficile soluzione.

La ghisa prodotta in Italia è costituita quasi esclusivamente da ghisa da affinazione al coke, il resto è dato dalla ghisa al carbone vegetale e dalla così detta ghisa sintetica ottenuta al forno elettrico da scaglie e torniture di ghisa di ferro e di acciaio. Mentre la produzione della ghisa sintetica ha potuto svilupparsi durante la guerra per le circostanze del momento, in quanto utilizzava i residui della lavorazione dei proiettili per la rifusione, la ghisa al carbone vegetale, pur costituendo una pregiatissima specialità delle nostre valli prealpine bergamasche e bresciane, non rappresenta che una piccolissima parte della nostra produzione.

La questione pertanto è: se la fabbricazione della ghisa al coke debba esser conservata o meno in Italia. Dopo aver attentamente esaminata l'importante questione si è dovuto riconoscere che l'abbandono della produzione della ghisa costituirebbe un danno rilevante.

Posto infatti il quesito nei termini predetti, apparirebbe subito estensibile a tutta l'industria del ferro, perchè l'elemento, che accresce straordinariamente il costo della ghisa, è il carbone, e questo elemento, se è decisivo per l'elaborazione del minerale all'alto forno, che dà appunto la ghisa, è ancora prevalente, sebbene in ordine decrescente, per l'altra operazione siderurgica, da cui si ricava nei forni Martin, mediante rottami e ghisa, il ferro omogeneo od acciaio dolce, e successivamente per le fabbricazioni metallurgiche e meccaniche.

La quantità di carbone necessaria alla produzione della ghisa oscillò negli ultimi anni intorno alle 600.000 tonnellate. Nel 1913 si calcolò ne fossero state consumate 650.000. Non è ad ogni modo la produzione della ghisa, che assorbe la maggior parte dei due milioni di carbone necessari, normalmente, all'industria del ferro.

D'altronde, quando anche si volesse riconoscere consigliabile, in linea economica, l'abbandono della produzione della ghisa in Italia, non così evidente ne risulterebbe la pratica opportunità, considerata la situazione dei mercati internazionali e quella che verrebbe a crearsi l'indomani della distruzione della nostra siderurgia. E' evidente che l'acquisto della ghisa all'estero incontrerebbe gravi difficoltà, perchè i produttori di tale materia prima preferirebbero di vendere prodotti semilavorati o finiti addirittura, anzichè greggi in secondo luogo, qualora non esistesse più all'interno un'industria siderurgica, sarebbe molto difficile, anzi impossibile, farla sorgere in momenti di improvviso bisogno.

Il problema non presenta dunque in realtà un aspetto esclusivamente economico, ma ha carattere prevalentemente politico, che esorbita dalla competenza tecnica. Per queste ragioni il Governo, pur avendo adottato un dazio, a tutela della produzione della ghisa, nella misura strettamente necessaria, riconosce l'opportunità che il problema sia ripreso in esame dalla Camera per la valutazione degli elementi politici, che esso contiene, forse in prevalenza sugli elementi tecnici, e per decidere definitivamente se la conservazione della produzione della ghisa in Italia debba farsi dipendere dal dazio ovvero da altri provvedimenti che saranno ritenuti più opportuni.

Perciò il dazio sulla ghisa, stabilito in L. 1,25 al quintale con un coefficiente di maggiorazione di 2,5, il che equivale a L. 4,37 oro, costituisce una soluzione transitoria del grave problema.

Il dazio sulla ghisa è strettamente connesso con tutte le successive lavorazioni della siderurgia e della meccanica, ed è quindi di capitale importanza.

La determinazione del coefficiente di 2,5 trova la sua principale ragione d'essere nel prezzo del carbone che, di fronte all'estero, si mantiene ancora assai elevato. Il prezzo del carbone esercita una influenza sfavorevole sugli stati di lavorazione o trasformazione successive, ma in grado assai minore che nella fabbricazione della ghisa.

Mentre un quintale di ghisa consuma circa 140 kg. di carbon fossile, la produzione di un quintale di lingotto ne assorbe invece circa 30 kg. È per ciò che i dazi, per la ghisa e per il ferro in masselli, e l'acciaio in lingotti, non sono nella tariffa attuale in quello stesso rapporto in cui erano nella tariffa proposta dalla Commissione Reale. Questa stabiliva un dazio di L. 1,25 sulla ghisa e uno di L. 3 per il ferro in masselli e l'acciaio in lingotti.

Ora invece i dazi rispettivi si traducono nelle cifre di L. 4,37 e 5,40 rispettivamente. Inoltre, si è studiatamente tenuto basso il dazio per il ferro e l'acciaio greggi in lingotti, e ciò per non ostacolarne la importazione dall'estero.

Le acciaierie italiane hanno notevolmente accresciuto gli impianti nell'ultimo quinquennio, onde la produzione basterebbe al consumo, normalmente. L'importazione, che già negli ultimi anni innanzi la guerra, si era ridotta a cifre relativamente esigue (7.300 tonn. nel 1913) potrebbe anche ora essere limitata a lingotti di speciali dimensioni e qualità, che non v'è convenienza a produrre in Paese, perchè il consumo ne è assai ristretto. Senonchè la situazione del momento porta a diverse conclusioni. L'alto costo del carbone fossile e delle altre materie prime e la difficoltà di trasporto hanno indotto le acciaierie italiane a limitare la produzione del lingotto, concentrando la loro attività nel lavoro di trasformazione al laminatoio e alla fucina, per il quale è richiesto minor consumo di carbon fossile per effetto dell'utilizzazione della forza motrice elettrica.

Per queste considerazioni si è ritenuto di dover limitare a 0,8 il coefficiente di maggiorazione dei dazi proposti per il ferro e l'acciaio greggi.

La Commissione Reale distingueva gli acciai in due specie, al carbonio e speciali. I primi venivano suddivisi ancora in acciai al carbonio comuni, semifini e fini, gli altri in acciaio al nichelio e non nominati. La discriminazione, come si è già osservato, risponde, a pieno, alle esigenze della tecnica, ma produce un forte aumento di lavoro ai laboratori delle gabelle, i quali sono chiamati a dar parere se un acciaio sia al carbonio o sia speciale, e ancora se un acciaio al carbonio debba classificarsi tra i comuni, tra i semifini e fini, essendo ciò indispensabile, per evitare frodi nell'applicazione dei dazi.

Perciò si è creduto di togliere ogni discriminazione di troppa lunga e difficile indagine, e si è limitata la distinzione degli acciai

quelli comuni e speciali, la cui classificazione, nelle operazioni doganali, presenta un notevole risparmio di lavoro e quindi di personale, in confronto alla classificazione anteriore.

Agli acciai speciali è stato mantenuto il dazio di L. 6 proposto alla Commissione Reale con l'aggiunta di un coefficiente di 1, che addoppia il dazio medesimo.

Alle leghe ferro-metalliche allo stato greggio è stato attribuito un coefficiente, che sale normalmente a uno, perchè si è considerato che, essendo avviata in Italia la produzione di molte leghe, di quelle specialmente di maggior consumo (ferro silicio, ferro manganese, ferro silicio manganese) l'industria merita ogni incoraggiamento. Essa si fonda sull'impiego dell'energia idro-elettrica e in parte utilizza minerale nazionale. Ma per quanto prodotte al forno elettrico, le leghe ferro metalliche, anch'esse, esigono un notevole consumo di carbon fossile, impiegato come riducente.

I ferri e acciai laminati, battuti e tirati in fili, hanno avuto uno stesso trattamento, salvo gli adattamenti necessari. In questa parte della produzione siderurgica si è sempre avvertita una forte concorrenza estera; ma l'applicazione di un coefficiente alto di maggiorazione avrebbe una sfavorevole ripercussione sui consumi della meccanica e più specialmente delle costruzioni edilizie, dell'agricoltura, ecc.

E pertanto il coefficiente è stato limitato, in linea normale, a 0.8, scendendo, in taluni casi, anche al di sotto.

Anche qui sono state introdotte notevoli modificazioni alle discriminazioni proposte dalla Commissione Reale, in particolare per i nastri di ferro e di acciaio (ferri piatti che hanno uno spessore non superiore a mm. 4 1[2), la cui produzione ha assunto negli ultimi tempi un largo sviluppo per il continuo aumento del consumo. La tariffa sinora vigente non ha una voce propria per tale prodotto; la Commissione Reale introducendo tale voce, per le accennate esigenze tecniche, l'aveva descriminata per qualità di acciai (in altri termini, secondo la resistenza per centimetro quadrato di sezione) e per spessori, che sono le due caratteristiche essenziali del costo di fabbricazione e quindi del valore commerciale dei nastri.

Ma tale discriminazione, per considerazioni analoghe a quelle fatte a proposito della discriminazione degli acciai, è stata tolta, lasciando solo il criterio della grossezza, di più agevole applicazione nelle operazioni di sdoganamento.

Anche i fili di ferro o di acciaio sono discriminati a seconda della resistenza, che presentano per centimetro quadrato di sezione; ma qui non sono state introdotte innovazioni, considerandosi che l'esame di tale criterio non riesce difficile nei fili e che, in sostanza, è proprio il grado di resistenza che ha in essi importanza decisiva.

Il coefficiente per i tubi di ferro o di acciaio parte da una base di 0 8, su quelli di più facile fabbricazione e che hanno quindi un dazio-base più basso, per scendere, gradualmente, fino a 0 4 e anche a 0.2, quando siano applicati a dazi di per sè stessi elevati. Tale criterio di commisurare il coefficiente alla misura del dazio, sembra giustificato dal fatto che un medesimo coefficiente avrebbe mantenuto bensì il rapporto tra i dazi, ma li avrebbe elevati in misura non rispondente alle reali esigenze del momento.

Il coefficiente, aggiunto ai dazi, è in relazione a quello messo sulle lamiere, da cui procede la lavorazione dei tubi, ed è, in ogni caso, adeguato al consumo di carbone, che tutte le specie di tubi richiedono nei ripetuti riscaldi e nei molti e successivi stadii della lavorazione.

Per i tubi di ghisa è stato proposto un coefficiente di 0.5 per il maggior costo della loro produzione in Italia in confronto all'estero, maggior costo rappresentato dal carbone per rifondere la ghisa in pani importata dall'estero.

I materiali per ferrovie e tranvie, rotaie, traversine, ecc. sono stati protetti in misura più elevata degli altri lavori fino ad ora esaminati per spiegabili esigenze nazionali. Il coefficiente adottato è di uno.

Considerazioni analoghe a quelle esposte per i tubi di ghisa valgono anche per i getti di ghisa non malleabile, ai quali però il coefficiente base applicato è un pò più alto, e cioè 0.8, analogamente a quanto è stabilito per i getti di ghisa malleabile, che esigono un grande consumo di combustibile e particolari cure di fabbricazione.

Gli acciai in getti e in pezzi fucinati sono una lavorazione, in cui si utilizza appena il 45 0[0 dell'acciaio di colata, il resto si perde in sbavature rifiuti cascami. Inoltre è notevole il consumo di carbone, che può valutarsi al 45 0[0 del peso del getto dopo la colata dell'acciaio nelle forme. Vivissima è anche la concorrenza estera. Ciò spiega il coefficiente attribuito ai dazi sui getti e sui fucinati nella misura di 0.8 in via normale.

Criteri del tutto analoghi sono stati tenuti presenti nella determinazione dei coefficienti su gli altri articoli compresi in questa medesima categoria.

Quanto agli altri metalli comuni e loro leghe e ai lavori diversi di metalli comuni, i coefficienti, ordinariamento bassi, ma estremamente variabili in relazione alla grande varietà di prodotti integrano i dazi base proposti dalla Commissione Reale.

***

I dazi compensatori per la meccanica furono calcolati dalla Commissione Reale sulla base di L. 31.41 al quintale, che rappresentava, a quel tempo, la differenza media di costo tra le macchine importate dall'estero e quelle prodotte in Paese. Senonchè il diverso valore della moneta nei vari Stati e la scarsa disponibilità di materie prime hanno rotto l'equilibrio, che, prima, col sussidio dei dazi doganali, in misura ritenuta adeguata, erasi stabilito tra i vari paesi produttori di macchinario. L'industria meccanica italiana è ora in condizioni di dover acquistare le materie prime da paesi a cambio elevato e di dover sostenere la concorrenza, per i prodotti finiti, dei paesi a valuta deprezzata, che, per giunta, hanno all'interno le materie necessarie alla produzione delle macchine, come è il caso della Germania, della Czeco-Slovacchia e dell'Austria.

La protezione accordata alla meccanica dalla Commissione Reale è dunque, nel momento presente, del tutto inadeguata, quantunque i dazi proposti dalla Commissione stessa possano considerarsi, con riferimento al tempo in cui compì i suoi lavori, non strettamente minimi.

D'altra parte la crisi che attraversa l'industria meccanica per ragioni di ordine generale, comuni alle altre industrie, e per ragioni sue particolari, non può dar solido fondamento ad una valutazione di dazi.

Occorre per ciò considerare che le condizioni di assoluta inferiorità odierna della meccanica italiana, di fronte alla similare estera, dovranno trovare tra breve un miglioramento in una più stabile sistemazione interna e dell'economia generale del Paese. Frattanto un coefficiente abbastanza elevato, che colmi almeno in parte le differenze dei costi, e sia stimolo al tempo istesso per una completa trasformazione tecnica e commerciale, è necessario per non fare all'industria una situazione insostenibile.

I coefficienti adottati vanno da un massimo di 1,5 a un minimo normale di 0,5. I coefficienti minori sono stati applicati ai dazi che concernono prodotti necessari all'agricoltura (macchine agrarie, sgrematrici, torchi o frantoi), e utensili e strumenti agricoli.

I coefficienti più alti (1,5) sono applicati alle macchine utensili, parti metalliche di accumulatori elettrici, ed alle parti staccate di macchine. Il criterio prevalso è che non debba favorirsi la importazione di parti staccate di macchine, per evitare che in Italia si compiano le sole operazioni di montaggio o le altre accessorie e i dazi non adempiano alla funzione, per cui sono imposti, cioè la creazione di una grande industria meccanica, che nel paese trova condizioni favorevoli per svilupparsi largamente.

Le altre macchine ed apparecchi non offrono argomento a particolari rilievi. I coefficienti per essi variano da 0,8 a 1.

Coefficienti abbastanza elevati sono stati adottati anche per gli strumenti scientifici e di precisione e per gli orologi, sempre nello intento di integrare i dazi-base. Ma l'alto prezzo di questi prodotti può sopportare un dazio anche elevato.

Le armi e munizioni, che possono e debbono esser fabbricate in Paese, è sembrato conveniente di mantenerle al riparo dalla concorrenza estera.

I veicoli infine, tra cui le automobili e loro parti, le vetture ferroviarie e tramviarie, meritano ogni considerazione.

Per le automobili si sono lasciati i dazi già stabiliti dal Governo con decreto-legge recente senza aggiunta di coefficienti, ritenendosi che i dazi stessi possano avere efficacia di stimolare intese per accordi tra i produttori italiani e stranieri, diretti a ridurli a più basso livello.

Quanto al materiale ferroviario e tramviario, il Governo ha dovuto tener conto del fatto che tali produzioni sono assai sviluppate in Paese.

Categoria XXVII.

Pietre, terre e minerali non metallici

—

Per quanto riguarda le merci contenute nella suddetta categoria giova osservare che per parecchie voci si è ritenuto opportuno confermare il principio dell'esenzione da dazio, trattandosi di materiali, di cui largamente dispone il nostro Paese. Alcuni inoltre sono suscettibili di ulteriori lavorazioni e adattamenti e costituiscono pertanto materie prime. I dazi fissati per altre voci sono lievi e mirano per lo più ad assicurare una modesta protezione, affinchè certe lavorazioni siano possibili in Italia.

Si è ritenuto infine opportuno stabilire speciali coefficienti di aumento su dazi proposti dalla Commissione Reale per certi prodotti, in quanto che i costi di produzione risultano dal 1913-914 fortemente cresciuti, e già una notevole fabbricazione nazionale si è affermata nel Regno. A tale scopo rispondono i coefficienti stabiliti sia per i lavori di smeriglio di corindone e di carborundum, sia per i carboni e le grafiti per l'elettrotecnica.

Si tratta infatti, specialmente in quest'ultimo caso, di produzioni del tutto recenti e che si trovano di fronte alla concorrenza straniera in una situazione di sicuro sfavore. Un coefficiente di uno è stato pure stabilito per i vasi e i soprammobili in marmo in considerazione del carattere suntuario di essi, ed un altro di 0,5 per coti di pietra naturale, per facilitare lo sviluppo di una fabbricazione che in Italia ha motivi di prospero successo.

Circa lo zolfo il Governo ha esaminato se dovesse imporsi un dazio o lasciare l'esenzione che la Commissione Reale ha proposto. L'industria dello zolfo attraversa, nel periodo attuale, una grave crisi di cui sono note le cause.

Mentre è da osservare che un dazio sullo zolfo creerebbe il precedente di una protezione sui prodotti dell'industria mineraria, fino ad ora esenti a diritti di confine, d'altra parte non si può fare a meno di riconoscere che, se non vigesse il divieto di importazione, lo zolfo americano avrebbe fatto già la sua apparizione nella stessa Sicilia.

Infine poichè la nostra politica si è fin qui palesata favorevole all'abolizione dei divieti di importazione, deve esser preveduta la eventualità che anche questo divieto d'importazione cada e che l'industria di produzione dello zolfo grezzo debba esser tutelata con altri provvedimenti.

Tuttavia, riconoscendo che la questione dello zolfo è connessa con elementi politici non trascurabili e non è ancora matura per una soluzione in un senso o nell'altro il Governo ha creduto non dover per ora alterare lo *statu quo*, e, perciò ha deliberato di mantenere l'attuale divieto d'importazione e l'esenzione dal dazio.

Categoria XXVIII.

Laterizi e materiale cementizio

—

Tale categoria comprende i laterizi, i materiali refrattari e i cementi.

Per i laterizi si è creduto opportuno stabilire un leggero coefficiente di aumento per due sole voci, lasciando invariati i dazi proposti dalla Commissione Reale per le altre. Si tratta infatti di una produzione che ha raggiunto in Italia una grande diffusione ed una base solida nelle ottime argille, di cui dispone, nonchè nei perfezionamenti tecnici largamente applicati.

La fabbricazione dei materiali refrattari invece si svolge con costi di produzione assai elevati e superiori a quelli esteri, e ciò sia per la necessità di importare certe materie prime, sia per il largo impiego di carbone fossile, che richiede la cottura. Di qui l'opportunità di fissare un coefficiente di aumenti, stabilito nella misura di 0,5. In tal modo questa industria, che in qualche stabilimento è già attrezzata modernamente, potrà consolidarsi ed eliminare quelle deficienze, che in alcuni dei suoi prodotti ancora esistono.

Anche nella produzione dei cementi, che in certe regioni d'Italia ha sicure basi di sviluppo, è stato rilevato, come causa d'inferiorità rispetto alla merce straniera, l'elevato costo del combustibile. Inoltre la concorrenza di prodotti a valuta deprezzata si è fatta particolarmente vivace nell'Italia centrale verso il litorale Adriatico, e nella meridionale da parte delle fabbriche jugoslave. Tenendo presenti queste difficoltà, si è ritenuto opportuno accrescere leggermente con un coefficiente di 0.4 - 0.5 i dazi proposti dalla Commissione Reale dazi fissati quando il prezzo del cemento era assai più basso. L'aumento indicato non può pregiudicare i nostri rifornimenti di tale materiale edilizio che, se è richiesto in misura maggiore nelle costruzioni a cemento armato, entra in piccola quantità nelle costruzioni a mattoni o a pietra, e solo per formazione di platee, fondamenta, stucchi, ecc.

D'altra parte le fabbriche italiane di cemento, situate lungo l'Adriatico e in Sicilia, debbono ritirare la marna da Spalato (ove si produce in misura ingente e a condizioni molto favorevoli), dietro pagamento di una tassa di esportazione a cui si aggiunge anche una tassa sugli affari nella misura complessiva di circa L. 7,50 a tonnellata.

Categoria XXIX.

Prodotti delle industrie ceramiche

—

L'industria ceramica in Italia si svolge in condizioni generalmente sfavorevoli: eccettuati alcuni rami di essa (produzione di terraglie) per i quali la materia prima trovasi in massima parte all'interno, la nostra industria è tributaria dell'estero per il caolino, il carbone fossile ed anche in parte per i colori. Mentre essa importa in grande quantità tali materie prime (eccettuati i colori) da Stati a valuta apprezzata, è minacciata dalla concorrenza della produzione di paesi a moneta deprezzata. Tale stato di fatto ha resa più difficile la situazione dell'industria ceramica, già grave quando la Commissione Reale iniziò i suoi lavori. Di qui l'opportunità di fissare coefficienti di aumenti sui dazi stabiliti da essa, aumenti che non costituiscono dazi proibitivi, ma mirano ad assicurare un minimo di protezione ad un'industria, che è diffusa in Italia ed impiega numerosi operai. La concorrenza straniera permarrà sempre ed eserciterà una funzione non solo di calmiere, ma altresì stimolatrice di perfezionamenti tecnici.

I coefficienti di aumento oscillano fra 0,5 e 1. Solo per le porcellane si è ritenuto necessario fissarli ad 1,5, poichè esse richiedono più largamente impiego di materie prime estere e di carbone ad alto grado di calorie. I coefficienti, determinati per le altre voci, sono maggiori o minori a seconda che alla loro fabbricazione occorrano quantitativi maggiori o minori di combustibile e richie-

dano l'uso di materie prime importate, ovvero prodotte all'interno a maggior costo che all'estero.

Categoria XXX.

Vetri e cristalli

Le condizioni, che sono state rilevate per l'industria ceramica, si riscontrano pure, ed anzi in misura maggiore, nell'industria vetraria. Tutti gli elementi del costo hanno subito un aumento molto forte, e alla concorrenza dei paesi a valuta deprezzata si unisce quella dei paesi a moneta apprezzata, i quali cercano di smaltire la loro attuale sovraproduzione in qualunque mercato e probabilmente a prezzi inferiori ai loro costi.

La materia prima manca al nostro Paese (esistono sabbie silicee di qualità utile solo per alcune fabbricazioni di tipo rozzo), il combustibile fossile non può essere sempre sostituito da legna o da ligniti, macchine e materiali refrattari debbono spesso essere acquistati all'estero. La situazione, difficilissima già nel 1913, è andata progressivamente peggiorando, e si prevede la possibile chiusura di alcuni stabilimenti, che impiegano una mano d'opera molto numerosa.

In considerazione di tali condizioni notevolmente diverse da quelle di alcuni anni addietro, si è ritenuto necessario fissare coefficienti di aumenti dei dazi proposti dalla Commissione Reale nella misura di 1-1,2, a seconda dei costi maggiori o minori del prodotto e quindi della maggiore o minore differenza rispetto ai costi stranieri.

Categoria XXXI.

Amianto, grafite e mica

Amianto.

La produzione in Italia dell'amianto avviene in piccole quantità da 175 tonn. nel 1913 è scesa a 60 nel 1918, risalendo a 98 tonnellate nel 1919. L'amianto si scava principalmente in Russia e nel Canadà. L'importazione da q.li 47 493 nel 1913 è scesa a q li 36.496 nel 1919 per un valore di L. 16.788.160, e a q.li 32.684 nel 1920 per un valore di L. 18.254.040. Le importazioni provengono ora principalmente dal Canada e da Cipro. L'amianto viene impiegato nella fabbricazione di tessuti, di materiali isolanti, ed insieme al cemento costituisce materiale da copertura chiamato « eternit ».

In considerazione che la nostra industria si trova a lottare con quella estera, difesa da alti dazi, e che i prezzi attuali sono circa quadruplicati in confronto a quelli dell'anteguerra, si è ritenuto necessario di stabilire un coefficiente di maggiorazioni di 0,5 ai dazi proposti dalla Commissione Reale, e di adottare una classificazione più rispondente alle caratteristiche della produzione.

Grafite.

La produzione in Italia della grafite si è aggirata sulle 12,000 tonnellate nel 1913 e nel 1917-918. È scesa negli anni dal 1914 al 1916, e attualmente si aggira intorno alle 9000 tonnellate. Comunque il movimento commerciale indica sempre un'eccedenza notevole dell'esportazione in confronto dell'importazione.

Mentre si esporta grafite, s'importano notevoli quantità di lavori di grafite: si tratta di crogiuoli che per lo più provengono dall'Inghilterra e in minor misura dalla Francia. Si è ritenuto di mantenere l'esenzione per la grafite, e di aumentare con un coefficiente 0.5 il dazio proposto dalla Commissione Reale, per i lavori di grafite: tenuto conto dell'aumento dei prezzi. Infatti il dazio della tariffa (350) sinora in vigore, nella misura di L. 7 a quintale, rappresentava una protezione del 9.78 0|0 sul valore medio 1909-913.

Invece il dazio proposto dalla Commissione Reale avrebbe rappresentato una protezione del 5 0|0 sul valore del 1919 (L. 240), è pertanto è sembrata giusta l'aggiunta di un coefficiente, tanto più che i lavori di grafite importati implicano una cottura (impiego di carbone).

Mica.

La tariffa del 1887 sinora in vigore non aveva una voce a sè per la mica, voce che opportunamente venne aggiunta dalla Commissione Reale, stabilendo l'esenzione per la mica in massa, in polvere o in scagliette ed in lamine greggie o semplicemente rifilate, e fissando per le altre voci dazi appropriati. Tali dazi si è ritenuto di aumentare con lievi coefficienti di 0,3 a 0,5 tenuto conto dell'aumento di valore delle lamine di mica.

Categoria XXXII.

Legni e sughero

Legno.

La produzione dei boschi italiani è del tutto insufficiente ai bisogni del Paese, nè questa deficienza è diminuita in modo apprezzabile con l'annessione delle due Venezie.

L'importazione del legno, che è l'indice di tale stato di cose, era in media (1903-1913) di ql. 1.673.000 pel legno rozzo, di quintali 12 milioni per quello segato. Negli ultimi anni è stata rispettivamente

pel 1919 di ql. 191.950 e ql. 2.488.000

pel 1920 di ql. 403.800 e ql. 4.536.000

Ma sarebbe stata notevolmente maggiore se le condizioni politiche ed economiche dei vari stati, dopo usciti dalla guerra, fossero stato un po' più regolari, e sopratutto se i trasporti avessero funzionato meglio.

Il bisogno d'importare, in avvenire legno da opera andrà crescendo e non attenuandosi

Se consideriamo in modo più particolare le produzioni diverse coi nostri boschi, rilevasi che abbiamo una discreta eccedenza di legno di castagno, di cerro e di faggio, lo che consente di esportarne una parte modesta sotto forma di pali, di doghe per fusti da trasporto di raggi e corone per ruote di carri, di stanghe, di remi ecc.

L'Italia pel resto è tributaria, ed in larga misura, dell'estero, di legno di conifere specialmente (66 0|0 del legno grezzo e 80 0|0 di quello segato che s'importò nel 1913). Prima lo ritirava dalle provincie dell'Austria e dell'Ungheria (Carniola, Carinzia, Croazia, Slavonia, Stiria, Bosnia). In seguito dovranno queste stesse provincie, passate in buona parte alla Jugoslavia, rifornirci insieme ad altri stati (Cecoslovacchia - Romania - Stati baltici e forse Russia) di quanto a noi occorre in legno comune da costruzione.

Riconosciuta la necessità per l'Italia di dover acquistare all'estero gran parte del legno necessario ai suoi bisogni, si spiega la proposta della Commissione Reale di non adottare dazi doganali elevati, che avrebbero carattere fiscale e non economico.

In vista del crescente bisogno di legno che ha il Paese per le nuove costruzioni già così care, e pel prezzo da esso raggiunto, il quale è ora da 4 a 5 volte maggiore di quello dell'anteguerra si è quindi accettato di mantenere l'esenzione del legno rozzo e di stabilire un dazio di L. 3 per tonnellata sul segato, così come aveva proposto la Commissione Reale.

Non si è creduto di elevare i dazi proposti dalla Commissione Reale anche per quanto riguarda i mobili di legno curvo, i mobili di legno imbottiti, le liste di legno per cornici, ecc.; solo si è giudicato opportuno aggiungere ai dazi proposti, e ritenuti sufficienti a proteggere la industria nazionale, dei coefficienti variabili tra 0,3 e 0,5.

Sughero

È da tener presente che l'Italia esporta sughero grezzo in quantità maggiore di quella che importa; invece importa sughero in quadrelli e lavorato più di quanto ne esporti.

L'Italia potrebbe o dovrebbe estendere ed intensificare la coltura del sughero, soprattutto in Sardegna e Sicilia, tanto più che questa pianta dà un reddito notevole, che potrebbe crescere sensibilmente col miglioramento della qualità.

È necessario pure difendere la nostra produzione attuale dalla concorrenza estera con un congruo dazio sulla materia grezza. Il Governo ha adottato quello della Commissione Reale, ed ha mantenuto pure i dazi sui quadrelli, sui turaccioli, sui fogli, ecc., con un coefficiente di 0,3, per conciliare le opposte richieste dei produttori di sughero e degli industriali che lavorano il sughero.

Per gli agglomerati (625 *a-b*) ha adottato il coefficiente 0,5, per dare agio all'industria nazionale di affermarsi maggiormente nella preparazione degli agglomerati e degli altri prodotti esistenti, per i quali si utilizzano i residui della lavorazione del sughero o il sughero di scarto.

Categoria XXXIII.

Paglia ed altre materie d'intreccio

—

L'industria dei mobili di giunco o di vimini è in Italia in via di sviluppo e merita perciò di essere protetta. Essa già alimenta una discreta corrente di esportazione che potrà crescere notevolmente. Si ebbero infatti per i lavori da panieraio e stoiaio le seguenti cifre:

	Importazione	Esportazione
Anno 1919	quintali 560	Quintali 2,851
»	» 1883	» 6,110

Si è mantenuta la tariffa proposta dalla Commissione Reale, che stabilisce la esenzione per le materie prime greggie ed un dazio sui vimini spaccati (di L. 8) e trafilati o tinti (di L. 16 a q.le), senza coefficienti, mentre i fabbricanti di mobili avrebbero voluto che queste due categorie fossero esenti.

Sui mobili di giunchi o vimini (628-629) e sui lavori diversi si è posto un coefficiente 0,3.

Categoria XXXIV.

Materie da intaglio e da intarsio

—

Per tale categoria si sono lasciati i dazi base proposti dalla Commissione Reale, aggiungendo solo dei coefficienti di 0,5 in relazione all'aumento di valore dei prodotti. Si è completata inoltre la classificazione proposta, aggiungendo voci e discriminazione per l'ambroina, la celluloide, cellophane, galalite, bachelite e simili.

Categorie: XXXV - XXXVI - XXXVII - XXXVIII
XXXIX - XL - XLI.

Prodotti chimici, medicinali, resine, materie tintorie e concianti

—

I prodotti considerati nella sezione VII della nuova tariffa « Prodotti chimici, medicinali, resine, materie tintorie e concianti » sono compresi nella tariffa sinora in vigore sotto le due categorie seguenti:

Cat. 3ª. « Prodotti chimici, generi medicinali, resine, profumerie » e cat. 4ª « Colori, generi per tinta e per concia ».

Queste due categorie della vigente tariffa risultano complessivamente formate da 206 voci, mentre invece la sezione VI della nuova tariffa comprende 362 voci.

Conseguentemente la nuova tariffa risulta molto più specificata di quella attuale, presentando voci nuove per tutti quei prodotti, che in questi ultimi anni hanno assunto una certa importanza commerciale, come pure per quelli la cui lavorazione è stata di recente iniziata in Paese su scala industriale.

Da ciò il vantaggio che le voci complesse che obbligatoriamente si sono dovute lasciare anche nella nuova tariffa, vengono ad essere molto meno comprensive di quelle corrispondenti della tariff attuale. Per molte voci, relative a prodotti che vengono commerciati sotto varie forme, aventi val re commerciale tra loro differente, si sono stabilite delle sottovoci, in modo da potere applicare dazi adeguati per ciascun tipo di prodotto.

I criteri seguiti nello stabilire i dazi per i vari prodotti hanno tenuto presente:

a) se si tratta d'industria già da noi affermatasi oppure all'inizio;

b) la potenzialità dell'industria nazionale rispetto al fabbisogno del Paese;

c) la possibilità di sviluppo dell'industria nazionale e la opportunità o meno di favorire un tale sviluppo;

d) il gravame che vengono a risentire prodotti di altre industrie nazionali, per effetto della protezione doganale accordata a determinati prodotti.

Data la eccezionalità del momento, che attraversiamo, si sono fissati dei dazi appropriati per le condizioni normali delle singole industrie, applicando in pari tempo, per diverse voci, dei coefficienti di maggiorazione tali, da portare i dazi ad una misura adeguata allo stato attuale dell'industria. E nel fissare questi coefficienti di maggiorazione, si è tenuto presente:

a) l'aumento di prezzo del carbon fossile all'origine, in quanto è per noi più forte che per altri paesi concorrenti;

b) gli aumenti delle spese dei trasporti, che sono maggiormente da noi risentite, in quanto gravano sulle materie prime che i paesi concorrenti trovano sul luogo e che noi dobbiamo importare;

c) l'aumento del costo della mano d'opera specializzata nella industria chimica, che si è verificato da noi in misura maggiore che negli altri paesi e specialmente in Germania, la quale c'interessa in modo particolare nei riguardi dei prodotti chimici;

d) il prezzo all'origine di alcune materie prime (quali, ad esempio, il catrame e i principali prodotti della sua distillazione, i fosfati, i sali potassici) che è, di solito, per noi, maggiore che per gli altri paesi concorrenti;

e) il maggior costo, da noi, dei macchinari, dei solventi e degli imballaggi necessari per molte industrie, rispetto a quello praticato in altri paesi concorrenti;

f) la necessità di proteggere alcune industrie, perchè possano superare l'attuale momento critico;

g) la opportunità di favorire l'istituzione di nuove industrie che trovano da noi le condizioni favorevoli per il loro sviluppo.

Categoria XXXV.

Olii e grassi minerali, catrame, resine e gomme

—

Degli olii minerali di resina e di catrame che, nell'attuale tariffa sono compresi sotto una voce unica, si sono fatte tante voci distinte, suddivise alla lor volta, in sottovoci. Si è fatta anche una voce a sè per il catrame di carbon fossile. Con ciò è stato possibile di assegnare ai singoli prodotti dazi appropriati in relazione anche alle attuali condizioni della nostra industria.

Dato lo impulso preso da noi dall'industria dei prodotti organici intermedi per i colori del catrame, gli impianti di distillazione nazionale attualmente attivi, non sono in grado di coprire il fabbisogno del Paese.

Dovendosi quindi importare olî di catrame greggi per rettificarli, è stato necessario di proteggere da noi l'industria della rettificazione di tali prodotti. A tal fine si sono fissati dazi più miti per gli olî di catrame e per il benzolo, toluolo e xilolo greggi, e dazi più elevati per questi ultimi prodotti puri.

Per le voci di questa categoria non si sono di regola, fissati coefficienti di maggiorazione, trattandosi di prodotti che noi dobbiamo di necessità importare.

Categoria XXXVI.

Olii essenziali, profumerie, saponi, candele

In questi ultimi anni si sono costituite in Italia importanti Società le quali già preparano o sono in grado di preparare, olii essenziali, naturali e deterpenati, profumi sintetici e costituenti di essenze.

Si è ritenuto quindi opportuno di cercare di agevolare queste nascenti industrie che trovano da noi le condizioni naturali di sviluppo e che potranno, se protette nei loro primordi, mettersi in grado di preparare in Paese gran parte dei prodotti, che finora abbiamo dovuto importare.

In una unica voce si sono riuniti gli olii essenziali di anici, di citronella, di eucalipto, di legno cedrino, di lemon-grass, di linaloe, di spigo, di timo, i quali rappresentano prodotti di notevole importazione.

Si è fissato per questa voce un dazio relativamente basso, nella stessa misura stabilita dall'attuale tariffa per gli olii essenziali non nominati, e ciò in considerazione del fatto che trattasi di prodotti impiegati su vasta scala nell'industria dei saponi.

Per le voci « Olii essenziali ed essenze non nominate », « Olii essenziali ed essenze deterpenate », « Profumi sintetici e costituenti di essenze non nominati », in ciascuna delle quali vengono compresi prodotti svariatissimi e aventi valori molto differenti fra loro si è ritenuto che il sistema di tassazione più logico sia quello *ad valorem*.

La nuova voce « Olii essenziali ed essenze deterpenati » fu istituita allo scopo di poter fissare per questi prodotti un dazio più elevato di quello degli olii essenziali naturali, in considerazione della loro maggiore concentrazione e del loro più alto valore.

Per le profumerie si sono fissati dazi maggiori degli attuali in considerazione anche dell'aumento di dazio stabilito per gli olii essenziali. Si è fissato per esse anche un coefficiente di maggiorazione in vista del maggior costo attuale dei recipienti e dell'imballaggio necessario per la loro confezione.

Per quanto riguarda l'industria dei saponi comuni, la quale deve vincere la concorrenza dei prodotti esteri, se ne è meglio regolato il dazio mettendolo in relazione con quelli delle materie prime impiegate; e, per il periodo presente, si è applicato un coefficiente di maggiorazione, tale da coprire le maggiori spese di carbone, di materie prime e d'imballaggi. Il dazio dei saponi da toilette è stato aumentato per ragioni analoghe a quelle accennate a proposito delle profumerie.

Categoria XXXVII.

Prodotti chimici inorganici.

Fra i prodotti compresi in questa categoria si possono distinguere quelli della grande industria chimica inorganica e quelli delle altre industrie chimiche inorganiche minori.

I prodotti della grande industria, che maggiormente interessano sono: l'acido solforico, l'acido nitrico, l'acido cloridrico, la soda caustica, il carbonato sodico, l'ipoclorito di calcio. Per questi prodotti si sono alzati, in generale, soltanto leggermente, i dazi della tariffa sinora in vigore, e ciò per il fatto che essi rappresentano materie prime di largo consumo per la preparazione di numerosi altri prodotti chimici, e vengono impiegati anche in svariate altre industrie.

Per il carbonato sodico anidro si è fissato un aumento di dazio maggiore che per gli altri. La misura di questo dazio fu già proposta dalla Commissione Reale per rendere possibile, come infatti si è verificato poi, l'impianto di una grande fabbrica, capace di coprire tutto il fabbisogno interno.

Il dazio attuale dell'ipoclorito di calcio è stato sensibilmente diminuito, allo scopo di non gravare troppo, in condizioni normali, le industrie tessili e quella della carta che ne fanno un largo impiego.

Nel fissare una tale diminuzione di dazio, si è tenuto presente che l'ipoclorato di calcio rappresenta un prodotto già esuberante per il consumo interno, fornito dalla industria elettrochimica, la quale viene meglio protetta regolando, come è stato fatto, il dazio sulla soda caustica. In ogni modo, per le condizioni attuali, il coefficiente di maggiorazione proposto per l'ipoclorito di calcio, ne riporta il dazio alla misura della vigente tariffa.

Anche per altri prodotti della grande industria si sono fissati coefficienti di maggiorazione appropriati e ciò in vista del deterioramento del materiale necessario per la loro preparazione e delle quantità di combustibile richiesto per le rispettive fabbricazioni.

Alcune voci quali: acido solforico, soda caustica, carbonato di sodio, sono state suddivise in sottovoci, in modo da poter colpire differentemente i vari tipi di prodotto messi in commercio.

Per i prodotti delle altre industrie chimiche inorganiche minori, si son fatte numerose voci nuove in tariffa allo scopo anche di alleggerire il più possibile la voce comprensiva « Prodotti chimici inorganici non nominati ». Varie voci esistenti sono state suddivise in sottovoci e, in questa guisa, si è potuto meglio applicare dazi appropriati ai prodotti relativi.

Per quanto riguarda la misura dei dazi per i prodotti di industrie chimiche inorganiche minori si sono apportate, in generale, leggere variazioni, rispetto a quella della tariffa sinora in vigore. Per alcuni prodotti però, la cui preparazione si è da noi sviluppata in questi ultimi anni, è stato fissato un dazio medio corrispondente alle condizioni normali dell'industria.

Mediante applicazione di adatti coefficienti di maggiorazione si sono portati i dazi ad una misura meglio corrispondente al maggior costo di produzione, che attualmente da noi si verifica, in confronto di quello che possono praticare paesi concorrenti. Nella maggior parte dei casi, come ad esempio per la barite e per i sali di bario, per gli ossidi di antimonio, di alluminio, di cobalto, di rame, per alcuni carbonati e cloruri, per il solfato di alluminio, e per i silicati di potassio e di sodio, questo maggior costo è dovuto in gran parte al forte impiego di combustibile richiesto dalle rispettive fabbricazioni.

In qualche caso invece, come per il fosforo, per il sodio e per il potassio metallici, il coefficiente di maggiorazione assegnato alle voci rispettive è giustificato anche dal forte deterioramento del materiale impiegato per le loro preparazioni. In altri casi poi, come ad esempio per i perborati, per i persolfati, per i perossidi, per l'acqua ossigenata a forte concentrazione, trattandosi di industrie che potrebbero bene svilupparsi da noi, si sono fissati coefficienti di maggiorazione allo scopo di renderne possibile, sull'inizio, la preparazione in Paese.

Categoria XXXVIII.

Concimi

I concimi chimici destinati alla ricostituzione ed all'aumento della fertilità dei terreni coltivati, costituiscono materia prima per la produzione agraria. Dovrebbero quindi, come la maggior parte delle materie prime destinate all'industria manufatturiera, essere esente da dazi.

La Commissione Reale ritenne opportuno di proporre, e il Governo ha mantenuto, qualche dazio di difesa, che certo non influirà sul prezzo dei concimi all'interno.

È opportuno esaminare i gruppi principali.

Perfosfati L. 1 a q.

La nostra industria fosfatiera ha preso sviluppo tale, da corrispondere ai bisogni attuali della nostra agricoltura, e potrà soddisfare anche alle maggiori richieste, che dovessero derivare da più largo impiego di concimi chimici.

Solo la materia prima, cioè la fosforite, deve essere ritirata dal-

l'estero. Ma la Francia cerca valorizzarla con diritti preferenziali nel rifornimento, e una tassa di esportazione, ed è da temere che la Francia possa un giorno invadere il mercato italiano e rifornirlo di perfosfati di sua produzione, piuttosto che di materia prima per produrli.

Fortunatamente miniere di rocce fosfatiche si trovano, oltre che nel Nord-Africa, anche in altri paesi; ad essi non si ricorre oggi solo per le maggiori spese, cui darebbe luogo il trasporto. Ora un dazio di L. 1 al quintale sui perfosfati, vuol dire una differenza di L. 20 per tonnellata di fosfati, per cui esso può mettere la nostra industria fosfatiera in condizioni di resistere alla concorrenza straniera e può dar agio a ritirare anche da lontano il fosfato tricalcico necessario.

Nei riguardi dei concimi azotati, si è creduto di adottare un dazio di L. 4 a quintale per la calciocianamide.

Il carbon fossile da noi costa molto più caro che negli altri Paesi: è per tale ragione che pel carburo di calcio si è dovuto adottare il dazio di 8 lire a quintale (con un coefficiente di 0,5). La protezione della calciocianamide, la quale deriva dal carburo di calcio avrebbe dovuto essere di 4|5 di 8 (entrando il carburo in ragione di 4|5 nella preparazione della calciocianamide) cioè di L. 6,40; ma, data la sua destinazione di materia prima, si è ridotta a L. 4 per la considerazione che la nostra produzione indirettamente è protetta pure dalle spese di trasporto all'estero, che non sono lievi.

Si è inoltre adottato un dazio di difesa pei sali ammoniacali, pur essi usati con una certa larghezza in agricoltura.

Il solfato ammonico ha molte sorgenti. Si ricava dalle acque di lavaggio del gas illuminante (da noi questa sorgente ha scarsa importanza) dalla distillazione della torba (non se ne produce più in Italia); della calciocianamide trattata con vapore d'acqua (si produce così ammoniaca, che si salifica con acido solforico) dall'ammoniaca sintetica, la cui fabbricazione s'inizia ora con lieti auspici.

L'Italia sin qui ha ritirato dall'estero tale prodotto in buona parte q.li 200.000 prima della guerra: 47 a 70 mila quintali negli ultimi due anni.

Se dovesse continuare a rifornirsi all'estero non vi sarebbe ragione di gravarlo di dazio.

Ma vi è in vista la produzione dell'ammoniaca sintetica col processo Casale, che sembra il più economico dei tre, che si contendono il primato nel mondo (Haber Bosch - Haber Claude - Haber Casale), per cui vi è possibilità che l'Italia possa provvedere da sè in un prossimo avvenire non solo a tutto l'azoto ammoniacale occorrente alla nostra agricoltura, ma divenire un centro di esportazione verso gli altri Stati.

Per cui si è ritenuto di stabilire un dazio di L. 1 al quintale per favorire le condizioni della nostra industria.

Si è stabilita l'esenzione per il nitrato sodico del Chili e del nitrato di calcio della Norvegia, anche come prodotti con funzione calmierante sugli altri concimi azotati (solfato ammonico e calciocianamide).

Per i sali potassici si è accettato il dazio di L. 0,50 proposto dalla Commissione Reale in vista della utilizzazione in Italia dei sali potassici provenienti dalle acque madri delle saline e degli stagni salati.

Categoria XXXIX.

Prodotti chimici organici

—

Anche in questa categoria si sono introdotte numerose voci nuove rese necessarie o dalla necessità di applicare dazi differenti per tipi diversi di un dato prodotto, (così ad esempio per l'acido fenico per l'acido lattico, per la glicerina); o da un maggiore movimento commerciale verificatosi in questi ultimi anni per alcuni determinati prodotti, (come ad esempio: per i cloruri, bromuri e ioduri di metile, di etile e simili; per i lattati e per gli ossalati non nominati; per il tetracloruro di carbonio per la formaldeide) o da importanti industrie nuove sorte dopo la guerra (quale quella dei prodotti organici intermedi per la fabbricazione dei colori organici artificiali e di altri prodotti sintetici).

Per quanto riguarda i prodotti organici intermedi per la fabbricazione dei colori organici artificiali e di altri prodotti sintetici, [è] stato necessario di portare al riguardo profondi cambiamenti e numerose aggiunte alla tariffa sinora in vigore. Questa infatti non può più oggi corrispondere al suo scopo dappoichè tali prodotti vengono da noi fabbricati su vasta scala industriale.

I risultati pratici già ottenuti da questa nuova industria nazionale sono tali da far giustamente sperare che se essa potrà riuscire a superare la crisi che attualmente attraversa e che in gran parte è dovuta ad una inadeguata protezione doganale, essa saprà sempre meglio affermarsi e perfezionarsi fino ad arrivare un giorno a coprire il fabbisogno nazionale. Da ciò la necessità di accordare a questa industria una protezione sufficiente per le condizioni normali e di applicare, temporaneamente, ai rispettivi prodotti coefficienti di maggiorazione perchè essa possa superare il momento critico attuale.

Lo stesso dicasi per l'industria dei prodotti sintetici per fotografia.

Per vari prodotti compresi nella categoria « Prodotti chimici organici » quali, ad esempio: l'acido benzoico, l'acido gallico e pirogallico, l'acido tannico puro, si è sensibilmente aumentata la misura del dazio, trattandosi di prodotti di alto valore commerciale.

Per la voce « Alcaloidi non nominati e loro sali », in considerazione della grande differenza di prezzo fra i prodotti in essa compresi, si è stabilito un dazio *ad valorem*.

Per quanto riguarda alcuni prodotti, quali: l'acido acetico, l'acido formico, l'acido gallico, e pirogallico, gli acidi grassi, la glicerina, gli acetati e piroligniti non nominati, i coefficienti di maggiorazione sono in gran parte dovuti a combustibile necessario per le rispettive preparazioni. Per altri prodotti, quali: l'acido ossalico, l'acido salicilico, i salicilati e benzoati, l'acido lattico puro, si è cercato mediante opportuna maggiorazione, di incoraggiarne la fabbricazione in Paese.

E infine, nel fissare la maggiorazione per le voci: « Prodotti chimici organici non nominati », « Chinina e altre basi della china e loro sali », si è tenuto presente a che il maggior costo che hanno da noi i solventi necessari per le rispettive fabbricazioni, rispetto a quello praticato in Paesi concorrenti.

Categoria XL.

Generi medicinali e prodotti farmaceutici

—

Fra le poche voci aggiunte in questa categoria abbiamo quelle dei « Prodotti medicinali sintetici, esclusi gli alcaloidi » e delle « Specialità medicinali ».

La prima di queste due voci fu resa necessaria dal fatto che con lo sviluppo da noi assunto dall'industria dei prodotti organici intermedi delle preparazioni dei colori organici sintetici, anche la fabbricazione dei prodotti medicinali sintetici ha ricevuto un forte incremento. Era quindi necessario di stabilire un dazio appropriato per questi prodotti, dato che oggi essi possono fabbricarsi in gran parte e su scala industriale anche in Italia.

L'istituzione di una voce di tariffa per le « Specialità medicinali » ha reso possibile di assegnare dazi confacenti a questa categoria di preparazioni e di colpire anche in modo speciale i « Rimedi e gli specifici segreti ».

Si sono fissati coefficienti di maggiorazione soltanto per le voci seguenti: « Sali di acque minerali e di sorgente per uso igienico e curativo »; « Prodotti medicinali sintetici, esclusi gli alcaloidi » « Preparazioni farmaceutiche non nominate » e « Specialità medicinali ». Per i « sali di acque minerali e di sorgente » il coefficiente di maggiorazione è dovuto al combustibile richiesto per la

loro preparazione; per i « prodotti medicinali sintetici » il maggior costo che da noi hanno il solventi impiegati per la loro fabbricazione rispetto a quello praticato in paesi concorrenti, e al fatto che per svariati prodotti necessari per la loro preparazione fu stabilito un coefficiente di maggiorazione; per le « preparazioni farmaceutiche non nominate » e per le « specialità medicinali » la maggiorazione venne fissata in considerazione del maggior costo attuale degli imballaggi occorrenti per la loro confezione, e dei macchinari che in molti casi, sono indispensabili per la loro fabbricazione.

Categoria XLI

Generi per tinta e per concia, colori, vernici

Delle nuove voci aggiunte in questa categoria, alcune sono giustificate dalla recente produzione nazionale o dalla importanza commerciale da noi assunta dai prodotti ad esse relativi, così ad esempio, per l'« oltremare », per la « colla di caseina » per la « colla di glutine », per i « colori metallici ». Altre voci, quale quella degli « estratti tonici per concia » della « colla forte » e della « colla di pesce » sono state trasportate in questa categoria da altre della tariffa sinora vigente e, precisamente, la prima dalla categoria III, ove i relativi prodotti sono compresi sotto la voce « acido tannico impuro » le altre due alla categoria XVII. Ciò è giustificato dalle maggiori affinità che i prodotti compresi in tali voci hanno con altri della categoria « Generi per tinta e per concia, ecc. » della nuova tariffa.

Varie voci fra quelle esistenti nella tariffa sinora vigente sono state suddivise in sottovoci, così ad esempio gli « estratti coloranti » e i « colori non nominati »; per le altre si è fatta una maggiore discriminazione di quella attuale, così ad esempio per i « colori organici sintetici », per gli « inchiostri », per le « matite », per i « lucidi e creme per calzature ».

La misura dei dazi di alcune voci è stata, anche in questa categoria, opportunatamente modificata onde renderla meglio corrispondente alle condizioni dell'industria e del commercio relativi.

Per considerazioni analoghe a quelle fatte a proposito dei prodotti organici intermedi della fabbricazione dei colori organici sintetici, anche per questi colori i quali finora sono stati lasciati esenti da dazio, si sono fissati dei dazi tali da costituire una protezione sufficiente per le condizioni normali, e, in pari tempo, dei coefficienti di maggiorazione adeguati perchè questa industria possa riuscire a superare il momento critico attuale.

La necessità di possedere una grande industria dei colori organici sintetici e dei relativi prodotti organici intermedi, oltre che dalla opportunità di non continuare a mandare all'estero ingentissime somme di denaro per l'acquisto di detti prodotti, risulta evidente ogni volta si pensi che l'esistenza di una tale industria, nella quale soltanto si possono formare dei veri chimici industriali, potrà mettere il Paese in condizioni tali da affrontare direttamente e in ogni momento i più disparati problemi attinenti alla chimica organica.

Nè si dica che questa industria non è da incoraggiarsi perchè difettano da noi le materie prime necessarie, giacchè, ogni volta che è possibile di farle passare in Paese attraverso alle successive fasi di trasformazione fino ad ottenere i numerosi tipi di sostanze coloranti, il valore delle materie prime viene a rappresentare una percentuale minima di quello del prodotto finito.

Il prezzo di questo è dovuto invece in gran parte al lavoro tecnico specializzato.

Per quanto riguarda i coefficienti di maggiorazione assegnati alle singole voci di questa categoria, essi sono dovuti, in alcuni casi al combustibile necessario per le rispettive preparazioni, così ad esempio: per gli estratti coloranti, per gli estratti tannici, per l'oltremare, per il nero d'ossa, per la colla forte. Per alcuni dei prodotti suddetti, quali l'oltremare e i « colori metallici » si è inteso anche, mediante applicazione dei coefficienti di maggiorazione, di incoraggiare, momentaneamente, la nascente industria nazionale.

Merci diverse

Categoria XLII.

Pelli e pelliccie

Dal punto di vista tecnico il progresso raggiunto dalla produzione conciaria italiana, per merito sopra tutto di sforzi spiegati dai maggiori stabilimenti, è tale che non esiste più ormai un divario rilevante tra il prodotto nostro e i migliori prodotti del mondo.

L'industria conciaria italiana, oltre a presentare un progresso tecnico concreto nella produzione di molte delle sue unità maggiori, ha ormai in sè germi vitali di sviluppo più largo.

I rifornimenti di materiali di lavoro, pellami e conciami (vegetali), sono abbondanti. Anzi, per quanto riflette il pellame, l'Italia ha il vanto di produrre un pellame pesante di primo ordine, assai apprezzato all'estero; scarseggia, al contrario, di pellame leggero. È vero che le pelli giovani italiane ovine e caprine sono tra le più reputate, e quindi l'industria dei guanti trova un materiale di primo ordine; ma le stesso spoglie provenienti da animali di età più avanzata non sono altrettanto buone e quindi non si può fare assegnamento assoluto su esse per la produzione di pelli per calzature di lusso.

Vengono bensì tali pelli vendute a industriali fuori d'Italia, ma questi le mescolano a prodotti di migliori qualità, e quindi se i nostri industriali volessero davvero produrre anch'essi le pelli di lusso, oltre ad usare la materia prima indigena, dovrebbero sempre approvvigionarsi all'estero e verrebbero perciò a trovarsi in uno stato d'inferiorità, perchè la produzione di tal genere è colà da tempo avviata e in pieno sviluppo, gli impianti già ammortizzati e l'organizzazione commerciale e bancaria già predisposta.

La lavorazione al cromo, che va sostituendo anche in Italia in grande parte la concia vegetale nella preparazione dei pellami (ma non si applica ancora alla suola) ha fatto innegabili progressi specialmente nella produzione del cuoio al cromo nero, ma ancora v'è da fare per le pelli al cromo colorate o più ancora per le pelli verniciate. La produzione di pelli colorate e pelli verniciate ha per presupposto una lavorazione in grande scala, oltre che estremamente accurata, il che non si ritiene possa verificarsi in Italia in un tempo molto prossimo.

Giudicati in relazione agli esposti criteri, i dazi della Commissione Reale sono sembrati sufficienti a tutelare, coi coefficienti disposti nella misura di 0,1, la produzione nazionale.

Solo per le pelli conciate col pelo è stato disposto un coefficiente di uno, trattandosi di un articolo quasi sempre di lusso e di una lavorazione pressocchè ignorata prima della guerra, ma ora abbastanza sviluppata. Alcune ditte sono infatti riuscite con sacrifizi ingenti e con sforzi tenaci a mettere sul mercato pelli da pellicceria preparate e tinte che hanno trovato il favore dei consumatori. Però la lotta vittoriosa contro l'agguerrita concorrenza estera sarebbe loro impossibile senza un'equa difesa doganale.

Categoria XLIII.

Gomma elastica e guttaperca

L'industria della gomma ha raggiunto un alto grado di sviluppo nel nostro Paese dovuto forse più all'intelligenza e alla tenacia di pochi industriali che alle condizioni di favore che essa poteva trovare in Italia. Le principali materie prime e di consumo necessarie alla produzione degli articoli di gomma e di guttaperca e dei conduttori elettrici isolati (gomma e guttaperca greggia, rame, cotone, benzina, carbone, macchinario speciale, ecc.) devono essere da noi importate, sostenendo così più elevati di quelli che incon-

trano, per l'acquisto di tali materie, le industrie concorrenti straniere. Tale fatto ha particolare rilievo in questa industria, nella quale gli altri principali fattori di produzione, forza motrice e mano d'opera, hanno minore importanza. Si calcola infatti che, *grosso modo*, la mano d'opera vi rappresenti, secondo gli articoli, da un minimo del 4 0[0 ad un massimo del 10 0[0 del valore, e la forza motrice dal 0,1 al 0,5 0[0 circa.

Queste cause d'inferiorità normale dell'industria furono studiate dalla Commissione Reale, e in relazione ad esse vennero commisurati i dazi base. Ma, nel momento presente, l'inferiorità dell'industria nostra di fronte alla similare estera è aggravata da condizioni nuove. Protetta dall'alto livello dei cambi e dal minor costo della mano d'opera che compensano, in certa misura, il maggior costo degli altri elementi di produzione, l'industria nazionale può competere, per ora, vittoriosamente contro la concorrenza inglese, francese ed americana; ma i maggiori e più giustificati timori degli industriali italiani sono per la concorrenza tedesca, già realmente efficace sui mercati. Il costo del carbone e della mano d'opera sono in Germania in notevole misura inferiori che in Italia.

Però, considerato che i dazi base proposti dalla Commissione Reale sono alquanto più alti di quelli della tariffa sinora vigente, non è sembrato opportuno elevarli troppo con l'aggiunta di coefficienti di aumento, i quali perciò variano da 0,1 a 0,5 a seconda delle lavorazioni, e hanno la funzione di integrazione transitoria del dazio base.

Ad un'industria ottimamente organizzata, come quella della gomma, e che, sotto un regime doganale non troppo favorevole, ha potuto svilupparsi, ingrandirsi, esportare all'estero i suoi prodotti con successo, anche una piccola quota di coefficiente di aumento del dazio può esser bastevole per superare la crisi.

Categoria XLIV.

Carta, cartoni e prodotti delle arti grafiche

Le condizioni attuali dell'industria cartaria rispetto a quella estera non sono variate dallo scoppio della guerra ad oggi. Qualora si tornasse allo stato normale dei cambi, dei noli, ecc., essa - di fronte alle concorrenti estere - si troverebbe nelle stesse condizioni in cui si trovava nel 1913.

Senonchè la Germania, l'Austria, la Cecoslovacchia posseggono tali condizioni di superiorità che la nostra industria cartaria potrebbe essere messa in breve tempo in grave imbarazzo. Fino ad ora ciò non è avvenuto, perchè quei paesi hanno trovato di loro convenienza fare una politica di alti prezzi per l'esportazione, tenendo bassi quelli per il consumo interno. Ma, qualora tale politica dovesse esser cambiata, l'industria cartaria sarebbe sottoposta ad una insostenibile concorrenza.

Donde la necessità di elevare i dazi proposti dalla Commissione Reale in misura da rendere più efficace la protezione doganale, concessa con riferimento a un periodo normale. I coefficienti proposti normalmente tendono ad elevare i dazi base del 50 0[0. Talvolta la maggiorazione adottata è minore. Solo per la carta da parati si è ritenuto di dover elevare il coefficiente fino a 0.6, ma ciò è stato fatto per la considerazione che possono entrare, in tale voce, carte da parato di grande valore e pregio.

Un dazio che merita ogni attenta considerazione per i suoi riflessi politici, è quello sulla carta da giornali. Con la tariffa sinora vigente la carta da giornali non è distinta dagli altri tipi di carta bianca o tinta in pasta, ed è sottoposta al pagamento di un dazio di L. 12,50 al quintale. La Commissione Reale ritenne tale protezione eccessiva e ridusse il dazio a L. 10, non accogliendo la richiesta degli editori, che sino dal 1912 chiedevano, come tuttora chiedono, l'esenzione completa.

Tuttavia al dazio base della carta per giornali proposto dalla Commissione Reale si è ritenuto di aggiungere un coefficiente di 0,2 che rialza di due lire il dazio stesso tenuto conto che il costo di un quintale di carta da giornali è di circa della metà inferiore in Germania, in Austria, in Cecoslovacchia, e che solo in virtù degli alti prezzi per l'esportazione, la concorrenza non si è fatta ancora sentire nel nostro Paese. Restano in ogni modo in vigore le norme speciali, stabilite, in via transitoria, a favore della carta da giornali.

Categoria XLV.

Strumenti musicali

L'industria degli strumenti musicali in Italia non è riuscita ad alimentare una larga corrente di traffico, perchè difetta delle principali materie prime e non ha potuto mai attrezzarsi come grande industria. Prima della guerra questa industria era stata quasi completamente soppiantata dalle fabbriche della Germania e dell'ex impero austro-ungarico, tranne che per pochi strumenti musicali di caratteristica fabbricazione nazionale, per i quali non si richiedono vasti stabilimenti (come le chitarre e i mandolini). La guerra ha fornito un'occasione favorevole all'Italia per intensificare la produzione di strumenti musicali, perchè la chiusura delle frontiere con gli Stati ex-nemici ne ha impedito l'importazione. Però ostacoli di vario genere, principalmente dipendenti dalla scarsezza di mano d'opera, della deficienza delle materie prime e dagli alti costi di esse, non hanno consentito che la favorevole occasione potesse essere sfruttata con larghezza.

L'industria nostra fece fronte alle richieste del mercato interno quasi completamente con i mezzi propri, ma non ebbe campo di sviluppare la esportazione per sostituirsi ai paesi ex-nemici e di perfezionare la produzione stessa. Tuttavia la situazione creatasi durante la guerra ha incoraggiato lo sviluppo delle imprese.

Si tentò pure di costruire in Paese alcune parti staccate di strumenti musicali, che prima erano fornite dall'estero, però con scarso risultato, per la ragione che le materie prime dovevano essere importate a prezzi elevati a causa del cambio, in modo che l'articolo italiano non poteva reggere in confronto alla concorrenza della produzione similare di altri paesi.

Immediatamente dopo la fine della guerra, l'industria nazionale non ebbe a risentire nessuna variazione notevole; però, riattivati progressivamente i traffici, si destò un grande allarme nel ceto dei nostri fabbricanti. Il confronto dei prezzi interni con le offerte che giungevano dai paesi ex-nemici fece cadere alcune speranze, invero poco giustificate. Indubbiamente la situazione si aggraverà, appena siano tolti i vincoli alla importazione, che esistono nel campo degli strumenti musicali. Di ciò persuasi, gli industriali invocano una protezione doganale, che in taluni casi è sembrata esagerata, perchè non terrebbe alcun conto degli interessi dei consumatori, in altri è inutile perchè l'industria nazionale non riuscirebbe mai a vincere la concorrenza delle fabbriche estere.

Il Governo ha dovuto però preoccuparsi degli elementi transitori d'inferiorità dell'industria nostra di fronte alla similare tedesca, austriaca e cecoslovacca e, pur non potendo seguire gli industriali nelle loro richieste, ha dovuto riconoscere che coefficienti più elevati che in altre categorie di merci fossero necessari per gli strumenti musicali. Anzitutto si è rilevato che il prezzo alto, a cui attualmente si vende la maggior parte di tali prodotti, sopporta una maggiorazione del dazio base; in secondo luogo è parsa giustificata una più efficace difesa transitoria della produzione italiana, sia perchè possa affermarsi, sia perchè non debba essere sopraffatta dalla concorrenza straniera. I coefficienti variano da uno a 0,5 normalmente.

Categoria XLVI.

Pietre preziose, argento, platino e lavori di metalli preziosi

di merci tengono già conto dell'alto valore degli oggetti ivi compresi. Trattandosi di prodotti di lusso, sui quali il dazio doganale ha una scarsa efficacia, il Governo non ha esitato ad aggiungere ai dazi dei lavori (non delle materie prime che è bene abbiano facilitazioni all'importazione) coefficienti di aumento.

Categoria XLVII.

Oggetti di moda, calzature ed effetti di uso personale

—

I coefficienti, normalmente bassi, adottati per questa categoria di merci nella quale rientrano articoli vari per qualità e costo, rispondono anche al criterio di adattare i dazi base ai nuovi aumenti dei prezzi per creare, in taluni casi, un piccolo margine di integrazione dei dazi medesimi, sia che questi concernano articoli di lusso, sia che riflettano voci nelle quali la produzione nazionale si trovi attualmente in condizioni più sfavorevoli che nel periodo prebellico.

Categoria XLVIII.

Mercerie, balocchi e spazzole

—

È la categoria più varia e quindi più complessa. Grazie alle minuziose discriminazioni, che la Commissione Reale ha introdotto nella tariffa, molte merci, che nella tariffa sinora vigente erano classificate come mercerie, hanno ora la loro voce separata nella rispettiva categoria. Ciò non ostante rientrano nelle mercerie oggetti fatti di materie le più diverse, dal legno ai metalli, dalla gomma alla celluloide, al cartone, al vetro, ecc. Maggiore uniformità esiste nelle voci concernenti i balocchi e le spazzole.

In tanta varietà di prodotti, compresi la voce mercerie, si è ritenuto di commisurare i coefficienti in relazione a quelli già stabiliti per i lavori più affini nominati in altre parti della tariffa. Essi oscillano da 0,2 a 0,5.

Sui balocchi e le bambole, che sinora sono stati rimandati alla voce mercerie, i coefficienti adottati sui dazi minimi fissati dalla Commissione Reale rispondono allo scopo di procurare uno sviluppo a questa industria anche nel nostro Paese, e non diverso criterio è stato seguito per le spazzole, i pennelli e le penne stilografiche.

Categoria XLIX.

Materie vegetali non comprese in altre categorie

—

Si è ritenuto di costituire una categoria a sè per tali prodotti stralciando o maggiormente discriminando le voci che la Commissione reale aveva compreso in altre categorie (ortaggi e frutta).

I dazi proposti da detta Commissione si sono lasciati in massima immutati tranne l'aggiunta di lievi coefficienti per le fecole e l'amido.

Categoria L.

Materie animali non comprese in altre categorie

—

Anche per tali prodotti si è costituita una categoria a sè stralciando le voci che la Commissione Reale aveva compreso in altre categorie, in ispecie nelle categorie L (oggetti di abbigliamento e di uso personale, ecc.) e LI (balocchi, mercerie, ecc.). Si sono lasciati in massima immutati i dazi base proposti dalla Commissione Reale.

Categoria LI.

Prodotti diversi

—

Tra i prodotti diversi vanno classificati gli oggetti di collezione e di arte, le reticelle per incandescenza a gas, le lampade elettriche, i fili cordoni e cavi elettrici, le pellicole per fotografia e cinematografia, i crivelli e stacci. Sugli oggetti per collezioni scientifiche si è accettata la proposta di esenzione fatta dalla Commissione Reale. Sugli altri oggetti la Commissione Reale, conformemente a quanto è stabilito nella tariffa sinora vigente, ha ritenuto di dover tassare tali oggetti secondo la materia di cui sono costituiti, e il Governo ha accettato il principio, indicando, con maggior precisione, che il diritto da riscuotere sia eguale al dazio degli oggetti non da collezione e di arte.

Si è voluto al contrario proteggere più efficacemente le reticelle per incandescenza a gas, raddoppiando il dazio base, e ciò per il fatto che recentemente sono state approntate fabbriche per terre rare, i cui sali entrano nella preparazione delle reticelle. Sulle lampade ad arco il coefficiente 0,5 è in relazione ai dazi sulla meccanica ai cui lavori dette lampade possono assimilarsi.

Sui fili cordoni e cavi elettrici isolati il coefficiente 0,5 è in rapporto agli aumenti subiti dalle materie prime che entrano nella loro fabbricazione.

Le pellicole per fotografia e quelle per cinematografia richiedono un più alto coefficiente, di 1 e di 1,2 rispettivamente. Due fabbriche sono recentemente sorte per la produzione di pellicole cinematografiche non impressionate. Se il successo arriderà all'iniziativa italiana la produzione di queste fabbriche potrà far fronte alla frequente richiesta di materia prima e secondare il magnifico sviluppo che la cinematografia ha avuto e continuerà ad avere nel nostro Paese.

Però la concorrenza alla produzione delle quattro maggiori Ditte mondiali (Eastmon's Kodak C°. di Rochester, New York, Agfa di Wolfen, Pathè Cinema di Parigi e Jevaert & C. Belga) si presenta non facile. Donde la necessità di un'efficace protezione doganale, perchè gli sforzi degl'industriali italiani non vadano perduti.

Categoria LII.

Oro e monete d'oro e di argento

—

Si è accolto senza modificazioni quanto ha stabilito, per questa categoria, la Commissione Reale, cioè la esenzione del dazio.

Dazi di esportazione

Il Governo non ha creduto di portare innovazioni in questo campo, e si è limitato ad accettare le conclusioni della Commissione Reale, solo riducendo da L. 4 a L. 0,22 a tonnellata il dazio sulle ceneri di pirite, le quali non trovano conveniente utilizzazione in Paese.

Roma - Tipografia delle Mantellate 1921.